

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA DELLE ELEZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	11
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)	»	93
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	97
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	100
GIUSTIZIA (II)	»	112
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	129
DIFESA (IV)	»	131
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	132
FINANZE (VI)	»	167
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	175
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	183
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	200
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	211
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	230
AFFARI SOCIALI (XII)	»	238

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Azione - Popolari europei riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE; NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	<i>Pag.</i>	240
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	253
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRA- NIERE	»	254
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	»	255
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	»	257
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA	»	258
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AM- BIENTALI E AGROALIMENTARI	»	259
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	»	262
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	»	263
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	264

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (C. 1658 Governo) (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (C. 1666 Governo, approvato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizione né osservazioni</i>)	4

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 31 gennaio 2024. – Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 15.

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (C. 1658 Governo).
(Parere alla Commissione VIII).

(Esame e conclusione – Parere con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina GRIPPO, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di inte-

resse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C 1658 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 3 articoli per un totale di 7 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di agevolare le procedure di realizzazione degli interventi infrastrutturali indispensabili alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, anche in relazione alle esigenze connesse al vertice dei Capi di Stato e di Governo che si svolgerà nei giorni dal 13 al 15 giugno 2024;

con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicabilità delle norme contenute nei decreti-legge, di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400

del 1988, si segnala che dei sette commi uno rinvia, per l'attuazione delle disposizioni, ad un provvedimento successivo; in particolare, è prevista l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 1, al comma 1, prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024; al riguardo, si osserva che la disposizione citata opera una deroga, peraltro solo implicita, a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

il comma 5 del medesimo articolo dispone, inoltre, che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi indicati all'articolo 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si procede in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (decreto legislativo n. 159 del 2011), nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato ha segnalato l'opportunità di circoscrivere meglio la portata delle deroghe sopra richiamate (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 24 ottobre 2023 sul disegno di legge C. 1474 di conversione del decreto-legge n. 140 del 2023);

il provvedimento non risulta corre-

né dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, la seguente osservazione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 1, commi 1 e 5. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (C. 1666 Governo, approvato dal Senato).

(Parere alle Commissioni riunite III e IV).

(Esame e conclusione – Parere senza condizione né osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Bruno TABACCI, *presidente*, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, chiede alla deputata Polidori di assumerne le funzioni.

Catia POLIDORI, *relatrice*, dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento per il Comitato, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. C.1666 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, originariamente composto da un articolo per un totale di 3

commi, non ha subito modificazioni al Senato; esso appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità unitaria di prorogare, fino al 31 dicembre 2024 e previo atto di indirizzo parlamentare, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, in ragione del protrarsi del conflitto conseguente all'invasione russa dell'Ucraina;

l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-

legge 21 dicembre 2023, n. 200, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 5 gennaio 2024;

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 15.10.

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla III Circoscrizione Lombardia 1, Collegio uninominale n. 8	6
Verifica dei poteri nella XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta	8
Verifica dei poteri nella XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige	8
Sui lavori della Giunta	9

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico FORNARO.

La seduta comincia alle 8.50.

Risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla III Circoscrizione Lombardia 1, Collegio uninominale n. 8.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che il Comitato di verifica per il collegio Lombardia 1-U08, nella riunione di giovedì 25 gennaio 2024, ha svolto i propri lavori, relativi, come convenuto nella seduta della Giunta del 23 novembre scorso, alla verifica di un campione pari al 5 per cento delle sezioni del collegio, sorteggiate dal Comitato medesimo secondo la metodologia statistica definita dalla Giunta. Il Comitato di verifica si è successivamente riunito nella giornata di venerdì 26 gennaio sulle risultanze dell'attività svolta.

Dà pertanto la parola al relatore, on. Gatta, per riferire alla Giunta sull'esito della verifica.

Giandiego GATTA (FI-PPE), *relatore*, comunica che il Comitato di verifica, nella riunione dello scorso 25 gennaio, ha pro-

ceduto all'esame delle schede bianche, nulle e contestate di un campione di 21 sezioni, rappresentativo di circa il 5 per cento del totale delle sezioni del collegio uninominale.

Le schede bianche esaminate sono state 59, le schede nulle 162 e sono state riscontrate 2 schede contestate in altrettante sezioni oggetto del sorteggio effettuato dal Comitato.

All'esito della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale, risultavano – nel collegio – 1.441 schede bianche, 3.129 schede nulle e 6 schede contestate. Il campione di schede bianche esaminato è risultato, quindi, pari al 4,09 per cento delle schede bianche del collegio; il campione delle schede nulle è stato pari al 5,18 per cento delle schede nulle del collegio risultanti dai verbali sezionali; sono inoltre state esaminate 2 schede contestate presenti nelle sezioni oggetto del campione.

Tutte le 59 schede bianche esaminate dal Comitato di verifica sono state confermate tali.

Rispetto alle 162 schede nulle esaminate, 123 schede sono state confermate e 39 sono state ritenute contenenti voti validi applicando i criteri di revisione che in via generale e preventiva la Giunta delle ele-

zioni ha adottato, dopo un'articolata discussione, nella seduta del 28 giugno 2023. Entrambe le schede contestate e non assegnate dall'Ufficio centrale circoscrizionale (UCC) sono state ritenute contenenti voti validi.

In particolare, ricorda che il Comitato ha ritenuto che il principio basilare da seguire nell'istruttoria fosse rappresentato dal *favor voti*, diretto a salvaguardare la validità dei voti contenuti nella scheda ogni qualvolta possa desumersi la volontà effettiva dell'elettore, sempre nel rispetto dei parametri dell'univocità e della non riconoscibilità del voto fissati dalla legge e dalla giurisprudenza in materia.

Si è quindi proceduto sulle diverse casistiche riscontrate per i casi di nullità, in particolare riconducibili a parole sconvenienti o all'apposizione di un unico segno o di più segni volti a ricomprendere la totalità delle liste presentate o più liste non in coalizione. Il Comitato ha inoltre convenuto sull'impostazione seguita dal Comitato di verifica per il primo collegio uninominale esaminato, così da assicurare uniformità in sede applicativa, per i casi in cui è risultata chiara la volontà dell'elettore di esprimere il proprio voto in favore di una coalizione di liste, apponendo uno o più segni in favore di liste coalizzate. È stata, al contempo, tenuta presente la giurisprudenza amministrativa in favore della validità del voto, da ultima espressa nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 5419 del 30 giugno 2022, quando sia risultata univoca la volontà dell'elettore manifestata con modalità differenti dal segno apposto con una croce sul contrassegno.

Ricorda che la costante giurisprudenza amministrativa ha infatti, in più occasioni, ribadito che «l'attuale disciplina in materia elettorale è ispirata al principio generale del favore per la validità del voto, nel senso che il suffragio deve essere considerato valido "ogni qualvolta se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore", dovendo salvaguardarsi la volontà del cittadino elettore ogni qualvolta le anomalie contenute nella scheda possano trovare ragionevoli spiegazioni nelle modalità con cui l'elettore ha espresso il voto, tenendo conto

dell'esigenza di assicurare valore alle scelte effettuate anche da coloro che non siano in grado di apprendere appieno e di osservare alla lettera le istruzioni per l'espressione del voto: le ipotesi di nullità del voto sono configurabili come eccezione al principio della sua salvaguardia e devono essere circoscritte agli specifici casi in cui segni, scritture o errori siano tali da essere intesi in modo inoppugnabile e univoco come volontà dell'elettore di far riconoscere il proprio suffragio ovvero da non trovare alcuna ragionevole spiegazione» (C.d.S., Sez. V, 30 giugno 2022, n. 5419; Sez. III, 5 marzo 2018, n. 1327; Sez. V, 7 luglio 2015, n. 3368; 19 novembre 2009, n. 7241; 18 novembre 2011, n. 6070; 9 luglio 2012, n. 3992; 7 gennaio 2013, n. 12; 29 novembre 2013, n. 5720).

Fa presente che all'esito della verifica sono stati pertanto considerati 41 voti validi, che sono quindi da attribuire ai candidati e alle liste sulla base delle previsioni della vigente legislazione elettorale.

Per quanto riguarda il ricorrente Gianfranco Librandi e la candidata eletta Cristina Rossello, precisa che a quest'ultima sono attribuiti 34 voti validi, di cui 30 alla sola candidata; al ricorrente sono attribuiti 3 voti validi, di cui 2 al solo candidato. La cifra elettorale della candidata eletta Cristina Rossello era pari a 71.229 voti secondo i dati di proclamazione, ridefiniti in 71.217 al termine della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale. Al termine della revisione effettuata dal Comitato la cifra elettorale risulta pari a 71.251 voti. La cifra elettorale del ricorrente Gianfranco Librandi era pari a 69.653 voti secondo i dati di proclamazione, ridefiniti in 69.763 al termine della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale. Al termine della revisione effettuata dal Comitato la cifra elettorale risulta pari a 69.766 voti.

Evidenzia quindi che il divario di voti tra la candidata eletta e il ricorrente era pari a 1.576 voti secondo i dati di proclamazione, ridefiniti in 1.454 al termine della verifica dei verbali sezionali preliminare alla relazione circoscrizionale; tale divario

risulta pari a 1.485 voti al termine della revisione effettuata dal Comitato.

Il divario è dunque aumentato di 31 voti rispetto al dato risultante dalla verifica dei verbali sezionali. Considerato l'esito sopra illustrato, il Comitato di verifica, visto anche quanto stabilito dalla Giunta nella seduta dell'8 novembre 2023, propone di non procedere oltre nella verifica, come convenuto nella riunione del 26 gennaio scorso.

Il Comitato propone altresì alla Giunta – a norma dell'articolo 11 del regolamento della Giunta – che la documentazione elettorale sia messa a disposizione delle parti, o di un loro rappresentante dal quale potranno farsi assistere, da martedì 6 febbraio a lunedì 12 febbraio prossimi; le parti potranno produrre entro e non oltre martedì 13 febbraio 2024 memorie e chiarimenti che il Comitato di verifica potrà esaminare ai fini delle ulteriori fasi del procedimento come previsto dal comma 6 dell'articolo 11 del regolamento della Giunta.

Stefania ASCARI (M5S) evidenziando come i lavori del Comitato di verifica si siano svolti in un clima di rispetto reciproco, ribadisce la posizione del gruppo di appartenenza di ritenere, sulla base della giurisprudenza e delle istruzioni del Ministero dell'interno agli uffici elettorali di sezione, che l'apposizione di uno o più segni su più contrassegni, anche di liste coalizzate, sia da considerare causa di annullamento della scheda.

Federico FORNARO, *presidente*, non essendovi altre richieste di intervento pone in votazione le proposte formulate dal relatore, in esito alle attività svolta dal Comitato di verifica.

La Giunta approva.

Federico FORNARO, *presidente*, prende atto che la Giunta si è espressa all'unanimità.

Verifica dei poteri nella XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della

relazione per la Circoscrizione Valle d'Aosta. Dà la parola al relatore, on. Aiello.

Davide AIELLO (M5S), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica in relazione alla XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa altresì presente che non risultano presentati ricorsi o reclami relativi al collegio della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alla posizione del deputato proclamato, la Giunta, non essendo contestabile la proclamazione e concorrendo nell'eletto le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida del deputato proclamato eletto nella Circoscrizione Valle d'Aosta, Franco MANES.

Federico FORNARO, *presidente*, prende atto che la Giunta si è espressa all'unanimità.

Verifica dei poteri nella XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige.

Federico FORNARO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'esame della relazione per la Circoscrizione Trentino-Alto Adige. Dà la parola al relatore, on. Aiello.

Davide AIELLO (M5S), *relatore*, riferisce sugli esiti dell'attività di verifica in relazione alla XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige, effettuata sulla base dei documenti elettorali trasmessi alla Camera dei deputati.

Fa altresì presente che non risultano presentati ricorsi o reclami relativi ai collegi della Circoscrizione.

La Giunta, dopo aver ascoltato la relazione svolta, la approva ed apporta le necessarie modifiche ai valori dei voti validi e delle cifre individuali relativi ai candidati dei Collegi uninominali nn. 1, 2, 3 e 4 della Circoscrizione.

In conformità alle verifiche compiute, non sussistendo ricorsi pendenti relativi alle posizioni dei deputati proclamati, la Giunta, non essendo contestabili le proclamazioni e concorrendo negli eletti le qualità richieste dalla legge, delibera di proporre all'Assemblea la convalida dei seguenti deputati:

Collegio n. 1: Andrea DE BERTOLDI

Collegio n. 2: Vanessa CATTOI

Collegio n. 3: Manfred SCHULLIAN

Collegio n. 4: Renate GEBHARD

La Giunta approva inoltre le graduatorie dei candidati non proclamati eletti nei collegi uninominali della Circostrizione per ciascuna lista, previste dall'articolo 77, comma 1, lettera *h*) del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957.

La Giunta approva infine le modifiche ai voti validi per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale conseguiti dalle liste nella Circostrizione e le modifiche ai valori delle cifre elettorali circostrizionali di dette liste.

Federico FORNARO, *presidente*, prende atto che la Giuntasi è espressa all'unanimità.

Sui lavori della Giunta.

Luca SBARDELLA (FDI) chiede alla Presidenza aggiornamenti sull'attività di verifica della Giunta con particolare riguardo alle circostrizioni per le quali i relatori devono ancora presentare le relative conclusioni alla Giunta.

Chiede altresì elementi sulle questioni poste nella lettera inviata al Presidente della Giunta il 14 dicembre 2023 dai rappresentanti dei gruppi di maggioranza presso la Giunta medesima relativamente all'ordinanza-ingiunzione adottata dal Collegio regionale di garanzia elettorale di Bologna nei confronti del deputato Aboubakar Soumahoro.

Federico FORNARO, *presidente*, in merito all'attività di verifica della Giunta fa presente che, nell'ambito delle 28 circostrizioni in cui si articola il territorio nazionale e della circostrizione Estero, solo per la circostrizione Piemonte 1 il relatore deve ancora avviare l'attività relativa all'esame del prospetto di cui all'articolo 8 del regolamento della Giunta ai fini della presentazione delle conclusioni alla Giunta medesima. Nel frattempo sono in corso le attività di verifica da parte dei relatori delle circostrizioni Umbria, Lazio 1, Campania 1 e Sicilia 1, mentre le relazioni per la circostrizione Puglia e per la circostrizione Estero sono in via di completamento.

Per tutte le altre circostrizioni sono state già presentate le conclusioni alla Giunta che ha assunto le relative deliberazioni, fermo restando che, come più volte ricordato, i reclami e ricorsi presentati avverso le proclamazioni dei candidati eletti nei collegi plurinominali saranno esaminati successivamente, all'esito delle operazioni di verifica dei calcoli su base nazionale, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, del regolamento della Giunta delle elezioni, alla luce delle possibili interconnessioni nei calcoli relativi alla parte proporzionale dopo la definizione di ciascuna Relazione circostrizionale.

Quanto al seguito della lettera dei rappresentanti dei gruppi di maggioranza sull'ordinanza-ingiunzione adottata dal Collegio regionale di garanzia elettorale di Bologna, richiama quanto evidenziato nella riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi del 16 gennaio scorso, con particolare riguardo al fatto che tutti i precedenti analoghi al caso di specie sono concordi nell'individuare nella comunicazione alla Camera dei deputati della pronuncia definitiva e irrevocabile da parte dell'autorità competente il momento del « determinarsi dei presupposti per una valutazione da parte della Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione ». Ricorda infine che il deputato Soumahoro ha informato il Presidente della Giunta delle elezioni di aver provveduto al deposito del ricorso per opposizione alla ordinanza emessa dal Collegio di

Garanzia regionale presso la Corte d'appello di Bologna.

Per quanto riguarda il calendario dei lavori della Giunta delle elezioni, ricorda che dopo la conclusione delle attività correlate al collegio uninominale 08 della circoscrizione Lombardia 1, per il quale il termine per la presentazione delle eventuali memorie delle parti è stato fissato al 13 febbraio prossimo, si procederà, come già convenuto, alle attività del Comitato di verifica per il collegio uninominale 02 della circoscrizione Calabria. Dalla prossima set-

timana sarà possibile procedere, sulla base delle disponibilità della relatrice, al sorteggio del campione di sezioni pari al 5 per cento, conformemente all'*iter* seguito per i precedenti collegi uninominali per i quali è stato presentato ricorso e a quanto deliberato in precedenza dalla Giunta delle elezioni.

La Giunta prende atto.

La seduta termina alle 9.20.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
ALLEGATO (<i>Proposte emendative segnalate</i>)	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della I Commissione, Nazario PAGANO.

La seduta comincia alle 15.10.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio 2024.

Nazario PAGANO, *presidente*, ricorda che i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, secondo le modalità stabilite nella riunione della Giunta per il Regolamento.

Fa presente che i gruppi – secondo quanto convenuto nella riunione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresen-

tanti dei gruppi – hanno provveduto alla segnalazione degli emendamenti (*vedi allegato*) e che la seduta odierna è dedicata agli interventi sul complesso delle proposte emendative. Comunica quindi che l'emendamento Carotenuto 1.80, dichiarato inammissibile, è stato ritirato, che il deputato Sorte ha sottoscritto l'emendamento Giannasi 11.5 e il deputato Zucconi ha sottoscritto gli emendamenti Giorgianni 6.10 e 12.6, Michelotti 7.22 e 11.16 nonché Lucaselli 18.10.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sul complesso degli emendamenti segnalati e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.35.

ALLEGATO

**DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.**

PROPOSTE EMENDATIVE SEGNALATE

ART. 1.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, n. 82, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

1.4. Zinzi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 16-bis. Fino al 31 dicembre 2024 per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro non è obbligatorio il ricorso alle piattaforme certificate. ».

1.11. Comba, Coppo, La Porta, Zucconi, Almici.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

« 3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì autorizzate, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,

dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli Accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. »;

b) al comma 3-*quater*, le parole: « commi 3-*bis* e 3-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1* »;

c) al comma 3-*quinqüies*:

1) le parole: « commi 3-*bis* e 3-*ter* », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*ter.1* ».

2) al primo periodo, le parole: « e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 »;

3) le parole: « 31 agosto 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2024 »;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli ulteriori oneri, pari a 5 milioni per l'anno 2024 e a 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;

1.13. Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«*7-bis.* La validità di tutte le graduatorie afferenti alle professioni sanitarie, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in scadenza nell'anno 2024, è prorogata di 12 mesi.».

1.15. Schifone, Dondi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera *b-bis*), del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023 n. 74, in scadenza nell'anno 2024, sono prorogate al 31 dicembre 2024.

1.16. Lucaselli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Per l'anno 2024 i bandi per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero prevedono un contingente minimo di operatori non inferiore a quello previsto nel 2023.

1.20. Boschi, Gadda.

Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

* **1.24.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

* **1.25.** Tenerini, Cannizzaro, D'Attis.

* **1.26.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 6, lettera b), sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 30 giugno 2026, e aggiungere, in fine, il seguente periodo: I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione Siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione Siciliana utilizzatori, a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 30 giugno 2026, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa nei limiti delle risorse stanziare dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8.

** **1.27.** Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Casu.

** **1.28.** Pisano, Romano.

** **1.29.** Calderone, Gallo.

** **1.63.** Messina, Cannata.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 35, comma *5-ter*, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

1.146. Cannizzaro.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo »;

b) al quarto periodo, le parole: « in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso » sono soppresse;

c) al quinto periodo, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « anche se decorso il termine di sei mesi » e le parole: « entro il limite di cui al quarto periodo » sono soppresse;

d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.

1.33. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

(Inammissibile limitatamente alle lettere b), c) e d))

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le graduatorie concorsuali del Ministero della giustizia, approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto e la cui scadenza è fissata entro il 31 dicembre 2024, sono valide e utilizzabili fino al 31 dicembre 2025.

1.44. Buonguerrieri.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 701 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti:

« al 31 ottobre 2025 ». All'attuazione della presente disposizione si provvede nel limite delle risorse disponibili stanziati ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della medesima legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.

1.56. Varchi.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 59, le parole: « 10 gennaio 2024 » sono sostituite con le seguenti: « 10 gennaio 2025 »;

b) al comma 60, primo periodo, le parole: « a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici. ».

1.64. Cappelletti.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. Al comma 76 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

1.65. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'articolo 21 del

decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrative in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025.

- * **1.69.** Boschi.
- * **1.70.** Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
- * **1.71.** Messina.
- * **1.72.** Bicchielli, Romano.
- * **1.74.** Cesa, Romano.
- * **1.75.** Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Furgiuele.
- * **1.76.** Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

20-bis. La validità delle graduatorie finali di merito relative al concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive 2.736 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati delle amministrazioni di cui al bando di concorso, è prorogata al 31 dicembre 2024.

- 1.77.** Ciancetto.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2023, possono esercitare, con deliberazione consiliare da approvare entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la facoltà di rimodulare o di

rimodulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

22-ter. La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa entro il quinto giorno successivo all'approvazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

22-quater. Entro il centovesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

22-quinquies. Alle procedure di cui ai commi da **22-bis** a **22-quater** si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da **243-bis** a **243-sexies** del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- 1.79.** Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.

22-ter. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le proce-

di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

22-quater. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

22-quinquies. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) alla lettera c), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

1.81. Aiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.

22-ter. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai

vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.

22-quater. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

22-quinquies. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

* **1.84.** Varchi.

* **1.87.** Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Casu.

* **1.88.** Pisano, Romano.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Per l'anno 2024, il termine previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'adozione dei bilanci di esercizio per l'anno 2023 degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del citato decreto legislativo n. 118 del 2011, è prorogato al 31 luglio 2024.

22-ter. Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti, rispettivamente, al 15 giugno e al 15 luglio.

22-quater. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così differiti, per l'anno 2024:

a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del Consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.

1.92. Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

22-bis. Per l'esercizio 2023 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 luglio 2024.

22-ter. Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti, rispettivamente, al 15 giugno e al 15 luglio.

22-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2024:

a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.

1.93. Bonafè, Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Al comma *27-bis* dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « negli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2022, 2023 e 2024 »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al precedente periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione, possono essere assegnate ad Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il

preariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente. ».

1.105. Cannizzaro, Arruzzolo.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e societari attribuiti alla società prevista dall'articolo 8, comma 2, decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, fino al 1° gennaio 2027 non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.114. Filini.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82, i PSAP più idonei, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera *mm)*, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, devono adeguare i propri sistemi ai requisiti di accessibilità previsti dalla sezione V dell'allegato I del decreto legislativo 27 maggio 2022, n. 82 entro e non oltre il 28 giugno 2027.

1.117. Romano.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine di cui

all'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è prorogato al 31 dicembre 2024.

* **1.118.** Pella.

* **1.119.** Zaratti, Zanella, Mari, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

* **1.120.** Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

* **1.121.** Ubaldo Pagano, Roggiani.

* **1.122.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

* **1.123.** Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

* **1.124.** Steger, Manes.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 1, lettera c), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

1.125. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

2) alla lettera c), le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) al comma 11-bis:

1) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

1.127. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo, le parole: « entro il 30 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2024 »;

b) al quarto periodo, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 ».

1.128. Carfagna, Sottanelli, Bonetti.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della *performance* per l'annualità 2024.

* **1.130.** Steger, Manes.

* **1.132.** Pella.

* **1.133.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

* **1.134.** Roggiani.

* **1.137.** Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2023 è differita al 31 dicembre 2024.

1.140. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 22, inserire il seguente:

22-bis. All'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 ».

1.144. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

* **1.01.** Steger, Manes.

* **1.02.** Pella, Tenerini.

* **1.03.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

* **1.04.** Stefani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

* **1.05.** Romano.

* **1.06.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **1.08.** Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Deroga inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale)

1. Al comma 1 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2024 ».

** **1.09.** Pella.

** **1.011.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

** **1.012.** Roggiani.

** **1.013.** Steger, Manes.

** **1.014.** Faraone.

** **1.015.** Cattaneo, Mulè, Pella.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

1. Al fine di favorire l'acquisto da parte degli enti pubblici di soluzioni innovative,

accelerando il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2024 o comunque fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti, e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 100 per cento del valore iniziale ».

* **1.025.** Roggiani.

* **1.026.** Furgiuele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **1.027.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

* **1.028.** Bicchielli, Romano.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 giugno 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « euro 1.674.243 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 3.348.486 per l'anno 2024 ».

1.038. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « euro 1.674.243 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.674.243 per l'anno 2024 ».

* **1.034.** Mari, Borrelli, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

* **1.035.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « euro 1.674.243 per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 1.250.000 per l'anno 2024 ».

** **1.036.** Marattin, Boschi.

** **1.037.** Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

ART. 2.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, della legge 28 maggio 2021, n. 84,

le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

2.2. Morrone, Cavandoli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: « Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 ». Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

2.4. Roggiani, Casu, Mancini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: « Per gli anni dal 2015 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni dal 2015 al 2027 ».

2.7. Roggiani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono inserite, in fine, le seguenti parole: « rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026 ».

2.10. Cannata.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2023 per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, il 30 per cento

delle assunzioni avviene, limitatamente all'anno 2024, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2.14. Mascaretti, Cannata.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

2.16. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. L'incremento dell'accantonamento fino al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti, di cui all'articolo 60, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 dicembre 2026. Per ciascun esercizio 2023, 2024 e 2025, l'importo dell'accantonamento per garantire la copertura della reinscrizione dei residui perenti non può essere inferiore all'incidenza delle richieste di reinscrizione dei residui perenti degli ultimi tre esercizi rispetto all'ammontare dei residui perenti.

6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate prioritariamente all'accantonamento al Fondo perdite potenziali ed in subordine agli altri fondi accantonati nel risultato di amministrazione.

2.20. Trancassini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,

n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6-*quater*, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 6-*quinquies*, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 », le parole: « dall'esercizio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « dall'esercizio 2025 » e le parole: « alla data del 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2024 ».

* **2.22.** Steger, Manes.

* **2.23.** Pella.

* **2.25.** Cattoi, Comaroli, Barabotti, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **2.26.** Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.

* **2.27.** Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

* **2.28.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Il piano di riequilibrio finanziario dei comuni con popolazione da 25.000 a 35.000 abitanti approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023 e che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019, hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione ai sensi dell'articolo 243-*ter* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è prorogato per il triennio 2024-2026. Conseguentemente l'accesso dei comuni medesimi al fondo di rotazione previsto dal medesimo articolo 243-*ter*, è consentito nuovamente rispetto alla prima richiesta in una implementazione nel limite massimo

del 50 per cento della precedente erogazione.

2.29. Cannata.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni.

a) al comma 455, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) al comma 456:

1) al primo periodo, le parole: 31 marzo 2024 sono sostituite dalle seguenti: 31 maggio 2024:

2) al secondo periodo, le parole: « rendiconti 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « rendiconti 2022 » e le parole: « 15 ottobre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

c) al comma 458, alinea, le parole: « 15 febbraio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 aprile 2024 »;

d) al comma 460:

1) al primo periodo, le parole: « 15 maggio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 luglio 2024 »; 2) al secondo periodo, le parole: « 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 »;

e) al comma 461, alinea, le parole: « 15 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 settembre 2024 ».

2.30. Trancassini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: « entro quindici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trenta mesi »:

b) alla lettera d), le parole: « entro venti mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi ».

2.31. Testa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 136, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « entro dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi ».

2.35. Testa.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « nell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023 e 2024 »;

b) al comma 3, le parole: « nell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023 e 2024 ».

2.34. Benvenuti Gostoli, Di Maggio, Giorgianni, Polo, Lampis, Zurzolo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche all'annualità 2023.

2.36. Trancassini.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 2, comma 5-bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « all'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « all'anno 2024 ».

2.37. Cannata.

Sopprimere il comma 9.

2.41. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-bis. All'articolo 21, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « per l'anno 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 »;

b) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Ai fini della ripartizione del contributo di cui al presente comma, entro il 31 marzo di ogni anno, i comuni interessati in possesso dei requisiti ivi previsti formulano istanza al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la finanza locale. Con riferimento all'anno 2023, l'istanza di cui al precedente periodo deve essere inviata entro il 31 marzo 2024. Con decreto del Ministero dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 maggio di ogni anno, il contributo di cui al presente comma è ripartito sulla base delle istanze ricevute previa verifica della corrispondenza dei requisiti occorrenti. Per il solo anno 2024, i comuni destinatari del contributo, destinano l'importo ricevuto a spese di investimento ».

9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede quanto a 1 milione di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 302, della legge 30 dicembre 2023 n. 213 e quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della

missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2.46. Comaroli, Cavandoli, Matone, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

9-bis. All'articolo 1, comma 819, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: « e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2026 e 2027. ».

9-ter. Agli oneri di cui al comma 9-bis, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.45. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cecchetti, Zoffili.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le verifiche di cui al periodo precedente, relative ad immobili in uso alle Forze di polizia e alle Forze armate, devono essere effettuate a cura dei rispettivi proprietari entro il 31 dicembre 2024. ».

* **2.53.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

* **2.54.** Trancassini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: « Per gli anni

2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2022, 2023 e 2024 ».

** **2.55.** D'Attis, Pella.

** **2.56.** Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonnetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-bis. All'articolo 1, comma 1122, lettera i), ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2024 ».

* **2.58.** Caramanna, Rotelli, Colombo.

* **2.59.** Steger, Manes.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Proroga dei termini per l'affidamento dei lavori per opere pubbliche di efficientamento energetico)

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023 »;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024 ».

** **2.08.** Pella.

** **2.019.** Steger, Manes, Gallo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Disposizioni in materia di concorsi e corsi della Polizia di Stato)

1. Fino al 31 dicembre 2026, in considerazione della necessità di implementare i

processi assunzionali nella Polizia di Stato, anche alla luce dell'attuale scenario internazionale, che impone un rafforzamento dei presidi a tutela della sicurezza pubblica, con apposito provvedimento del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza, le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali dei concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere stabilite, in deroga alla normativa di settore, secondo le previsioni di cui ai commi successivi. Nelle procedure già indette le fasi degli accertamenti psico-fisici e attitudinali possono ugualmente essere rideterminate purché le stesse non abbiano ancora avuto inizio. Per quanto non previsto dai commi seguenti si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168.

2. L'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali si svolge con le seguenti modalità:

a) nell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, i candidati sono sottoposti ad un esame clinico, a valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, ad una batteria di *test* psicodiagnostici e psicometrici e ad uno o più colloqui individuali, secondo modalità e tempi previsti da apposite « Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici » e da apposite « Modalità per l'espletamento degli accertamenti attitudinali », adottate con provvedimento del Direttore centrale di sanità e pubblicate, almeno una settimana prima dello svolgimento degli accertamenti, sul sito della Polizia di Stato, nella sezione dedicata al concorso;

b) con decreto del Direttore centrale di sanità sono approvati i test realizzati da professionisti o istituti pubblici o privati specializzati, tenuto conto delle funzioni dei ruoli e delle carriere per le quali il candidato concorre;

c) non sono previste specifiche forme di pubblicità per la documentazione personale attinente alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti psico-fisici e attitudinali;

d) la Commissione per gli accertamenti attitudinali è composta da un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi, che la presiede e da due appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi con qualifiche non superiori a quella del Presidente;

e) i provvedimenti adottati in applicazione del comma 1 riguardanti i concorsi già indetti sono efficaci dalla data di pubblicazione, da effettuare secondo le medesime modalità previste per il bando di concorso.

3. Al fine di rendere più efficace la procedura di attribuzione del giudizio di idoneità al termine dei corsi di formazione, al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-bis:

1) al comma 1, le parole: « al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato » sono sostituite dalle seguenti: « all'applicazione pratica presso le articolazioni dell'amministrazione della pubblica sicurezza »;

2) al comma 2:

1.1) al primo periodo, le parole: « di cui al comma 1, i frequentatori » sono sostituite dalle seguenti: « , gli allievi agenti »;

1.2) al secondo periodo, le parole: « del primo semestre di corso il direttore della scuola » sono sostituite dalle seguenti: « di tale periodo una commissione presieduta dal direttore della scuola e composta da un appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia del ruolo degli psicologi e da un appartenente ad una delle carriere dei funzionari della Polizia di Stato in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale »;

1.3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente periodo: « Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di

presenza o altro emolumento comunque denominato. »;

1.4) all'ultimo periodo, le parole: « all'espletamento delle attività del secondo semestre » sono sostituite dalle seguenti: « al semestre di applicazione pratica »;

3) al comma 3, le parole: « In deroga a quanto previsto dal comma 1, », « secondo » e « formazione ed » sono soppresse;

4) al comma 4:

4.1) le parole: « Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle attività previste dal piano di studio, ferma restando la possibilità di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli stessi, al termine di tale fase, » sono sostituite dalle seguenti: « Al termine del primo semestre, »;

4.2) le parole: « dal regolamento » sono sostituite dalle seguenti: « con il decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza »;

4.3) le parole: « ed ottenuta la conferma del giudizio di idoneità » sono sostituite dalle seguenti: « ed ottenuto il giudizio di idoneità di cui al comma 2 »;

4.4) prima delle parole: « prestano giuramento » sono inserite le seguenti: « gli agenti in prova »;

4.5) le parole: « agli uffici » sono sostituite dalle seguenti: « alle articolazioni »;

5) al comma 5, le parole: « del reparto o dell'ufficio » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza » e le parole: « degli esami » sono sostituite dalle seguenti: « del corso »;

6) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

« 6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola nel primo semestre o il funzionario responsabile dell'articolazione dell'amministrazione della pubblica sicurezza nel periodo di applicazione pra-

tica, possono avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti e degli agenti in prova ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. »;

7) al comma 7, le parole: « Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del corso » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia. »;

b) all'articolo 24-*quater*, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della Commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione. »;

c) all'articolo 27, comma 7, le parole: « Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento dei relativi corsi di formazione » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia. »;

d) all'articolo 27-*ter*:

1) al comma 6, la parola: « applicativo » è sostituita dalla seguente: « operativo »;

2) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198.

6-ter. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia. ».

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5:

1) al comma 3, le parole: « della durata di sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « di durata non superiore a sei mesi »;

2) dopo il comma 7, è inserito il seguente:

« 7-bis. Durante il corso, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi agenti tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. »;

3) al comma 8, le parole: « Con il medesimo decreto sono, altresì, stabilite le modalità di svolgimento del relativo corso di formazione » sono sostituite dalle seguenti: « Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia. »;

b) all'articolo 20-*quater*, il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo

17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione. »;

c) all'articolo 25-bis:

1) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione e i criteri per la formazione dei giudizi di idoneità al servizio di polizia. »;

2) dopo il comma 10, è inserito il seguente:

« 10-bis. Durante il corso di cui al comma 8 e al comma 8-bis, in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio, il direttore della scuola può avanzare motivata richiesta di sottoposizione degli allievi vice ispettori tecnici ad accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 3, del decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. »;

d) all'articolo 25-ter, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e la composizione della commissione esaminatrice di cui al comma 4 del presente articolo, in relazione alle

mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso. Con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento dei periodi di formazione di cui al comma 4. »;

e) all'articolo 25-*quater*, alla lettera b), dopo le parole « di fine corso » sono aggiunte le seguenti: « o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia ».

5. L'articolo 109 del decreto del Ministro dell'interno 9 settembre 2022, n. 168, recante il giudizio di idoneità al servizio di polizia, è abrogato.

6. Le disposizioni di cui all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, si applicano, altresì, al giudizio di idoneità al servizio di polizia previsto dall'articolo 27-*ter*, comma 3, del medesimo decreto, nonché dagli articoli 5, comma 6, e 25-*bis*, commi 8-*bis* e 10, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano ai corsi di formazione relativi ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

8. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente articolo.

* **2.09.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

* **2.011.** Trancassini.

(Inammissibile limitatamente ai commi da 3 a 8)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-*bis*.

(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio

finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-*quater*, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.

2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-*quater*, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.

3. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.

** **2.013.** Roggiani.

** **2.014.** Palombi.

ART. 3.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è prorogata per l'anno 2024 con una dota-

zione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.7. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La misura di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, è applicata anche per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 12 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.10. Pastorino.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 927 è inserito il seguente:

« 927-bis. Per le finalità di cui al comma 927, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite affissione all'albo pretorio *on line* di Roma Capitale, e adotta ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre

2023, afferenti ad obbligazioni contratte a qualsiasi titolo dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, delle richieste di ammissione. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nei termini di cui al precedente periodo determina l'automatica cancellazione del credito vantato. Il decreto di cui al comma 930 è adottato entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 927. ».

3.13. Mancini, Morassut.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 16 è sostituito dal seguente:

« 16. Limitatamente ai periodi d'imposta 2024 e 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 2.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle seguenti spese:

a) utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

b) affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa;

c) centri estivi, rette per mense scolastiche, servizi all'infanzia e trasporto scolastico;

d) rette per dopo scuola e attività sportive e culturali per i ragazzi;

e) rette relative a residenze per anziani, a centri diurni per anziani e per assistenze domiciliari. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente

comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. ».

3.17. Marattin, Boschi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 90, primo periodo, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ».

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.22. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: « 10 dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 10 marzo 2024 ». Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.25. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Sopprimere il comma 7.

3.26. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 1, comma 157, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: « 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3.30. Boschi.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2026.

3.32. Steger, Manes.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si applicano agli enti locali che hanno subito lo stesso attacco ai propri sistemi informatici.

3.37. Lai.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024 secondo i criteri e le modalità di cui al comma 12-ter.

12-ter. Per le finalità di cui al comma 12-bis, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'eserci-

zio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del presente comma, è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Non trovano applicazione i commi 3 e 5-bis del predetto decreto-legge n. 104 del 2023. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al periodo precedente anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.

12-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi 12-bis e 12-ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 45.000, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a euro 200.000, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto fino alla

misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo.

3.38. Francesco Silvestri, Auriemma, Torto.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 maggio 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 31 luglio 2024, il 31 agosto 2024, il 30 settembre 2024, il 31 ottobre 2024, 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

12-ter. La regolarizzazione di cui al comma *12-bis* si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 maggio 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.

12-quater. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.

12-quinquies. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

3.39. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 174 è sostituito dal seguente:

« 174. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dei commi da 153 a 159 e da 166 a 173, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi

d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 30 settembre 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2024, il 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, il 31 marzo 2025, il 30 giugno 2025, il 30 settembre 2025 e il 20 dicembre 2025, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma e ai commi da 175 a 178 è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. »

b) il comma 175 è sostituito dal seguente:

« 175. La regolarizzazione di cui ai commi da 174 a 178 si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 30 settembre 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione. ».

* **3.40.** Squeri.

* **3.41.** Centemero, Gusmeroli, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **3.42.** Boschi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 174, le parole: « periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 » e le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 »;

b) al comma 175, le parole: « 30 settembre 2023 » sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

** **3.45.** Pella.

** **3.46.** Boschi.

** **3.47.** Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di garantire la continuità nella programmazione degli investimenti delle imprese ubicate nei territori ricadenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2024, 2025 e 2026 »;

b) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

« 6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono

versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.

6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022. ».

3.49. Scerra, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'eco-

nomia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono essere effettuate entro il 30 giugno 2024.

* **3.54.** Zucconi.

* **3.55.** Gnassi.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 16 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 »;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 16 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

12-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, le parole: « 16 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 »;

b) al comma 8, quinto periodo, le parole: « 16 novembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

** **3.62.** Gadda, Boschi, Marattin.

** **3.63.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

** **3.64.** Pella.

** **3.65.** Bonelli, Borrelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

** **3.67.** Peluffo, Roggiani.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 » sono

sostituite dalle seguenti: « con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 ».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 90 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.71. Barbagallo.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenni o a carico, anche in affido preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare. ».

* **3.83.** Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

* **3.96.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. L'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, acquista efficacia a decorrere dal 1° luglio 2024.

12-ter. Le società di calcio professionistico beneficiarie del differimento dell'abrogazione di cui al precedente comma sono tenute a destinare una percentuale del 10 per cento del beneficio a società sportive dilettantistiche o associazioni sportive dilettantistiche che operano nel comune di riferimento in quartieri caratterizzati da particolari situazioni di degrado sociale o di povertà educativa, o che promuovono integrazione e inclusione sociale.

3.79. Lupi, Romano.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3.35. Onori.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per l'anno 2024, il buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è riconosciuto alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresi coloro che frequentano *master* universitari e corsi di specializzazione universitaria *post laurea*, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al presente

comma, nonché le modalità di emissione e rendicontazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

3.94. De Luca.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la riduzione dell'aliquota IVA di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, è prorogata anche rispetto ai consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO₂ di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.

3.95. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, le parole: « di ottobre, novembre e dicembre 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « di gennaio, febbraio, marzo 2024 » e, all'ul-

timo periodo, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 »;

b) al comma 6, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2024 ».

12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per l'anno 2024.

3.57. Mauri, Simiani.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, per uso nelle residenze sanitarie assistenziali (RSA) pubbliche e private, sono prorogate al primo trimestre dell'anno 2024.

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 4,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.69. Stefani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Ziello.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al fine di agevolare il processo di transizione digitale delle amministrazioni

pubbliche, nonché di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 27, comma 2-*quinquies*, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In relazione ai contratti necessari ad adempiere agli obblighi di migrazione di cui all'articolo 33-*septies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le variazioni compensative possono essere proposte fino al termine di durata dei predetti contratti, comunque non oltre il 31 dicembre 2035 ».

* **3.98.** Deborah Bergamini.

* **3.99.** Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Nel caso di risorse residue disponibili a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in relazione alle procedure di affidamento di opere pubbliche avviate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, gli enti locali attuatori di uno o più interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR che non hanno presentato istanza per l'accesso al predetto Fondo possono avanzare richiesta di accesso entro il 30 giugno 2024, con la procedura semplificata di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022.

3.100. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1057-*bis*, le parole: « e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30

giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027 »;

b) al comma 1058-ter, le parole: « e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027 ».

3.101. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 » e le parole: « 18 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2024 »;

b) al comma 5, primo periodo, le parole: « 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 » e le parole: « 18 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° luglio 2024 »;

c) al comma 6, le parole: « 17 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

3.27. Gianassi, Simiani, Bonafè, Boldrini, Di Sanzo, Fossi, Furfaro, Scotto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre

2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.

* **3.108.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

* **3.109.** Gadda, Boschi, Marattin.

* **3.110.** Bonafè, Simiani, Fossi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi ».

** **3.126.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

** **3.127.** Ubaldo Pagano, Roggiani, Simiani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi,

rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.

3.128. Donno, Fenu, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All’articolo 13, comma 1, lettera n-bis), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «previa autorizzazione della Commissione europea» sono soppresse;

b) le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

c) le parole: «da assumere entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «da assumere entro il 31 dicembre 2024».

3.129. Caiata.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Il termine di entrata in vigore dell’articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

* **3.130.** Zucconi.

* **3.131.** Bonafè, Simiani.

* **3.132.** Dell’Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 203-ter, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

b) al comma 203-quater, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

c) al comma 203-sexies, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».

3.137. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a partire dal 31 dicembre 2024».

3.139. Steger, Manes.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All’articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2025».

3.140. Steger, Manes.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 1° marzo 2023, n. 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente comma si applicano dopo il secondo periodo oggetto di comunicazione».

3.141. Steger, Manes.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « nell'anno 2023 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2023 e 2024 ».

- * **3.146.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.
- * **3.147.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.
- * **3.148.** Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.
- * **3.149.** Pella.
- * **3.164.** Ottaviani, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « e 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2024, 2025 e 2026 ».

- 3.150.** Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, le parole: « in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « in data successiva a quella di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

- 3.151.** Patriarca.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal Piano della *performance* per l'annualità 2024.

- 3.152.** Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al comma 822, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « rendiconto 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e 2023 »;

b) alla lettera b), le parole: « gestione 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « gestione 2023 ».

- 3.156.** Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cecchetti, Zoffili.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

« 5-quater. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021. ».

- 3.161.** Peluffo, Roggiani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 3, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: « 10 dicembre 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Proroga di termini in materia economica, finanziaria, di tributi e contributi).

3.167. Colombo.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Ai commi 6-*quater* e 6-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: « 16 marzo dell'anno successivo » sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo di ogni anno successivo ».

3.175. Coppo, Comba, Volpi, Giovine, Malagola, Mascaretti, Zurzolo.

Dopo il comma 12, aggiungere, il seguente:

12-bis. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 1° luglio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

* **3.177.** Bordonali, Comaroli, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

* **3.178.** Richetti, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

* **3.179.** Romano.

* **3.180.** Urzi, Lucaselli, Cerreto.

* **3.181.** Steger, Manes.

* **3.182.** Pella, Tassinari, Nevi, D'Attis, Cannizzaro.

* **3.183.** Zanella, Bonelli, Grimaldi, Zarratti, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

* **3.184.** Gadda, Boschi.

* **3.185.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **3.186.** Braga, Bonafè, Furfaro, Malavasi, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Vaccari, Simiani.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1, comma 90, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « 1° aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 ».

3.187. D'Attis, Barelli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

b) al comma 2, alinea, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 »;

c) al comma 8, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « In ogni caso, il credito eccedente può essere utilizzato in occasione di pagamenti successivi ».

3.191. Caramanna, Rotelli, Colombo.

Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

12-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 dicembre

2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3.193. Alfonso Colucci, Auriemma, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3.194. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 42:

1) al comma 1, le parole: « 60 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 »;

2) al comma 3, le parole: « 60 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite

dalle seguenti: « 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 »;

b) all'articolo 44:

1) al comma 1, le parole: « 184 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 244 milioni di euro per l'anno 2024 »;

2) al comma 4, le parole: « 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 5.110,8 milioni di euro per l'anno 2024 ».

3.196. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: « e per i sei anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per gli otto anni successivi » e le parole: « per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022 e il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per il 2019, il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, il 2024 e il 2025 »;

b) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 »;

2) al secondo periodo, le parole: « dal 2019 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2025 ».

3.197. Sottanelli.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. In considerazione degli effetti sul sistema del commercio internazionale causati dagli attacchi terroristici sulle navi mercantili transitanti nel Mar Rosso, inclusi i conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento

agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2024.

3.199. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 297, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 298, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

3.200. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2027 ».

3.201. Bonetti, Grippo, Sottanelli, Carfagna.

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono prorogate limitatamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2024 e il 31 agosto 2024.

3.202. Caramanna, Sbardella, Rotelli, Colombo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.

* **3.016.** Gadda, Marattin, Boschi.

* **3.017.** Barabotti, Andreuzza, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

* **3.018.** Romano.

* **3.019.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

* **3.020.** Marattin, Boschi.

* **3.021.** Patriarca, Pella.

* **3.022.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

* **3.023.** Roggiani, Peluffo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Proroga di termini in materia finanziaria per il territorio di Ischia colpito da eventi calamitosi)

1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: « 16 settembre 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 ».

ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 16 settembre 2024 ».

3. All'articolo 2, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: « fino all'anno di imposta 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino all'anno di imposta 2024 ». Le disposizioni del secondo periodo dell'articolo 2, comma 5-ter, del predetto decreto-legge n. 148 del 2017, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le medesime disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del Piano assistenziale individualizzato (PAI) previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.

** 3.031. Zinzi, Ottaviani.

** 3.032. Schiano Di Visconti.

** 3.033. De Luca, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza.

** 3.034. Bicchielli, Romano.

** 3.035. (ex. 8.03) Patriarca, Pella.

ART. 4.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: « fino al 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

4.2. Bagnai.

Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.

Conseguentemente:

al comma 4, sostituire le parole: anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 con le seguenti: anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025;

al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.

4.4. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter, l'efficacia delle disposizioni di cui al decreto del Ministero della salute 30 agosto 2023, n. 156, è differita al 31 dicembre 2024.

5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: « collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale » sono sostituite dalle seguenti: « collaborazione volontaria ed occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale, ».

* 4.15. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

* 4.16. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto.

* 4.17. Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

* 4.18. Nevi.

* 4.19. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 164 è inserito il seguente:

« 164-bis. Al fine di far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e successive modificazioni e integrazioni, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave

carenza di personale le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data. Il trattenimento in servizio di cui al periodo precedente comporta la decadenza dell'incarico in essere e l'attribuzione di altro incarico di natura professionale per le predette finalità, anche se di valore economico inferiore, ferme restando le funzioni assistenziali e tecniche derivanti dalle specifiche competenze. ».

4.22. Ciocchetti, Ciancitto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

4.30. Urzì, Tremaglia, Maccari.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022 n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022 n. 51, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 ».

* 4.31. Cattoi, Panizzut, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.

* 4.32. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'articolo 3-*quater* del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, è sostituito dal seguente:

« Art. 3-*quater*.

(Misure urgenti in materia di personale sanitario)

1. Fino al 31 dicembre 2026, agli esercenti le professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, dipendenti dalle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro non si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento allo svolgimento di attività libero-professionale. Il Ministero della salute effettua ogni anno il monitoraggio delle autorizzazioni concesse e dei tassi di assenza e dei permessi fruiti dal personale autorizzato.

2. In ogni caso, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale, nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, le attività professionali di cui al comma 1, per le quali non trovano applicazione gli articoli 15-*quater* e 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzate dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa. ».

4.41. Trancassini.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-*quater*, comma 7, e 8-*quinquies*, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 di-

cembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2025.

4.42. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. Le disposizioni di cui ai commi 822 e 823 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche per il rendiconto 2023.

4.43. Bonafè, Ubaldo Pagano.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*quater*, primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2025 »;

b) al comma 1-*septies*, le parole: « 19,4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 38,6 milioni di euro per l'anno 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 150 milioni di euro per l'anno 2025 »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1-*novies*. Per l'anno 2024 è fatta salva la possibilità per la regione Calabria di utilizzare le risorse erogate negli anni 2020 e 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e non ancora rendicontate al 31 dicembre 2022, a copertura dei maggiori costi, derivanti dal fenomeno inflattivo in corso, legati al completamento dei piani di riorganizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-

legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché da quelli derivanti dall'adeguamento ai nuovi requisiti, imposti dalla pandemia di COVID-19, delle progettazioni delle strutture di cui all'Accordo di programma per gli investimenti nel settore sanitario di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sottoscritto in data 13 dicembre 2007. ».

8-ter. All'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 »;

b) al comma 4, le parole: « 31 dicembre 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

4.57. Cannizzaro, Arruzzolo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. All'articolo 35-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al secondo periodo, le parole: « 760.720 euro per l'anno 2022 e di 1.395.561 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 760.720 euro per l'anno 2022, di 1.395.561 euro per l'anno 2023 e di 929.704 euro per l'anno 2024 ».

8-ter. All'onere derivante dal comma 8-*bis*, pari a 929.704 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per

l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4.60. Vietri, Ciocchetti, Ciancitto.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Nelle more della revisione della durata dei contratti per farmaci innovativi, per i farmaci presenti nel Fondo di cui all'articolo 1, commi 402, 403 e 404, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, il cui requisito di innovatività sia scaduto nel corso degli anni 2022 o 2023, tale requisito e i conseguenti contratti si intendono prorogati fino al 31 dicembre 2024.

8-ter. Nelle more dell'attuazione della riforma dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), di cui al decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, e della riduzione dei tempi di valutazione dei farmaci, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) provvede alla definizione di un programma di accesso precoce per i farmaci individuati dalla *European Medicines Agency* (EMA) come eleggibili per una valutazione accelerata, orfani o destinati a patologie per cui non siano disponibili alternative terapeutiche, *first in class* e *best in class*.

4.61. Patriarca.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-ter. All'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo periodo, le parole: « le associazioni » sono sostituite dalle seguenti: « gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del Codice del

Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ».

4.65. Bordonali, Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. All'articolo 22-*bis*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2023 e 2024 ».

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-*bis*, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.66. Madia, Boschi, Richetti, Di Lauro, Quartapelle Procopio, Gribaudo.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, all'articolo 15 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: « 31 dicembre 2025 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

8-ter. Nelle more dell'adozione dell'intesa di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, l'efficacia delle disposizioni recate all'articolo 6-*bis*, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, è prorogata al 31 dicembre 2026.

* **4.63.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **4.64.** Lucaselli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 688, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 »;

b) dopo il comma 689 sono aggiunti i seguenti:

« 689-*bis.* A decorrere dall'anno 2024, al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno precedente. La ripartizione complessiva del Fondo è definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 marzo 2024 ed entro il 31 gennaio di ciascun anno a decorrere dal 2025.

689-ter. Per soddisfare il fabbisogno di prestazioni riferite al Fondo di cui al comma 688, con decreto del Ministero della salute da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito presso il Ministero della salute un Osservatorio per il monitoraggio delle prestazioni richieste e fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano a contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA). Al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, all'esito della attività di monitoraggio che l'Osservatorio è tenuto a pubblicare annualmente entro il 31 dicembre, il Ministero della salute può rimodulare le predette risorse da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, fermi restando l'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. ».

4.44. Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni per il 2025 e di 20 milioni per il 2026.

4.45. Ruffino, Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.46. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « , 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **4.47.** Boschi, Gadda, Marattin.

* **4.48.** Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 20 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4.49. Furfaro, Malavasi, Girelli, Ciani, Stumpo, Scarpa, Di Biase, Roggiani, Burruto, Casu, Ghio, Lai.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « , 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

* **4.50.** Roscani, La Porta, Vietri, Semenzato, Ciancitto, Ciocchetti, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Rosso, Schifone.

* **4.51.** Semenzato, Lupi, Romano, Bichielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Tirelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « , 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024 ». All'onere di cui al presente comma si provvede mediante corri-

spondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4.52. Patriarca, Barelli, Pella, Cannizzaro, D'Attis, Tenerini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede nell'ambito delle risorse destinate all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

4.54. Lazzarini, Marchetti, Cavandoli, Panizzut, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. In deroga all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'efficacia delle graduatorie in corso di validità, approvate per il reclutamento degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è prorogabile fino al 31 dicembre 2025.

4.67. Loizzo, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applicano anche per gli anni 2024 e 2025. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall'eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, delle reali condizioni di lavoro e della scarsità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del particolare contesto organizzativo in cui l'esercente la professione sanitaria si è trovato ad agire, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità. Ai fini della valutazione della scarsità delle risorse umane di cui al precedente periodo, il giudice tiene altresì conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente o dell'azienda del Servizio sanitario nazionale presso cui è assunto il professionista sanitario sottoposto a giudizio.

4.73. Patriarca, Benigni, Cappellacci, Tenerini, Pittalis, Pella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applicano anche per gli anni 2024 e 2025. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2025, nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nelle crescenti criticità lavorative in cui versano le aziende

e gli enti del Servizio sanitario nazionale, determinata dall'eccezionale carenza di personale, sono punibili solo nei casi di colpa grave. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, delle reali condizioni di lavoro e della scarsità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del particolare contesto organizzativo in cui l'esercente la professione sanitaria si è trovato ad agire, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte alle criticità.

* **4.75.** Malavasi.

* **4.77.** Faraone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole da: « Durante lo stato di emergenza » fino a: « e successive proroghe » sono sostituite dalle seguenti: « Fino al 31 dicembre 2025 » e la parola: « emergenza » è sostituita dalle seguenti: « carenza dei mezzi e del personale sanitario, nonché negli eccessivi carichi di lavoro »;

b) al comma 2, le parole da: « della limitatezza » fino a « , nonché » sono soppresse e le parole da: « oltre che » fino a: « all'emergenza » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dei carichi di lavoro. »;

c) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Nella valutazione di cui al comma 2, si tiene conto del Piano triennale dei fabbisogni di personale dell'ente o dell'azienda del Servizio sanitario nazionale di appartenenza del professionista sottoposto a giudizio.

2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai medici

convenzionati con il Servizio sanitario nazionale.

2-quater. Nella valutazione del grado di colpa dei medici convenzionati, oltre ai criteri di cui al comma 2, si considera se il numero di assistiti per ogni professionista supera quello previsto dall'Accordo collettivo nazionale 2016-2018 sui rapporti con i medici di medicina generale.

4.80. Girelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Nelle more della revisione della disciplina sulla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie di cui alla legge 8 marzo 2017 n. 24, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, continua ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria, in considerazione della contingente situazione di grave carenza di personale.

4.81. Ciancitto, Ciocchetti, Vietri, Rosso, Colosimo, Lancellotta, Maccari, Morgante, Schifone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 35-*bis*, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) al secondo periodo, le parole: « e di 1.395.561 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle parole: « e di 1.395.561 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 »;

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis.* Entro il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 20 del decreto legi-

slativo 25 maggio 2017, n. 75, l'AIFA procede all'indizione di procedure concorsuali riservate ai fini della stabilizzazione del personale che si trovi nelle condizioni ivi previste. All'esito di detta procedura sono individuate le risorse necessarie alla copertura dei corrispondenti maggiori oneri. All'onere derivante presente comma, pari a 1.395.561 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. ».

4.82. Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200,

della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4.83. Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 » sono inserite le seguenti: « nonché per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 »;

b) al terzo periodo, dopo le parole: « settore sanitario 2022 » sono inserite le seguenti: « relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 »;

c) al quarto periodo, le parole: « entro il 30 aprile 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 29 febbraio 2024 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 ».

* 4.88. Bonafè, Ubaldo Pagano.

* 4.89. Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 1, comma 558, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2024 e 2025 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, quantificati in un milione di euro

per il 2025, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

4.92. Patriarca.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

8-bis. All'articolo 25-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono inserite le seguenti: «e per gli anni 2025 e 2026, fermo restando quanto disposto con l'intesa in Conferenza Stato-regioni n. 312 del 20 dicembre 2023»;

b) le parole: «ai nati negli anni dal 1969 al 1989,» sono sostituite dalle seguenti: «ai nati negli anni dal 1948 al 1989,».

8-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

* **4.94.** Pella, Varchi.

* **4.95.** Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 9 maggio 1979, l'auto-

rizzazione di spesa di cui al comma 355 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata all'anno 2026 ed il limite massimo di spesa è incrementato a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

** **4.96.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello.

** **4.120.** Loizzo, Matone, Panizzut, Lazzarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, dopo le parole: «per un periodo di dodici mesi, prorogabile,» sono inserite le seguenti: «o rinnovabile,» e le parole: «dodici mesi.» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi a qualsiasi titolo svolto.».

4.100. Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo articolo 12, comma 2-bis, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: «Fino all'adozione del regolamento previsto dall'articolo 19, comma 11, terzo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

4.101. Vietri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il termine di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 16 maggio 2023, è prorogato al 31 dicembre 2024.

* **4.102.** Nevi, Gatta.

* **4.104.** Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

* **4.105.** Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

* **4.106.** Mattia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Al comma 403 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i farmaci presenti nel Fondo di cui al comma 401 alla data del 31 dicembre 2023 il requisito di innovatività è prorogato di ulteriori 24 mesi ».

4.108. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applicano anche nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

4.111. Schifone.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024 ».

4.112. Comaroli, Benvenuto, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cecchetti, Zoffili.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Come previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, al fine di attuare un corretto recepimento del nomenclatore per le prestazioni di laboratorio, la proroga prevista dal decreto interministeriale 23 giugno 2023, inerente « Definizione delle tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e pro-

tesica », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 4 agosto 2023, è aumentata di ulteriori otto mensilità.

4.113. Pisano, Romano.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi religiosi o di culto in quanto appartenenti ad ordini o congregazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano a decorrere dal 31 dicembre 2025.

4.119. Malavasi, Girelli.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « in via sperimentale per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « in via sperimentale per gli anni 2021 e 2024 » e le parole: « 11 milioni di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2024 »;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di ri-

ferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro. »;

c) al comma 3 le parole: « le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1, » sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **4.06.** Magi.

* **4.07.** Patriarca.

ART. 5.

Al comma 3, sostituire il capoverso comma 83-ter con il seguente:

« 83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-*quater*, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le regioni, per i medesimi anni scolastici, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127

del 30 giugno 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-*quater* e 5-*quinquies*, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-*quater*, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi-esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-*quater*. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440. ».

5.4. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 3, capoverso comma 83-ter, primo periodo, sostituire le parole da: 5 gennaio 2024 fino alla fine del medesimo periodo con le seguenti: 5 febbraio 2024, con le modalità previste dal presente comma, al fine di consentire agli enti locali di proporre osservazioni rispetto al piano di dimensionamento predisposto dalle regioni entro il termine del 5 gennaio 2024.

5.7. Palombi, Volpi, Perissa.

Al comma 3, capoverso comma 83-ter, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nelle regioni in cui la dispersione scolastica supera il 10 per cento, e in presenza di ulteriori indicatori di svantaggio socio-economico, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche per l'anno scolastico 2025/2026. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione della disposizione di cui al periodo precedente.

5.14. Arruzzolo, Cannizzaro.

Al comma 3, capoverso comma 83-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: , alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

al capoverso comma 83-ter, quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi *con le seguenti:* determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

al capoverso comma 83-ter, sostituire il sesto periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,2 milioni di euro per l'anno 2025;

dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240, all'articolo 4, comma 1, le parole: « A partire dall'anno scolastico 2024/2025 » sono sostituite dalle seguenti: « A partire dall'anno scolastico 2025/26 ».

3-ter. All'articolo 19-*quater*, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: « esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 ».

3-quater. Sono prorogate per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

3-quinquies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-*bis*.2 le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 2024 ».

3-sexies. All'articolo 20-*bis*, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-*bis*, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2026 ».

5.9. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Sarracino, Marino.

(Inammissibile limitatamente al comma 3-bis)

Al comma 3, capoverso comma 83-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tale misura è incrementata fino al 30 per cento per le regioni insulari, in ragione delle peculiarità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.

5.13. Lai, Barbagallo, Manzi, Ascani.

Al comma 3, dopo il capoverso comma 83-ter aggiungere il seguente:

83-ter.1. Per gli istituti scolastici individuati nel dimensionamento, secondo i piani

scolastici regionali, che dispongono di plessi scolastici ubicati nel cratere sismico del Centro Italia, il dimensionamento è prorogato all'anno scolastico 2025-2026.

5.15. Pella.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.2 le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 15 aprile 2026 ». Per le finalità di cui al primo periodo, all'articolo 1, comma 327, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 50,33 milioni di euro per l'anno 2026 ».

3-ter. All'articolo 20-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: « 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026 ».

5.22. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.2 le parole: « 15 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ». Per le finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.

3-ter. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: « Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026 ».

5.26. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, le parole: « e 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 ».

3-ter. La vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario relative al triennio scolastico 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 3 marzo 2021, n. 50, adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 dicembre 2000, n. 430, è prorogata all'anno scolastico 2024/2025.

* 5.37. Cannata.

* 5.38. Sasso, Latini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: « legge 10 agosto 2023, n. 112 » sono aggiunte le seguenti: « , che sono prorogati fino al 30 aprile 2024. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio ».

5.33. Borrelli, Piccolotti, Grimaldi, Zarratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratianni, Ghirra, Mari.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma *3-ter* è aggiunto il seguente:

« **3-quater.** Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma *3-ter*, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per le assunzioni di 14 unità di personale di Area III, posizione economica F1, assegnate dal decreto dipartimentale del 22 luglio 2021, n. 61, all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo Ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione Friuli Venezia Giulia o da altri enti locali della medesima regione, previo apposito accordo tra il Ministero dell'istruzione e del merito e la stessa regione Friuli Venezia Giulia ».

5.45. Panizzut, Pizzimenti, Comaroli, Cattoi, Pretto, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: « per l'anno scolastico 2023/2024 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Resta fermo quanto disposto dall'articolo 5, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 ».

* **5.51.** Sasso, Miele, Latini, Loizzo.

* **5.52.** Amorese, Mollicone, Cangiano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge

22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono prorogate fino all'anno scolastico 2030/2031 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.

5.56. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 10, comma *2-bis*, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: « 31 gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

* **5.60.** Steger, Manes.

* **5.61.** Pella.

* **5.62.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

* **5.63.** Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

* **5.64.** Roggiani, De Maria.

* **5.69.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni di mobilità dei dirigenti scolastici per l'anno scolastico 2024/2025 e la corretta esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali, l'articolo *19-quater* del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è sostituito dal seguente:

« Art. *19-quater.*

(Disposizioni in materia di mobilità straordinaria dei dirigenti scolastici)

1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregio-

nale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2024/2025 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione, fatti salvi i contingenti regionali dei posti del concorso ordinario indetto con decreto del direttore generale per il personale scolastico n. 2788 del 18 dicembre 2023. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di seguito elencati in ordine di priorità:

a) esubero di personale di cui al secondo periodo;

b) necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali favorevoli, dai quali è scaturito il diritto dei destinatari all'immissione in ruolo nella regione medesima;

c) esigenza di procedere alle immissioni in ruolo con decorrenza 1° settembre 2024 nella regione medesima in attuazione dell'articolo 5, comma 11-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14.

1-*bis*. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali o le procedure di immissione in ruolo di cui al comma 1, lettere b) e c), riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti o delle medesime procedure possono essere immessi in ruolo in altra regione, secondo i criteri di priorità di cui al medesimo comma 1, terzo periodo, con precedenza rispetto alle procedure di mobilità e alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione ».

** 5.40. Miele, Sasso, Latini, Loizzo.

** 5.41. Mollicone, Amorese, Cangiano.

ART. 6.

Al comma 4, sostituire le parole: 31 luglio 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

* 6.5. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

* 6.6. Fossi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni accademici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2023, 2024, 2025 e 2026 ».

4-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-*bis*, pari a 100.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 a 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

** 6.9. Steger, Manes.

** 6.10. Giorgianni, Lucaselli, Michelotti, Zucconi.

** 6.11. Boschi, Marattin.

** 6.12. Romano.

** 6.13. Pella.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-*bis*. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

5-*ter*. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024

dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.

6.15. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.

* **6.17.** Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

* **6.34.** Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

* **6.35.** Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 8, sopprimere la lettera b).

6.26. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024 ».

8-ter. Possono accedere al contributo di cui al comma *8-bis* solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni in favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a

un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma *8-bis*, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **6.37.** Giorgianni.

* **6.38.** Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **6.39.** Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli.

* **6.40.** Cattaneo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il contributo straordinario di 1 milione di euro annui a favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*) è riconosciuto per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

** **6.47.** Milani, Rampelli.

** **6.48.** Lupi, Romano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neuro sviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione, in favore della Fondazione EBRI (*European Brain Research Institute*), di cui

all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per un importo di un milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari ad un milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

6.49. Barelli, Dalla Chiesa, Pella, Cannizzaro, D'Attis.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023, 2024, 2025 e 2026 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 0,8 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6.59. Lupi, Romano.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli indicatori relativi all'autovalutazione, alla valutazione e all'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio trovano applicazione non prima dalla definizione dell'offerta formativa dell'anno accademico 2024/2025. ».

6.55. Ziello, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Bicchielli, Amorese.

ART. 7.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1,

del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

7.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) il quarto periodo è sostituito dal seguente: « I contratti relativi a detti incarichi, già conferiti al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024 ».

7.22. Michelotti, Zucconi.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 24, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ». Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 25 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo

di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

7.5. Rampelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 18, è inserito il seguente:

« 18-bis. La durata degli incarichi di collaborazione già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ai sensi dell'articolo 24, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è prorogata, se inferiore, fino al limite di durata massima di quaranta mesi, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. ».

7.6. Piccolotti, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) dopo le parole: « nonché le proiezioni cinematografiche » sono aggiunte le seguenti: « ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative, »;

c) le parole: « 1.000 partecipanti » sono sostituite dalle seguenti: « 3.000 partecipanti »;

d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla

osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma. ».

* 7.9. Mollicone.

* 7.13. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

* 7.14. Ottaviani, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

* 7.15. Manzi.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: « 31 dicembre 2023 », sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

** 7.17. Varchi.

** 7.18. Lai, Roggiani, Mauri.

** 7.24. Caramanna.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Per il solo anno 2024, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 357 a 357-quinquies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per

sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Ai fini della determinazione degli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché dei criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, per l'anno 2024, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018, n. 138.

6-ter. Nell'anno 2024 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 357 a 357-*quinquies* della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

6-quater. Ai fini di cui ai commi 357-*quater* e 357-*quinquies*, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.

6-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6-*bis* e 6-*ter*, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 190 milioni di euro attraverso i risparmi realizzati attraverso la disapplicazione, per l'anno 2024, delle

misure di cui ai commi da 357 a 357-*quinquies* della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

7.20. Boschi, Marattin.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-*bis*.

(Proroga di termini e disposizioni in materia di associazioni musicali amatoriali)

1. Per le associazioni musicali amatoriali, come definite dal comma 2, il termine di cui all'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è prorogato al 30 giugno 2024.

2. Le associazioni musicali amatoriali sono enti collettivi a carattere culturale, costituiti in forma associativa, anche priva di personalità giuridica, che operano senza scopo di lucro con le finalità di diffondere la cultura musicale e di valorizzare e promuovere la musica in tutte le sue forme. Tra le associazioni musicali amatoriali sono ricomprese a titolo esemplificativo e non esaustivo: bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale.

3. All'articolo 5, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e le attività di bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale ».

4. Al fine di incentivare la diffusione della cultura musicale tra i giovani e favorire l'accesso alle scuole di musica gestite dalle bande musicali, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 67, comma 1, lettera *m*):

1) dopo le parole: « compensi erogati ai direttori artistici » sono inserite le seguenti: « , ai formatori »;

2) le parole: « cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche » sono sostituite dalle seguenti: « bande musicali e filodrammatiche, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale costituite in qualsiasi forma associativa ».

b) all'articolo 148, comma 3, dopo le parole: « sportive dilettantistiche, » sono inserite le seguenti: « per le bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale legalmente riconosciute, »;

c) all'articolo 149, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché alle bande musicali, cori, gruppi folkloristici e altri gruppi di musica popolare e amatoriale ».

5. Ai soggetti di cui al comma 2, anche se non iscritti al Registro unico del Terzo settore, si applicano le disposizioni dei Capi III e IV del Titolo VIII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

6. I contributi e le agevolazioni erogati dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dalle città metropolitane e dai comuni in favore dei soggetti di cui al comma 2, in relazione all'attività artistico-culturale svolta sono cumulabili tra loro e con contributi erogati da altri enti pubblici e soggetti privati.

7.06. Nevi, Battilocchio, Barelli.

(Inammissibile limitatamente ai commi da 3 a 6)

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Misure urgenti per il rafforzamento del settore culturale)

1. Al fine di garantire il supporto tecnico e scientifico nelle azioni di tutela, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio nazionale, anche in relazione agli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, i contratti in scadenza del personale in ausilio alle Soprintendenze quali

tecnici e amministrativi sono prorogati fino al 31 dicembre 2024.

7.08. Mollicone, Amorese.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Proroga del termine per l'utilizzo del credito d'imposta relativo agli interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico)

1. All'articolo 65-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: « degli anni 2021 e 2022 » sono aggiunte le seguenti: « e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 »;

b) al comma 3:

1) dopo le parole: « risorse del Fondo » sono aggiunte le seguenti: « e nei limiti dello stesso » e le parole: « negli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « negli anni 2021, 2022 e 2023 e, relativamente all'anno 2024, fino al 30 giugno 2024 »;

2) le parole: « 100.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 200.000 euro ».

c) al comma 4, le parole: « con qualsiasi altro contributo o finanziamento pubblico e » sono soppresse;

d) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

« 6-bis. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, costituenti beni culturali, sono resi accessibili al pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

e) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli oneri relativi al 2024 si provvede a valere sulle risorse del

Fondo di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 ».

* **7.09.** Mollicone.

* **7.010.** Cavandoli, Bagnai, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **7.011.** Mulè.

ART. 8.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: centodieci mesi.

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

8.5. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi con le seguenti: centodieci mesi.

Conseguentemente:

al comma 2, lettera b), sostituire le parole: anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

a) quanto a 2.200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e a 8.800.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica

economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

8.4. Rosato, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi con le seguenti: novantadue mesi.

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: , 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) al comma 8, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi,» sono soppresse;

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.98. Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi con le seguenti: novanta mesi.

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: , 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per l'anno 2024, si provvede:

a) quanto a 2.200.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

b) quanto a 6.600.000 euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

8.8. De Palma.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi con le seguenti: novanta mesi.

8.10. Iaia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In considerazione del perdurare della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso, all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo la parola: « Ucraina » sono aggiunte le seguenti: « , della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso » e le parole: « di 3 milioni di euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

8.13. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano, Simiani.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

dopo la parola: « Ucraina » sono aggiunte le seguenti: « , della recente crisi in Medioriente e nel Mar Rosso » e dopo le parole: « per l'anno 2023 » sono aggiunte le seguenti: « e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 ». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

8.15. Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. L'applicazione della misura di cui all'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogata al 31 dicembre 2024, in ragione della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina e della crisi in Medioriente.

8.16. Pastorino.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il comma 471 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è sostituito dal seguente:

« 471. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028, di un contributo, denominato "buono portuale", pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle imprese titolari di autorizzazione o di concessioni rilasciate rispettivamente ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84, e dell'articolo 36 del

codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Il contributo di cui al primo periodo è destinato a:

a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 2.500 euro per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale;

b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione come indicati, a titolo esemplificativo, dall'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 10.000 euro per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa;

c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un "buono portuale" di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ».

8.17. D'Attis.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2023 al 2028, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2028 »;

b) alla lettera a), le parole: « per una sola volta per ciascun dipendente » sono

sostituite dalle seguenti: « per ciascun dipendente per singola tipologia di patente e abilitazione professionale »;

c) alla lettera b), le parole: « per ciascuna impresa » sono sostituite dalle seguenti: « per sviluppare o implementare modelli di organizzazione e di gestione per ciascuna impresa »;

d) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 ».

8.18. Frijia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi ».

8.20. Pella.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

8.22. Testa.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

* 8.23. Pella.

* 8.24. Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

* 8.25. Cattoi, Comaroli, Barabotti, Ottaviani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

* 8.26. Steger, Manes.

* 8.27. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

* 8.28. Roggiani.

* **8.29.** Romano.

* **8.30.** Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

5-bis. Al fine di garantire la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino e di consentire il tempestivo avvio delle funzioni di stazione appaltante, il termine per l'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione della predetta opera è prorogato al 31 marzo 2024 e, fermo restando quanto disposto dall'articolo 33, comma 5-*quater*, quarto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, al Commissario straordinario, nominato ai sensi del medesimo articolo 33, comma 5-*quater*, è attribuita una dotazione finanziaria per l'espletamento delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, determinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2023, in misura pari all'1 per cento delle risorse annualmente autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

5-ter. La dotazione finanziaria di cui al comma 5-*bis* è finalizzata alla copertura delle spese di funzionamento della struttura commissariale e di supporto tecnico, di cui all'articolo 33, comma 5-*quater*, quinto periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, non incluse nel quadro economico della linea 2 della metropolitana di Torino.

5-quater. Il Commissario straordinario, nella relazione annuale trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023 rendiconta dettagliatamente l'utilizzo della dotazione di cui al comma 5-*bis* per le spese di funzionamento della struttura commissariale, anche rilevando eventuali criticità della dotazione stessa.

8.31. Maccanti, Benvenuto, Bellomo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le parole: « 30 giugno 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2026 ».

* **8.39.** Cannata.

* **8.40.** Lucaselli.

* **8.41.** Romano.

* **8.42.** Mazzetti, D'Attis, Pella.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.45. Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

6-ter. All'articolo 13, comma 6-*bis*, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

8.44. Gaetana Russo.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 13, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

- * **8.59.** Urzì.
- * **8.60.** Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.
- * **8.61.** Andrea Rossi.
- * **8.58.** Patriarca.
- * **8.80.** Cangiano, Gaetana Russo.
- * **8.115.** Maccanti, Pretto, Dara, Marchetti, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.
- * **8.116.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto « Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi – Bus » di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.

- ** **8.54.** Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.
- ** **8.55.** Iezzi, Maccanti, Dara, Marchetti, Pretto, Furgiuele, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello.

** **8.56.** Romano.

** **8.57.** Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

Sopprimere il comma 9.

8.62. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

Al comma 9, capoverso comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

* **8.63.** Pastorino.

* **8.64.** Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

Al comma 9, capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: le tariffe autostradali *fino alla fine del comma con le seguenti:* il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Nella suddetta relazione sono inoltre indicati i criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

8.65. Morassut, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio.

Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la

presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, i pedaggi autostradali, applicati sulle tratte liguri delle autostrade A7, A10, A12 e A26, si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte.

8.70. Traversi, Cantone, Fedè, Iaria, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali, come disposto dal presente comma, è sospeso sulle tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete autostradale, in considerazione dello stato di grave disagio presente sulla rete e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza.

8.72. Ghio, Pastorino.

Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui all'articolo 35, comma 1-ter, del presente decreto.

8.76. Simiani, Fossi, Bonafè.

Sopprimere il comma 10.

8.78. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2025 »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Continuano ad essere esentati dall'utilizzo delle piattaforme telematiche gli affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

8.79. Guerra, Roggiani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di favorire le amministrazioni pubbliche nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme elettroniche e garantire un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, l'utilizzo dell'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma dei contratti pubblici (PCP) dell'Autorità nazionale anticorruzione, raggiungibile al link <https://www.anticorruzione.it/-/piattaforma-contratti-pubblici>, è reso disponibile anche per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro fino al 31 dicembre 2024.

8.103. Cattoi, Bordonali, Giaccone, Zinzi, Bof, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Molinari, Manes, Steger.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 13-bis del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere,

nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo ».

8.83. Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis.* Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere

conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo ».

* **8.84.** Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

* **8.85.** Cesa, Romano.

* **8.86.** Marchetti, Maccanti, Furgiuele, Dara, Pretto, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **8.87.** Boschi.

* **8.89.** Deidda, Gardini, Frijia.

* **8.90.** Pella.

* **8.91.** Traversi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di prorogare le autorizzazioni per realizzare le attività temporanee già in essere e consentire l'intervento di adeguamento della struttura denominata « Nuovo Ponte Nord » di Parma, in virtù dell'accordo tra il comune di Parma e l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, di cui alla delibera della Giunta comunale di Parma del 21 aprile 2022, n. 160, sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e avente a oggetto il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti nell'infrastruttura in oggetto, come da studio di fattibilità tecnico-economica, sono assegnati alla citata Autorità 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026. Ai relativi oneri, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1,

comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8.95. Pietrella, De Micheli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di assicurare, nella fase di avvio dell'operatività, l'efficace svolgimento delle attività e di agevolare il perseguimento delle finalità attribuite dalla legislazione vigente, le disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica previste dalla vigente legislazione per i soggetti inclusi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si applicano alla società di cui all'articolo 1 della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, a decorrere dal 1° gennaio 2027. Si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.

8.99. Maccanti, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgieue, Marchetti, Pretto.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore portuale e aeroportuale e il diritto di continuità territoriale, connesso al principio di insularità, nonché di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale, stabilito ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è sospeso, limitatamente alle tratte da e per la Sardegna, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026.

8.105. Deidda.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. In considerazione della necessità di procedere al completamento della fase di progettazione, i termini del cronoprogramma dell'intervento « Skymetro Val Bisagno Genova », finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono rideterminati con fissazione del termine ultimo di aggiudicazione dell'intervento al 31 dicembre 2025.

8.110. Bruzzone, Maccanti, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Dara, Furgieue, Marchetti, Pretto, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ravetto, Ziello.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'applicazione del comma 2 dell'articolo 132-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è differita al 1° gennaio 2025.

8.111. D'Attis, Barelli.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

8.114. Montemagni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. L'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è differita al 31 dicembre 2024.

* **8.117.** Caramiello, Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

* **8.118.** Squeri, D’Attis.

* **8.119.** De Corato.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis. All’articolo 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle more dell’adozione del decreto di cui al primo periodo il gestore assicura, con oneri a proprio carico e previa condivisione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in caso di incidente, l’accessibilità in sicurezza delle squadre di soccorso dei vigili del fuoco alle gallerie di lunghezza superiore a 1.000 metri, mediante la predisposizione di attrezzature, mezzi e dotazioni specialistiche e appropriate. A tal fine, il gestore predispone e attua un programma conseguente ad un apposito studio che tenga conto delle specifiche situazioni locali, previ accordi di collaborazione con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco con il coordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, informando l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ».

8.123. Romano.

ART. 9.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 237, sono premesse le seguenti parole: « A decorrere dall’anno 2025 »;

b) al comma 238, le parole: « a decorrere dall’anno 2024 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall’anno 2025 ».

9.8. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Fornaro, Peluffo, Braga, Roggiani, Mauri.

ART. 10.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All’articolo 614, comma 2-bis, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « e 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « ,2021 e 2024 ».

10.3. Pellegrini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell’Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 11.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari prevista dall’articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e di svolgere le elezioni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, nel periodo legislativamente previsto la durata in carica dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione è prorogata sino al mese di aprile 2025.

11.5. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase, Sorte.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-bis. All’articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: « undici anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».

6-ter. All’articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « alla sessione da indire per l’anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « alle sessioni da indire per l’anno 2023 e per l’anno 2024 ».

* **11.7.** Maschio, Varchi, Giorgianni, Michelotti.

* **11.8.** Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.

* **11.9.** Morrone, Bisa, Cavandoli.

* **11.10.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: « undici anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici anni ».

** **11.11.** Dori, Zaratti, Grimaldi.

** **11.12.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

** **11.13.** Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.

** **11.14.** Morrone, Bisa, Cavandoli.

** **11.15.** D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

** **11.16.** Michelotti, Varchi, Maschio, Zucconi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. All'articolo 4-*quater*, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, le parole: « alla sessione da indire per l'anno 2023 » sono sostituite con le seguenti: « alle sessioni da indire per l'anno 2023 e per l'anno 2024 ».

11.17. Dori, Zaratti, Grimaldi.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-*bis*. All'articolo 8, comma 11-*ter*, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

11.20. Serracchiani.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. All'articolo 20 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono sospese fino al 31 dicembre 2025 in favore delle sole imprese di autoriparazione con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli. ».

11.29. Steger, Manes.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 30 aprile 2024.

11.30. Bonafè, Gianassi, Malavasi, Manzi, De Maria, Simiani, Fossi, Boldrini, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

ART. 12.

Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: trenta mesi.

12.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Al comma 2-*septies* dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,

convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2026 ».

* **12.3.** Steger, Manes.

* **12.4.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

* **12.6.** Giorgianni, Lucaselli, Michelotti, Zucconi.

* **12.7.** Boschi, Marattin.

* **12.8.** Barabotti, Andreuzza, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

* **12.9.** Romano.

* **12.10.** Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

* **12.17.** Barelli, Mazzetti, Tenerini, Pella.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 11, al comma 8-undecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di cui al precedente periodo è prorogato di ulteriori sei mesi per le regioni e le province autonome che, prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022, n. 152, abbiano adottato propri regolamenti, al fine di adeguarli ai principi della normativa statale ed europea vigente in materia. ».

12.12. Gebhard, Schullian, Steger, Manes.

Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.

* **12.13.** Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso

Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: « 30 giugno 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2029 »;

b) alla lettera c-bis) le parole: « 1° luglio 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2030 ».

12.18. Squeri.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. In conformità alla decisione del Consiglio del 19 dicembre 2022, n. 2003/33/CE, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera c), le parole: « fino al 30 giugno 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2029 »;

b) alla lettera c-bis) le parole: « 1° luglio 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2030 ».

12.42. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.

* **12.27.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

* **12.28.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

* **12.29.** Nevi, Gatta, Pella.

* **12.30.** Cerreto.

* **12.31.** Trancassini.

- * **12.32.** Gadda, Marattin, Boschi.
- * **12.33.** Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.
- * **12.34.** Caramiello, L'Abbate, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023 »;

b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024 ».

- 12.36.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratojanni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).

- 12.40.** Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Larra.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025, prorogabile per due anni »;

b) al comma 2-*ter* le parole: « è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023 e a euro 347.000 per l'anno

2024 » sono sostituite dalle seguenti: « è autorizzata la spesa pari a euro 163.856 per l'anno 2023, euro 347.000 per l'anno 2024 ed euro 360.000 per l'anno 2025 ».

6-*ter*. All'articolo 11-*ter*, comma 4, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, al terzo periodo, le parole: « sino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « sino al 31 dicembre 2025, prorogabile per due anni ».

- 12.90.** Cannizzaro.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. I presidenti degli enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, non sia stato nominato un direttore generale a far data da un momento antecedente all'ultimo rinnovo dell'albo di idonei di cui al comma 11 del medesimo articolo 9, provvedono ad avviare, entro il 31 maggio 2024, una selezione pubblica volta all'individuazione di una rosa di tre candidati da proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica per la nomina a direttore dei rispettivi enti, fatte salve e prorogate le istanze di disponibilità ad assumere l'incarico di direttore che siano state presentate in adesione agli avvisi pubblici eventualmente adottati dagli enti parco a fine di individuare i candidati da proporre al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ferma restando la facoltà, per i soggetti interessati, di aggiornare le istanze medesime sotto il profilo dei titoli e delle esperienze professionali.

- 12.43.** Pella.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o dalle province delegate che rispettano i medesimi requisiti, inseriti in posizione utile nelle gradua-

torie pubblicate dal Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., a seguito delle procedure di registro di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 29 giugno 2016, il termine per l'entrata in esercizio di cui all'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto ministeriale 23 giugno 2016, come modificato dall'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, è prorogato di ventiquattro mesi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

12.45. Zucconi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: « dieci anni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».

* **12.48.** Pella.

* **12.49.** Boschi.

* **12.50.** Barabotti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Comaroli, Pretto, Ottaviani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 6, comma 2-septies, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: « per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 giugno 2026 ».

12.52. Simiani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 835, primo periodo, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 30 settembre 2024 »;

b) al comma 837-bis, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 marzo 2025 ».

* **12.56.** Mazzetti.

* **12.59.** Bruzzone, Formentini, Bordonali, Cattoi, Comaroli, Stefani, Pretto, Ravetto, Ottaviani, Iezzi, Ziello.

* **12.92.** (ex 13.61) Cerreto.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 837-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

12.82. Ciaburro, Caretta.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il termine di cui all'articolo 12, comma 1-quater, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è posticipato di dodici mesi.

12.61. Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Manes, Steger, De Bertoldi.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « entro il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2026 ».

* **12.63.** Steger, Manes.

* **12.64.** D'Attis, Squeri.

- * **12.65.** Cannata.
- * **12.66.** Marattin.
- * **12.67.** Toccalini, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
- * **12.68.** Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: « termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2024 ».

- ** **12.72.** Pella.
- ** **12.73.** Lucaselli.
- ** **12.74.** Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: « e per i clienti domestici » sono sostituite dalle seguenti: « e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici ».

- 12.78.** Bonelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Al punto 2 dell'allegato 1 al decreto legislativo 17 febbraio 2017 n. 42 le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

- 12.83.** Miele, Pizzimenti, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,

si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2025.

- 12.85.** D'Attis, Pella.

ART. 13.

Al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: aziende agricole con le seguenti: imprese agricole, nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura.

- * **13.5.** Gatta.
- * **13.7.** Castiglione, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.
- * **13.10.** Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
- * **13.11.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
- * **13.12.** Zucconi.
- * **13.1.** Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Al fine di prorogare il finanziamento per la cura e il recupero della fauna selvatica, all'articolo 1, comma 432, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: « per l'anno 2023 », sono aggiunte le seguenti: « e 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 ».

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma *2-bis*, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

13.16. Zanella, Evi, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 8-*quater* del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, aggiornati alle condizioni dei territori colpiti da *Xylella Fastidiosa*. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.21. Donno, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) premettere la seguente:

0a) alla lettera *a)*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »;

b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) dopo il comma 5-*ter* è inserito il seguente:

« 5-*ter*.1. Le scadenze di cui al comma 5-*ter* sono in ogni caso subordinate all'adozione del decreto di cui all'articolo 5 del

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015 ».

* **13.35.** Pastorino.

* **13.36.** Mazzetti, Nevi, D'Attis, Pella, Gatta.

* **13.37.** Simiani.

* **13.38.** Steger, Manes.

Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:

0a) alla lettera *a)*, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

** **13.30.** Nevi, Gatta, Mazzetti.

** **13.31.** Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

** **13.32.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.

** **13.33.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

** **13.34.** Gaetana Russo.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.

Conseguentemente:

alla lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le disposizioni di cui alla lettera *a)* del comma 3 si applicano limitatamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024.

13.42. Mattia, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 45, le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno solare 2023 »;

b) al comma 46, le parole: « nel primo trimestre solare dell'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « nel corso dell'anno solare 2023 »;

c) al comma 47, primo periodo, le parole: « entro la data del 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « entro la data del 31 marzo 2024 ».

3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

13.47. Gadda, Marattin, Boschi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 855, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « per ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

13.51. Bordonali, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: « 30 giugno 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

3-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: « 30 settembre 2023 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 marzo 2024 ».

13.52. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni di euro per il 2026 »;

b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« 4-bis. È concesso, a valere sulle risorse di cui al comma 1, un contributo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 4 milioni per il 2026, per il sostegno della coltivazione della DOP "Bergamotto di Calabria olio essenziale" nelle aree colpite da perdite di produzione superiori al 70 per cento ».

13.67. Cannizzaro.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per gli anni 2021 e

2022 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021, 2022 e 2024 ».

- * **13.82.** Cavandoli, Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
- * **13.84.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole.

- 13.85.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: « fino al 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2025 ».

- * **13.86.** Gadda, Marattin, Boschi.
- * **13.87.** Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Pierro, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Cattoi, Barabotti, Comaroli, Ottaviani.
- * **13.88.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.
- * **13.89.** Nevi, Gatta, Pella.
- * **13.64.** Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2024 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 50 mi-

lioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 13.121.** (ex 13.08) Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2024 ».

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

- 13.50.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2024 ».

- * **13.90.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.
- * **13.91.** Nevi, Gatta, Pella.
- * **13.92.** Carloni, Davide Bergamini, Bruzzone, Pierro, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Comaroli, Cattoi, Ottaviani.
- * **13.97.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.
- * **13.98.** Cerreto.
- * **13.99.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023 e 2024 ».

3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma *3-bis*, valutate in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro per l'anno 2024. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

13.115. Gadda, Boschi.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023 e 2024 ».

* **13.100.** Molinari, Carloni, Davide Bergamini, Cavandoli, Bruzzone, Pierro, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **13.101.** La Salandra, Caretta, Ciaburro.

* **13.102.** Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

* **13.80.** Nevi, Gatta, Pella.

* **13.103.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. L'articolo *15-bis* del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

« *Art. 15-bis.*

(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma *3-bis*, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022, 2023 e 2024”;

b) al comma *3-quater*, alinea, le parole: “Limitatamente agli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024”.

2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:

“986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato”.

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi *3-bis* e *3-quater*, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 14 marzo 2022.

4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

** **13.020.** Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

** **13.021.** Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

** **13.022.** Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

** **13.023.** Nevi, Gatta, Pella.

** **13.024.** Gadda, Boschi.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

(Proroga termini in materia di accise sulla birra)

1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: « per gli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2022, 2023 e 2024 »;

b) al comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'alinea, le parole: « Limitatamente agli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024 ».

2. Al comma 986, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « , dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato » sono sostituite dalle seguenti « , dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato ».

3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del Testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 14 marzo 2022.

4. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 8 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente ridu-

zione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

13.025. Davide Bergamini, Carloni, Marchetti, Bruzzone, Pierro, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini, Comaroli, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 14.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, il comma *6-quater* è sostituito dal seguente:

« *6-quater.* In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma *6-bis*, le comunicazioni di cui al comma *6-ter*, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024 ».

2-ter. Al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, all'articolo 35, comma 3, ultimo periodo, le parole: « entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 giugno 2024 ».

14.1. Palombi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di consentire alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite prima dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e poi dalle conseguenze *post* COVID-19 in termini di restrizioni all'esercizio, nonché successivamente dagli effetti derivanti dal-

l'aumento del costo dell'energia ancora non ristabilizzati, le concessioni alle società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute, anche in situazione di morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025, e le analoghe concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali in corso di validità, in essere dopo il 1° gennaio 2023, sono comunque prorogate di tre anni, rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

14.2. Ciocchetti, Vietri, Ciancitto, Morgante.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al fine di sostenere le società e le associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro duramente colpite dalle conseguenze economiche negative prodotte nell'ultimo triennio dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dall'aumento dei costi dell'energia, le concessioni a tali società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo, scadute, anche in situazione di morosità, ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022, sono prorogate al 31 dicembre 2025. La durata delle medesime concessioni di cui al primo periodo in essere successivamente alla data del 1° gennaio 2023, è prorogata di tre anni rispetto alla naturale data di scadenza, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, nelle more delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni.

14.3. Pella, Nevi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 5, comma 9, secondo periodo, del decreto legislativo 27 dicembre

2023, n. 209, le parole: « la stessa data » sono sostituite dalle seguenti: « il 31 dicembre 2028 ».

14.7. Patriarca, Pella.

ART. 16.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « settantadue mesi » sono sostituite dalle seguenti: « novantasei mesi ».

- * **16.1.** Grimaldi, Zanella, Bonelli, Piccolotti, Fratoianni.
- * **16.2.** Patriarca.
- * **16.3.** Cannata.
- * **16.4.** Maccanti, Benvenuto, Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.
- * **16.5.** Mancini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale e nelle more dell'adozione del regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione, ai sensi del comma 316 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2013, n. 213, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annua-

lità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

** **16.8.** Patriarca.

** **16.9.** Cannata.

** **16.10.** Maccanti, Benvenuto, Zinzi, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziare, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.

* **16.11.** Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Piccolotti.

* **16.12.** Mancini.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

1. All'articolo 225, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

** **16.01.** Patriarca.

** **16.05.** (ex 8.122) Giorgianni, Cannata.

ART. 17.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata per due ulteriori mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche e la giunta del medesimo ente è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Nella procedura di rinnovo degli organi in corso nella medesima Camera di commercio, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei Consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.

17.3. Pella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, l'applicazione della norma transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante modifiche alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, è prorogata

per due ulteriori mandati degli organi della Camera di commercio delle Marche e la giunta del medesimo ente è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Nella procedura di rinnovo degli organi in corso nella medesima Camera di commercio, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni.

* **17.4.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

* **17.5.** Pella, Rubano.

* **17.6.** Baldelli.

* **17.7.** Curti, Manzi, Roggiani.

* **17.8.** L'Abbate, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « entro il 31 dicembre 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105 ».

2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: « possono essere stabilite » sono sostituite dalle seguenti: « sono stabilite ».

** **17.01.** Steger, Manes.

** **17.02.** Cannata, Lucaselli.

** **17.03.** Romano.

** **17.04.** Marattin, Boschi.

** **17.05.** Ubaldo Pagano.

** **17.06.** Pella, Mazzetti, D'Attis.

** **17.07.** Simiani.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga termini in materia di Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia)

1. All'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: « entro il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 4, le parole: « e per i sei anni successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i sette anni successivi » e le parole: « e il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , il 2023 e il 2024 »;

c) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole: « di 60 milioni di euro ciascuno degli anni 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 »;

2) al secondo periodo, le parole: « dal 2019 al 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 2019 al 2024 ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fermo restando il complessivo criterio di ripartizione territoriale.

17.011. Trancassini.

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.

(Proroga della Zona Franca Urbana a favore dei territori del sisma)

1. All'articolo 46, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al primo periodo, le parole: « sei anni » sono sostituite dalle seguenti: « dieci anni » e al secondo periodo, le parole: « e il 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , il 2023, il 2024, il 2025, il 2026 e il 2027 ».

17.012. Curti, Manzi.

ART. 18.

Sopprimerlo.

18.1. Boschi.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

18.2. Sottanelli.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: « dell'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare » sono sostituite dalle seguenti: « dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (Organismo), previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 »;

2) al secondo periodo, le parole: « All'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « Al predetto Organismo »;

3) al terzo periodo, le parole: « All'Assoprevidenza » sono sostituite dalle seguenti: « All'Organismo »;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal

Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-*bis*. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento, con cadenza biennale, delle attività svolte dall'Organismo. »;

c) al comma 5, le parole: « Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevenienza » sono sostituite dalle seguenti: « Per il funzionamento dell'Organismo »;

d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività. ».

2. Il contributo di cui all'articolo 58-*bis*, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente all'Organismo entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-*bis*, comma 5-*bis*, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18.5. Sottanelli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-*bis* è aggiunto il seguente:

« 11-*bis*.1. L'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché gli

ulteriori benefici riconosciuti ai sensi del comma 11-*bis*, possono essere concessi, nel limite di spesa ivi previsto, per 12 mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, in favore delle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano occupato nel semestre precedente un numero di dipendenti inferiore a 15 e superiore a 5, i quali abbiano già goduto, sino al limite massimo fruibile, di altre prestazioni economiche di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro ».

18.8. Ubaldo Pagano.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche *post-COVID*, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti per il triennio 2024-2026.

* **18.9.** Steger, Manes.

* **18.10.** Lucaselli, Giorgianni, Michelotti, Zucconi.

* **18.11.** Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

* **18.12.** Romano.

* **18.13.** Pella.

* **18.14.** Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2024 »;

b) al comma 2, le parole: « valutati in 993.000 euro per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in 993.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 ».

18.15. Caramanna, Varchi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre dodici mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.

4-ter. L'incentivo di cui al comma 4-bis è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.

4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

18.21. Mari, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2023 »;

b) il comma 1-bis è abrogato;

c) al comma 2, le parole: « commi 1 e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: « comma 1 ».

4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

a) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 168,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-quater;

b) quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4-*quater*. All'articolo 26, comma 5-*bis*, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: « I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al quinto periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità »;

b) al quinto periodo, dopo le parole: « al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea, » sono inserite le seguenti: « dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo ».

18.26. Barzotti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Fenu, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 ».

4-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 4-*bis*, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

18.37. Orlando.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « degli anni dal 2021 al 2024 ». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si

provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

18.38. Pastorino.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 1, comma 736, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: « 2022 e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023, 2024 e 2025 ».

4-*ter*. Agli oneri di cui al comma 4-*bis*, pari a euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

* **18.39.** Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani.

* **18.40.** Tenerini.

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-*bis*. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 306 le parole: « Fino al 31 dicembre 2023 » sono soppresse;

b) al comma 307 le parole: « per l'anno 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2023 ».

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis* è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equipa-

rato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporta.

18.41. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 » e dopo le parole: « nei confronti dei loro eredi » sono inserite le seguenti: « e in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « di cui al suddetto periodo. » sono inseriti i seguenti periodi: « Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione

giudiziale. Delle risorse del predetto Fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debentrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali ».

18.23. Pastorino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 2022 e 2023 », sono sostituite dalle seguenti: « 2022, 2023 e 2024 ». Per l'anno 2024, lo stanziamento del Fondo nuove competenze è determinato in 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

18.46. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

« 1-ter. Per gli anni 2024 e 2025, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 2, alle imprese della filiera del settore *automotive* con rilevanza economica strategica anche a

livello regionale, che occupano più di 750 dipendenti, può essere concessa ulteriore proroga di 12 mesi, qualora il piano di risanamento di cui all'articolo 21, comma 3, presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di cui all'articolo 22, comma 2 ».

18.52. Testa.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-ter è aggiunto il seguente:

« 11-ter.1. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in considerazione ulteriori domande. ».

18.55. D'Alessio, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « , 2023 e 2024 »;

b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

« 1-ter.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi. ».

* **18.56.** Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

* **18.57.** Nisini, Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Giaccone, Caparvi, Giagoni.

* **18.58.** Tenerini.

* **18.59.** Romano.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

« 1-ter.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi. ».

18.60. Boschi, Marattin.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

18.61. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Saracino.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2024.

18.64. Morgante, Ciancitto.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: « 31 marzo 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

18.67. Comaroli, Barabotti, Cattoi, Ottaviani, Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: « 30 aprile 2024 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ».

* **18.69.** Caramanna, Rotelli, Colombo.

* **18.70.** Nisini, Caparvi, Giaccone, Giagoni, Barabotti, Cattoi, Comaroli, Ottaviani.

ART. 19.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Proroga dei termini di validità della graduatoria degli idonei del concorso pubblico

« Concorso unico funzionari amministrativi »)

1. La graduatoria del concorso pubblico « Concorso unico funzionari amministrativi », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4a Serie Speciale Concorsi ed esami n. 50 del 30 giugno 2020 e concluso prima del 22 giugno 2023 al quale non si applica il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale, è prorogata fino al 31 dicembre 2026. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è verificata, tramite adesione, la disponibilità degli idonei a permanere nella predetta graduatoria.

19.01. Mattia.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

(Proroga del termine per la nomina degli organi di controllo nelle società cooperative sociali)

1. Per le cooperative sociali il termine per la nomina degli organi di controllo indicato all'articolo 379, comma 3, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è prorogato all'approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2024.

19.03. Schullian, Gebhard, Steger, Manes.

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
SEDE REFERENTE:	
DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 1666 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	93

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 gennaio 2024.

Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 13.45 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della III Commissione, Giulio TREMONTI. Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 13.50.

DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

C. 1666 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Giangiacomo CALOVINI (FDI), *relatore per la III Commissione*, in premessa, segnala che nella sua esposizione si limiterà ad illustrare il contesto multilaterale, a livello di Unione europea e NATO, nel quale si inserisce il sostegno militare italiano in favore dell'Ucraina, lasciando al collega della IV Commissione il compito di illustrare le norme del provvedimento.

Quanto al contesto europeo, ricorda che nella riunione del 14-15 dicembre scorso il Consiglio europeo ha ribadito « il risoluto sostegno all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, nonché al suo diritto naturale di autotutela contro l'aggressione russa ».

In particolare, il Consiglio europeo ha confermato l'importanza di un sostegno militare tempestivo, prevedibile e sostenibile, attraverso lo Strumento europeo per la pace e la missione di assistenza militare dell'UE, ma anche attraverso l'assistenza bilaterale diretta degli Stati membri. Ha inoltre sottolineato l'urgente necessità di accelerare la fornitura di missili e munizioni e di dotare l'Ucraina di un maggior numero di sistemi di difesa aerea. Nel contempo, i Capi di Stato e di Governo hanno ribadito il convinto sostegno ad una

pace giusta e duratura, sulla base dei principi e degli obiettivi contenuti nella formula di pace avanzata da Kiev, in vista di un futuro vertice di pace globale.

A conferma del significativo impegno sotto il profilo del supporto militare, segnala che tra il 2022 e il 2023 l'UE ha mobilitato 5,6 miliardi di euro a titolo dello Strumento europeo per la pace, con l'obiettivo di: rafforzare le capacità e la resilienza delle forze armate ucraine; proteggere la popolazione civile dall'aggressione militare in corso.

Osserva che le misure di assistenza concordate finanziano l'invio di attrezzature e forniture come dispositivi di protezione individuale, *kit* di pronto soccorso e carburante, nonché attrezzature e piattaforme militari concepite per l'uso letale della forza a fini difensivi.

Evidenzia che, tenuto conto del sostegno militare fornito dai singoli Stati membri dell'UE, si stima che il sostegno militare globale dell'UE all'Ucraina ammonti ad oltre 25 miliardi di euro.

Ricorda, inoltre, che in occasione del Consiglio Affari esteri dell'UE del 22 gennaio scorso, l'Alto Rappresentante per la Politica estera, Josep Borrell, ha espresso l'auspicio che l'UE riesca a raggiungere un accordo su un'integrazione di 5 miliardi di euro al citato Strumento europeo per la pace e sulla istituzione di un «Fondo di assistenza per l'Ucraina» per far fronte alle esigenze più pressanti di Kiev.

Sempre in ambito UE, segnala che da novembre 2022 è operativa la Missione di assistenza militare EUMAM-Ucraina, con l'obiettivo di promuovere la formazione di 40 mila soldati ucraini in diversi ambiti, tra cui: assistenza medica, sminamento, logistica e comunicazione, manutenzione e riparazione degli equipaggiamenti militari, preparazione alla guerra chimica, batteriologica e nucleare. La Missione garantisce il coordinamento con le attività bilaterali degli Stati membri a sostegno dell'Ucraina nonché con gli altri *partner* internazionali che condividono gli stessi principi, ed è aperta alla partecipazione di Paesi terzi.

Per quanto concerne l'ambito NATO, sottolinea che nella dichiarazione adottata

in esito all'ultimo *Summit* dei Capi di Stato e di Governo dell'Alleanza, svoltosi a Vilnius l'11 e 12 luglio 2023, è stato ribadito «l'impegno assunto al Vertice di Bucarest del 2008, secondo cui l'Ucraina diventerà membro della NATO», e si è riconosciuto che «l'Ucraina è diventata sempre più interoperabile e politicamente integrata con l'Alleanza», realizzando progressi sostanziali nel suo percorso di riforme. In esito al Vertice è stato altresì concordato un «pacchetto di sostegno politico e pratico ampliato» che prevede anche l'istituzione del Consiglio NATO-Ucraina, un nuovo organismo congiunto in cui gli Alleati e Kiev siedono come membri paritari per promuovere il dialogo politico, l'impegno, la cooperazione e le aspirazioni euro-atlantiche dell'Ucraina.

Rileva, quindi che, a margine del *Summit*, i Paesi del G7 (compreso il Giappone) hanno sottoscritto una dichiarazione congiunta in cui, tra le altre cose: si annuncia l'avvio di negoziati con l'Ucraina per formalizzare, attraverso impegni bilaterali, in conformità con i rispettivi principi costituzionali, il sostegno duraturo all'Ucraina sia nella fase bellica che in quella della ricostruzione, favorendo il suo processo di integrazione nella comunità euro-atlantica; si afferma l'impegno di ciascun Paese a definire con l'Ucraina accordi di sicurezza specifici, bilaterali e a lungo termine, per garantirle capacità di difendersi dall'aggressione attuale e scoraggiare eventuali aggressioni future; si sottolinea che il sostegno dei Paesi del G7 prevede la fornitura continua di assistenza alla sicurezza e attrezzature militari; dando priorità alla difesa aerea, all'artiglieria, ai veicoli corazzati e al combattimento aereo, e promuovendo una maggiore interoperabilità con i *partner* euro-atlantici; si afferma l'impegno a collaborare con l'Ucraina per lo sviluppo della sua base industriale della difesa, a svolgere attività di addestramento, a condividere l'*intelligence* e a cooperare nella *cyber*-difesa.

In termini quantitativi, evidenzia che, secondo i dati diffusi dalla stessa NATO, dall'inizio dell'aggressione russa nel febbraio 2022 gli alleati hanno stanziato circa

100 miliardi di euro in aiuti militari all'Ucraina, di cui circa la metà proveniente dagli Stati Uniti.

Pino BICCHIELLI (NM(N-C-U-I)-M), *relatore per la IV Commissione*, osserva, con riguardo al contenuto del testo normativo, che la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine è stata autorizzata dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022, previo atto di indirizzo delle Camere, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare. Tale autorizzazione è stata poi prorogata, fino al 31 dicembre 2023, con il decreto-legge n. 185 del 2022, convertito dalla legge n. 8 del 23 gennaio 2023.

Evidenzia, inoltre, che il comma 2, dell'articolo 2-*bis* del citato decreto-legge n. 14 del 2022 ha poi previsto che l'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ricorda che essendo i mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui si autorizza la cessione elencati in un allegato elaborato dallo Stato maggiore della difesa, che è classificato, sui relativi decreti ministeriali, il Ministro della difesa *pro tempore* è stato audito presso il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR).

Con riferimento, invece, agli atti di indirizzo approvati dal Parlamento, ricorda anche il 1° marzo 2022, a conclusione delle comunicazioni sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina rese dal Presidente del Consiglio, il Senato e la Camera hanno approvato, rispettivamente, le risoluzioni 6-00208 e 6-00207, che hanno impegnano il Governo ad attivare « con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie per assicurare assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché – tenendo

costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione ». Tale orientamento è stato confermato e precisato nelle risoluzioni 6-00226, approvata dal Senato il 21 giugno 2022, e 6-00224, approvata dalla Camera il 22 giugno 2022 in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 24 e 25 giugno 2022. Le risoluzioni impegnano il Governo a « continuare a garantire, secondo quanto precisato dal decreto-legge n. 14 del 2022, il necessario e ampio coinvolgimento delle Camere con le modalità ivi previste, in occasione dei più rilevanti summit internazionali riguardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle istituzioni ucraine, ivi comprese le cessioni di forniture militari ». Successivamente, il 13 dicembre 2022, sia il Senato che la Camera, in seguito alle comunicazioni del Ministro della Difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022, hanno approvato, al Senato, le risoluzioni n. 6-00009, n. 6-00008 e n. 6-00011 e, alla Camera, le risoluzioni n. 6-00012, n. 6-00014 e n. 6-00016 che impegnano il Governo a proseguire il sostegno militare all'Ucraina. Da ultimo, l'impegno al sostegno militare è stato rinnovato dal Parlamento, con diverse sfumature, con le risoluzioni approvate in occasione delle comunicazioni del Presidente del Consiglio del 14 e 15 dicembre 2023 (alla Camera risoluzioni del 12 dicembre, n. 6-0073; n. 6-0072; n. 6-0074; n. 6-0075; al Senato risoluzioni del 13 dicembre, n. 6-0057; n. 6-0058 e n. 6-0061).

Venendo al decreto-legge n. 200 del 2023, approvato senza modificazioni dal Senato nella seduta dello scorso 24 gennaio, rileva che il provvedimento proroga, fino al 31 dicembre 2024, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, prevista dall'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14.

Conclude segnalando che la relazione tecnica allegata al decreto-legge sottolinea che dal provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che i materiali e mezzi oggetto di cessione sono già nelle disponibilità del Ministero della difesa, mentre eventuali oneri ad essi connessi saranno sostenuti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Giorgio SILLI si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Giulio TREMONTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625. COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	97
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i>)	98

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente della XIII Commissione Mirco CARLONI.

La seduta comincia alle 8.30.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625.

COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione. – Approvazione di un documento finale).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 gennaio 2024.

Mirco CARLONI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 17 gennaio scorso è stata svolta da parte dei relatori, onorevole Patriarca per la XII Commissione e onorevole

Pierro per la XIII Commissione, la relazione introduttiva e che successivamente ha avuto luogo un breve ciclo di audizioni con l'intervento di alcuni esperti della materia e delle associazioni Federchimica, Legacoop agroalimentare, Assalzoo e Assosementi.

Nessuno chiedendo di intervenire, invita i relatori a formulare una proposta di documento finale.

Attilio PIERRO (LEGA), *relatore per la XIII Commissione*, anche a nome della relatrice per la XII Commissione, onorevole Patriarca, formula una proposta di documento finale, già inviata per le vie brevi ai componenti delle Commissioni (*vedi allegato*).

Nessuno chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento finale dei relatori.

Mirco CARLONI, *presidente*, non essendovi obiezioni, comunica che il documento approvato sarà trasmesso anche al Parlamento europeo, al Consiglio dell'Unione europea ed alla Commissione europea.

La seduta termina alle 8.35.

ALLEGATO

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625. COM(2023)411 final, corredata dai relativi allegati Annexes 1 to 3.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

Le Commissioni XII (Affari Sociali) e XIII (Agricoltura),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento la proposta di regolamento relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625 (COM(2023)411);

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

tenuto conto degli elementi di conoscenza e valutazione emersi nelle audizioni svolte nell'ambito dell'esame della proposta;

considerato che le tecniche di evoluzione assistita (TEA) fanno parte di un progetto strategico finalizzato a riacquisire il controllo delle produzioni a partire dalle sementi e ridurre l'influenza delle multinazionali che operano nel settore, valorizzando le diverse caratteristiche dei territori;

ritenuto che attraverso tali tecniche si introduce la possibilità di esplorare una trasformazione del modello dalla produttività alla sostenibilità e di continuare a proporre la salvaguardia delle identità delle nostre produzioni plurali senza chimica;

considerato che l'impianto della proposta presenta una struttura ben articolata logicamente, in quanto basata sulla diversa natura della pianta, distinguendo, ai fini della regolamentazione, tra procedura di

verifica per le piante NGT 1 – che soddisfano i criteri di equivalenza rispetto alle piante tradizionali – e autorizzazione a norma della direttiva OGM per quelle NGT2 – che non possono essere ottenute tramite tecniche convenzionali – con alcune differenze quali il divieto per gli Stati membri di limitarne o vietarne la coltivazione e l'obbligo, di converso, di adottare misure di coesistenza;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprimono una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

al fine di assicurare una maggiore trasparenza dei processi relativi all'utilizzo delle nuove tecniche genomiche, si valuti l'opportunità di:

a) sopprimere, in caso di piante NGT1, il vincolo di riservatezza del soggetto che presenta richiesta per l'emissione deliberata nell'ambiente (articolo 6, par. 3, lettera f) e per la verifica del relativo status prima della immissione in commercio (articolo 7, par. 2, lettera e);

b) prevedere chiare modalità di accesso alla banca dati dove saranno reperibili le decisioni relative allo status di pianta NGT di categoria 1 (articolo 9);

c) introdurre disposizioni che assicurino la conoscibilità e la trasparenza degli studi scientifici che hanno determinato l'attribuzione dello *status* di pianta e del processo decisionale che ha portato all'assunzione della decisione, anche attraverso l'eliminazione del carattere di riservatezza delle relative informazioni;

al fine di meglio tutelare i risultati di miglioramento genetico ottenuti attraverso tali nuove tecniche, si valuti altresì l'oppor-

tunità di introdurre una procedura differenziata che preveda:

a) il deposito del materiale genetico e del procedimento tecnico;

b) la descrizione tecnica del materiale biologico e del relativo procedimento;

c) un sistema di licenze con la creazione di un fondo per garantire la remuneratività della attività di ricerca svolta.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazione della composizione della Commissione	100
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Interviene il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli.

La seduta comincia alle 14.20.

Variazione della composizione della Commissione.

Nazario PAGANO *presidente*, comunica che, per il Movimento 5 Stelle, il deputato Riccardo Ricciardi cessa di far parte della Commissione e che, per il medesimo gruppo, entra a farne parte la deputata Enrica Alifano.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2023.

Nazario PAGANO *presidente*, ricorda che era stato fissato a mercoledì 24 gennaio, alle ore 15, il termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte che ne sono state presentate 28 (*vedi allegato 1*). Avverte altresì che l'onorevole Serracchiani ha sottoscritto le proposte emendative De Monte 1.9 e 1.01, Alfonso Colucci 4.1, 5.1, 5.2, 5.6, 5.7 e 5.8 e Zaratti 6.1 e 6.2.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra il complesso delle proposte emendative presentate dal gruppo del Movimento 5 Stelle, volte a introdurre modifiche migliorative di un provvedimento che, al momento, si caratterizza per vaghezza di contenuti; critica in particolare il fatto che il testo da una parte sancisce la reintroduzione delle provincie e dall'altra prevede enti di area vasta, utilizzando dunque un concetto che attiene a una partizione di natura organizzativa – provincie – e uno che attiene a una dimensione più progettuale che amministrativa. Sottolinea come questa vaghezza

definitoria sia causa della mancata individuazione di ruoli e funzioni e come dunque l'esigenza di avvicinare l'esercizio delle funzioni amministrative alle popolazioni non sia sorretta da un contenuto specifico del decentramento. A questa incertezza si aggiunge l'incertezza sull'impatto finanziario della riforma, che crea autonomi centri di spesa, con indubbio aumento dei costi per la regione, senza che ciò comporti un miglioramento dei servizi.

Stigmatizza inoltre la decisione di prevedere l'elezione diretta per gli organi dell'istituendo ente intermedio, ritenendo che questa modalità di costituzione dell'ente ne accentui una natura politica che non si concilia con la dimensione politica comunale e regionale.

Nel ribadire come il progetto di legge costituzionale risenta di incertezze terminologiche, perché confusamente si riferisce a enti intermedi, a enti di area vasta e a province, senza definire correttamente la natura dell'ente, in contrasto con la dottrina costituzionale che invece ciò impone, evidenzia che gli emendamenti presentati dal suo gruppo sono volti a correggere queste incertezze del testo, chiarendo natura e funzioni degli enti intermedi che la Regione Friuli Venezia Giulia intende istituire.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, per quanto riguarda le proposte emendative riferite all'articolo 1 della proposta di legge costituzionale, formula un invito al ritiro degli emendamenti De Monte 1.1 e 1.2 ed esprime parere favorevole all'emendamento De Monte 1.3; esprime poi un parere contrario sugli emendamenti Zaratti 1.4, Alfonso Colucci 1.5, Zaratti 1.6 e 1.7, Alfonso Colucci 1.8 e De Monte 1.9; esprime poi un parere favorevole sull'articolo aggiuntivo De Monte 1.01, a condizione che venga riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*), esprimendo altrimenti un parere contrario. Esprime altresì un parere contrario sull'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 1.02.

Passando all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 2, esprime un parere contrario sugli emendamenti Alfonso Colucci 2.1, 2.2 e 2.3 mentre propone

l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Iezzi 2.01.

Per quanto riguarda gli articoli 3 e 4 del provvedimento, formula un parere contrario sull'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3.01 e sull'emendamento Alfonso Colucci 4.1.

Formula infine un parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all'articolo 5 e all'articolo 6.

Il Ministro Roberto CALDEROLI dichiara di esprimere pareri conformi a quelli della relatrice.

Nazario PAGANO, *presidente*, dà conto delle sostituzioni.

Carmela AURIEMMA (M5S), appreso che una delle sostituzioni *ad diem* delle quali la presidenza ha dato conto riguarda un deputato già designato sostituto *ad rem* su questo provvedimento, chiede se ciò sia consentito dal Regolamento.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente il deputato sostituto *ad rem*, cioè per l'esame di un determinato progetto di legge, subentra a ogni effetto nelle funzioni di commissario per quello specifico provvedimento e, conseguentemente, può essere a sua volta sostituito *ad diem*, per una specifica seduta nella quale quel provvedimento sia trattato.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento De Monte 1.1 e annuncia il voto favorevole del suo gruppo.

Alfonso COLUCCI (M5S) richiama i contenuti dell'emendamento De Monte 1.1, volto a sostituire nella legge costituzionale n. 1 del 1963 l'espressione « scuola dell'obbligo » all'attuale espressione « scuola obbligatoria » ed a sostituire l'espressione « edilizia residenziale pubblica » all'attuale espressione « edilizia popolare », esprimendo stupore per il parere contrario formulato dalla relatrice e dal Governo.

Filiberto ZARATTI (AVS) si associa allo stupore del collega Colucci per il parere

contrario sull'emendamento in esame. Evidenza in particolare il buon senso dell'utilizzo dell'espressione « scuola dell'obbligo » in luogo della vecchia dizione « scuola obbligatoria ».

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, nel sottolineare come anche lei, a prima vista, avesse reputato la modifica proposta dall'emendamento De Monte 1.1 di buon senso, fa presente di aver successivamente appurato che l'espressione più corretta è proprio quella di « scuola obbligatoria »: evidenzia infatti che oggi l'obbligo scolastico non è più collegato a specifici cicli di studio, cui allude l'espressione « scuola dell'obbligo », bensì alla frequenza scolastica per 10 anni, a prescindere dalla conclusione di uno specifico ciclo. Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, relativa all'edilizia residenziale pubblica, fa presente di aver formulato un parere favorevole sull'emendamento De Monte 1.3 che tale aspetto tratta specificamente. Ciò chiarito, ribadisce il proprio invito al ritiro dell'emendamento De Monte 1.1.

Nazario PAGANO, *presidente*, rileva che l'onorevole De Monte non intende ritirare l'emendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti De Monte 1.1 e 1.2.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento De Monte 1.3.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento De Monte 1.3 (*vedi allegato 2*).

Filiberto ZARATTI (AVS) chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.4, a sua firma, evidenziando come la modifica proposta presenti un contenuto analogo a quello dell'articolo aggiuntivo Iezzi 2.01, per il quale la relatrice ha proposto un accantonamento. Stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza, che esprime sempre parere contrario sugli emendamenti dell'opposi-

zione, anche quando coincidono con emendamenti di maggioranza che si decide invece di accogliere. Ritiene statisticamente impossibile e molto preoccupante che tutte le proposte emendative dell'opposizione siano da rigettare e invita la maggioranza a esprimere apertamente tale metodo, al fine di risparmiare all'opposizione l'incombenza di provare a migliorare i provvedimenti in esame.

Nazario PAGANO *presidente*, chiede alla relatrice se intenda rivedere il proprio parere contrario sull'emendamento Zaratti 1.4, accogliendo la richiesta di accantonamento.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, conferma il proprio parere contrario.

Alfonso COLUCCI (M5S) sottolinea come effettivamente l'emendamento Zaratti 1.4 e l'articolo aggiuntivo Iezzi 2.01 presentino lo stesso oggetto, sottoponendo a una richiesta di referendum l'istituzione di nuovi enti. Ritiene pertanto che il parere contrario sull'emendamento Zaratti abbia natura esclusivamente ideologica.

La Commissione respinge l'emendamento Zaratti 1.4.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento 1.5, a sua prima firma, volto a risolvere alcune delle predette incertezze definitorie presenti nel provvedimento. L'emendamento è infatti volto a spostare il richiamo alle città metropolitane dall'articolo 7, numero 3) della legge costituzionale n. 1 del 1963 al nuovo numero 3-*bis*), riconducendo correttamente le città metropolitane alla categoria degli enti di area vasta. Evidenzia come la modifica non rappresenti un bizantinismo, ma sia motivata dalla convinzione che la collocazione dei concetti aiuti a chiarire la natura giuridica degli enti di cui si parla.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 1.5.

Filiberto ZARATTI (AVS), con riferimento all'emendamento a sua firma 1.6,

desidera porre un quesito al Ministro relativamente all'ammissibilità della sostituzione delle province con gli enti di area vasta operata dal provvedimento in esame. Dichiaro infatti di non comprendere la scelta di tale definizione nominalistica, che considera ridicola, dal momento che gli enti di area vasta, nella migliore delle ipotesi, sono destinati ad avere funzioni tipiche delle province, peraltro previste dalla Costituzione. Chiede quindi se il livello di autonomia concessa alla Regione Friuli Venezia Giulia consenta di derogare al contenuto della Costituzione. Rammenta quindi la larga intesa sull'esigenza di rilanciare il ruolo delle province, segnalando a tale proposito le diverse proposte sull'elezione diretta dei relativi presidenti in corso di esame al Senato. Sperando in un ripensamento da parte della relatrice, ritiene che sia il caso di reintrodurre le vecchie e care province.

Alfonso COLUCCI (M5S) ritiene che con le incertezze definitorie introdotte dal provvedimento in esame si pongono in contrasto due diversi modelli, il primo dei quali, basato sul decentramento, è rappresentato dalle province, che svolgono funzioni sostanzialmente delegate loro dalle regioni. Segnalando che al contrario le città metropolitane e più ancora gli enti di area vasta rispondono ad un modello caratterizzato dall'autonomia, rileva come il provvedimento in esame applichi una terminologia non appropriata ad enti per i quali si disegnano invece funzioni tipiche delle province e introduca di conseguenza oltre all'incertezza definitoria anche un'incertezza concettuale.

Filiberto ZARATTI (AVS) ribadisce la richiesta di ottenere un chiarimento in merito alla possibilità della regione Friuli Venezia Giulia di derogare ai principi della Costituzione.

Il Ministro Roberto CALDEROLI, premesso che si tratta di un'iniziativa regionale, fa presente che si sta procedendo a modificare lo statuto del Friuli Venezia Giulia per introdurre gli enti di area vasta

attraverso una proposta di legge costituzionale, analogamente a quanto avvenne nel 2016 per l'abrogazione delle province. Ritiene quindi che, se fu lecito all'epoca sopprimere le province, analogamente sarà lecito adesso istituire gli enti di area vasta, benché a livello personale non apprezzi la terminologia prescelta.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 1.6 e 1.7, Alfonso Colucci 1.8 e De Monte 1.9.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede all'onorevole De Monte se intenda accogliere la riformulazione dell'articolo aggiuntivo a sua firma 1.01.

Isabella DE MONTE (IV-C-RE), nell'evidenziare che il suo articolo aggiuntivo va nel senso dell'autonomia voluta dal Governo, fa presente che avrebbe preferito una ulteriore proposta di riformulazione che mantenesse il riferimento al principio di sussidiarietà contenuta nella versione originale. Dichiaro quindi in via subordinata di accogliere la proposta di riformulazione avanzata dalla relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo De Monte 1.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato 2*); con distinte votazioni, respinge l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 1.02 e gli emendamenti Alfonso Colucci 2.1, 2.2 e 2.3.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la proposta della relatrice, in assenza di obiezioni, dispone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Iezzi 2.01.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 3.01.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Alfonso Colucci 4.1 e dichiara il proprio voto favorevole.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 4.1.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere l'emendamento Alfonso Colucci 5.1 e dichiara il proprio voto favorevole.

La Commissione respinge l'emendamento Alfonso Colucci 5.1.

Alfonso COLUCCI (M5S) illustra l'emendamento a sua prima firma 5.2 che affronta un punto nodale del testo, ritenendo che la prevista elezione diretta degli enti di area vasta sia in conflitto con la Costituzione. Come sottolineato dai soggetti auditi e come noto a chi conosce il diritto costituzionale, la regione Friuli Venezia Giulia è tenuta a rispettare i principi della cosiddetta legge Del Rio, in ragione del portato di riforma economica e sociale dell'intervento e dei limiti alla potestà legislativa di tutte le regioni quanto a forma di Governo ed elezione indiretta degli organi territoriali. Richiama quindi la sentenza n. 168 del 2018 nella quale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge della Regione Siciliana in materia di elezione diretta del presidente del libero consorzio comunale nonché del sindaco metropolitano e del consiglio metropolitano, si evidenzia che i previsti meccanismi di elezione indiretta degli organi di vertice dei nuovi «enti di area vasta» sono funzionali al perseguito obiettivo di semplificazione dell'ordinamento degli enti territoriali, nel quadro della ridisegnata geografia istituzionale, e contestualmente rispondono ad un fisiologico fine di risparmio dei costi connessi all'elezione diretta. Nel far presente che la Corte costituzionale è tornata ripetutamente sulla questione dell'illegittimità costituzionale dell'elezione diretta degli enti di area vasta, invita la relatrice ad un supplemento di riflessione dal momento che la disposizione recata dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 5 rappresenta un grave vizio del testo in esame.

Gianni CUPERLO (PD-IDP), nell'associarsi alle considerazioni del collega, chiede di sottoscrivere l'emendamento Alfonso Co-

lucci 5.2 e preannuncia il proprio voto favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Alfonso Colucci 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 nonché l'articolo aggiuntivo Alfonso Colucci 5.01.

Filiberto ZARATTI (AVS) interviene sugli emendamenti a sua firma 6.1 e 6.2 che sono volti a sopprimere le due abrogazioni introdotte dall'articolo 6 del provvedimento. Precisa a tale proposito che la lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 6 intende espungere dallo statuto del Friuli Venezia Giulia la disposizione che prevede l'attribuzione alla Regione autonoma della potestà legislativa, tra l'altro, in materia di disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali. Quanto alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 6, evidenzia che essa espunge dallo statuto tra l'altro il controllo sugli atti degli enti locali da parte degli organi della Regione nei modi e nei limiti stabiliti con legge regionale in armonia con i principi delle leggi dello Stato. Considera grave, preoccupante e sbagliato eliminare i previsti controlli sugli atti degli enti locali, ritenendo che si tratti di un elemento di garanzia anche per gli stessi amministratori. Dichiara quindi la propria contrarietà ad un regime di *deregulation* generale, sottolineando che in questo caso vengono compromesse la legittimità e la costituzionalità dell'operato degli enti.

Gianni CUPERLO (PD-IDP) chiede di sottoscrivere gli emendamenti Zaratti 6.1 e 6.2 e preannuncia il proprio voto favorevole.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Zaratti 6.1 e 6.2.

Nazario PAGANO, *presidente*, chiede alla relatrice se sia in grado di esprimere il parere sull'articolo aggiuntivo Iezzi 2.01.

Simona BORDONALI (LEGA), *relatrice*, fa presente di non aver concluso il supplemento di istruttoria sull'articolo aggiuntivo Iezzi 2.01. Chiede quindi al presidente che

l'esame del provvedimento possa essere rinviato ad altra seduta.

Nazario PAGANO, *presidente*, accogliendo la richiesta della relatrice, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.10.

ALLEGATO 1

**Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976 cost.
Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifiche all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 5, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 15), le parole: « scuola obbligatoria » sono sostituite dalle seguenti: « scuola dell'obbligo »;

b) al numero 18), le parole: « edilizia popolare » sono sostituite dalle seguenti: « edilizia residenziale pubblica ».

1.1. De Monte.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al numero 15) dell'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: « scuola obbligatoria » sono sostituite dalle seguenti: « scuola dell'obbligo ».

1.2. De Monte.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al numero 18) dell'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,

le parole: « edilizia popolare » sono sostituite dalle seguenti: « edilizia residenziale pubblica ».

1.3. De Monte.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Al numero 3) dell'articolo 7 della legge costituzionale n. 1, del 1963, n. 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « anche attraverso il ricorso all'istituto del referendum se richiesto ».

1.4. Zaratti.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 7 della legge costituzionale 11 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3), le parole: « , anche in forma di Città metropolitane, » sono soppresse;

b) dopo il numero 3), è aggiunto il seguente:

3-bis) all'istituzione di enti di area vasta, anche in forma di Città metropolitane, e alla definizione della loro circoscrizione e denominazione, intese le popolazioni interessate.

1.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso 3-bis), sostituire le parole: di nuovi enti di area vasta con le seguenti: delle Province.

Conseguentemente:

a) *sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

Art. 2.

(Modifiche alla legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. L'articolo 10 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 10.

1. Lo Stato può, con legge, delegare alla Regione, alle Province ed ai Comuni l'esercizio di proprie funzioni amministrative.

2. Le Amministrazioni statali centrali, per l'esercizio nella Regione di funzioni di loro competenza, possono avvalersi degli uffici della amministrazione regionale, previa intesa tra i Ministri competenti ed il Presidente della Regione.

3. Nei casi previsti dai precedenti commi, l'onere delle relative spese farà carico allo Stato. ».

2. L'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 2063, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 11.

1. La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province e ai Comuni, ai loro consorzi e agli altri enti locali, o avvalendosi dei loro uffici.

2. I provvedimenti adottati nelle materie delegate sono soggetti al controllo stabilito nell'articolo 58.

3. Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e da altri enti per le funzioni delegate sono a carico della Regione. ».

3. All'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del suo patrimonio o da tributi propri che essa ha la facoltà di istituire con legge regionale, in armonia col

sistema tributario dello Stato, delle Province e dei Comuni ».

4. L'articolo 54 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 54.

1. Allo scopo di adeguare le finanze delle Province e dei Comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, il Consiglio regionale può assegnare ad essi annualmente una quota delle entrate della Regione. ».

5. L'articolo 59 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 59.

1. Le Province e i Comuni della Regione sono Enti autonomi e hanno ordinamenti e funzioni stabilite dalle leggi dello Stato e della Regione.

2. Le Province e i Comuni sono anche circoscrizioni di decentramento regionale.

3. Con legge regionale possono essere istituiti, nell'ambito delle circoscrizioni provinciali, circondari per il decentramento di funzioni amministrative. ».

6. Al comma 1 dell'articolo 62 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il numero 2) è sostituito dal seguente:

« 2) vigila sull'esercizio da parte della Regione, delle Province e dei Comuni delle funzioni delegate dallo Stato, e comunica eventuali rilievi ai Capi delle rispettive Amministrazioni; ».

7. All'articolo 66 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« La Regione e la Provincia decentreranno in detto circondario i loro uffici ».

b) *sopprimere gli articoli 4, 5 e 7.*

1.6. Zaratti.

Al comma 1, capoverso 3-bis), sostituire le parole: di nuovi enti di area vasta con le seguenti: delle Province.

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 4, 5 e 7.

1.7. Zaratti.

Al comma 1, capoverso 3-bis), sopprimere la parola: nuovi e sostituire le parole: alla modificazione con le seguenti: alla definizione.

1.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, capoverso 3-bis), sostituire le parole: intese le popolazioni interessate con le seguenti: d'intesa con le popolazioni interessate.

1.9. De Monte.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 8.

1. La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, nel rispetto del principio di sussidiarietà riferito agli enti di cui al successivo articolo 11. Sono comunque fatte salve le funzioni amministrative attribuite agli enti locali dalle leggi della Repubblica. ».

1.01. De Monte.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 10 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole: « , anche nella forma della Città metropolitana, » sono soppresse.

1.02. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 11 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « , anche in forma di Città metropolitane » sono soppresse;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Gli enti di area vasta, anche nella forma di Città metropolitane, sono enti titolari di funzioni amministrative proprie, individuate con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ».

2.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge costituzionale 11 gennaio 1963, n. 1, le parole: « I Comuni, anche nella forma di Città metropolitane, sono titolari » sono sostituite dalle seguenti: « I Comuni e, anche nella forma di Città metropolitane, gli enti di area vasta sono titolari ».

2.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, sostituire le parole: individuate con legge regionale, e di quelle conferite con legge regionale con le seguenti:

individuare con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 12 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 12 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« La legge regionale di cui al secondo comma può essere sottoposta a referendum regionale secondo la disciplina prevista da apposita legge regionale. »;

b) il quinto comma è abrogato.

2.01. Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 51 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 51, comma 1, primo periodo, della legge costituzionale 11 gennaio 1963, n. 1, le parole: « anche nella forma di Città metropolitane » sono soppresse.

3.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 4.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 54 della legge costituzionale 11 gennaio 1963, n. 1, le parole: « le finanze dei Comuni, anche nella forma di

Città metropolitane, » sono sostituite dalle seguenti: « le finanze dei Comuni e, anche nella forma di Città metropolitane, degli enti di area vasta ».

4.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, sostituire le parole: « sui Comuni, anche nella forma di Città metropolitane » con le seguenti: « sui Comuni e, anche nella forma di Città metropolitane, sugli enti di area vasta, secondo i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 ».

5.1. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a elezione diretta.

5.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a elezioni diretta con le seguenti: secondo i principi di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.

5.3. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sostituire le parole da: la prima istituzione fino alla fine del capoverso con le seguenti: l'istituzione, le circoscrizioni e le funzioni degli enti di area vasta, in ragione delle specificità dei territori secondo i principi di differenziazione e adeguatezza.

5.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: , anche con modalità differenziate,.

5.5. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: , la forma di governo e le modalità di elezione degli organi.

5.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: , la forma di governo.

5.7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, sopprimere le parole: e le modalità di elezione degli organi.

5.8. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Modifica all'articolo 62 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. All'articolo 62, comma 1, numero 2), della legge costituzionale 11 gennaio 1963, n. 1, le parole: « , anche nella forma di Città metropolitane, » sono soppresse.

5.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 6.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.1. Zaratti.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6.2. Zaratti.

ALLEGATO 2

**Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante
Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976 cost.
Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia**

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1.

All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

(Modifica all'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. Al numero 18) dell'articolo 5 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,

le parole: « edilizia popolare » sono sostituite dalle seguenti: « edilizia residenziale pubblica ».

1.3. De Monte.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963)

1. L'articolo 8 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. – La Regione esercita funzioni di programmazione nonché funzioni amministrative nelle materie in cui ha potestà legislativa a norma degli articoli 4 e 5, in conformità con i principi della Costituzione e del presente Statuto ».

1.01. (nuova formulazione) De Monte.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	119
DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	120

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 102 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01934 Dori: Chiarimenti in merito alla mancata attivazione dei sistemi di videosorveglianza nell'area del carcere di Milano-Opera in cui era detenuto Oumar Dia nel giorno del tentato suicidio e ai rilievi effettuati dopo la sua morte	116
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	122
5-01935 Varchi: Iniziative per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2024 del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo alla rimodulazione dei <i>target</i> del PNRR in materia di giustizia	116
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-01937 Ascari: Sulle modalità di esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Napoli di allontanamento forzato di un minore dalla casa materna e sulle eventuali iniziative volte a verificarne la correttezza	117
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	124
5-01938 Gianassi: Iniziative di competenza del Ministero della Giustizia nei confronti delle autorità ungheresi volte a tutelare i diritti di Ilaria Salis e a ottenere l'esecuzione delle misure detentive in Italia	117
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	126
5-01936 Pittalis: Iniziative di competenza per contrastare il ripetersi di casi di errori giudiziari e di ingiusta detenzione, dopo quello verificatosi a danno di Beniamino Zuncheddu.	
5-01939 Lupi: Iniziative di competenza per contrastare il ripetersi di casi di errori giudiziari e di ingiusta detenzione, dopo quello verificatosi a danno di Beniamino Zuncheddu	118
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	128

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Pietro PITTALIS, *presidente*, a nome della relatrice, onorevole Patriarca, impossibilitata a partecipare alla seduta odierna, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sulla proposta di parere testé presentata.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto di astensione del gruppo Alternativa Verdi e Sinistra sulla proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere.

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

C. 1658 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Alice BUONGUERRIERI (FDI) *relatrice*, propone di esprimere sul provvedimento in esame parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Carla GIULIANO (M5S) dichiara il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice. Precisa infatti che il Movimento 5 Stelle ritiene particolarmente gravi le disposizioni contenute nel provvedimento che consentono in modo indiscriminato di ricorrere alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara e agli affidamenti diretti.

Ritiene, infatti, che tali ampie deroghe, giustificabili in precedenti provvedimenti dalla necessità di procedere con urgenza anche per far fronte a gravi calamità, siano invece del tutto ingiustificate per interventi legati a un appuntamento prevedibile come quello della presidenza del G7.

Si conferma quindi un indirizzo da stigmatizzare dell'Esecutivo, che già con altri provvedimenti ha intaccato nel codice degli appalti i principi di trasparenza e di legalità delle procedure.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.25.**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 102.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Andrea PELLICINI (FDI), *relatore*, anche a nome della collega Bisa, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*) sullo schema di decreto legislativo in esame.

Valentina D'ORSO (M5S) pur rilevando che si tratta di interventi correttivi al decreto legislativo attuativo della cosiddetta « riforma Cartabia », alcuni di carattere meramente formale, altri di natura sostanziale comunque condivisibili, dichiara l'astensione del Movimento 5 stelle.

Ritiene infatti che il provvedimento in questione avrebbe rappresentato l'occasione per introdurre ulteriori correttivi, di cui il suo gruppo aveva evidenziato la necessità già nella proposta alternativa di parere presentata in occasione dell'espressione del parere da parte della Commissione Giustizia sul decreto legislativo 150 del 2022.

Evidenzia, in particolare, l'opportunità di modificare l'articolo 129-*bis* del codice di procedura penale, al fine di esplicitare che il consenso della vittima del reato costituisce presupposto necessario per l'accesso ai programmi di giustizia riparativa.

Al riguardo, rileva come l'attuale formulazione della disposizione – ed in particolare i commi 1 e 3 – non soltanto non appare univoca sul punto, ma sembrerebbe addirittura andare nel senso contrario a quello auspicato, facendo riferimento al potere dell'autorità giudiziaria di disporre l'avvio di un programma di giustizia riparativa anche d'ufficio e alla – mera – facoltà di audire la vittima del reato nel relativo procedimento, ove ritenuto necessario.

Segnala come ulteriori criticità che avrebbero meritato un ripensamento l'eccessiva estensione del regime di procedibilità a querela, anche in relazione a fattispecie che presentano – a suo avviso – un elevato disvalore, nonché l'eccessiva estensione, in materia di patteggiamento, della facoltà dell'imputato di eliminare le conseguenze negative della condanna dopo la sentenza.

Nell'evidenziare che gli interventi auspicati rientrano pienamente nel perimetro della delega, ribadisce come lo schema di decreto rappresenti un'occasione mancata per apportare tali correttivi.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara l'astensione del gruppo del Partito Democratico, sottolineando come lo schema di decreto, pur riferendosi a un decreto legislativo ampiamente condiviso, presenti alcune criticità.

In primo luogo, evidenzia come il richiamo contenuto nel comma 2 del nuovo articolo 415-*ter* del codice di procedura penale ai termini di cui all'articolo 407-*bis*, comma 2, del medesimo codice, potrebbe dare adito a criticità nonché a ritardi nella *discovery*.

Al riguardo, rammenta che è nella fisiologia del sistema che il pubblico ministero disponga la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari entro il termine di conclusione delle indagini medesime.

Una volta concluse le indagini, infatti, per un verso, la difesa ha diritto alla *discovery* e, per altro verso, è interesse del sistema che la riflessione sulla scelta effettiva di esercitare l'azione penale avvenga anche alla luce del contributo offerto dall'indagato ed eventualmente dalla persona offesa.

Ritiene dunque più opportuno fare riferimento, nel suddetto articolo 415-*ter*, non al termine di cui all'articolo 407-*bis*, ma a quello previsto dall'articolo 405, comma 2, che stabilisce il termine di conclusione delle indagini.

In secondo luogo, osserva che lo schema di decreto inserisce nell'articolo 415-*ter*, comma 2, una nuova ipotesi di differimento quando taluna delle circostanze indicate alle lettere *a*) e *b*) della medesima disposizione ricorre in relazione a reati connessi ai sensi dell'articolo 12, o collegati ai sensi dell'articolo 371, comma 2, del codice di procedura penale, per i quali non sia ancora decorso il termine previsto dall'articolo 407-*bis*, comma 2.

Ritiene che tale intervento sia privo di una esplicita copertura della legge delega.

Afferma che, in merito al rapporto tra *discovery* « patologica » di cui all'articolo 415-ter e all'avviso di conclusione delle indagini cui all'articolo 415-bis, sia doveroso considerare che, laddove il pubblico ministero non opti per l'archiviazione, sarà indispensabile far precedere l'azione penale dall'avviso di conclusione delle indagini, con una conseguente moltiplicazione degli avvisi e delle relative notificazioni.

Sottolinea come parrebbe più opportuno e funzionale sancire la piena equiparazione del nuovo avviso a quello dell'articolo 415-bis ai fini dell'esercizio dell'azione penale, intervenendo sugli articoli 416, comma 1 e 552, comma 2, oppure introducendo una specificazione nell'articolo 415-ter.

Ritiene che la stasi procedimentale potrebbe inoltre trovare migliore definizione e regolamentazione con la previsione di un'autonoma disposizione, diretta a disciplinare in modo più puntuale l'intervento di chiusura del giudice, sia su richiesta di parte che d'ufficio.

Osserva che un'ulteriore modifica rilevante introdotta dal provvedimento è contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera v), che riscrive completamente l'udienza di *sentencing* disciplinata dall'articolo 545-bis che introduce uno spazio nuovo per l'applicazione delle pene sostitutive.

Esprime perplessità per tale intervento, con riferimento, in particolare, al superamento dell'obbligatorietà dell'avviso alle parti della possibilità di sospendere la pena, nonché alla soppressione del riferimento ai casi in cui la pena irrogata non può essere sospesa.

Evidenzia come la vigente formulazione della disposizione ha una funzione pedagogica, volta a chiarire il rapporto tra gli istituti della sospensione condizionale e delle pene sostitutive.

Reputa che le modifiche introdotte vadano invece verso una malintesa finalità di efficienza ed evidenzia la necessità che tale obiettivo sia valutato non con riguardo alla singola fase, bensì estendendo l'analisi all'intero sistema.

Ribadisce quindi l'esigenza di non indebolire il meccanismo dell'articolo 545-bis,

facendo presente che nel 2023 – secondo uno studio recentissimo del Garante delle persone detenute – si è registrato un aumento della popolazione detenuta di 3.985 persone, con un tasso quasi raddoppiato rispetto agli anni precedenti.

Per quanto concerne l'articolo 7, comma 1, lettera b), del testo, che mira a estendere la nuova regola di giudizio prevista per la sentenza di non luogo a procedere di cui all'articolo 425, comma 3, al procedimento nei confronti degli enti, sottolinea l'opportunità di non affiancare, bensì di sostituire la nuova regola – secondo cui la sentenza viene emanata quando gli elementi acquisiti non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna – alla vecchia, che fa invece riferimento al caso in cui gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente.

Infine, fa presente che l'articolo 71, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, nel novellare l'articolo 62 della legge n. 698 del 1981, ha previsto che il magistrato di sorveglianza competente verifichi l'attualità delle prescrizioni relative alla pena sostitutiva, imposte con la sentenza di condanna.

Rileva come, tuttavia, non sia disciplinata l'ipotesi, già presentatasi nella prassi, in cui nel periodo intercorrente tra la sentenza di condanna e la valutazione del magistrato di sorveglianza in sede di avvio dell'esecuzione della pena sostitutiva siano intervenuti fatti nuovi, che siano indici di una sopravvenuta maggiore pericolosità sociale, tale da non poter essere neutralizzata attraverso una mera modifica di modalità esecutive o prescrizioni relative alla pena sostitutiva.

Devis DORI (AVS) dichiara l'astensione del suo gruppo, rilevando come a fronte di condivisibili correttivi di natura tecnica, lo schema di decreto contenga anche interventi che presentano criticità, evidenziate anche dai soggetti auditi nel corso dell'attività conoscitiva svolta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.50.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Pietro PITTALIS. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Ostellari.

La seduta comincia alle 14.55.

Pietro PITTALIS, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna delle interrogazioni a risposta immediata sarà assicurata anche mediante la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Avverte, altresì, che le interrogazioni 5-01936 Pittalis e 5-01939 Lupi saranno svolte congiuntamente vertendo sulla medesima materia.

5-01934 Dori: Chiarimenti in merito alla mancata attivazione dei sistemi di videosorveglianza nell'area del carcere di Milano-Opera in cui era detenuto Oumar Dia nel giorno del tentato suicidio e ai rilievi effettuati dopo la sua morte.

Devis DORI (AVS) illustra l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Devis DORI (AVS) nel prendere atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolinea come Oumar Dia era sottoposto a un provvedimento di in-

tensificazione del livello di attenzione (ILA) con monitoraggio multidisciplinare.

Ritiene che sarebbe particolarmente grave la conferma che le telecamere nell'area ove il giovane era detenuto erano spente o disattivate e comprende l'impossibilità del Governo in questa fase di rendere informazioni dettagliate sul punto.

Rimane tuttavia in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi dell'indagine e sollecita il Ministero a effettuare tutte le opportune verifiche per fare finalmente chiarezza sulla vicenda.

5-01935 Varchi: Iniziative per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2024 del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo alla rimodulazione dei target del PNRR in materia di giustizia.

Giandonato LA SALANDRA (FDI), in qualità di cofirmatario, illustra l'atto di sindacato ispettivo in titolo.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Giandonato LA SALANDRA (FDI) esprime soddisfazione per la risposta resa, che conferma nuovamente come l'Esecutivo abbia una chiara consapevolezza su come intervenire nel comparto giustizia, offrendo soluzioni di ampio respiro, che contemperano le esigenze dei magistrati, degli avvocati e degli altri operatori, tra i quali, in particolare, un'attenzione degna di nota è stata riservata al Governo dai magistrati onorari, riconoscendo l'importanza della funzione svolta.

Manifesta altresì soddisfazione per quanto attiene alle priorità definite in relazione alla giustizia minorile.

Da ultimo, esprime il proprio compiacimento anche rispetto all'opportuna rimodulazione del PNRR per quanto attiene al sistema giustizia ed evidenzia come il suo gruppo avesse giustamente richiesto tale rimodulazione già nella precedente legislatura, ritenendola necessaria per rispondere alle esigenze fissate nella *dead line* del 2026.

5-01937 Ascari: Sulle modalità di esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Napoli di allontanamento forzato di un minore dalla casa materna e sulle eventuali iniziative volte a verificarne la correttezza.

Stefania ASCARI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Stefania ASCARI (M5S) ribadisce la drammaticità della vicenda oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in discussione e sottolinea come essa non si riferisca ad un criminale ma ad un bambino di soli otto anni strappato a forza dalle braccia della madre per essere portato via dalla sua abitazione e collocato in una casa famiglia.

Ritiene che la modalità utilizzata sia stata drastica e disumana e sottolinea come la stessa abbia provocato dei traumi gravi al minore. Il prelievo forzato di un minore è sempre un orrore e sottolinea come non si dovrebbe mai fare ricorso a tale pratica, che contrasta con il rispetto della dignità delle persone.

Auspica pertanto che lo Stato si faccia garante dell'interesse dei minori, anche contrastando quei comportamenti di alcuni funzionari pubblici che pregiudicano l'integrità psicofisica dei minori e delle loro famiglie.

Sottolinea quindi come siano requisiti imprescindibili per tutti gli operatori che svolgono i propri compiti a contatto con i bambini, oltre la competenza, anche la sensibilità, l'empatia e l'umanità.

Rammenta in fine che l'ordinanza della Cassazione n. 9691 del 2022 ha sancito che l'esecuzione con la forza dell'allontanamento dei minori da un genitore contro la loro volontà e in assenza di concreto pregiudizio è da ritenersi fuori dai principi dello Stato di diritto.

5-01938 Gianassi: Iniziative di competenza del Ministero della Giustizia nei confronti delle autorità

ungheresi volte a tutelare i diritti di Ilaria Salis e a ottenere l'esecuzione delle misure detentive in Italia.

Federico GIANASSI (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Federico GIANASSI (PD-IDP) sottolinea come il suo gruppo, nonostante la vicenda sia nota da molti mesi, non abbia percepito da parte del Governo una decisa azione volta a pretendere che fosse garantito a Ilaria Salis un trattamento umano e non degradante come quello che, invece, si è potuto tristemente constatare attraverso le immagini che la ritraggono in catene nel corso del processo.

Rileva come solo da quel momento si è potuto cogliere un differente approccio – comunque insufficiente – alla questione da parte dell'Esecutivo.

Evidenzia come anche l'Ungheria, essendo un Paese europeo, sia tenuta a rispettare i diritti fondamentali delle persone e rammenta che l'articolo 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo prevede il divieto per ogni autorità pubblica di attuare azioni inumane e degradanti nei confronti dei detenuti.

Sottolinea pertanto come quella che l'Ungheria sta attuando nei confronti della cittadina oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in esame sia una palese violazione dello stato di diritto e, a nome del suo gruppo, chiede che il Governo agisca con maggiore intraprendenza, rammentando come la stessa Presidente del Consiglio abbia più volte rivendicato di avere delle ottime relazioni politiche con il presidente Orbán.

Ritiene che una così grave situazione debba essere affrontata da parte di tutto l'Esecutivo e non soltanto dal Ministro degli esteri.

A suo avviso, infatti, anche il Ministro della giustizia deve essere coinvolto e deve impegnarsi per ottenere, nell'ambito della cooperazione giudiziaria, una modifica a questa inaccettabile situazione. Osserva in-

fatti che la decisione quadro europea 829/2009, citata dal rappresentante del Governo, prevede la possibilità di attivare meccanismi che consentano l'applicazione nel nostro Paese di una misura meno afflittiva rispetto a quella carceraria.

5-01936 Pittalis: Iniziative di competenza per contrastare il ripetersi di casi di errori giudiziari e di ingiusta detenzione, dopo quello verificatosi a danno di Beniamino Zuncheddu.

5-01939 Lupi: Iniziative di competenza per contrastare il ripetersi di casi di errori giudiziari e di ingiusta detenzione, dopo quello verificatosi a danno di Beniamino Zuncheddu.

Pietro PITTALIS, *presidente*, rammenta che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente. In qualità di interrogante, illustra l'interrogazione da lui presentata.

Maurizio LUPI (NM(N-C-U-I)-M) si associa all'illustrazione del contenuto dell'atto di sindacato ispettivo già svolta dal collega Pittalis, essendo la sua interrogazione del medesimo tenore. Sottolinea, al riguardo, il passaggio relativo alla necessità di far luce su quanto accaduto, al fine di verificare eventuali responsabilità di coloro che avrebbero dovuto evitare un così grave errore giudiziario.

Il sottosegretario Andrea OSTELLARI risponde congiuntamente alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Maurizio LUPI (NM(N-C-U-I)-M) dichiara di condividere pienamente i contenuti della risposta del Governo, ponendo l'accento su tre questioni di fondamentale importanza.

La prima attiene alla oggettiva impossibilità di risarcire in modo adeguato un

soggetto al quale – utilizzando l'efficace espressione utilizzata dal quotidiano « il Foglio » – è stata letteralmente « rubata la vita » per un gravissimo errore giudiziario.

La seconda questione attiene all'inspiegabile ritardo con cui, pur essendo di fronte a macroscopiche evidenze, si è pervenuti alla revisione della sentenza, che ha richiesto più di tre anni.

La terza questione riguarda la verifica delle responsabilità dei giudici, riaffermando il principio della necessaria responsabilità civile di coloro che gestiscono delicati poteri pubblici, quali sono i magistrati che, senza nessuna logica punitiva, devono tuttavia essere chiamati – anche in termini di progressione di carriera – a rispondere del loro operato al pari degli altri pubblici funzionari e di altre categorie professionali.

Pietro PITTALIS, *presidente*, in qualità di interrogante, replica sottoscrivendo integralmente le riflessioni del collega Lupi, soprattutto per quanto concerne l'esigenza di dare piena attuazione al principio della responsabilità civile dei magistrati, anche a fronte di notevoli esborsi da parte dell'erario per risarcimenti legati ad errori giudiziari e ingiusta detenzione.

Rimarca che nessun risarcimento potrà mai essere minimamente adeguato rispetto a 33 anni di ingiusta reclusione, così come non è realmente possibile riparare al danno di coloro che sono ingiustamente sottoposti a misura cautelare di custodia in carcere.

Apprezza quindi le recenti iniziative del Governo volte a rafforzare le garanzie di contraddittorio e di valutazione collegiale in sede di adozione di provvedimenti di questo tipo, al fine di renderli più meditati.

Pietro PITTALIS, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.35.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836.**PARERE APPROVATO**

La II Commissione,

esaminato il testo come risultante dall'esame delle proposte emendative in Commissione di merito, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2024,

premesso che:

l'articolo 1 esplicita la finalità di promuovere la partecipazione al capitale sociale delle società sportive di livello agonistico da parte dei sostenitori delle stesse;

l'articolo 2 prevede le forme di partecipazione popolare;

l'articolo 3 definisce gli enti di partecipazione popolare sportiva, sotto il profilo della forma giuridica e fissa alcuni contenuti necessari dello statuto, tra cui l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali ed il divieto di una loro distribuzione ai singoli, anche in forme indirette, che sono specificate nella lettera *d*);

gli articoli 4 e 5 prevedono rispettivamente i requisiti delle società sportive a partecipazione popolare per l'accesso alle agevolazioni e il diritto di prelazione per l'assegnazione del titolo sportivo in caso di perdita del medesimo;

l'articolo 6 regola la vigilanza e il registro degli enti di partecipazione popolare sportiva;

l'articolo 7 regola la costituzione e l'iscrizione al registro degli enti di partecipazione popolare sportiva mentre l'articolo 8 reca le disposizioni finali;

segnalata l'esigenza di riferire i richiami normativi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d*) numeri 2) e 4) della proposta in esame – che riproduce testualmente il contenuto del comma 3 dell'articolo 8 del codice del terzo settore (decreto legislativo n. 117 del 2017) – al citato codice,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo.

PARERE APPROVATO

La II Commissione,
esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

premesso che:

l'articolo 1 reca misure per la realizzazione degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2024 prevedendo al comma 3 che, per gli affidamenti, si applicano le previsioni indicate all'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità;

il medesimo articolo 1, al comma 4, reca disposizioni in materia di processo amministrativo, prevedendo che alle impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e ai giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applichi l'articolo 125 del

Codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010), riguardante disposizioni processuali per le controversie relative a infrastrutture strategiche;

il comma 5 dell'articolo 1 dispone che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi indicati al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 102.

PARERE APPROVATO

La Commissione II,
esaminato il provvedimento in titolo;
premesso che:

il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 134 del 2021 che conferisce al Governo la delega ad adottare – entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 150 del 2022, attuativo della delega in via principale (e quindi entro il 30 dicembre 2024) e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi – disposizioni integrative e correttive;

l'articolo 1 in esame apporta modifiche al codice penale in materia di procedibilità per alcune fattispecie di reato;

l'articolo 2 reca modificazioni al codice di procedura penale, alcune di carattere formale, altre di natura sostanziale;

l'articolo 3 introduce modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;

l'articolo 4 modifica l'articolo 12-ter della legge n. 283 del 1962, che prevede una nuova ipotesi estintiva delle contravvenzioni alimentari;

l'articolo 5 modifica l'articolo 58 della legge n. 689 del 1981, prevedendo che le pene sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità possono essere applicate solo con il consenso dell'imputato;

l'articolo 6, con riferimento alla disciplina della competenza penale del giudice di pace, modifica l'articolo 17 del decreto legislativo n. 274 del 2000, in tema di archiviazione;

l'articolo 7, interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;

l'articolo 8 reca una disciplina transitoria per i reati ai quali non si applicano le disposizioni dell'articolo 159, primo comma, n. 3-bis del codice penale in tema di sospensione della prescrizione;

l'articolo 9 reca disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità con riguardo al reato di danneggiamento di cui all'articolo 635 del codice penale;

l'articolo 10 integra la disciplina transitoria in materia di processo penale telematico con riguardo alla presentazione dell'atto di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello;

l'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria.

preso atto dei pareri resi dalla Conferenza unificata e dal Garante per la protezione dei dati personali, rispettivamente trasmessi il 29 dicembre 2023 e il 10 gennaio 2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

5-01934 Dori: Chiarimenti in merito alla mancata attivazione dei sistemi di videosorveglianza nell'area del carcere di Milano-Opera in cui era detenuto Oumar Dia nel giorno del tentato suicidio e ai rilievi effettuati dopo la sua morte.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente.

Tornando sulla vicenda relativa alla morte del giovane Oumar Dia, mi richiamo a quanto è stato riferito in sede di risposta a specifico Question Time, come peraltro ben ricordato dallo stesso interrogante.

Come detto in quella sede, ferma l'indagine dell'Autorità giudiziaria, il Provveditorato regionale di Milano è stato incaricato di procedere ad apposita inchiesta amministrativa, volta proprio a verificare circostanze, modalità e cause dell'evento.

Ed allora, quanto al nuovo quesito sollevato, relativo alla circostanza « appresa da fonti di stampa », e secondo cui le tele-

camere erano disattivate nel giorno del suicidio, posso riferire, allo stato, che le precise notizie potranno essere fornite non appena perverranno gli esiti della visita ispettiva condotta dal suddetto Provveditorato regionale, il cui nulla osta all'effettuazione è stata fornito il 9 novembre 2023 dal pubblico ministero preposto alle indagini.

Peraltro, l'Autorità giudiziaria procedente ha disposto, nel contempo, l'autopsia sul detenuto Oumar Dia, richiedendo, a seguito di acquisizione della relazione di consulenza tecnica medico legale *ex* articolo 360 del codice di procedura penale, l'archiviazione.

ALLEGATO 5

5-01935 Varchi: Iniziative per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2024 del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo alla rimodulazione dei *target* del PNRR in materia di giustizia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente.

Naturalmente richiamo l'attenzione sull'atto di indirizzo politico-istituzionale che il Ministro ha avuto modo di illustrare alle Camere, (così portando a conoscenza del Parlamento gli intendimenti e le prospettive prossime in tema di Giustizia, peraltro ben richiamate dagli interroganti).

Richiamo poi l'intervento tenuto in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ove si è chiarito che tutti gli interventi si inseriscono nella prospettiva del PNRR, nel rispetto dei vincoli sovranazionali, delle priorità affidate dai cittadini al Governo e degli impegni assunti con la Commissione europea, recentemente oggetto di una positiva rinegoziazione e quindi rimodulazione.

È stato evidenziato come le nuove assunzioni di addetti dell'Ufficio del Processo, le trattative concluse positivamente per prorogare la loro presenza, e gli sforzi in atto per assumerli a tempo indeterminato una volta concluso il PNRR, si inseriscono nelle logiche di investimento per il miglioramento dei servizi giudiziari.

È stato evidenziato che i *target* di abbattimento dell'arretrato sono stati modificati in modo da renderli più aderenti all'andamento degli indicatori; che si è valorizzato l'investimento formativo che gli Uffici giudiziari e il Ministero hanno compiuto nei confronti della prima tornata di personale assunto, prevedendo la proroga dei contratti a tempo determinato fino a giugno 2026.

Ancora, è stata incrementata ulteriormente la dotazione di Addetti all'Ufficio per il Processo con una procedura di reclutamento di circa 4.000 unità, che sarà svolta nei prossimi mesi.

A fronte del riconoscimento di margini di maggiore flessibilità, si è concordato con la Commissione europea di compiere uno sforzo integrativo per il raggiungimento dei nuovi *target*, e per questo ci siamo impegnati a definire – entro il prossimo mese di marzo – ulteriori interventi in tre ambiti: 1) attrarre e trattenere in servizio le unità di personale assunte; 2) sostenere gli Uffici giudiziari meno efficienti nella riduzione dell'arretrato della giustizia civile; 3) dare un riconoscimento agli Uffici giudiziari – non già a singoli magistrati – che raggiungono specifici obiettivi annuali di riduzione del numero di casi pendenti nel sistema di giustizia civile.

Ciò posto, riferisco che le precipue misure per l'attuazione degli interventi richiesti dalla Commissione confluiranno in un decreto-legge di cui al momento si sta occupando il Ministro Fitto.

Il Ministero della giustizia, inoltre, valuterà come distribuire le ulteriori risorse umane che saranno assunte nei prossimi mesi: addetti UPP e personale tecnico-amministrativo, in modo da rafforzare la capacità degli Uffici giudiziari che sono stati meno efficienti nell'abbattimento della pendenza civile.

ALLEGATO 6

5-01937 Ascari: Sulle modalità di esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Napoli di allontanamento forzato di un minore dalla casa materna e sulle eventuali iniziative volte a verificarne la correttezza.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, va preliminarmente evidenziato, in termini generali, che – come emerge dalla nota estesa dal Tribunale di Napoli – l'adozione da parte del Tribunale partenopeo di provvedimenti di allontanamento coattivo di un minore da uno dei genitori costituisce un evento molto raro e non trova la propria motivazione nella sindrome di alienazione parentale ma in specifiche esigenze di tutela del minore, essendo ben noto sul tema l'orientamento della Corte di cassazione.

L'allontanamento del minore, nella prassi seguita dal Tribunale di Napoli, normalmente non è mai disposto in prima battuta, ma consegue al fallimento di ogni tentativo di risoluzione delle problematiche emerse, pur a fronte delle reiterate sollecitazioni dell'Autorità giudicante, della collaborazione dei difensori e degli interventi dei Servizi Sociali.

Risulta che il Tribunale di Napoli effettui sempre una preventiva valutazione comparativa tra l'esigenza di assicurare il diritto del minore alla bigenitorialità e il possibile pregiudizio di ordine fisico e psichico che potrebbe derivare dal forzato allontanamento dal genitore collocatario.

Venendo adesso, per brevi cenni, alla specifica vicenda, si rappresenta al riguardo che:

il provvedimento di collocazione del minore in Comunità è stato adottato dopo un lungo *iter* giudiziario (di cui si dà ampiamente conto nel provvedimento stesso) a fronte dell'assoluta mancanza di collaborazione da parte della madre e del fallimento di ogni tentativo di creare legami affettivi con i componenti del nucleo familiare paterno;

sospesi gli incontri in uno spazio neutro tra il minore e il padre (a causa del rifiuto manifestato dal minore), il percorso di avvicinamento del minore ai componenti del nucleo familiare paterno ha trovato, sia nei tempi sia nelle modalità, l'adesione non solo del curatore speciale, ma anche degli avvocati di entrambi i genitori;

l'autorizzazione all'uso della forza pubblica è stata concessa nel rispetto delle rigorose e garantiste previsioni normative di cui all'articolo 473-*bis*.38 comma 5 del codice di procedura civile;

l'assoluta necessità dell'uso della forza pubblica è stata determinata dall'atteggiamento del genitore collocatario che ha rifiutato ogni tentativo di mediazione da parte dei Servizi Sociali, delle forze dell'ordine e delle Autorità locali;

sono state predisposte tutte le opportune cautele, essendosi fatto ricorso ai Servizi Sociali, alla forza pubblica (senza l'uniforme di servizio) e al personale sanitario;

il Tribunale di Napoli ha costantemente vigilato sulla esecuzione del provvedimento;

durante la fase attuativa il genitore collocatario ha aggredito il personale dei Servizi Sociali (che si è dovuto recare al pronto soccorso del più vicino nosocomio per ricevere le cure del caso) e i rappresentanti delle forze dell'ordine;

dopo la collocazione in Comunità del minore sono stati consentiti alla madre incontri e telefonate;

la condizione fisica e psichica del minore è oggetto di continua attenzione da

parte degli operatori della Comunità, che hanno frequenti interlocuzioni con il pediatra;

il minore riceve un sostegno psicologico;

il Tribunale di Napoli è costantemente informato tramite le puntuali relazioni dei Servizi Sociali e del curatore speciale;

il minore ha ripreso a frequentare con costanza la scuola (a differenza di quanto accadeva prima dell'ingresso in Comunità), ha una vita sociale e sono ripresi i contatti con i componenti della famiglia paterna.

Sulla base degli elementi di fatto acquisiti e delle informazioni assunte, non risultano ravvisabili profili di rilievo disciplinare a carico dei magistrati del Tribunale di Napoli che si sono occupati della vicenda tratteggiata nell'atto di sindacato ispettivo, i quali hanno svolto le loro funzioni con tutta la prudenza e l'attenzione che la specifica situazione richiedeva.

Il minore, dal momento del suo ingresso in Comunità, ha mantenuto i rapporti con

la madre, attraverso incontri e telefonate, è oggetto di continua attenzione da parte degli operatori e del pediatra, ha ripreso a frequentare con costanza la scuola, riceve un sostegno psicologico e si è riavvicinato ad alcuni componenti della famiglia paterna. Il provvedimento di collocazione del minore in Comunità è stato ritenuto assolutamente indispensabile a causa della totale mancanza di collaborazione da parte della madre, che si è opposta a ogni tentativo di mediazione da parte dei Servizi Sociali e delle Autorità locali e che in sede di esecuzione del provvedimento ha ribadito la sua ferma opposizione aggredendo il personale dei Servizi Sociali e i rappresentanti delle forze dell'ordine, e del fallimento di ogni tentativo di creare legami affettivi tra il minore e i componenti del nucleo familiare paterno.

Ne consegue che, allo stato, non si ravvisano i presupposti per l'esecuzione delle verifiche ispettive attribuite alla competenza di questo Dicastero.

ALLEGATO 7

5-01938 Gianassi: Iniziative di competenza del Ministero della Giustizia nei confronti delle autorità ungheresi volte a tutelare i diritti di Ilaria Salis e a ottenere l'esecuzione delle misure detentive in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente.

Tutti abbiamo visto le immagini di Ilaria Salis condotta in un'aula di udienza, davanti al Tribunale ungherese, in catene.

Da quanto è dato sapere, ciò che le viene contestato e per cui si trova ristretta, è di aver aggredito, insieme ad altre persone, due manifestanti, procurando alcune ferite alle vittime.

Quelle immagini danno atto di una evidente sproporzione tra le contestazioni mosse e le cautele adottate, certamente lesive della dignità di Ilaria Salis.

Un trattamento che appare incompatibile con i nostri parametri di civiltà giuridica e con quelli dell'Unione europea, della quale pure l'Ungheria è parte.

Come saprete, poiché già riferito ieri dal Ministro Tajani, il Governo tutto è interessato ed impegnato per la corretta e rapida soluzione della vicenda.

In occasione del recentissimo incontro del Consiglio Europeo degli affari esteri (22 gennaio), nell'ambito di un bilaterale a latere, è stato formalmente richiesto al Governo Ungherese che vigili sul rispetto dei diritti e della dignità di Ilaria.

È stato, altresì, convocato l'Ambasciatore Ungherese cui sono state egualmente esternate le nostre doglianze, evidenziando i principi giuridici previsti (anche) dalla normativa europea ed internazionale in tema di rispetto delle garanzie delle condizioni detentive, incluse le modalità di traduzione degli imputati in Tribunale e dell'equo processo.

Nella giornata di oggi, peraltro, si è svolto un incontro tra il Ministro della Giustizia e il Collegio del Garante Nazionale dei detenuti appena insediatosi.

Nel corso dell'incontro l'Autorità Garante ha confermato l'autonoma iniziativa

già intrapresa con riguardo all'attivazione del « meccanismo nazionale di prevenzione » contro la tortura, i trattamenti e le pene crudeli, inumane e degradanti ed ha, altresì, assicurato che procederà alle dovute segnalazioni istituzionali all'Unione europea, al Comitato per la prevenzione della tortura presso il Consiglio d'Europa ed all'omologo « meccanismo di prevenzione Ungherese », tenendo costantemente informato il Ministero della Giustizia.

È evidente che, lungi da ogni forma di « interferenza » sull'autonomia della giurisdizione ungherese, noi non possiamo accettare che dei concittadini siano sottoposti a trattamenti degradanti della dignità della persona.

Naturalmente, in attesa che questa vicenda si concluda prima possibile, stiamo fornendo la massima assistenza, sotto vari profili, alla giovane ed alla sua famiglia.

Funzionari della nostra Ambasciata procedono con visite regolari ad Ilaria Salis, così da poterne continuamente riscontrare la concreta condizione psico-fisica.

Anche i famigliari hanno ottenuto di poterle fare visita e di effettuare chiamate a mezzo « Skype ».

Inoltre, è stata assicurata ai genitori di Ilaria e al suo difensore ogni necessaria assistenza e in quest'ottica anche il Ministro Nordio, solo pochi giorni addietro, ha avuto un incontro con il padre della giovane; incontro nel quale è stato ribadito come certamente, anche in questo caso, sarà garantito tutto il supporto necessario.

Ciò chiarito, dal punto di vista prettamente giuridico, come già evidenziato dal Ministro Nordio in risposta ad altro QT, va ribadito che in assenza di una condanna definitiva nessuna Convenzione internazionale o altro strumento consente l'esecu-

zione nel Paese di origine delle misure cautelari di tipo carcerario, come quella attualmente in essere in danno di Ilaria.

L'unico strumento vigente in materia di misure cautelari è la decisione-quadro 2009/829/GAI del Consiglio del 23 ottobre 2009 sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare, che è applicabile solo per le misure cautelari non carcerarie.

Pertanto, non appena la misura cautelare disposta nei confronti di Ilaria dovesse essere sostituita con altra meno afflittiva, il Ministero della giustizia, ricevuta la necessaria documentazione da parte del corri-

spondente Ministero della giustizia ungherese, provvederà immediatamente a trasmettere il tutto all'autorità giudiziaria competente per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia della misura applicata.

Sul punto, e per completezza, va rammentato che le istanze di revoca o di modifica dell'attuale misura custodiale carceraria sono di pertinenza dell'interessata che, insieme ai suoi avvocati difensori e la sua famiglia, valuterà tempi e modalità di presentazione.

Si ribadisce, comunque, che il Ministero della giustizia, in uno con il Governo, è e sarà sempre impegnato nella difesa dei diritti della persona, anche quando detenuta ed in attesa di giudizio.

ALLEGATO 8

5-01936 Pittalis: Iniziative di competenza per contrastare il ripetersi di casi di errori giudiziari e di ingiusta detenzione, dopo quello verificatosi a danno di Beniamino Zuncheddu.

5-01939 Lupi: Iniziative di competenza per contrastare il ripetersi di casi di errori giudiziari e di ingiusta detenzione, dopo quello verificatosi a danno di Beniamino Zuncheddu.

TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento agli atti di sindacato ispettivo, sento innanzitutto il dovere di esprimere un profondo sentimento di solidarietà umana verso Beniamino Zuncheddu, che si è trovato a trascorrere ingiustamente oltre 30 anni in stato di detenzione carceraria per infamanti delitti da lui in realtà non commessi.

Tale detenzione si è conclusa soltanto grazie al giudizio di revisione richiesto da Beniamino Zuncheddu.

Entro 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza pronunciata nel giudizio di revisione, Beniamino Zuncheddu potrà agire innanzi alla Corte di appello di Roma al fine di ottenere una riparazione commisurata alla durata della espiazione della pena e alle devastanti conseguenze personali e familiari derivate dalla condanna.

Questa vicenda offre ancora una volta l'occasione per riflettere sulla necessità di interventi normativi volti a limitare quanto più possibile i casi di errore giudiziario e ad assicurare una più ponderata decisione sulla privazione o comunque sulla limitazione della libertà personale.

A tal fine il Governo ha presentato il disegno di legge A. S. n. 808 (attualmente all'esame del Senato della Repubblica), nel quale sono contenute significative modifiche in tema di misure cautelari di palese ispirazione garantista, rappresentate:

dalla estensione del contraddittorio preventivo in tutte le ipotesi in cui, nel

corso delle indagini preliminari, non risulti necessario che il provvedimento cautelare sia adottato a sorpresa (come, ad esempio, quando sussista un pericolo di inquinamento delle prove o di fuga dell'indagato ovvero quando si proceda per taluni gravi delitti). In questo modo, ove consentito dalle concrete circostanze, da un lato si eviterà l'effetto dirompente sulla vita delle persone di un intervento cautelare adottato senza possibilità di difesa preventiva, dall'altro lato si metterà il giudice nelle condizioni di poter avere una interlocuzione (e anche un contatto diretto) con l'indagato prima dell'adozione della misura;

dalla collegialità nella decisione sulla richiesta di applicazione della custodia cautelare in carcere (e non anche degli arresti domiciliari, per sottolineare il carattere di *extrema ratio* della misura restrittiva carceraria) nella fase delle indagini preliminari. La collegialità pertanto riguarderà solo la più grave delle misure cautelari e verrà prevista solo nella fase delle indagini preliminari.

Infine, in rapporto alle evidenti esigenze di natura organizzativa, soprattutto con riferimento a quelle nascenti dalle incompatibilità, si prevede – con apposite autorizzazioni di spesa – un incremento del ruolo organico della magistratura nella misura di 250 unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.	
Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Corea, Seong-ho Lee (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	129
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	130
SEDE REFERENTE:	
Variazione nella composizione della Commissione	130
Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL. C. 1539 Governo (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	130
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizioni informali sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo.	
Audizione informale di Arturo Varvelli, Direttore di ECFR Roma	130
Audizione informale di Francesco Dalmazio Casini, Direttore editoriale di Aliseo editore ...	130

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza
del presidente Paolo FORMENTINI.*

La seduta comincia alle 8.30.

**Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e
dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.**

**Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Co-
rea, Seong-ho Lee.**

(Svolgimento e conclusione).

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Seong-ho LEE, *Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), Simone BILLI (LEGA), Andrea ORSINI (FI-PPE) e Paolo FORMENTINI, *presidente*.

Seong-ho LEE, *Ambasciatore della Repubblica di Corea in Italia*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giulio TREMONTI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Giorgio Silli.

La seduta comincia alle 14.30.

Variatione nella composizione della Commissione.

Giulio TREMONTI, *presidente*, comunica che, a far data dal 30 gennaio scorso, per il Movimento 5 Stelle ha cessato di parte della Commissione il deputato Arnaldo Lomuti e, in pari data, è entrato a farne parte il deputato Riccardo Ricciardi.

La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso

della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL.

C. 1539 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2023.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che sul provvedimento sono pervenuti tutti i prescritti pareri. In particolare, si sono espresse favorevolmente le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Bilancio e Lavoro.

La Commissione delibera, all'unanimità, di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulio TREMONTI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 gennaio 2024.

Audizioni informali sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo.

Audizione informale di Arturo Varvelli, Direttore di ECFR Roma.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.25.

Audizione informale di Francesco Dalmazio Casini, Direttore editoriale di Aliseo editore.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 16.05.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione della composizione della Commissione	131
Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.	
Audizione del Sottosegretario di Stato, Segretario del Consiglio dei Ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	131

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO.

La seduta comincia alle 8.30.

Variazione della composizione della Commissione.

Comunica che il deputato Gubitosa cessa di far parte della Commissione ed entra a farne parte il deputato Lomuti.

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Audizione del Sottosegretario di Stato, Segretario del Consiglio dei Ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano.

(Svolgimento e conclusione).

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Alfredo MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato, Segretario del Consiglio dei Ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele LOPERFIDO (FDI), Stefano GRAZIANO (PD-IDP) e Giorgio MULÈ (FI-PPE).

Alfredo MANTOVANO, *Sottosegretario di Stato, Segretario del Consiglio dei Ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori delucidazioni.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ringrazia tutti gli ospiti presenti e dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. C. 799 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	133
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	134
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i>)	137
Norme per la valorizzazione della castanicoltura. C. 565 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	139
ALLEGATO (<i>Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo</i>)	161
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	143
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare. Atto n. 111 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i>)	144
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento. Atto n. 112 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	149
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2023, denominato «Rinnovamento della capacità <i>Very Short Range Air Defence</i> (VSHO-RAD) dell'Esercito italiano», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l'Esercito. Atto n. 113 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>) ...	151

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023, denominato «Mezzi tattici aviolanciabili <i>Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer</i> ». Atto n. 114 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	154
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, denominato «Poligoni di tiro chiusi in galleria per l'addestramento con armi da fuoco portatili», relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano. Atto n. 115 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale.

C. 799 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che nella seduta dello scorso 16 gennaio la Commissione Bilancio ha avviato l'esame del testo unificato delle proposte di legge recanti disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ai fini dell'espressione del parere di propria competenza alla Commissione Cultura. In quella sede, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica al fine di procedere alla puntuale quan-

tificazione degli oneri derivanti dal provvedimento nonché alla verifica dell'adeguatezza dei corrispondenti mezzi di copertura finanziaria.

Rammenta, inoltre, che la Commissione Bilancio ha quindi proseguito il proprio esame nella seduta del 24 gennaio scorso e, in quella sede, la rappresentante del Governo ha segnalato che la relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della cultura era in corso di verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato e che erano in atto interlocuzioni tra gli uffici interessati volte ad acquisire ulteriori elementi utili alla valutazione degli effetti finanziari della proposta di legge. Fa infine presente che, nella medesima giornata del 24 gennaio, la Commissione Cultura ha quindi concluso l'esame in sede referente del provvedimento, approvando due proposte emendative del relatore, di carattere meramente ordinamentale, nonché talune correzioni di forma predisposte ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del Regolamento della Camera.

Tanto premesso, con riferimento al testo del provvedimento ora all'esame dell'Assemblea, segnala la perdurante necessità di acquisire la relazione tecnica richiesta nella seduta del 16 gennaio scorso.

La sottosegretaria Sandra SAVINO informa che sulla relazione tecnica predisposta dal competente Ministero della cultura sono tuttora in corso le verifiche tecniche da parte della Ragioneria generale dello Stato, anche al fine di pervenire alle integrazioni del documento medesimo ritenute necessarie, nonché di acquisire

ulteriori elementi di dettaglio indispensabili alla valutazione dei profili finanziari del testo in esame.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.

C. 1587 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, con riferimento ai chiarimenti richiesti nella seduta di ieri dai deputati Dell'Olio e Grimaldi, conferma che le spese connesse al ricorso all'arbitrato in caso di controversie hanno carattere meramente eventuale, non essendo al momento definibili né nell'*an* né nel *quantum*. Chiarisce, infatti, che le spese stesse dipenderanno dalle vicende specifiche di ogni singolo contratto nonché dai comportamenti individuali delle parti contraenti.

Osserva quindi che, proprio per tali ragioni, l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge in esame dispone che agli eventuali oneri derivanti dal ricorso all'arbitrato si farà fronte con apposito provvedimento legislativo, come del resto previsto, in relazione alle spese connesse al ricorso ad arbitrati, in analoghi provvedimenti recanti la ratifica di accordi internazionali.

In proposito, richiama, a mero titolo di precedenti recentemente occorsi, da un lato, la legge n. 199 del 2023, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, firmato a Kiev il 12 ottobre 2021, e, dall'altro, il disegno di legge C. 1451, re-

cante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno del Bahrein sulla cooperazione nei settori della cultura, dell'istruzione, della scienza, della tecnologia e dell'informazione, fatto a Roma il 4 febbraio 2020, attualmente all'esame in prima lettura della Camera dei deputati.

Conferma, infine, che, qualora gli eventuali oneri gravassero solo sull'Unione europea, ad essi si provvederà a valere sul bilancio dell'Unione stessa.

Andrea BARABOTTI (LEGA), *relatore*, preso atto delle precisazioni formulate dalla rappresentante del Governo, conferma la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento, formulata nella seduta di ieri, nei termini di seguito riportati:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1587, approvato dal Senato della Repubblica, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

l'Ente nazionale per l'aviazione civile potrà provvedere alle attività di cui agli articoli 8, 10, 12, 13, 14 e 22 dell'Accordo a valere sulle risorse disponibili nell'ambito del proprio bilancio;

gli oneri derivanti dall'articolo 23 dell'Accordo, che prevede la possibilità del ricorso all'arbitrato per specifiche controversie, hanno carattere meramente eventuale e alla relativa copertura finanziaria si provvederà con apposito provvedimento legislativo, salvo che i predetti oneri gravino esclusivamente sul bilancio dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere del relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene che i chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo non consentano, al pari di quanto già evidenziato nella seduta di ieri, di escludere – in forza del rinvio operato ad un successivo provvedimento legislativo tramite cui provvedere agli eventuali oneri che dovessero verificarsi in relazione alle procedure di risoluzione delle controversie – il potenziale contrasto con la vigente disciplina contabile, ipotizzato dal relatore nel corso della precedente seduta.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), nell'osservare che i chiarimenti resi nella presente sede dalla sottosegretaria Savino ricalcano esattamente quelli già forniti nella seduta di ieri, ritiene che il rinvio ad un successivo provvedimento legislativo per far fronte agli eventuali oneri connessi alla risoluzione delle controversie costituisca un'innovazione rispetto alla prassi sul punto costantemente seguita dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati. Rammenta infatti, a tale specifico proposito, che in occasione del recente esame in sede consultiva presso la stessa Commissione Bilancio della proposta di legge C. 1275, recante l'introduzione del salario minimo legale, il Governo espresse una posizione diametralmente opposta, affermando di non poter assentire l'ulteriore corso del provvedimento dal momento che esso rinviava ad un futuro provvedimento legislativo il reperimento delle risorse necessarie alla sua copertura finanziaria. Considera dunque assai inopportuno un simile modo di procedere, che in maniera ondivaga prospetta soluzioni diverse per situazioni assimilabili. Al riguardo, nel sottolineare che le maggioranze politiche sono naturalmente destinate a cambiare nel corso degli anni, evidenzia che le scelte che vengono compiute rischiano di pregiudicare nell'immediato futuro anche il buon andamento dei lavori della Commissione, dal momento che, in questo modo, potrebbero venire meno non solo i rapporti di correttezza e reciproco affidamento tra i diversi schieramenti ma anche la stessa credibilità delle istituzioni parlamentari.

Al riguardo, richiama ad esempio quanto avvenuto in Assemblea nella seduta di ieri

quando, durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 212 del 2023, recante modifiche alla disciplina del cosiddetto *superbonus*, il Governo ha espresso parere contrario sull'ordine del giorno Guerra n. 9/1630/7, di cui egli stesso è cofirmatario, che si limitava a dare seguito a quanto la sottosegretaria Savino solo poche ore prima aveva dichiarato nel corso dell'esame in sede consultiva presso la Commissione Bilancio del medesimo provvedimento.

In particolare, ricorda che il citato ordine del giorno impegnava il Governo ad intervenire entro il prossimo mese di aprile al fine di rimediare ad una palese disparità di trattamento tra coloro per i quali non vi sarà il recupero delle agevolazioni riconosciute in caso di mancata ultimazione dell'intervento edilizio, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche, in quanto hanno esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, e coloro che hanno invece scelto di fruire della detrazione in dichiarazione dei redditi, per i quali si procederà, invece, al recupero. Fermo restando che nella seduta di ieri in Assemblea il parere è stato reso dalla sottosegretaria Lucia Albano, che in ogni caso rappresentava il Governo nella sua interezza, ritiene grave che in tal modo si siano sostanzialmente smentite le rassicurazioni fornite presso la Commissione Bilancio, osservando che tale comportamento non potrà non avere ripercussioni negative anche rispetto all'ordinato svolgimento dell'impegnativo lavoro che attende prossimamente la Commissione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel condividere le osservazioni critiche svolte dal deputato Pagano in merito al comportamento di recente tenuto dal Governo sul provvedimento recante l'introduzione del salario minimo legale, che dimostra l'adozione di criteri e approcci differenti a seconda della convenienza politica del momento, invita l'Esecutivo ad attenersi per il futuro a una maggiore uniformità nella valutazione delle singole circostanze e nel-

l'esercizio del suo ruolo nell'ambito delle procedure parlamentari.

Rammenta, peraltro, che già in occasione dell'esame in sede referente presso questa Commissione del decreto-legge n. 124 del 2023, il Governo aveva palesemente disatteso il dettato della legge n. 196 del 2009 in tema di contabilità e finanza pubblica, introducendo all'articolo 16 del citato provvedimento un apposito credito d'imposta in favore delle imprese operanti nella nuova zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, demandando tuttavia ad un successivo atto l'individuazione delle risorse necessarie alla copertura finanziaria della misura, poi reperite direttamente dalla legge di bilancio per l'anno 2024.

La sottosegretaria Sandra SAVINO ribadisce, in primo luogo, che il rinvio ad apposito provvedimento legislativo per l'individuazione della copertura finanziaria degli oneri che dovessero eventualmente verificarsi in relazione alle spese per la risoluzione delle controversie, sempreché queste ultime già non gravino a carico del bilancio dell'Unione europea, risulta pienamente conforme alla corrente prassi legislativa, anche recente, come dimostrato dai provvedimenti di ratifica in precedenza richiamati. Ribadisce, inoltre, che gli oneri relativi alla risoluzione delle controversie sono pacificamente ritenuti di carattere eventuale, non essendo possibile una loro determinazione preventiva né nell'*an* né nel *quantum*.

Per quanto concerne, invece, la reiezione dell'ordine del giorno Guerra n. 9/1630/7, richiamato dall'onorevole Pagano, confessa di non avere avuto modo di prenderne direttamente visione e ritiene che probabilmente il parere contrario espresso dal Governo nella seduta di ieri possa essere dipeso dal carattere forse troppo vincolante dell'impegno in esso contenuto a fronte di una questione sulla quale, come ha già avuto modo di segnalare in questa stessa sede nella seduta di ieri, è tuttora in corso d'opera un'attenta valutazione.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), associandosi alle considerazioni svolte dal col-

lega Pagano, considera quantomeno anomalo il fatto che, su parere contrario della sottosegretaria Albano, ieri sia stato respinto in Assemblea l'ordine del giorno a sua prima firma n. 9/1630/7, che peraltro avrebbe potuto essere anche riformulato al fine di rendere meno stringente l'impegno rivolto al Governo.

Ritiene, tuttavia, ancor più sorprendente e contraddittoria la motivazione fornita dalla sottosegretaria Albano in sede di espressione del parere contrario sul citato ordine del giorno, Segnala, infatti, che la rappresentante del Governo ha evidenziato che la *ratio* della limitazione dell'ambito di applicazione del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 212 del 2023 ai soggetti che abbiano esercitato l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito è dovuta alla circostanza che questi ultimi, con una certa probabilità, hanno realizzato gli interventi in mancanza di adeguata dotazione finanziaria, cosa che invece non si è verificata per i contribuenti che hanno scelto di operare la detrazione in dichiarazione dei redditi.

Osserva, infatti, che tali asserzioni sconfessano apertamente quelle rese solo poche ore prima in Commissione Bilancio, sulla medesima disposizione, dalla sottosegretaria Savino, che aveva invece fornito precise rassicurazioni in merito all'intenzione del Governo di valutare un futuro intervento, da adottare entro il prossimo mese di aprile, al fine di rimediare ad una palese disparità di trattamento nei confronti dei contribuenti che avessero invece scelto di fruire della agevolazione sotto forma di detrazione fiscale.

Paolo TRANCASSINI (FDI), intervenendo sulle vicende richiamate dai deputati del Partito Democratico, esprime rammarico per quanto accaduto, che è però, a suo avviso, frutto di un mero fraintendimento, probabilmente imputabile al fatto che la rappresentante del Governo che si è espressa in Assemblea è diversa da quella che ha partecipato ai lavori nella Commissione Bilancio.

Ciò premesso, ritiene essenziale che i rapporti tra gli schieramenti di maggioranza e di opposizione siano sempre im-

prontati al reciproco rispetto ed affidamento negli impegni assunti, quale precondizione per condurre al meglio i lavori e ricercare, in un clima di discussione franca e costruttiva, momenti di incontro e mediazione, anche in vista del prossimo esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 215 del 2023, recante proroga di termini normativi.

Ferma quindi restando l'esigenza di trarre insegnamento da quanto accaduto affinché in futuro non abbia più a ripetersi, contesta tuttavia l'interpretazione secondo cui nell'esame del provvedimento in discussione vi sarebbe stato un cambio di prassi nell'esercizio delle attività di competenza della Commissione Bilancio, salvo il fatto che naturalmente è intervenuto rispetto al recente passato un mutamento di ruolo tra coloro che nella precedente legislatura sedevano rispettivamente tra i banchi della maggioranza e dell'opposizione.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) preannunzia il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere del relatore, rimarcando altresì che i precedenti richiamati dalla sottosegretaria Savino a sostegno della tesi, poi recepita nella parte premissiva della medesima proposta di parere si riferiscono esclusivamente a provvedimenti di iniziativa del Governo in carica, di per sé non idonei a configurare una prassi in senso proprio.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, in sostituzione del re-

latore, ricorda che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive.

Rileva che il testo all'esame della Commissione è quello risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso la Commissione VII Cultura e trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione dei rispettivi pareri in data 17 gennaio 2024.

Fa presente, altresì, che il testo iniziale e le proposte emendative approvate non sono corredati di relazione tecnica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme sono dichiaratamente volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, recando a tal fine, agli articoli da 1 a 5, misure di carattere prevalentemente definitorio ed ordinamentale.

In particolare, osserva che l'articolo 5 attribuisce alle « società sportive a partecipazione popolare », nel caso di perdita del diritto sportivo per fallimento o per altre cause, un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo, al ricorrere di determinate condizioni, mentre gli articoli 6 e 7 attribuiscono al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri taluni compiti amministrativi, quali la vigilanza sui requisiti degli enti interessati dalla presente legge, l'aggiornamento del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 6, e il controllo sulla costituzione degli enti di partecipazione popolare sportiva, ai sensi dell'articolo 7.

Segnala che l'articolo 6 è, inoltre, assistito da una specifica clausola di invarianza finanziaria.

In proposito, nell'evidenziare la natura prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, rileva tuttavia la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri possa effettivamente svolgere i compiti ad esso attribuiti dall'ar-

articolo 6 con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come previsto dalla relativa clausola di neutralità finanziaria. Ritiene, altresì, necessario acquisire analogo conferma anche con riferimento all'attività di controllo attribuita al suddetto Dipartimento dal comma 4 dell'articolo 7, che non risulta incluso nell'ambito di applicazione della predetta clausola di invarianza.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa quindi presente che il comma 3 dell'articolo 6 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita alle disposizioni del medesimo articolo, prevedendo che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provveda alla sua attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel prendere atto della correttezza della formulazione della disposizione, rileva tuttavia che il successivo articolo 7, comma 4, attribuisce al medesimo Dipartimento per lo sport il compito di esercitare il controllo sulla costituzione degli enti di partecipazione popolare sportiva. Segnala, pertanto, l'opportunità di estendere la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione dell'articolo in esame anche al successivo articolo 7. Sul punto, risulta comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

La sottosegretaria Sandra SAVINO conferma che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà fare fronte alle attività previste dagli articoli 6 e 7 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in virtù dell'incremento della dotazione organica del medesimo Dipartimento previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 e dalla Tabella A allegata al medesimo decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del re-

latore, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge C. 836, recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, che ha confermato che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri potrà fare fronte alle attività previste dagli articoli 6 e 7 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in virtù dell'incremento della dotazione organica del medesimo Dipartimento previsto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 44 del 2023 e dalla Tabella A allegata al medesimo decreto;

rilevata l'esigenza di introdurre una clausola d'invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, precisando altresì che il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvederà all'attuazione tanto dell'articolo 6, quanto dell'articolo 7, comma 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

All'Articolo 6, sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente: Art. 7-bis. – (Clausola d'invarianza finanziaria) – 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei

ministri provvede all'attuazione degli articoli 6 e 7, comma 4, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di parere.

La Commissione approva la proposta di parere.

Norme per la valorizzazione della castanicoltura.

C. 565 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, segnala preliminarmente che la Commissione è chiamata ad esaminare il testo della proposta di legge C. 565, recante norme per la valorizzazione della castanicoltura, predisposto dal Comitato ristretto, come risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione Agricoltura, evidenziando altresì che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Soffermandosi sui profili di maggiore rilievo finanziario, segnala in primo luogo che gli articoli da 3 a 9 individuano gli organismi incaricati di svolgere le funzioni essenziali e gli strumenti necessari per la valorizzazione della castanicoltura. In particolare, osserva che l'articolo 4, comma 1, istituisce il Tavolo di filiera per la frutta in guscio, l'articolo 4, comma 6, prevede l'istituzione, nell'ambito del Tavolo, dell'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, mentre il successivo articolo 5, comma 1, prevede la costituzione, nell'ambito del medesimo Tavolo, del Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne.

Fa presente, poi, che l'articolo 6, comma 1, istituisce, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle fo-

reste, la Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura, l'articolo 8, comma 1, istituisce presso il medesimo Ministero il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, articolato in sei Dipartimenti, mentre l'articolo 9 prevede la creazione di almeno altri due centri regionali che svolgano attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno *Castanea sativa Mill.*

Rileva, altresì, che le norme individuano invece come strumenti per la valorizzazione della castanicoltura il Piano di settore della filiera castanicola, previsto dall'articolo 3, e il Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante delle varietà di *Castanea sativa Mill.*, istituito dall'articolo 7.

Segnala, poi, che le norme recano apposite clausole di invarianza finanziaria che riguardano sia il Piano di settore della filiera castanicola, sia i predetti organismi e i relativi componenti.

Osserva che non sono invece corredate da clausole di invarianza finanziarie le norme recate rispettivamente dall'articolo 7, che istituisce il Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante delle varietà di *Castanea sativa Mill.*, e dall'articolo 9, che prevede l'istituzione di almeno altri due centri regionali che svolgono attività di conservazione per la moltiplicazione e di premoltiplicazione per il castagno *Castanea sativa Mill.*

Tutto ciò considerato, appare necessario che il Governo, da un lato, precisi quali siano gli effetti finanziari delle predette disposizioni e, dall'altro, chiarisca, qualora le norme siano corredate da clausole di neutralità finanziarie che richiamano risorse disponibili a legislazione vigente, con quali risorse umane, strumentali e finanziarie possa farsi fronte a tali effetti senza compromettere l'attuazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Con riferimento alla clausola di invarianza di cui all'articolo 7, comma 3, ai sensi della quale all'attuazione del medesimo articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali

disponibili a legislazione vigente. rileva che andrebbe valutata l'opportunità di integrare la disposizione in esame al fine di prevedere che all'attuazione del citato articolo si farà comunque fronte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Osserva, inoltre, che il comma 5 dell'articolo 4 prevede che ai componenti del Tavolo di filiera per la frutta in guscio non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati e che l'istituzione del Tavolo medesimo « non deve determinare » nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Al riguardo, segnala l'opportunità di modificare la disposizione in esame al fine di precisare che dall'istituzione del predetto Tavolo « non devono derivare » nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla formulazione comunemente utilizzata nella prassi. Osserva, altresì, che il successivo comma 7 prevede che agli esperti dell'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, costituito nell'ambito del suddetto Tavolo, non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati. Il comma 8 dispone, invece, che le funzioni di supporto e di segreteria del nuovo organismo saranno assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche in tal caso utilizzando una formulazione non pienamente rispondente a quella utilizzata nella prassi consolidata.

Fa quindi presente che il comma 2 dell'articolo 5 prevede che ai componenti del Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne, costituito nell'ambito del Tavolo di cui all'articolo 4, non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati e che le funzioni di supporto e di segreteria del nuovo organismo saranno assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al ri-

guardo, fermo restando quanto in precedenza rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, osserva che la formulazione della disposizione non è pienamente rispondente a quella utilizzata nella prassi consolidata.

Fa poi presente che il comma 3 dell'articolo 6 prevede che il funzionamento della istituenda Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura sia assicurato nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Al riguardo, fermo restando quanto in precedenza rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, appare necessario modificare la citata clausola di invarianza finanziaria al fine di precisare che il predetto Ministero provvederà al funzionamento della Rete nazionale nell'ambito delle risorse non solo umane e finanziarie ma anche « strumentali » disponibili « a legislazione vigente ». Per altro verso, segnala l'opportunità di riferire la predetta clausola al più ampio aggregato della finanza pubblica.

Da ultimo, fa presente che il comma 4 dell'articolo 8 prevede che il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, da istituire presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, assicuri lo svolgimento delle funzioni ad esso assegnate nell'ambito delle risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente. Al riguardo, fermo restando quanto in precedenza rilevato con riferimento ai profili di quantificazione, appare necessario modificare la clausola di invarianza integrando il riferimento alle risorse « disponibili » a legislazione vigente al fine di ricomprendervi anche quelle « finanziarie » e individuando l'amministrazione titolare delle medesime risorse, posto che il Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola, essendo un organismo di nuova istituzione, non può evidentemente risultare già destinatario di stanziamenti di bilancio o dotazioni logistiche e di personale.

Relativamente all'articolo 10, rileva preliminarmente che le norme prevedono che siano definiti gli interventi di sostegno della filiera e i criteri di premialità di cui dovranno beneficiare le aziende castanicole e le organizzazioni dei produttori, assicurando priorità ai castagneti ubicati nei territori collinari e montani, nelle zone di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio di dissesto idrogeologico. Rileva che ai relativi oneri si provvede attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo per la promozione della filiera castanicola, che viene istituito con una dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il comma 7 dell'articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall'istituzione del citato Fondo mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Al riguardo, rileva che appare anzitutto necessario modificare il testo nel senso di riferire al 2024 la decorrenza degli oneri e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023. Per quanto concerne, invece, l'effettiva sussistenza delle risorse utilizzate a copertura, osserva che alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento prevista dall'articolo 17, comma 1, del provvedimento in esame, il predetto accantonamento non recherebbe, con esclusivo riferimento all'anno 2024, le occorrenti disponibilità. Rileva, infine, che sotto il profilo della formulazione della disposizione andrebbe, in ogni caso, valutata l'opportunità di ricollocare la clausola di copertura in commento nell'ambito del richiamato articolo 17, che reca le disposizioni finanziarie per l'attuazione del provvedimento in esame.

In relazione all'articolo 11, rileva preliminarmente che le norme prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in base alle indicazioni del Piano di settore della filiera castanicola, individui criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di svi-

luppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune, assicurando priorità agli interventi ivi indicati. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo in ordine al fatto che le disposizioni in esame si limitano a incidere sull'ordine delle priorità nell'assegnazione di risorse già destinate a spesa a legislazione vigente e non sul loro ammontare.

Relativamente all'articolo 12, rileva preliminarmente che i commi da 1 a 3 prevedono che la Rete nazionale di cui all'articolo 6, in collaborazione con gli istituti di ricerca e i dipartimenti competenti delle università, operi un monitoraggio costante sulla situazione fitosanitaria del castagno su scala regionale, nazionale e internazionale e ne comunichi gli esiti al Ministero. Le norme prevedono, altresì, che la Rete nazionale individui le migliori strategie a basso impatto ambientale di lotta e di contrasto degli infestanti e delle patologie del castagno, promuovendo la difesa biologica. Il successivo comma 4 prevede invece che per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura, al CREA sia concesso un contributo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. In proposito, per quanto riguarda i compiti affidati alla Rete nazionale di cui all'articolo 6, nel ricordare che il funzionamento della rete è assistito da un'apposita clausola di invarianza finanziaria che richiama le risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, rinvia a quanto già osservato in merito al medesimo articolo 6. Per quanto concerne, invece, il contributo riconosciuto al CREA dal comma 4 dell'articolo 12 per il finanziamento di progetti di ricerca, considerato che l'esercizio 2023 è ormai trascorso osserva che, pur essendo l'onere configurato quale limite massimo di spesa, appare comunque necessario differire di un anno la concessione del citato contributo e l'onere che ne consegue, come osservato con riferimento al successivo articolo 17.

In relazione all'articolo 13, rileva preliminarmente che le norme prevedono il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo, individuati mediante procedura a evidenza pubblica, ed in linea con quanto stabilito nel Piano, autorizzando la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024. In proposito, considerato che l'esercizio 2023 è ormai trascorso, pur essendo l'onere configurato quale limite massimo di spesa, appare necessario differire di un anno la concessione del citato contributo e l'onere che ne consegue, come osservato con riferimento al successivo articolo 17.

In relazione all'articolo 14, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono che il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste individui, con decreto, le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno e riconosca le associazioni e i centri studi nazionali e locali del settore che svolgono attività sui territori per la conservazione della memoria storica della castanicoltura italiana, prevedendo a loro favore misure di sostegno attraverso l'istituzione del « Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura ». Con il medesimo decreto sono individuate le procedure per l'emanazione, con cadenza semestrale, di appositi bandi per lo svolgimento di attività anche formative e di conservazione della memoria storica delle tradizioni territoriali legate alla presenza del castagno. In proposito, rileva che la norma appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e copertura, giacché prevede che le predette misure di sostegno gravino su un fondo di nuova istituzione senza provvedere alla sua dotazione finanziaria e alla copertura dell'onere che ne consegue.

In relazione all'articolo 15, rileva preliminarmente che le norme consentono alle regioni di istituire marchi di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli e al Ministero dell'agricoltura di proporre alle regioni un marchio unico di qualità. In proposito, considerato che le norme sono attributive di facoltà che le amministrazioni

dovrebbero attuare nel quadro dei propri vincoli di bilancio, si dovrebbe valutare l'opportunità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria, al fine di escludere il verificarsi di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In relazione all'articolo 16, evidenzia preliminarmente che le norme stabiliscono che le regioni programmino i controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi oggetto dei contributi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2. Per lo svolgimento di tali controlli le regioni possono, nell'ambito degli specifici rapporti convenzionali con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, avvalersi del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri, nonché dei corpi di polizia locale. In proposito, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le attività di controllo poste in capo alle regioni dalle disposizioni in esame, per altro non corredate da un'apposita clausola di invarianza finanziaria, possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in considerazione anche della possibilità riconosciuta alle regioni di avvalersi dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito dei rapporti convenzionali instaurati con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità nazionale e delle foreste, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. In tale quadro, dovrebbe essere altresì chiarito se la facoltà riconosciuta alle regioni di avvalersi anche della polizia locale possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti locali, anche in considerazione della mancanza di un'apposita clausola di invarianza finanziaria.

In relazione all'articolo 17, fa presente che il comma 1 dell'articolo 17 prevede agli oneri derivanti dagli articoli 12, comma 4, e 13, pari nel complesso a 1,5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2023-2025, di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità ali-

mentare e delle foreste. Al riguardo, appare in primo luogo necessario modificare il testo nel senso di riferire al 2024 la decorrenza degli oneri e adeguare, di conseguenza, la relativa copertura finanziaria, in considerazione dell'avvenuta conclusione dell'esercizio finanziario 2023. In secondo luogo, per quanto concerne l'effettiva sussistenza delle risorse di cui si prevede l'utilizzo, rileva che alla luce dell'ulteriore riduzione del medesimo accantonamento prevista dal precedente articolo 10, comma 7, il predetto accantonamento non recherebbe, con esclusivo riferimento all'anno 2024, le occorrenti disponibilità.

Segnala, infine, che il successivo comma 2 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. In proposito, non ha osservazioni da formulare.

La sottosegretaria Sandra SAVINO deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato*), da cui emergono specifiche criticità del testo sotto il profilo finanziario. Alla luce dei contenuti della predetta nota e dei rilievi formulati dalla relatrice nella seduta odierna, ravvisa la necessità di acquisire sul provvedimento in esame una relazione tecnica, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009.

Carmen Letizia GIORGIANNI (FDI), *relatrice*, concorda sull'opportunità di acquisire una relazione tecnica sul provvedimento.

La Commissione delibera di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la trasmissione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento in esame entro il termine ordinario di trenta giorni.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di

produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari.

C. 851.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio scorso.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che nella seduta del 23 novembre 2023 la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento in esame e che nella seduta dello scorso 24 gennaio è stata sollecitata la trasmissione della predetta relazione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, giacché sulla relazione tecnica predisposta dal competente Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono in via di svolgimento le opportune interlocuzioni al fine di addivenire alle necessarie integrazioni della medesima relazione tecnica ed acquisire ulteriori chiarimenti sui profili di carattere finanziario del testo in esame.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, auspica che il Governo sia in grado di fornire i necessari chiarimenti sin dalla prossima settimana al fine di consentire un rapido prosieguo dell'*iter* del provvedimento, che affronta tematiche di grande rilievo per gli operatori del settore.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, preso atto dell'auspicio formulato dalla relatrice, assicura che, per quanto di sua competenza, si impegnerà affinché la Commissione possa disporre quanto prima dei necessari elementi di informazione volti a consentire il superamento delle criticità di ordine finanziario relative al testo in esame.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL
GOVERNO**

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Sandra Savino.

La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare.

Atto n. 111.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2024.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella precedente seduta, fa presente che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso annessa, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla

reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile.

Precisa, inoltre, che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente e che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Rileva, quindi, che il cronoprogramma di spesa indicato nella scheda tecnica sarà opportunamente rimodulato al fine di assicurare la corrispondenza tra gli oneri imputati al piano gestionale n. 26 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa e le relative disponibilità. In conseguenza di ciò, fa presente che alla copertura degli oneri derivanti dalla prima fase del programma si provvederà: quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2023, 6,70 milioni di euro per l'anno 2024, 18,98 milioni di euro per l'anno 2025, 52,32 milioni di euro per l'anno 2027, 89,69 milioni di euro per l'anno 2028, 63,28 milioni di euro per l'anno 2029, 50,28 milioni di euro per l'anno 2030, 128,59 milioni di euro per l'anno 2031 e 32,28 milioni di euro per l'anno 2032, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 26 del citato capitolo 7120; quanto, invece, a 5,59 milioni di euro per l'anno 2024, 14,37 milioni di euro per l'anno 2025, 0,05 milioni di euro per l'anno 2026, 12,08 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2032 e 31 milioni di euro per l'anno 2033, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 31 del medesimo capitolo 7120; quanto, infine, a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 20 del medesimo capitolo 7120.

Assicura inoltre che, in considerazione della citata rimodulazione del cronoprogramma, le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per

tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Conferma, infine, che all'eventuale modulazione delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato "Basi Blu", relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare (Atto n. 111);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevedeva l'avvio nell'anno 2023 e la presumibile conclusione nell'anno 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 1.760 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 559,36 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 997,64 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piani gestionali n. 20, n. 26 e n. 31, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda il completamento del programma stesso, la scheda tecnica ad esso allegata rappresenta che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati agli ulteriori interventi, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile;

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

il cronoprogramma di spesa indicato nella scheda tecnica sarà opportuna-

mente rimodulato al fine di assicurare la corrispondenza tra gli oneri imputati al piano gestionale n. 26 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa e le relative disponibilità;

alla copertura degli oneri derivanti dalla prima fase del programma, pertanto, si provvederà: quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2023, 6,70 milioni di euro per l'anno 2024, 18,98 milioni di euro per l'anno 2025, 52,32 milioni di euro per l'anno 2027, 89,69 milioni di euro per l'anno 2028, 63,28 milioni di euro per l'anno 2029, 50,28 milioni di euro per l'anno 2030, 128,59 milioni di euro per l'anno 2031 e 32,28 milioni di euro per l'anno 2032, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 26 del citato capitolo 7120; quanto a 5,59 milioni di euro per l'anno 2024, 14,37 milioni di euro per l'anno 2025, 0,05 milioni di euro per l'anno 2026, 12,08 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2032 e 31 milioni di euro per l'anno 2033, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 31 del medesimo capitolo 7120; quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 20 del medesimo capitolo 7120;

in considerazione della citata rimodulazione del cronoprogramma, le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

il cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata al provvedimento sia rimodulato nei termini riportati in premessa ».

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), nel prendere atto che lo schema di decreto in esame si riferisce esclusivamente alla prima fase del programma, chiede quali siano il costo residuo previsto per le successive fasi del programma stesso e il costo della sua integrale realizzazione.

La sottosegretaria Sandra SAVINO fa presente che, come espressamente indicato nella scheda tecnica allegata al provvedimento, il programma in esame comporterà un onere complessivo stimato in 1.760 milioni di euro, di cui 559,36 milioni di euro

sono riferibili alla sua prima fase e 997,64 milioni di euro sono destinati al suo completamento.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S) ritiene comunque discutibile che il completamento del programma sia affidato a interventi la cui realizzazione viene comunque subordinata al reperimento, attraverso successivi provvedimenti, delle occorrenti risorse finanziarie.

Maria Cecilia GUERRA (PD-IDP), pur ritenendo fisiologico che il finanziamento di programmi in ambito militare, in ragione della loro elevata complessità, avvenga per *tranche* successive, considera tuttavia opportuno acquisire un chiarimento volto a escludere che l'eventuale mancato reperimento delle risorse finanziarie necessarie per il completamento del programma in esame possa in qualche modo pregiudicare le utilità conseguite all'esito della prima fase del programma medesimo, oltre che le finalità perseguite dal programma nel suo complesso.

La sottosegretaria Sandra SAVINO precisa che le diverse fasi attuative in cui è articolato il programma sono comunque da considerarsi tra loro autonome.

Ubaldo PAGANO (PD-IDP), ricollegandosi alle preoccupazioni espresse dalla collega Guerra, invita il relatore e la rappresentante del Governo a valutare l'inserimento nella parte premissiva della proposta di parere di un apposito capoverso, volto a specificare che ciascuna fase attuativa del programma ha carattere autonomo.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, nel recepire le sollecitazioni formulate dai deputati Guerra e Ubaldo Pagano, riformula la propria proposta di deliberazione nei termini di seguito riportati:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato "Basi Blu", relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare (Atto n. 111);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevedeva l'avvio nell'anno 2023 e la presumibile conclusione nell'anno 2033, comporterà un onere complessivo stimato in 1.760 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 559,36 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 997,64 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piani gestionali n. 20, n. 26 e n. 31, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda il completamento del programma stesso, la scheda tecnica ad esso allegata rappresenta che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati agli ulteriori interventi, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in par-

ticolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile;

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

il cronoprogramma di spesa indicato nella scheda tecnica sarà opportunamente rimodulato al fine di assicurare la corrispondenza tra gli oneri imputati al piano gestionale n. 26 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa e le relative disponibilità;

alla copertura degli oneri derivanti dalla prima fase del programma, pertanto, si provvederà: quanto a 10,14 milioni di euro per l'anno 2023, 6,70 milioni di euro per l'anno 2024, 18,98 milioni di euro per l'anno 2025, 52,32 milioni di euro per l'anno 2027, 89,69 milioni di euro per l'anno 2028, 63,28 milioni di euro per l'anno 2029, 50,28 milioni di euro per l'anno 2030, 128,59 milioni di euro per l'anno 2031 e 32,28 milioni di euro per l'anno 2032, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 26 del citato capitolo 7120; quanto a 5,59 milioni di euro per l'anno 2024, 14,37 milioni di euro per l'anno 2025, 0,05 milioni di euro per l'anno 2026, 12,08 milioni di euro per l'anno 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2032 e 31 milioni di euro per l'anno 2033, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 31 del medesimo capitolo 7120; quanto

a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, a valere sulle risorse del piano gestionale n. 20 del medesimo capitolo 7120;

in considerazione della citata rimodulazione del cronoprogramma, le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

considerato che ciascuna fase attuativa del programma ha carattere autonomo e che le fasi successive alla prima seguiranno una logica incrementale e progressiva;

rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del

programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

il cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata al provvedimento sia rimodulato nei termini riportati in premessa ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione, come da ultimo riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione, come da ultimo riformulata dal relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato « Volo a vela », relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi aianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento.

Atto n. 112.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2024.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sui profili finanziari nella seduta del 24 gennaio, assicura che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in esame,

potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile.

Fa presente che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Evidenzia, quindi, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Segnala, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rap-

presentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato "Volo a vela", relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento (Atto n. 112);

premesso che il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevedeva l'avvio nell'anno 2023 e la conclusione nell'anno 2029, comporterà un onere complessivo di 2 milioni di euro, alla cui copertura si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7120 "Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi", piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata riparti-

zione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto. ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

Gianmauro DELL'OLIO (M5S), considerato che lo schema di decreto in esame prevede una spesa complessiva di 2 milioni di euro per gli anni dal 2023 al 2029, afferma di non comprendere la frase contenuta nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto, secondo la quale: « Laddove, in corso d'opera, l'approfondimento tecnico-amministrativo dovesse definire la necessità di un superamento di tale limite di spesa, si darà corso ad un decreto integrativo – di *iter* paritetico –, al fine di garantire piena visibilità del nuovo perimetro dell'esigenza ». Ritiene, infatti, che l'importo preventivato sicuramente sarà sog-

getto a revisione nel lasso di tempo compreso tra l'avvio del programma e il suo completamento nell'anno 2029, rendendo l'esame odierno dello schema di decreto sostanzialmente privo di senso.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2023, denominato « Rinnovamento della capacità *Very Short Range Air Defence* (VSHORAD) dell'Esercito italiano », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l'Esercito.

Atto n. 113.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, segnala preliminarmente che il Ministro della difesa, in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 23/2023, denominato « Rinnovamento della capacità *Very Short Range Air Defence* (VSHORAD) dell'Esercito italiano », relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l'Esercito.

Fa presente che la Commissione è oggi chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa ed allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che è volto ad assicurare il rinnovamento dell'intera capacità *Very Short Range Air Defence* (VSHORAD) mediante l'avvio dello sviluppo e l'acquisizione di un sistema di nuova generazione, di produzione nazionale, finalizzato a incrementare la capacità di difesa a cortissimo raggio dell'Esercito italiano nel rispetto dei requisiti richiesti dalla NATO e ad assicurare un minor grado di dipendenza da Paesi terzi. Evidenzia che il programma ha un piano di sviluppo pluriennale di previsto avvio nel 2024 e una durata complessiva di tredici anni, con presumibile conclusione nel 2036.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale reca un costo complessivo di 808 milioni di euro, stimato alle condizioni economiche sussistenti nell'anno 2023, suddiviso in due fasi. La prima fase del programma, da realizzare nel periodo 2024-2028 richiede un finanziamento di 175 milioni di euro, i cui oneri sono posti a carico delle risorse afferenti al capitolo 7120, piano gestionale 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa. Segnala che, in base al cronoprogramma contenuto nella scheda tecnica, gli oneri derivanti dalla prima fase del programma saranno pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 33 milioni di euro per l'anno 2026, 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 32 milioni di euro per l'anno 2028.

In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.

Fa presente che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti, che si sviluppa dall'anno 2024 all'anno 2028, è meramente indicativo e verrà attuato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esi-

genza di pagamento. Si specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

La scheda tecnica ribadisce, altresì, che in considerazione della priorità del programma, la copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione Generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.

La scheda tecnica precisa, inoltre, che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 633 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e che, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.

A tale proposito, rileva che – a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto – secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, appare dunque

opportuno, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

Nella scheda tecnica si precisa, infine, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa complessivo previsto, si provvederà alla necessaria integrazione con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, fa presente che appare in ogni caso necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – una conferma circa la disponibilità di tali risorse per tutte le annualità di attuazione del programma stesso, fino all'anno 2028, nonché la compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sui profili finanziari dello schema di decreto, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Evidenzia che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Sottolinea che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è su-

scettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Segnala, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2023, denominato "Rinnovamento della capacità *Very Short Range Air Defence* (VSHORAD) dell'Esercito italiano", relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l'Esercito (Atto n. 113);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, il cui avvio è previsto nell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2036, comporterà un onere complessivo di 808 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 175 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 633 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre per quanto riguarda il completamento del programma stesso, la scheda tecnica ad esso allegata rappresenta che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati agli ulteriori interventi, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa

derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023, denominato « Mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer* ».

Atto n. 114.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, fa presente preliminarmente che il Ministro della difesa, in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 24/2023, denominato « Mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer* », relativo al rinnovamento dei veicoli tattici aviolanciabili (Atto Governo n. 114). Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Rileva che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale consiste nell'approvvigionamento di mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle (GMV) 1.1 Flyer 72* per la dotazione di un gruppo tattico pluriarma della Brigata paracadutisti Folgore e del Comparto Forze speciali, nonché del relativo supporto logistico e dei corsi di formazione.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala che il programma pluriennale in esame reca un costo complessivo di 229,62 milioni di euro. Secondo quanto espressamente previsto nelle premesse del provvedimento, segnala che la prima fase del programma comporta una spesa pari a 182,02 milioni di euro, che l'avvio della prima fase è previsto nell'anno 2024 e che dovrebbe concludersi nel 2035. Segnala che tale fase sarà integralmente finanziata a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della

difesa, relativo a spese di investimento. Rileva che, in base al cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri derivanti dalla prima fase saranno pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 8,5 milioni di euro per l'anno 2025, 19,56 milioni di euro per l'anno 2026, 23,16 milioni di euro per l'anno 2027, 11 milioni di euro per l'anno 2028, 14,1 milioni di euro per l'anno 2029, 18 milioni di euro per l'anno 2030, 13 milioni di euro per l'anno 2031, 15 milioni di euro per l'anno 2032, 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 e 14,2 milioni di euro per l'anno 2035.

In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza, a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, osserva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, sia in termini di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Segnala che la scheda tecnica precisa altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari » dello stato di previsione della spesa del Ministero

della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tale riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, appare, a suo avviso, in ogni caso utile una conferma da parte del Governo.

Specifica altresì che il completamento del programma, per il restante valore previsionale complessivo di 47,60 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti e che, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento. A tale proposito, fa presente che occorre rilevare che – a differenza di quanto specificato dal Governo in occasione di precedenti provvedimenti di analogo contenuto – secondo quanto indicato nelle premesse del presente schema di decreto, oggetto di approvazione sarebbe il programma pluriennale nella sua interezza e non invece la sola prima fase del programma stesso. Sul punto, sembrerebbe opportuno, a suo avviso, in analogia ai richiamati precedenti, esplicitare che il completamento del programma pluriennale formerà oggetto di uno o più successivi schemi di decreto che verranno sottoposti alle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura. Al riguardo, ritiene quindi necessario acquisire l'avviso del Governo.

Evidenzia che nella scheda tecnica si precisa, infine, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la prima fase, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione. Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del pro-

gramma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo – anche alla luce dei programmi d’arma già esaminati con oneri coperti a valere sulle medesime risorse – una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore sui profili finanziari dello schema di decreto, sottolinea che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all’impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Rileva che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Assicura le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Segnala, infine, che all’eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all’attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023, denominato “Mezzi tattici aviolanciabili *Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer*” (Atto n. 114);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, il cui avvio è previsto nell’anno 2024 e la conclusione nell’anno 2035, comporterà un onere complessivo di 229,62 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 182,02 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 47,6 milioni di euro;

il provvedimento in oggetto individua le risorse da utilizzare a copertura solo limitatamente alla prima fase del programma, ponendole a carico del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa, mentre, per quanto riguarda il completamento del programma stesso, la scheda tecnica ad esso allegata rappresenta che esso sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti finalizzati agli ulteriori interventi, che potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale rifinanziamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all’impiego ottimale

delle risorse stanziare a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione "Difesa e sicurezza del territorio", programma "Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari", dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

rilevata la necessità di precisare che l'oggetto dello schema di decreto in titolo, sottoposto all'esame parlamentare, è circoscritto alla prima fase del programma, rispetto alla quale sono state già individuate le relative risorse finanziarie, mentre le ulteriori fasi del programma stesso dovranno formare oggetto di uno o più successivi schemi di decreto, da sottoporre anch'essi all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sia precisato che lo schema di decreto è circoscritto alla prima fase del pro-

gramma e che il completamento del medesimo programma dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta di deliberazione del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, denominato « Poligoni di tiro chiusi in galleria per l'addestramento con armi da fuoco portatili », relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano.

Atto n. 115.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, ricorda che il Ministro della difesa, in data 12 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, denominato « Poligoni di tiro chiusi in galleria per l'addestramento con armi da fuoco portatili », relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finaliz-

zati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano (Atto n. 115). Fa presente che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria sul provvedimento alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Rileva che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in esame evidenzia che il programma pluriennale ha come finalità l'acquisizione e messa in opera di un adeguato numero di poligoni di tiro chiusi in galleria, allo scopo di limitare significativamente l'impiego di poligoni all'aperto e, quindi, di ridurre al minimo l'incidenza ambientale delle attività addestrative a fuoco.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, segnala preliminarmente che, secondo quanto indicato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto, il programma pluriennale in esame avrà presumibilmente avvio nell'anno 2023 e conclusione nell'anno 2027 e reca un onere complessivo di 63,53 milioni di euro.

Osserva, altresì, che il programma sarà integralmente finanziato a valere sugli stanziamenti disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 30, dello stato di previsione del Ministero della difesa, relativo a spese di investimento. Fa presente che, in base al cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, gli oneri derivanti dalla prima fase saranno pari a 8,25 milioni di euro per l'anno 2023, a 14,03 milioni di euro per l'anno 2024, a 17,25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

In proposito, evidenzia che – alla luce del decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026 – la dotazione del citato piano gestionale è pari, in termini di competenza e di cassa, a 28.316.000 euro per l'anno 2024, a

38.949.000 euro per l'anno 2025 e a 33.000.000 euro per l'anno 2026.

Rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti relativi al programma è meramente indicativo e verrà aggiornato, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Segnala che la medesima scheda tecnica chiarisce altresì che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze, fermo restando che il programma sarà gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, osserva che il ricorso a tale forma di copertura dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di spesa. Sul punto, ritiene, in ogni caso, utile una conferma da parte del Governo.

Evidenzia che nella scheda tecnica si precisa, inoltre, che, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa relativo al costo complessivo del programma, alla correlata integrazione delle risorse finanziarie si provvederà con un

nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò premesso, nel prendere atto che le risorse previste a copertura del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione del programma stesso, nonché alla compatibilità del loro utilizzo con ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Infine, considerato che il 2023, anno in cui si prevede l'avvio del programma, è ormai concluso, appare necessaria, a suo avviso, una conferma da parte del Governo in merito al fatto che il mancato utilizzo delle risorse previste per la medesima annualità non comporti l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi ricorrere – come specificato nella scheda tecnica ad esso annessa – alle clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla razionalizzazione delle spese. In tale ambito, appare opportuno, in particolare, verificare se tali risorse possano essere reiscritte in bilancio nell'anno successivo quali residui di stanziamento di lettera « f » riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, secondo quanto precisato dal Governo nell'ambito dell'esame di analoghi programmi d'arma.

La sottosegretaria Sandra SAVINO, in risposta alle richieste di chiarimento del relatore, evidenzia che il mancato utilizzo delle risorse previste per l'annualità 2023 non comporta l'esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all'ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell'anno successivo delle somme assegnate per l'anno 2023 quali residui di

stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile.

Sottolinea che in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale.

Rileva che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Segnala, infine, che all'eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dalla rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, denominato "Poligoni di tiro chiusi in galleria per l'addestramento con armi da fuoco

portatili”, relativo all’acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell’Esercito italiano (Atto n. 115);

premessi che il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevedeva l’avvio nell’anno 2023 e la conclusione nell’anno 2027, comporterà un onere complessivo di 63,53 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 7120 “Spese per costruzione e acquisizione di impianti e sistemi”, piano gestionale n. 30, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il mancato utilizzo delle risorse previste per l’annualità 2023 non comporta l’esigenza di aggiornare il cronoprogramma della spesa relativa allo schema di decreto in oggetto, potendosi sfruttare, in linea con quanto specificato nella scheda tecnica ad esso allegata, le clausole di flessibilità gestionale che risultano funzionali all’ottimale completamento del programma e alla realizzazione delle spese, ricorrendo, in particolare, alla reiscrizione nell’anno successivo delle somme assegnate per l’anno 2023 quali residui di stanziamento relativi a spese in conto capitale non ancora impegnate, ovvero alla reiscrizione, ad opera della seconda sezione della legge di bilancio, delle somme non impegnate nella competenza degli esercizi successivi, conformemente alla vigente disciplina contabile;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza

nazionale nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi al programma in esame risultano pertanto disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all’eventuale rimodulazione delle risorse iscritte nella missione “Difesa e sicurezza del territorio”, programma “Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari”, dello stato di previsione del Ministero della difesa, che potrà rendersi necessaria in relazione all’attuazione del programma in esame, si provvederà nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto in oggetto. ».

La sottosegretaria Sandra SAVINO concorda con la proposta del relatore.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 gennaio 2024.

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 15.

ALLEGATO

Norme per la valorizzazione della castanicoltura. C. 565 e abb.

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA
DALLA RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO***Ministero
dell'Economia e delle Finanze*DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
IGAE - UFFICIO III

All'Ufficio Legislativo Economia

e, p.c. All'Ufficio del Coord. Legislativo

Rif. prot. entrata N. 8457 del 10/01/2024

All'Ufficio Legislativo Finanze

Allegati:

Rif. Prot. Mittente:

OGGETTO: A.C. 565 Disposizioni per la valorizzazione della castanicoltura - Richiesta parere

Si fa riferimento al provvedimento in oggetto, come risultante dall'approvazione degli emendamenti presentati in Commissione referente, pervenuto per le vie brevi il 10 gennaio 2024.

Al riguardo, premesso che il testo risulta pervenuto privo di relazione tecnica, che ai fini dell'ulteriore corso occorre acquisire, si osserva quanto segue con riferimento all'articolato.

Art. 1 - Finalità, principi e ambito di applicazione - e art. 2 - Definizioni

Le disposizioni in commento individuano le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento normativo in esame, mediante specifica definizione delle fattispecie, dei settori e degli ambiti di intervento, in particolare in materia di promozione di attività legate alla filiera produttiva del settore castanicolo.

Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare, rinviando nel merito al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Art. 3 – Piano di settore della filiera castanicola

Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste d'intesa con la CU è adottato un Piano di settore della filiera castanicola, di durata triennale, volto ad individuare gli interventi da realizzare, le criticità connesse allo sviluppo del settore castanicolo e le forme di coordinamento tra i diversi enti coinvolti.

In linea generale il piano in esame ha natura programmatica, fermo restando che nel comma 7 viene individuata apposita clausola di invarianza finanziaria.

Al riguardo, si ritiene opportuno, pur trattandosi di piano programmatico, di inserire per l'adozione del concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche alla luce di quanto riportato al comma 5, lettera d), per cui il Piano è diretto a “definire il quadro giuridico di riferimento nel quale poter erogare contributi per il sostegno della filiera, stabilendo i criteri e le procedure per la concessione degli stessi”;

Art. 4 – Tavolo di filiera per la frutta in guscio

La norma ai **commi 1, 2 e 5** prevede l'istituzione con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del Tavolo di filiera per la frutta in guscio con compiti consultivi e di monitoraggio. Si specifica che ai partecipanti al Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati e che, pertanto, l'istituzione del Tavolo non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il **comma 4** prevede che il Tavolo, nel corso della propria attività, possa avvalersi del supporto tecnico delle università e degli enti di ricerca competenti, nonché dell'Istituto nazionale di statistica e del Centro nazionale delle ricerche (CNR)

Ai **commi 6 e 7** si prevede che nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, i prezzi e l'andamento del mercato. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del Tavolo ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.

Il **comma 8** prevede che le funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo siano assicurate dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nel prendere atto che ai componenti del Tavolo e dell'Osservatorio statistico non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, rimborsi spese, né altri emolumenti comunque denominati, è necessario che la relazione tecnica dia dimostrazione dell'assenza di oneri a carico della finanza pubblica con riferimento all'avvalimento, da parte del Tavolo, del supporto tecnico delle università e degli enti di ricerca competenti, nonché dell'Istituto nazionale di statistica e del Centro nazionale delle ricerche (CNR). Inoltre, si chiedono rassicurazioni da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che alle funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo, si possa dare attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

*In assenza della predetta relazione tecnica, si esprime **parere contrario**.*

Articolo 5 (Comitato di assaggio e valutazione delle tipologie commerciali di castagne)

Si prevede l'istituzione nell'ambito del Tavolo di cui all'articolo 4 comma 1, di un Comitato di tre assaggiatori esperti. Ai componenti del Comitato non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti e rimborsi spese comunque denominati.

Al riguardo, nel prendere atto dell'espressa esclusione degli oneri sopra indicati, è necessario che la relazione tecnica dia dimostrazione dell'assenza di oneri a carico della finanza pubblica con riferimento alle funzioni di supporto e di segreteria del Tavolo da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

*In assenza della relazione tecnica, si esprime **parere contrario**.*

Art. 6 – Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura

Si prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, della Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura, la quale provvede al coordinamento tra gli enti di ricerca e il mondo economico mediante la diffusione degli studi e l'applicazione delle innovazioni all'interno della filiera castanicola.

Si precisa poi (comma 3) che il funzionamento della Rete di cui al comma 1 è assicurato nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, è necessario acquisire idonea relazione tecnica che dia dimostrazione che alle attività di cui

sopra possa provvedersi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente; in particolare, sono necessari chiarimenti in merito all'effettivo coinvolgimento degli enti pubblici di ricerca al fine di scongiurare l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non quantificati e non coperti.

Fermo restando che in assenza della predetta relazione tecnica il parere è contrario, nell'ipotesi di ulteriore corso, dal punto di vista formale, la clausola di invarianza va in ogni caso così sostituita:

“Il funzionamento della Rete di cui al comma 1 è assicurato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disponibili a legislazione vigente, e non comporta senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. della finanza pubblica”

Art. 7 – Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante delle varietà di Castanea sativa Mill.

La norma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Registro nazionale dei vivai e degli istituti che producono piante e parti di piante (marze) delle varietà di Castanea sativa Mill., di seguito denominato «Registro nazionale».

Al riguardo, si esprime parere contrario in quanto dall'istituzione del suddetto registro derivano oneri per la finanza pubblica – legati all'istituzione e al funzionamento del registro in esame - privi di quantificazione e di idonea copertura finanziaria.

Pertanto, ai fini dell'ulteriore corso occorre l'individuazione di idonea copertura finanziaria oltre alla predisposizione di apposita relazione tecnica che quantifichi i relativi oneri.

Art. 8 - Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola

Si prevede l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario della produzione castanicola. Tale Centro è articolato in sei Dipartimenti, così distinti: a) arboricoltura e tecniche vivaistiche, b) entomologia, c) aspetti socioeconomici e sviluppo tecnologico, d) selvicoltura e gestione delle produzioni legnose, e) vivaistica e paesaggistica, f) comunicazione e relazioni pubblico-istituzionali.

Al riguardo, in via preliminare occorre chiarire la natura giuridica di tale Centro.

Ad ogni modo, atteso che l'articolazione di strutture pubbliche in Dipartimenti presuppone la preposizione agli stessi di figure dirigenziali di livello generale (capi Dipartimento), che si avvalgono di strutture di livello generale e non generale, la disposizione – diversamente da quanto affermato al comma 4 – determina nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica sia per spese di personale sia per spese di funzionamento.

Pertanto, stante anche l'assenza della relazione tecnica, si esprime parere contrario.

ART. 9 – Centri regionali per la conservazione, la premoltiplicazione e il controllo genetico e sanitario del castagno

La norma prevede che le Regioni, oltre al Centro per la conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e per la premoltiplicazione (CP) per il castagno, sviluppino almeno altri due analoghi centri, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si segnala la necessità di acquisire idonea relazione tecnica che indichi gli effetti finanziari della disposizione in esame.

In assenza della predetta relazione tecnica, si esprime parere contrario.

Art. 10 – Interventi di sostegno e valorizzazione della filiera castanicola

Prevede l'emanazione di un DM MASAF, d'intesa con CU, per l'individuazione degli interventi di sostegno, sotto forma di contributi, della filiera e dei criteri di premialità di cui possono beneficiare le

aziende castanicole nell'ambito degli strumenti di programmazione agricola europea e nazionale. Per tale finalità nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, denominato «Fondo per la promozione della filiera castanicola», con la dotazione di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il **comma 7** individua la copertura finanziaria dell'onere pari ad euro 8 milioni per l'anno 2023 e a 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Al riguardo, in via preliminare si rappresenta che non si comprende la ratio per cui sono previsti due distinti decreti del MASAF, il primo al comma 1 di individuazione degli interventi di sostegno della filiera castanicola “sulla base delle indicazioni contenute nel Piano” – che dal tenore letterale sembrerebbe essere quello di cui all'art. 3, comma 1 -, il secondo al comma 4 di riparto del Fondo per la promozione della filiera agricola entro due mesi dall'entrata in vigore del Piano di cui all'art. 3, comma 1. Sarebbe quindi opportuno coordinare in un unico comma l'individuazione degli interventi di sostegno della filiera e dei criteri di premialità di cui possono beneficiare le aziende castanicole ed il riparto delle risorse alle regioni.

Inoltre, al fine di chiarire la modalità di riparto delle risorse, è necessario che il comma 4 la natura dei soggetti beneficiari, chiarendo in particolare se possano essere individuati soggetti di natura sia pubblica che privata o se, invece, debba trattarsi necessariamente di regioni, come sembra desumersi dal successivo comma 6.

In ogni caso, la copertura proposta, allo stato, non è assentibile, posto che riporta un anno di decorrenza (2023) che fa riferimento ad un esercizio finanziario ormai superato e va pertanto aggiornata.

Ad ogni modo, si rappresenta la necessità di acquisire idonea relazione tecnica che dia conto della congruità dello stanziamento previsto, in assenza della quale il parere è contrario

Art. 11 – Criteri di premialità

Con DM MASAF, acquisito il parere del Tavolo e in base alle indicazioni del Piano, d'intesa con CSR, sono stabiliti i criteri di premialità da attribuire nell'ambito dei piani di sviluppo rurale e del Piano strategico della politica agricola comune.

Al riguardo, dal tenore della disposizione non si comprende se siano ipotizzate misure premiali senza effetti finanziari o, in caso contrario, non sono indicate le risorse con cui si provvederebbe ad attribuire tali misure premiali.

Infine, non è chiaro in quale sede saranno presi in considerazione i criteri di premialità individuati ai sensi del presente articolo: se al momento del riparto delle risorse tramite il decreto di cui all'art. 10 comma 4 ovvero al momento della definizione delle modalità di assegnazione da parte delle Regioni ai sensi del comma 6.

Ciò posto, in mancanza dei suddetti chiarimenti e di idonea relazione tecnica, si esprime parere contrario.

Art. 12 – Lotta alle fitopatie

La disposizione prevede che in attuazione del Piano, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individui, con proprio decreto, le priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le misure di sostegno agli interventi in caso di emergenze.

Per il finanziamento di progetti di ricerca multidisciplinari sulle emergenze fitosanitarie nel settore castanicolo nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura, al CREA è concesso un contributo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, la cui copertura finanziaria è indicata dal successivo articolo 17.

Al riguardo, ferma restando la necessità di acquisire idonea relazione tecnica che dia conto della congruità dello stanziamento previsto – in assenza della quale il parere è contrario -, si segnala che la

norma è mal formulata.

Infatti:

- al comma 4, dopo il primo periodo, andrebbero inserite le parole: “Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 17”;
- in generale, andrebbe aggiornato l’anno di decorrenza degli oneri tenuto conto che si fa riferimento ad un esercizio finanziario ormai superato;

Fermo quanto sopra e che la relazione tecnica dovrebbe quantificare nel dettaglio gli oneri, in assenza di specifici chiarimenti, si esprime **parere contrario** sulla previsione di uno stanziamento di 1,5 mln di euro annui a decorrere a favore di CREA.

Si rileva, infatti, che le attività previste dal presente articolo sono svolte principalmente dalla Rete nazionale di ricerca sulla castanicoltura che, ai sensi dell’art. 6 del disegno di legge in esame svolge le proprie attività senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, le attività onerose descritte al comma 4, relative alla ricerca sulle emergenze del settore e alla realizzazione di un inventario nazionale, sono in parte sovrapponibili con quanto già previsto nel presente disegno di legge con riferimento all’istituzione del Centro nazionale per il controllo genetico e sanitario, ai compiti del Tavolo di cui all’art. 4 da svolgere con il supporto dell’Osservatorio statistico e all’istituzione del Registro nazionale di cui all’art. 7.

Art. 13 – Miglioramento della competitività

La disposizione, al comma 1, autorizza la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore castanicolo finalizzati all’innovazione dei modelli colturali e al miglioramento della competitività della filiera e della produzione vivaistica nazionale.

Il comma 1-bis prevede che il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in collaborazione con l’ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, favorisce, nell’ambito delle attività istituzionali, iniziative legate all’internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all’estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.

Al riguardo, in relazione al **comma 1**, premesso che in assenza di relazione tecnica che dia conto della congruità dello stanziamento previsto il parere è contrario, si segnala che dopo il secondo periodo andrebbero aggiunte le parole “Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 17”.

Relativamente al **comma 1-bis**, fermo restando il rinvio nel merito alle valutazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per quanto di competenza si esprime **parere contrario**, in quanto dalla disposizione derivano oneri non quantificati e privi di copertura.

Art. 14 - Riconoscimento della presenza storica del castagno nel territorio e delle associazioni che ne promuovono la conoscenza

La disposizione prevede che il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, avvalendosi della mappatura storica e attuale del territorio, individui, con proprio decreto, le zone che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, anche al fine di ivi promuovere il turismo enogastronomico, e riconosce le associazioni e i centri studi nazionali e locali del settore che svolgono attività sui territori per la conservazione della memoria storica della castanicoltura italiana, prevedendo a loro favore misure di sostegno attraverso l’istituzione del “Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel settore della castanicoltura”.

Al riguardo, considerato che non viene indicata la dotazione finanziaria del Fondo né la relativa copertura, si esprime **parere contrario** all’ulteriore corso.

Art. 15 - Qualità delle produzioni e marchi

Al **comma 1** viene previsto che le regioni, d’intesa con il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, possano istituire, nel rispetto della normativa dell’Unione europea, marchi

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	167
7-00184 Matera: Riconoscimento degli incentivi fiscali per l'acquisto della casa di abitazione, per i cittadini che non abbiano compiuto 36 anni di età, qualora l'acquisizione dell'immobile sia avvenuta a seguito di asta giudiziaria entro il 31 dicembre 2023 (<i>Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00040</i>)	167
ALLEGATO (<i>Risoluzione approvata</i>)	173

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. Atto n. 116 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	168
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	172

RISOLUZIONI

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Marco OSNATO, *presidente*, avverte che, per il gruppo M5S, è entrato a far parte della Commissione il deputato Michele Gubitosa, mentre ha cessato di farne parte la deputata Enrica Alifano.

7-00184 Matera: Riconoscimento degli incentivi fiscali per l'acquisto della casa di abitazione, per i cittadini che non abbiano compiuto 36 anni di età,

qualora l'acquisizione dell'immobile sia avvenuta a seguito di asta giudiziaria entro il 31 dicembre 2023.

(Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00040).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in oggetto.

Marco OSNATO, *presidente*, invita l'onorevole Matera a illustrare la risoluzione di cui è presentatrice.

Mariangela MATERA (FDI) illustra la risoluzione in titolo.

La sottosegretaria Lucia ALBANO ripercorre il contenuto dell'atto. A nome del Governo esprime una valutazione favorevole sulla risoluzione, a condizione che l'impegno ivi contenuto sia riformulato allo scopo di introdurre una clausola di compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Mariangela MATERA (FDI) accetta la riformulazione proposta dal Governo.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) interviene per porre all'attenzione della Commissione alcune questioni di natura più generale. Si sofferma in primo luogo sull'età di 36 anni, indicata dalle disposizioni oggetto della risoluzione quale soglia massima di età prevista per godere delle richiamate agevolazioni fiscali. Rileva in proposito l'opportunità di riconsiderare il concetto di giovane età, anche alla luce dei processi e delle fasi che, in Italia, caratterizzano la vita lavorativa dei cittadini. Ritieni che, sotto questo specifico profilo, debbano considerarsi giovani anche persone di 40 anni e che pertanto agevolazioni fiscali quali quella in discussione debbano coinvolgere una platea più ampia di soggetti.

Chiede inoltre alla relatrice e al Governo se siano a conoscenza di dati più precisi sulla casistica illustrata nell'atto in esame, elemento che consentirebbe di stimare anche il costo della misura richiesta. Ritieni infatti che la prassi di apporre una clausola di salvaguardia per le finanze pubbliche, in luogo di stimare concretamente i costi degli interventi normativi, rischi di fatto di depotenziare l'efficacia dell'attività parlamentare.

Giorgio LOVECCHIO (M5S) interviene per rilevare che la misura ha cessato di avere efficacia il 31 dicembre 2023 e che, dunque, il Governo potrebbe disporre già di alcune stime sulla casistica coinvolta.

Mariangela MATERA (FDI), nel replicare alla richiesta di chiarimenti avanzata dal deputato Ricciardi, rammenta che i soggetti coinvolti nella questione da lei sollevata sono contribuenti che hanno acquistato un immobile mediante pubblico incanto, legittimamente confidando nella prosecuzione della misura agevolativa, e per i quali il verbale di aggiudicazione è intervenuto entro il 31 dicembre 2023, ma per cui il successivo atto di trasferimento è successivo ovvero non è ancora stato effettuato.

Osserva in ogni caso, quanto alla questione della definizione di giovane età richiamata dal collega Ricciardi, che questa possa essere richiamata nelle premesse della risoluzione.

Toni RICCIARDI (PD-IDP) rileva come il tema da lui sollevato abbia natura di portata generale e potrà essere affrontato opportunamente in altra sede.

La sottosegretaria Lucia ALBANO evidenzia che l'apposizione della clausola di salvaguardia manifesta l'intento del Governo di accogliere le istanze parlamentari proprio nelle more della quantificazione dei relativi costi.

Giorgio LOVECCHIO (M5S) interviene per preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo parlamentare.

Virginio MEROLA (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del proprio gruppo, in quanto si tratta di una risoluzione che intende tutelare la fascia di popolazione più giovane. Evidenzia al riguardo l'opportunità che venga stabilita *ex lege*, in via generale, una soglia anagrafica certa per la qualificazione dei « giovani », ai fini dell'accesso alle agevolazioni in loro favore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione, come riformulata, che assume il n. 8-00040 (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Marco OSNATO.

La seduta comincia alle 15.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza.

Atto n. 116.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Marco OSNATO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere della Commissione è fissato al 22 febbraio 2024. Segnala che l'atto non è al momento corredato della prescritta intesa della Conferenza unificata. La Commissione può pertanto iniziarne l'esame ma non potrà concluderlo finché tale documentazione non sarà trasmessa.

Invita quindi il relatore Sala ad illustrare i contenuti del provvedimento.

Fabrizio SALA (FI-PPE), *relatore*, illustra il provvedimento in titolo. Ricorda che la legge delega 11 agosto 2023, n. 111, relativa alla revisione del sistema tributario, indica all'articolo 15 i principi ed i criteri direttivi in materia di riforma del settore dei giochi sia dal punto di vista organizzativo che sotto il profilo fiscale nonché con riferimento alla protezione dei giocatori ed al contrasto della ludopatia. Lo schema all'esame non si occupa dei profili fiscali e della disciplina della raccolta del gioco secondo i canali tradizionali (reti fisiche di raccolta dei giochi) ma si concentra, a parte alcuni aspetti generali, essenzialmente sulla disciplina dei giochi a distanza.

Ricorda che lo schema di decreto legislativo è composto di 26 articoli.

Il Titolo I (artt. 1-5) disciplina alcuni aspetti generali concernenti la disciplina dei giochi (finalità del provvedimento, definizioni, principi ordinamentali in materia di gioco nazionali ed europei, disciplina delle fonti di regolamentazione della materia).

Il Titolo II disciplina il rapporto concessorio riguardante i giochi a distanza sia nei suoi termini generali (artt. 6-11) sia con riferimento alla rete telematica e di punti vendita delle ricariche (artt. 12-13).

Il Titolo III (artt. 14-15), contiene norme concernenti la tutela e la protezione del giocatore (non esclusivamente riferite al gioco a distanza, ma di portata generale).

Il Titolo IV concerne la gestione dei giochi a distanza (artt. 16-21) mentre il

titolo V (art. 22) concerne il contrasto all'offerta illegale di gioco (con specifico riferimento al gioco a distanza). Il titolo VI contiene le disposizioni finali (art. 23-26).

Passando ad una rapida rassegna del contenuto degli articoli, ricorda che l'articolo 1 specifica la finalità sottostante alle norme del decreto in commento ovvero quello di introdurre un quadro regolatorio sistematico della disciplina dei giochi. La norma prevede, inoltre, che le disposizioni per la regolamentazione dei giochi esercitati attraverso rete fisica saranno contenute in un successivo decreto legislativo e che resta esclusa dall'ambito di applicazione del decreto in esame la disciplina delle case da gioco.

L'articolo 2 reca le definizioni di alcuni termini utilizzati nel decreto in esame.

L'articolo 3 indica principi ordinamentali del gioco in Italia che devono essere anche considerati quali criteri interpretativi delle norme in materia di gioco pubblico.

L'articolo 4 indica i principi europei in materia di gioco da applicarsi nell'esercizio del gioco pubblico in Italia. La norma stabilisce, altresì, che i principi europei valgono come criterio interpretativo preferenziale delle norme poste alla disciplina del gioco nel nostro ordinamento.

L'articolo 5 indica le fonti che normano la disciplina del gioco in Italia, stabilendo altresì che eventuali modifiche alla disciplina vigente possono essere introdotte soltanto se riportate in modo esplicito. Il comma 3, inoltre, introduce norme volte a garantire il principio di stabilità delle regole delle concessioni.

L'articolo 6 reca la disciplina dell'esercizio e della raccolta dei giochi pubblici a distanza, con vincita in denaro, e del relativo sistema concessorio. In particolare la norma individua le tipologie di giochi rientranti nella disciplina medesima, elenca i requisiti e gli obblighi a cui sono tenuti i soggetti partecipanti alla gara pubblica di concessione, disciplina l'istruttoria della domanda di partecipazione nonché le condizioni minime che deve presentare il contratto di conto di gioco, predisposto dal

concessionario, tra il concessionario medesimo e il giocatore.

L'articolo 7 impone ai concessionari autorizzati alla raccolta a distanza dei giochi pubblici di tracciare i riversamenti e le vincite derivanti dalla raccolta delle giocate nonché i compensi spettanti ai soggetti operanti nella propria rete. Sono esclusi da tale obbligo i pagamenti dei rimborsi ai giocatori e i riversamenti a favore dello Stato o dell'Agenzia per pagamenti di imposte, tasse o utili erariali.

L'articolo 8 individua le condizioni minime da introdurre nelle clausole relative a penali contrattuali inserite negli schemi di convenzione relativi alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, in particolare specificando la misura massima delle somme dovute a titolo di penale nelle diverse ipotesi di inadempimento, nonché prevedendone la riduzione in caso di versamento del dovuto entro sette giorni.

L'articolo 9 dispone che il trasferimento di una concessione per la raccolta di giochi pubblici a distanza deve essere autorizzato preventivamente ed espressamente dalla Agenzia delle dogane e dei monopoli a pena di nullità. Si affida inoltre ad un regolamento il compito di disciplinare le modalità con le quali, al ricorrere del presupposto per la revoca della concessione ovvero per la decadenza dalla stessa, l'Agenzia può assegnare al concessionario un termine per rimuovere le cause che altrimenti determinano la revoca ovvero la decadenza. Lo stesso regolamento stabilisce, per il caso di revoca della concessione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, condizioni e limiti per il pagamento di un indennizzo al concessionario proporzionato all'effettivo residuo onere di investimento fino alla data della revoca.

L'articolo 10 disciplina le ipotesi di rinegoziazione in buona fede delle condizioni contrattuali, in particolare disponendo che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli inserisca, nel contratto accessivo alle concessioni per la raccolta dei giochi pubblici a distanza, clausole finalizzate alla

rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali per il ripristino dell'originario equilibrio, ove si verificano specifiche circostanze.

È disciplinata altresì l'eccessiva onerosità sopravvenuta, che permette al concessionario di chiedere alla Agenzia di concordare una scadenza anticipata della concessione e la relativa risoluzione consensuale della convenzione ad essa accessiva. In tal caso può essere previsto e corrisposto un indennizzo a favore del concessionario, con provvedimenti normativi.

L'articolo 11 dispone che l'affidamento della concessione comporta il trasferimento al concessionario del rischio operativo legato alla sua gestione secondo la normativa del Codice dei contratti pubblici.

L'articolo 12 affida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di adottare le regole tecniche minime in funzione ed esecuzione delle quali ciascuno dei concessionari appronta e mette in operatività la propria rete telematica ovvero l'infrastruttura hardware e software di trasmissione dei dati necessaria per la gestione operativa della concessione, allo scopo di perseguire la salvaguardia e la tutela di alcuni interessi generali.

L'articolo 13 affida all'Agenzia delle dogane e dei monopoli il compito di istituire e tenere l'albo per la registrazione dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche. L'iscrizione all'albo è subordinata al pagamento di una somma (200 euro per il primo anno e 150 per i successivi) ed è presupposto e condizione necessaria ed essenziale per lo svolgimento dell'attività di punto vendita ricariche, con esclusione espressa di un qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco e del pagamento delle vincite.

Le disposizioni individuano le specifiche modalità di pagamento per l'effettuazione delle ricariche e pongono altresì dei limiti all'uso del contante; è al riguardo predisposto un sistema di controlli e un apparato sanzionatorio.

L'articolo 14 chiarisce gli obiettivi primari della disciplina dei giochi, che consistono nel perseguire piena e affidabile protezione della salute del giocatore attraverso misure idonee a prevenire ogni modalità di gioco che possa generare disturbi patologici del comportamento o forme di ludopatia, anche attraverso l'uso dell'intelligenza artificiale. Istituisce poi una Consulta permanente dei giochi pubblici ammessi in Italia, con lo scopo di monitorare l'andamento delle attività di gioco e i loro effetti sulla salute dei giocatori, nonché di proporre al Governo misure ed interventi idonei allo scopo di contrastare lo sviluppo di ludopatia.

L'articolo 15 individua i criteri cui si devono informare le forme organizzative del concessionario e i suoi strumenti tecnici, tecnologici e informatici allo scopo di tutelare e proteggere il giocatore, prevenendo e contrastando il gioco patologico.

Impone altresì ai concessionari di investire annualmente una somma pari allo 0,2 per cento dei loro ricavi netti, comunque non superiore a 1 milione di euro per anno, in campagne informative ovvero in iniziative di comunicazione responsabile. Istituisce infine una commissione governativa operante presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri avente lo scopo di individuare i temi su cui devono vertere le predette campagne informative e iniziative di comunicazione, senza nuovi o maggiori oneri a capo della finanza pubblica.

L'articolo 16 detta previsioni in materia di responsabilità per l'offerta e la raccolta del gioco a distanza effettuati dal concessionario.

L'articolo 17 demanda al regolamento di ciascun gioco la definizione degli aspetti di dettaglio riguardanti le vincite, gli eventuali rimborsi, nonché la conservazione da parte del concessionario dei dati e delle informazioni riguardanti le vincite.

L'articolo 18 pone in capo al concessionario l'obbligo di provvedere al pagamento delle vincite in denaro dei giochi da lui gestiti.

L'articolo 19 demanda al regolamento di gioco la definizione delle comunicazioni

degli esiti di gioco sul sito informatico del concessionario.

L'articolo 20 disciplina la manutenzione dei prodotti di gioco. In particolare si consente a un regolamento, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, in relazione ai singoli giochi a distanza, di disporre variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco, nonché delle misure del prelievo, direttamente proporzionali alla diminuzione della raccolta del gettito erariale, comunque non superiore al valore assoluto della diminuzione percentuale accertata; ciò può avvenire nel caso in cui la relativa offerta denoti una perdita dei predetti raccolta e gettito erariale, nell'arco dell'ultimo biennio, non inferiore al cinque per cento.

L'articolo 21 detta previsioni rivolte ai concessionari dei giochi numerici e delle lotterie a estrazione istantanea, ai fini della raccolta a distanza dei suddetti giochi consentendola, per i giochi oggetto dei rispettivi titoli concessori, a condizione di disporre di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Agenzia.

L'articolo 22 contiene previsioni volte a contrastare l'offerta di gioco a distanza in difetto di concessione, rinviando la definizione delle stesse ad apposito regolamento.

L'articolo 23 contiene le disposizioni transitorie e finali stabilendo, tra l'altro, che entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica una relazione sul settore dei giochi pubblici, contenente dati sui progressi in materia di tutela dei giocatori e di legalità, sullo stato di sviluppo delle concessioni e delle relative reti di raccolta, sui volumi della raccolta, sui risultati economici della gestione del settore del gioco. La norma stabilisce inoltre che, in occasione del futuro riordino normativo in materia di raccolta del gioco attraverso reti fisiche, si provveda altresì a quello complessivo in materia di fiscalità e di prelievi erariali nel settore del gioco pubblico. Infine si dispone che l'Agenzia pubblica senza indugio, dopo l'entrata in vigore del presente decreto e in sua piena

conformità, emani il bando di gara per l'assegnazione delle concessioni per la raccolta dei giochi a distanza di cui alle lettere da a) a f) dell'articolo 6, comma 1, in scadenza il 31 dicembre 2024.

L'articolo 24 contiene disposizioni di coordinamento. In particolare, la norma, al comma 1, lettera a), demanda a un decreto legislativo successivo l'individuazione delle norme statali di rango primario e secondario, nonché delle disposizioni statali di natura amministrativa generale, che sono o restano abrogate in ragione della loro incompatibilità con quelle del presente decreto e l'introduzione di norme di occorrente coordinamento formale e sostanziale con quelle del presente decreto. Il comma 1, lettera b), chiarisce che fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, lettera a), alle violazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge continuano ad applicarsi le relative sanzioni.

L'articolo 25 stabilisce che le maggiori entrate derivanti dall'applicazione di alcune norme del provvedimento in esame sono destinate a incrementare l'apposito fondo istituito dalla legge di delegazione fiscale.

L'articolo 26 stabilisce infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Marco OSNATO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.30.

ALLEGATO

7-00184 Matera: Riconoscimento degli incentivi fiscali per l'acquisto della casa di abitazione, per i cittadini che non abbiano compiuto 36 anni di età, qualora l'acquisizione dell'immobile sia avvenuta a seguito di asta giudiziaria entro il 31 dicembre 2023.

RISOLUZIONE APPROVATA

La VI Commissione,
premessi che:

l'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 (*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*) prevede diverse misure di agevolazione per favorire l'acquisto della casa di abitazione per i cittadini più giovani;

in particolare il comma 6 dell'articolo 64 dispone per i soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'ISEE non superiore a 40.000 euro annui, l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di « prime case » di abitazione nonché per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse;

il comma 7 della medesima disposizione stabilisce inoltre che per gli atti di cui al comma 6, relativi a cessioni soggette all'IVA, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'IVA corrisposta in relazione all'acquisto. Il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'ac-

quisto; può altresì essere utilizzato in compensazione;

infine, il comma 8 dell'articolo 64 prevede che i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6, e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo, sono inoltre esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative;

gli incentivi sopra descritti si applicano, ai sensi del comma 9 dell'articolo 64, agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 73 del 2021 e il 31 dicembre 2023;

la formulazione di tale ultima disposizione pone tuttavia alcune questioni relative alla certezza del diritto, qualora l'acquisizione dell'immobile avvenga a seguito di asta giudiziaria;

in tal caso è infatti accaduto che l'aggiudicazione dell'immobile, con la sottoscrizione del relativo verbale, sia avvenuta prima (e in alcuni casi molto prima) del 31 dicembre 2023 ma che il decreto di trasferimento, che rappresenta l'atto traslativo della proprietà dell'immobile aggiudicato, non sia intervenuto prima di tale data;

ne consegue che i giovani che hanno assunto degli impegni economici per acquistare la loro prima casa – confidando

in buona fede nel fatto che, essendo l'aggiudicazione avvenuta nel termine previsto dalla legge, avrebbero potuto godere dei benefici fiscali sopra descritti – si trovano oggi nella condizione di dover sostenere un onere non preventivato, determinato da circostanze che esulano totalmente dalla loro responsabilità e dal loro controllo;

tale situazione andrebbe sanata disponendo che nelle ipotesi di asta giudiziaria il termine di cui al 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 si intenda rispettato qualora i verbali di aggiudicazione siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui il decreto di trasferimento dell'immobile

abbia data successiva a quella del 31 dicembre 2023,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di competenza, anche normativa, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, volta a chiarire – ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali descritti in premessa – che nelle ipotesi di immobili aggiudicati in sede di asta giudiziaria, il termine di cui al comma 9 dell'articolo 64 del decreto-legge n. 73 del 2021 si intende rispettato qualora i verbali di aggiudicazione siano sottoscritti entro il 31 dicembre 2023, anche nel caso in cui il decreto di trasferimento della proprietà dell'immobile abbia una data successiva.

(8-00040)

« Matera ».

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini in relazione ai procedimenti di licenziamento e di sospensione dei giornalisti dell'Agenzia DiRE (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i>)	175
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

RISOLUZIONI:

7-00175 Cangiano: Iniziative per garantire la prosecuzione dell'attività culturale del Salone Margherita (<i>Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00039</i>)	176
ALLEGATO 1 (<i>Risoluzione approvata</i>)	179

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	177
ALLEGATO 2 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	181
Dichiarazione di monumento nazionale di Teatri italiani. C. 982 Vinci, C. 1214 Foti, C. 1347 Giovine, C.1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, e C. 1639 Amorese (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base</i>)	177
ALLEGATO 3 (<i>Testo unificato adottato come testo base</i>)	182

AUDIZIONI

Mercoledì 31 gennaio 2024. – Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.30.

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini in relazione ai procedimenti di licenziamento e di sospensione dei giornalisti dell'Agenzia DiRE.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della se-

duta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Alberto BARACHINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Gaetano AMATO (M5S), Federico MOLLICONE, *presidente*, Marco PERISSA (FDI) e Rita DALLA CHIESA (FI).

Alberto BARACHINI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria*, fornisce ulteriori precisazioni.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ringrazia il Sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

RISOLUZIONI

Mercoledì 31 Gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE. — Interviene sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini.

La seduta comincia alle 13.55.

7-00175 Cangiano: Iniziative per garantire la prosecuzione dell'attività culturale del Salone Margherita.

(Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00039).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 20 dicembre 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il rappresentante del Governo ad esprimere un parere sul testo della risoluzione in esame.

Il Sottosegretario Alberto BARACHINI esprime un parere favorevole sul testo della risoluzione in esame a condizione che sia riformulata nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gaetano AMATO (M5S) osserva come nel corso della recente audizione sia emersa chiaramente la volontà della Banca d'Italia di non concedere in locazione il Salone Margherita neanche temporaneamente alla società che avrebbe così potuto proseguire la sua attività nel rispetto del previsto vincolo di destinazione.

Auspica che il Governo possa quindi individuare rapidamente una soluzione che consenta al Salone Margherita di poter riprendere la sua attività.

Gerolamo CANGIANO (FDI) dichiara di accettare la proposta di riformulazione della risoluzione a sua firma, avanzata dal rappresentante del Governo.

Nel condividere alcune delle considerazioni svolte dal collega Amato, ribadisce l'importanza di riaprire il teatro in questione. Sottolinea quindi l'urgenza di attivare in tempi rapidi il previsto tavolo di concertazione fra tutte le parti interessate al fine di poter individuare le soluzioni più opportune volte a garantire la prosecuzione dell'attività culturale del Salone Margherita.

Federico MOLLICONE, *presidente*, condivide le finalità della risoluzione a prima firma del collega Cangiano che si pone l'obiettivo di restituire al Salone Margherita la centralità che merita nel panorama dei teatri storici. Ritiene che la Banca d'Italia nel corso della recente audizione abbia dato la disponibilità alla vendita del teatro e che la risoluzione, che la Commissione si accinge ad approvare, possa rappresentare un prezioso strumento di indirizzo nei confronti del Governo al fine di favorire la riapertura del teatro nonostante le notevoli difficoltà emerse anche immaginando, in prospettiva, la costituzione di una fondazione a partecipazione mista.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la risoluzione come riformulata che assume il numero 8-00039.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival.

C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita la relatrice, onorevole Latini, ad informare la Commissione su come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base.

Giorgia LATINI (LEGA), *relatrice*, propone alla Commissione di adottare come testo base per il seguito dell'esame, il testo unificato delle proposte di legge in esame elaborato dal Comitato ristretto.

Gaetano AMATO (M5S) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di adottare il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, esprimendo fin da ora un orientamento contrario sull'articolo 2, comma 2 del testo in esame.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di adottare come testo base il testo unificato delle proposte di legge in esame ribadendo l'opportunità, già evidenziata dalla collega Manzi nell'ambito del Comitato ristretto, di procedere ad una ricognizione circa la composizione del consiglio di amministrazione degli altri teatri di tradizione esistenti.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare, come testo base per il seguito dell'esame, il testo unificato delle proposte di legge in esame

elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 2*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base sarà stabilito nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Dichiarazione di monumento nazionale di Teatri italiani.

C. 982 Vinci, C. 1214 Foti, C. 1347 Giovine, C.1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, e C. 1639 Amorese.

(Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 gennaio 2024.

Federico MOLLICONE, *presidente*, invita il relatore, onorevole Amorese, ad informare la Commissione su come intenda procedere ai fini dell'adozione del testo base per il seguito dell'esame.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore*, informa la Commissione di aver predisposto un testo unificato delle abbinare proposte di legge che propone di adottare come testo base.

Gaetano AMATO (M5S) preannuncia un voto favorevole sulla proposta di adottare il testo unificato elaborato dal relatore come testo base.

Sottopone, inoltre, all'attenzione della Commissione, l'opportunità di individuare una strada che eviti, in prospettiva, di dover intervenire necessariamente con una legge *ad hoc* per dichiarare ulteriori teatri come monumenti nazionali.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare, come testo base per il seguito dell'esame, il testo unificato delle abbinare proposte di

legge in esame elaborato dal relatore (*vedi allegato 3*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo base sarà stabilito nella prossima riunione dell'Ufficio

di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

7-00175 Cangiario: Iniziative per garantire la prosecuzione dell'attività culturale del Salone Margherita.**RISOLUZIONE APPROVATA**

La VII Commissione,

premessi che:

i teatri sono una ricchezza straordinaria per l'Italia, costituendo un patrimonio architettonico d'arte di enorme rilevanza per l'intero territorio nazionale;

in particolare, il Salone Margherita di Roma vanta un'opera architettonica singolare nel suo genere, improntata al più puro e prezioso stile liberty;

nel 1898 nasceva con il Salone Margherita di Roma, uno dei primi *Café Chantant*, il quale, ispirandosi ai corrispondenti locali francesi, ne importò inizialmente le principali celebrità, salvo poi farvi approdare comici e primedonne nostrane, bellissime cantanti e ballerine, geniali fantasisti e nuove *chanteuses*, con l'apporto di artisti eccelsi, un nome per tutti: Ettore Petrolini;

nel 1965 fu fondata da Pier Francesco Pingitore e Mario Castellacci la compagnia teatrale di varietà « Il Bagaglino », che nel 1972 si trasferì nel teatro di via Due Macelli, ed ebbe il merito di rendere di nuovo celebre, in tutta Italia, dopo decenni di decadenza, il Salone Margherita, attraverso una lunghissima stagione di successi teatrali e televisivi;

da allora sono trascorsi oltre cinquant'anni ma la voce del Bagaglino e del Salone Margherita non si è mai più spenta, e quel nome, « Bagaglino », che pareva una bizzarria destinata ad una breve stagione, è invece diventata l'insegna di un'epoca e appartiene oggi con pieno diritto alla storia del costume italiano;

negli ultimi anni il Salone Margherita, così come tutto il mondo del teatro, ha vissuto momenti di incertezza e di crisi che

hanno portato alla chiusura nel periodo della pandemia, facendolo tornare nelle disponibilità della Banca di Italia, che, a seguito dell'emergenza, ha deciso di non rinnovare il contratto di affitto in scadenza, determinando la cessazione di ogni attività;

la Banca d'Italia ha avviato da qualche anno i lavori di ristrutturazione, che dovrebbero concludersi nel prossimo anno, e concede l'utilizzazione del Salone Margherita alle produzioni con brevi contratti transitori, in attesa di inserirlo nel programma di dismissione di tutto il complesso edilizio;

sul Salone Margherita sussiste un vincolo di destinazione d'uso teatrale che comunque non ne impedisce di fatto la vendita nell'ambito del programma di dismissioni di immobili della Banca d'Italia;

accorati appelli, promossi e sostenuti dalle istituzioni regionali e locali, nonché da attori e associazioni di categoria, finalizzati alla riapertura del Salone Margherita, rappresentano un segnale di attenzione e interesse in termini di accesso alla cultura, sviluppo culturale e incremento dell'offerta turistica di Roma. La città godrebbe di un maggiore ritorno economico, frutto della capacità di attrazione di turisti interessati alle opere teatrali messe in scena nel centro della capitale, creando peraltro un indotto economico rilevante, nonché occupazione qualificata. Sarebbe inoltre un richiamo per tanti studiosi e amanti del teatro, che potrebbero tornare a dare un contributo alla crescita culturale locale;

la riapertura del Salone Margherita è dunque un investimento strategico irrinunciabile, perché guarda davvero al futuro, traendo dalla ricchezza culturale del-

l'opera teatrale e scenica romana nuove opportunità di crescita culturale e sociale, nonché di benessere economico per i cittadini e l'economia del territorio,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative urgenti, per quanto di competenza, volte a garantire la prosecuzione dell'attività culturale del Salone Margherita, patrimonio storico della città di Roma e della Nazione;

a valutare l'opportunità di promuovere un tavolo di concertazione tra Soprintendenza di Stato, Soprintendenza comu-

nale e Banca d'Italia, per porre un freno alla sistematica aggressione alle città storiche, con lo snaturamento dei loro servizi culturali;

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a restituire la giusta dignità al Salone Margherita e ad offrire una programmazione pluriennale, in modo tale da garantire anche una maggiore stabilità dei lavoratori del teatro e permettere agli operatori turistico-culturali locali di investire con maggiore stabilità programmatica, nell'ottica di una crescita culturale e finanziaria della città di Roma.

(8-00039)

« Cangiano ».

ALLEGATO 2

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

(Dichiarazione di monumento nazionale dello Sferisterio di Macerata)

1. Lo Sferisterio di Macerata è dichiarato monumento nazionale.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

(Contributo a favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione)

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, a decorrere dal 2024, un contributo di 500.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena

Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival ».

2. Il contributo all'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, di cui al comma 1, è concesso subordinatamente alla previsione, nel relativo statuto, di un componente del consiglio di amministrazione nominato dal Ministro della cultura.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO 3

Dichiarazione di monumento nazionale di Teatri italiani. C. 982 Vinci, C. 1214 Foti, C. 1347 Giovine, C.1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, e C. 1639 Amorese.

TESTO UNIFICATO ADOTTATO COME TESTO BASE

Art. 1.

1. Sono dichiarati Monumenti nazionali:

1) il Teatro lirico « Giuseppe Verdi » di Trieste;

2) il Teatro « Gaetano Donizetti » di Bergamo;

3) il Teatro Grande di Brescia;

4) il Teatro Regio di Torino;

5) il Teatro Carlo Felice di Genova;

6) il Teatro Olimpico di Vicenza;

7) il Teatro municipale di Piacenza;

8) il Teatro Farnese di Parma;

9) il Teatro municipale « Romolo Valli » di Reggio Emilia;

10) il Teatro comunale di Bologna;

11) il Teatro Guglielmi di Massa;

12) il Teatro del Maggio musicale fiorentino;

13) il Teatro Verdi di Firenze;

14) il Teatro Argentina di Roma;

15) il Teatro Valle di Roma;

16) il Teatro di San Carlo di Napoli;

17) il Teatro municipale « Giuseppe Verdi » di Salerno;

18) il Teatro comunale « Alfonso Rendano » di Cosenza;

19) il Teatro comunale « Francesco Cilea » di Reggio Calabria;

20) il Teatro Massimo di Palermo.

Art. 2.

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'architetto Roberto Rossetto a presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo magistrato alle acque. Nomina n. 42 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	184
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	185
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	189
Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	185
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	190

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla partecipazione di una delegazione della Commissione alla COP28 di Dubai	185
ALLEGATO 3 (<i>Relazione</i>)	191

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01929 Ilaria Fontana: Ambito di applicazione del DM 23 gennaio 2024 relativo alla diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER)	186
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	195
5-01930 Simiani: Legittimità nell'assegnazione degli incarichi direzionali all'interno di Sogin .	187
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	196
5-01931 Bonelli: Modifica del perimetro della Riserva naturale « Borsacchio » nel Comune di Roseto degli Abruzzi – TE	187
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	197
5-01932 Mazzetti: Presenza di ceneri di risulta dei rifiuti conciarati classificati « Keu » in diverse aree della regione Toscana	187
ALLEGATO 7 (<i>Testo della risposta</i>)	198
5-01933 Mattia: Stato di avanzamento del procedimento amministrativo relativo alla realizzazione del parco eolico « Poggio tre Vescovi » in provincia di Arezzo	188
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	199

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 14.

Proposta di nomina dell'architetto Roberto Rossetto a presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo magistrato alle acque.

Nomina n. 42.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2024.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sulla proposta di nomina scade il 5 febbraio prossimo e che nella giornata di ieri è stata svolta l'audizione informale del candidato designato.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, esprime parere favorevole sulla proposta di nomina.

Marco SIMIANI (PD-IDP), nel preannunciare l'astensione dei rappresentanti del Partito democratico, osserva che la proposta di nomina presenta, a suo avviso, dubbi in relazione ai profili di incompatibilità e inconferibilità, sui quali chiede al rappresentante del Governo di fornire elementi di certezza. Osserva che la nomina in esame assume particolare valore in relazione alla estrema fragilità della laguna di Venezia che rappresenta un ecosistema unico, in termini di biodiversità e attrattività turistica, ma anche con riferimento alle importanti infrastrutture localizzate in tale area, e cita al riguardo il MOSE, che ancora devono trovare un completamento. Ritiene che la laguna di Venezia rappresenti un luogo complesso sul quale occorre prestare

la dovuta attenzione e che va pertanto affidato a soggetti la cui competenza è indubbia.

Ilaria FONTANA (M5S) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere della relatrice e auspica che il Governo faccia le dovute verifiche in ordine alla candidatura dell'architetto Rossetto, stante la delicatezza e la fragilità della laguna di Venezia.

Angelo BONELLI (AVS) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere ritenendo che non siano rispettati i requisiti di legge per la nomina e osserva che nella documentazione agli atti della Commissione non vi è lo schema del decreto di nomina.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nel sottolineare che la documentazione sulla proposta di nomina trasmessa dal Governo reca gli elementi di informazione che sono di norma trasmessi in occasione dell'esame parlamentare delle proposte di nomina e che non comprendono gli schemi dei decreti di nomina, precisa che la Commissione in questa sede è tenuta ad esprimere un parere sulla proposta di nomina del candidato designato e non sullo schema di decreto di nomina.

Il Viceministro Galeazzo BIGNAMI, nel ringraziare i deputati per le osservazioni che reputa utili ai fini di opportuni approfondimenti, fa presente che le verifiche sono conseguenti alla proposta di nomina e che il soggetto candidato presenta dichiarazioni con carattere di autocertificazione, di cui risponde il soggetto stesso, con le conseguenze previste dall'ordinamento nei casi di dichiarazioni false e mendaci. Nel ritenere che i rilievi formulati evidenziano l'importanza della nomina e la necessità di porre la dovuta attenzione sulla nomina stessa, conferma quanto testé rilevato dal Presidente in ordine alla completezza della documentazione trasmessa dal Governo.

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole della relatrice.

Mauro ROTELLI, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti	26
Votanti	22
Astenuti	4
Maggioranza	12
Hanno votato <i>sì</i>	17
Hanno votato <i>no</i>	5

(La Commissione approva).

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Benigni, in sostituzione di Battistoni, Benvenuti Gostoli, Bof, Bonelli, Iliaria Fontana, Maiorano in sostituzione di Foti, Iaia, L'Abbate, Testa, in sostituzione di Lampis, Manes, Mattia, Mazzetti, Milani, Morfino, Pizzimenti, Fabrizio Rossi, Rotelli, Ruffino, Santillo, Semenzato, Rachele Silvestri, Zinzi.

Si sono astenuti i deputati: Curti, Ferrari, Scarpa e Simiani.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Gianangelo BOF (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di florovivaismo.

C. 1560 Governo e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Martina SEMENZATO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 14.30.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla partecipazione di una delegazione della Commissione alla COP28 di Dubai.

Mauro ROTELLI, *presidente*, ricorda che una delegazione della Commissione ha partecipato ai lavori della 28^a sessione della Conferenza delle Parti (COP28) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si è svolta a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dal 30 novembre al 12 dicembre 2023.

Fa presente che, con riferimento agli esiti della missione, è stata predisposta una relazione che è a disposizione dei deputati e che sarà allegata al resoconto della Commissione (*vedi allegato 3*).

Patty L'ABBATE (M5S) sottolinea che, del corso della riunione dell'Unione interparlamentare, l'Italia ha proposto l'inserimento dell'infanzia tra le categorie a rischio. Richiama quindi i dati, a suo giudizio sconcertanti, riportati nel corso dell'audizione informale di rappresentanti di *Save the Children* e contenuti nel rapporto *The Climate-changed child* dell'Unicef, che esortano a riflettere sul rapporto tra i cambiamenti climatici e l'infanzia ed evidenziano la scarsa importanza attribuita all'infanzia nell'ambito dei cambiamenti climatici e le scarse risorse ad essa destinate. Osserva che tale atteggiamento trasforma la crisi climatica in una crisi dei diritti dell'infanzia. È a suo parere chiaro che quella climatica è una crisi intergenerazionale, e i fattori di rischio che conseguono dai cambiamenti climatici agiscono con un effetto moltiplicatore sull'infanzia, soprattutto se in aree a rischio di guerra, di emergenza alimentare o in situazione di povertà. Riporta il dato secondo cui l'80 per cento dei bambini nel mondo è colpito da almeno un evento climatico estremo e fa presente che i bambini sono più soggetti al rischio di infezioni a seguito di alluvioni a causa dell'acqua contaminata, al rischio di caldo estremo per il mancato sviluppo del meccanismo di autoregolazione termica nonché al rischio di asma, in aumento per le tempeste di sabbia. I cambiamenti climatici hanno un impatto anche sulla salute mentale di minori e adolescenti, che riportano traumi psicologici in conseguenza agli eventi climatici estremi. Secondo studi recenti un bambino nato nel 2020 sarà soggetto in media due volte in più rispetto ai suoi progenitori al rischio di incendio, 2,6 volte in più al rischio di siccità e 2,8 volte in più al rischio di alluvione e perdita di raccolto. Mantenere l'aumento della temperatura entro il limite di un grado e mezzo limiterà di molto l'esposizione dell'infanzia a tali rischi. In base a quanto riportato, ritiene che sia una responsabilità collettiva quella di mettere i bambini al centro di un'azione comune che permetta a tutti un futuro uguale e ai più fragili una maggiore vivibilità.

Mauro ROTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il viceministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Vannia Gava.

La seduta comincia alle 15.

Mauro ROTELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01929 Ilaria Fontana: Ambito di applicazione del DM 23 gennaio 2024 relativo alla diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER).

Ilaria FONTANA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Enrico CAPPELLETTI (M5S), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal Viceministro, che non spiega come addivenire alla soluzione della questione posta dall'interrogazione. Osserva che al di là dei proclami a favore delle comunità energetiche rinnovabili, il Governo non perde occasione di mettere ostacoli al loro sviluppo. Il recente decreto infatti ha suscitato molte perplessità tra gli operatori e paventa il rischio che

si generi una sfiducia nei confronti del Governo, che quest'ultimo potrebbe fugare ponendo ascolto alle loro istanze prima dell'emanazione di atti attuativi importanti, atteso il carattere strategico dello strumento in questione per la riduzione del costo delle bollette dei cittadini.

5-01930 Simiani: Legittimità nell'assegnazione degli incarichi direzionali all'interno di Sogin.

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Luciano D'ALFONSO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dalla rappresentante del Governo, che reca la ricostruzione fattuale di quanto riportato nell'interrogazione. Ritiene che la *par condicio* costituisca un elemento cardine della democrazia e ne sottolinea il mancato rispetto nel caso in questione. A ben undici vicedirettori sono state sottratte competenze per porle in capo ad un unico soggetto, con profili a suo giudizio anche di danno erariale, ed è stato favorito, per ragioni che non attengono alla sola competenza, un soggetto rispetto ad altri con una disparità di trattamento che rappresenta anche un elemento di raggiro del Ministero da parte di Sogin. Sarebbe stato necessario, a suo avviso, vagliare la dotazione umana dell'ente che svolge delicate funzioni di interesse pubblico.

5-01931 Bonelli: Modifica del perimetro della Riserva naturale « Borsacchio » nel Comune di Roseto degli Abruzzi – TE.

Angelo BONELLI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Angelo BONELLI (AVS), replicando, pur comprendendo l'imbarazzo del Governo nel rispondere alla propria interrogazione, giudica inaccettabile il contenuto della risposta resa, a suo giudizio pilatesca. Osserva che nella procedura non sono stati ascoltati gli enti locali, c'è una palese violazione dell'articolo 22 della legge n. 394 del 1991, la riserva naturale « Borsacchio » è stata di fatto annullata, dal momento che il suo territorio è stato ridotto del 95 per cento e il Governo non è in grado di fornire una risposta adeguata. Chiede pertanto alla presidenza di attivarsi presso il Ministero affinché le risposte agli atti di sindacato ispettivo siano più puntuali e preannuncia che ripresenterà il medesimo quesito fino a quando non sarà fornita una risposta adeguata.

5-01932 Mazzetti: Presenza di cenere di risulta dei rifiuti conciarati classificati « Keu » in diverse aree della regione Toscana.

Erica MAZZETTI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Erica MAZZETTI (FI-PPE), replicando, si dichiara pienamente soddisfatta della risposta del Viceministro Gava, che ritiene esaustiva. Osserva che il Governo ha finalmente posto la dovuta attenzione sulla questione sollecitata con la sua interrogazione, pur nella consapevolezza che le questioni attinenti alla disciplina della gestione dei rifiuti in questione rientrano nella competenza regionale. Quest'ultimo elemento genera forti preoccupazioni e per tale motivo chiede al ministero di proseguire nella sua opera di vigilanza, che dovrebbe riguardare tutta la gestione dei rifiuti nella regione, sia in considerazione dell'impatto ambientale delle questioni sollevate e della necessità di proseguire le bonifiche, sia affinché non siano pregiudicate a causa di problemi imputabili alla politica locale le aree interessate e gli imprenditori che agiscono in maniera corretta.

5-01933 Mattia: Stato di avanzamento del procedimento amministrativo relativo alla realizzazione del parco eolico «Poggio tre Vescovi» in provincia di Arezzo.

Aldo MATTIA (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Aldo MATTIA (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta per la quale

ringrazia il Viceministro a titolo personale e a nome del gruppo. Sottolinea ancora una volta l'importanza del progetto di parco eolico di cui all'atto di sindacato ispettivo e la necessità che si intraprendano tutte le azioni utili a conseguire energia pulita.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.30.

ALLEGATO 1

**DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.****PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1633, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

apprezzate le disposizioni di cui all'articolo 1 relative al reclutamento di personale per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'assunzione di personale nelle amministrazioni centrali e locali in relazione all'attuazione del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), nonché presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per esigenze di carattere tecnico e per l'attuazione di interventi di contrasto al dissesto idrogeologico;

sottolineate favorevolmente le proroghe di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 8;

valutate positivamente le proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di cui all'articolo 12;

evidenziato che l'articolo 17 autorizza il Commissario straordinario del Governo per gli eventi sismici del 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 2009 alla prosecuzione degli interventi previsti dal

Fondo nazionale complementare e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la ricostruzione di tali aree, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023;

considerato che dal 1° gennaio 2024 hanno acquisito efficacia le disposizioni del codice dei contratti pubblici recanti la disciplina sulla digitalizzazione, che prevede l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale, istituite dall'articolo 25 del decreto legislativo n. 36 del 2023, ma che l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ha adottato un'interfaccia *web* per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento per tali tipologie di appalto, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valutino le Commissioni di merito l'opportunità di inserire una disposizione volta a prorogare fino al 31 dicembre 2024 la facoltà per le stazioni appaltanti di utilizzare, in alternativa alle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, l'interfaccia *web* di ANAC per gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 5000 euro.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb.**PARERE APPROVATO**

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di florovivaismo » (C. 1560 Governo e abb.);

considerato che l'articolo 1 reca una delega al Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per costituire un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promo-

zione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore florovivaistico e della filiera florovivaistica, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2;

valutati positivamente i principi e i criteri direttivi di cui alle lettere *e*), *e-bis*), *i*), *l*), *n*), *r*), *s-bis*) e *s-ter*) dell'articolo 2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Sulla partecipazione di una delegazione della Commissione alla COP28 di Dubai.**RELAZIONE**

Una rappresentanza di osservatori parlamentari in seno alla delegazione italiana ha preso parte, su invito del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, alla prima parte della 28^a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, che si è svolta a Dubai (Emirati Arabi Uniti) dal 30 novembre al 12 dicembre 2023. La delegazione parlamentare ha partecipato alla COP28 nel periodo 1-6 dicembre 2023.

Sono stati designati a partecipare, per la Camera dei deputati, i seguenti deputati componenti della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici: il Presidente Mauro Rotelli e la Vice Presidente Patty L'Abbate (M5S), nonché il Segretario della Commissione Angelo Bonelli (Alleanza Verdi e Sinistra) per conto del Gruppo italiano presso la UIP. Per il Senato della Repubblica sono state designate a far parte della delegazione italiana le senatrici della 8a Commissione Simona Petrucci (FDI) ed Elena Sironi (M5S), nonché Aurora Floridia del gruppo Misto (Alleanza Verdi e Sinistra) per conto dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Attività della rappresentanza parlamentare

Nelle prime due giornate (1-2 dicembre) la delegazione ha seguito il *World Climate Action Summit*, evento di apertura della COP in cui sono intervenuti i Capi di Stato e di Governo. In tale contesto si è svolto l'evento di alto livello sul rapporto tra cambiamento climatico e sicurezza alimentare (*Transforming Food Systems in the face of Climate Change*) a cui ha partecipato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, insieme, tra gli altri, al Segretario di Stato americano Antony Blinken e a Bill Gates

(all'evento hanno presenziato l'onorevole Rotelli e la senatrice Petrucci). Successivamente i parlamentari hanno partecipato al Segmento di Alto livello della Conferenza, in cui si sono svolti gli interventi nazionali di numerosissimi Capi di Stato e di Governo (tra gli altri l'indiano Modi, il brasiliano Lula, il tedesco Scholz, il francese Macron, la vicepresidente degli Usa Harris, etc.). Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto nella sessione del 2 dicembre, illustrando la posizione dell'Italia nell'ambito della COP28, con particolare riguardo allo sviluppo delle energie rinnovabili, alle attività di cooperazione internazionale per il continente africano (Piano Mattei), alla esigenza di promuovere la sostenibilità ambientale senza compromettere la sfera economica e sociale. In questa occasione è stato annunciato l'impegno italiano di destinare oltre 100 milioni di euro al nuovo Fondo « *Loss and damage* ».

A *latere*, sempre nella giornata di sabato 2 dicembre, la delegazione ha incontrato il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin, che ha aggiornato i parlamentari sugli orientamenti governativi rispetto alla Conferenza, evidenziando il ruolo dell'Italia, fortemente impegnata, in coordinamento con i Paesi partner dell'Unione europea, a contribuire al buon esito della COP28, con particolare riferimento allo sviluppo delle energie rinnovabili.

Nelle giornate successive la delegazione ha partecipato a diverse sessioni ed eventi paralleli della Conferenza. Si segnalano, in particolare, alcuni incontri tematici organizzati presso il Padiglione italiano, tra cui quello dedicato al rinnovamento dei territori nella prospettiva della transizione ecologica e quello dedicato ai processi produttivi sostenibili del mondo della moda (3

dicembre). Inoltre, la delegazione ha partecipato all'evento internazionale sulla fuoriuscita dai combustibili fossili (3 dicembre), all'evento europeo sulla transizione energetica delle città (5 dicembre), alla tavola rotonda ministeriale sull'espansione delle energie rinnovabili (5 dicembre), all'evento del Padiglione italiano su soluzioni e tecnologie per la decarbonizzazione (5 dicembre), all'evento del Padiglione parlamentare sul ruolo delle assemblee legislative nelle politiche climatiche (5 dicembre).

Incontri bilaterali

La Delegazione italiana ha avuto il 5 dicembre un incontro bilaterale con una delegazione del Consiglio della Federazione degli Emirati Arabi Uniti, guidata dal Presidente della Commissione Affari esteri, Difesa ed Interni, Ali Rashid AL NUAIMI, e composta dai parlamentari Meera Sultan ALSUWAIDI, Sara Mohammad FALAKNAZ, Marwan Obaid ALMHEIRI, Sultan Bin Yaqoob ALZAABI, Fatima Ali ALMHEIRI.

La Vice Presidente L'Abbate ha esordito sottolineando come da parte italiana sia stato auspicato il successo della COP28 ed il raggiungimento di un accordo ambizioso e duraturo sul cambiamento climatico, in particolare riguardo allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. La delegazione ha inoltre evidenziato il nesso sempre più stretto tra cambiamento climatico e salute (senatrice Sironi) che ha rappresentato una priorità per la presidenza della COP28. Da parte emiratina è stato sottolineato il carattere inclusivo della COP28 e l'importanza di coinvolgere i parlamenti e i parlamentari all'interno del processo decisionale delle Nazioni Unite.

È stato poi affermato come l'eccellente stato dei rapporti tra Italia ed Emirati Arabi Uniti costituisca un'opportunità non solo per ampliare gli scambi bilaterali, ma anche per costruire sinergie finalizzate allo sviluppo sostenibile dell'Africa e del Mediterraneo allargato, anche come delineato dal governo italiano con il Piano Mattei (senatrice Petrucci).

Infine, sul piano più generale della situazione geopolitica, è stato espresso ap-

prezzamento da parte dell'Italia per il ruolo svolto dagli Emirati arabi nello scenario internazionale. In particolare, l'intensa attività diplomatica avviata dagli Emirati in relazione alla crisi israelo-palestinese è di grande importanza (senatrice Floridia). A testimonianza della volontà di dialogo e di convivenza pacifica tra popoli, culture e religioni è stata citata nel corso dell'incontro la rilevanza simbolica di un luogo come la Casa della famiglia abramitica di Abu Dhabi, recentemente inaugurata, nella quale convivono diverse confessioni: cristiana, ebraica e musulmana.

Tra gli incontri della delegazione parlamentare, si segnala anche quello avuto con Francesco La Camera, direttore generale di « Irena », organizzazione internazionale finalizzata ad incoraggiare l'adozione e l'utilizzo crescente e generalizzato delle energie rinnovabili. Durante l'incontro è stato evidenziato il ruolo importante che l'Italia può svolgere per favorire la transizione energetica nelle aree del Mediterraneo, del Medio Oriente e dell'Africa, in particolare per la promozione dell'idrogeno verde. L'obiettivo, adottato dalla COP28, di triplicare l'uso delle rinnovabili entro il 2030 rende necessaria l'adozione di politiche mirate, capacità istituzionali e potenziamento delle infrastrutture.

La Delegazione ha inoltre avuto modo di incontrare l'Inviato speciale per il Cambiamento climatico dell'Italia Francesco Corvaro, in una conversazione sulle principali tematiche che hanno caratterizzato la COP28, nonché i rappresentanti del *Think-tank* italiano per il clima « Ecco ».

Esiti della COP28

Al termine di lunghi e intensi negoziati, la Conferenza di Dubai si è conclusa con l'adozione di un pacchetto di Decisioni denominato *EAU Consensus*. La decisione principale (*Outcome of the first Global Stocktake*), approva il « *Global Stocktake* », ovvero il primo bilancio dell'attuazione dell'accordo di Parigi (adottato nel 2015) e pone le basi per le azioni da intraprendere nei prossimi anni, in particolare in vista della preparazione dei nuovi impegni de-

terminati a livello nazionale (NDCs). L'adozione del documento, rimasta in bilico fino a poche ore prima dell'accordo, è stata resa possibile grazie a un compromesso linguistico relativo ai combustibili fossili, da cui gli Stati sono chiamati a uscire gradualmente, « *transitioning away* », e in modo giusto, ordinato ed equo, accelerando l'azione in questo decennio per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. L'obiettivo già stabilito dall'Unione europea del *net zero al 2050* diventa così un obiettivo esteso a livello globale.

Tale formulazione, meno impositiva del « *phase out* » richiesto dai gruppi di Paesi più « ambiziosi », ha consentito di superare le forti opposizioni dei principali produttori di idrocarburi e di ottenere un riferimento chiaro alla necessità di iniziare ad abbandonare le fonti fossili per contenere l'innalzamento delle temperature globali entro 1,5 gradi centigradi.

Nella sezione dedicata alla mitigazione, il documento contiene altresì l'obiettivo di triplicare la capacità di produzione di rinnovabili e di raddoppiare il tasso di efficienza energetica, nonché riferimenti al « *phase down* » del carbone « *unabated* » e alle tecnologie a zero e basse emissioni, tra cui rinnovabili, nucleare e impianti di cattura e stoccaggio di CO₂. Inoltre, viene indicato l'obiettivo di accelerare la riduzione delle emissioni derivanti da trasporto su strada, tramite lo sviluppo di infrastrutture e veicoli a basse o zero emissioni.

Nella parte dedicata alle misure di adattamento, il documento fa riferimento al nuovo obiettivo globale, alla finanza per il clima ed al nuovo fondo *Loss and damage* (perdite e danni), che gli Stati membri si sono sinora impegnati a finanziare con 792 milioni di dollari iniziali, di cui 107 derivanti dal *pledge* italiano annunciato dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

L'accordo, come è inevitabile in un processo multilaterale, non è stato accolto con il medesimo entusiasmo da tutte le parti in causa. È stata tiepida, in particolare, la reazione dei piccoli Stati insulari, più vulnerabili ai cambiamenti climatici, che hanno tuttavia riconosciuto al *Global Stocktake* il merito di creare una base, per quanto

imperfetta, per la transizione dalle fonti fossili. Quanto all'attuazione, l'accordo lascia ampia libertà agli Stati di applicare con flessibilità l'obiettivo condiviso di abbandono delle fonti fossili. La portata politica globale dell'accordo, tuttavia, orienterà inevitabilmente le politiche dei governi e le decisioni di investimento delle istituzioni finanziarie.

Dimensione parlamentare

Mercoledì 6 dicembre 2023 la delegazione italiana ha partecipato alla Giornata parlamentare della COP28, organizzata congiuntamente dall'Unione interparlamentare e dal Consiglio Nazionale Federale degli Emirati Arabi Uniti. Hanno partecipato alla riunione oltre 270 parlamentari provenienti da circa 76 Paesi.

I lavori sono stati aperti dallo Speaker del Consiglio Nazionale Federale degli Emirati Arabi Uniti, Mr. Saqr Ghobash, e dal Segretario Generale della UIP, Martin Chungong.

I lavori della riunione parlamentare si sono articolati in cinque sessioni:

1) Scenario: spiegazioni scientifiche, progressi mondiali e appello a raddoppiare le ambizioni: la sessione introduttiva è stata finalizzata a dare un quadro complessivo della situazione climatica attuale, dei progressi scientifici e dei passi in avanti compiuti in rapporto all'attuazione dell'Accordo di Parigi con l'obiettivo di motivare i parlamentari ad esercitare le loro funzioni di controllo nei confronti dei Governi rispetto alle misure adottate per contrastare il cambiamento climatico;

2) Colmare il divario: far progredire le misure di adattamento ai cambiamenti climatici per i gruppi vulnerabili: la sessione è stata incentrata sull'importanza di dare una priorità agli interventi volti all'attenuazione e all'adattamento nell'ambito della risposta mondiale ai cambiamenti climatici, così come alle opportunità ed alle sfide che ne derivano, con particolare riguardo ai Paesi vulnerabili. Partendo dallo scambio di esperienze e di idee tra i parlamentari a sostegno del finanziamento dell'atte-

nuazione, la sessione si è incentrata sulla necessità di liberare fondi per i Paesi in prima linea al fine di colmare lo scarto che rischia di approfondirsi tra i flussi finanziari destinati all'adattamento e i bisogni realmente esistenti.

In questa sessione è intervenuta l'onorevole Patty L'Abbate, la quale ha illustrato il ruolo fino ad oggi svolto dall'Italia nell'attuazione dell'Accordo di Parigi e ha sottolineato come sostenibilità sociale ed economica e sostenibilità ambientale siano complementari e non viaggino su binari differenti. Ha, inoltre, ricordato come proprio in questa COP28 il Governo italiano si sia impegnato a destinare cento milioni di dollari l'anno al fondo per le perdite e i danni. Ha poi presentato un emendamento alla dichiarazione finale, nella parte relativa ai soggetti vulnerabili, contenente un riferimento all'infanzia, che è stato recepito, e ha infine sostenuto che l'unica direzione è quella indicata da Papa Francesco, per cui «nessuno si salva da solo».

3) Azione climatica: la leadership delle donne parlamentari e dei giovani parlamentari: illustrazione delle ultime attività ed iniziative delle donne parlamentari e dei giovani parlamentari assunte in ambito UIP;

4) Oltre la mitigazione e l'adattamento, attivazione del meccanismo riguardante le perdite e i danni: partendo dall'ipotesi che i cambiamenti climatici continueranno a produrre gravi conseguenze a dispetto degli sforzi nazionali, regionali e mondiali volti all'attenuazione e all'adattamento, la sessione si è incentrata sulle soluzioni da adottare per far fronte alle perdite ed ai danni irreparabili che taluni paesi subiscono a causa del cambiamento climatico.

In questa sessione la senatrice Elena Sironi ha sottolineato la necessità di provvedere ad una tempestiva riconversione del mercato verso il risparmio energetico e le fonti di energia pulita e rinnovabile e, parallelamente, l'urgenza di procedere ad un'attenta analisi e valutazione dei rischi

che minacciano i territori, che devono essere messi in sicurezza. Ha, infine, ribadito che i fondi per il *Loss and damage* dovrebbero essere finalizzati alla prevenzione e all'eliminazione del rischio, allo scopo di ridurre e prevenire morti ingiuste causate dal cambiamento climatico e dall'inquinamento;

5) Controllo parlamentare sull'attuazione dell'Accordo di Parigi al termine della COP28: presentazione di strategie finalizzate a rafforzare la partecipazione parlamentare, il quadro legislativo e la trasparenza, evidenziando il ruolo dei Parlamenti.

Nel corso della riunione si è tenuta anche una sessione riservata ai Presidenti dei Parlamenti nazionali e volta a promuovere la partecipazione alla campagna UIP intitolata «Parlamenti per il pianeta», finalizzata a mobilitare i parlamenti affinché agiscano per far fronte all'emergenza climatica.

La riunione si è conclusa con l'adozione di una dichiarazione finale, presentata alla COP28, nella quale si è riconosciuto che, per affrontare i cambiamenti climatici, i Paesi dovranno concentrarsi sul passaggio ad economie a basse emissioni di carbonio e sugli investimenti nelle energie rinnovabili, nonché sulla definizione di obiettivi per il raggiungimento di zero emissioni nette entro il 2050, che richiederanno una spesa fino a 300 miliardi di dollari all'anno fino al 2030 e 500 miliardi di dollari all'anno fino al 2050 – stime che sono da cinque a dieci volte superiori agli attuali livelli di finanziamento – e si sono riconosciuti gli effetti moltiplicatori dei cambiamenti climatici e di altre sfide sociali ed economiche, come la povertà, la disuguaglianza, le popolazioni sfollate e l'insicurezza, comprendendo che la legislazione e l'azione in materia di politica climatica sono direttamente correlate a un'ampia gamma di problemi ambientali, tra cui la perdita di biodiversità e l'inquinamento.

ALLEGATO 4

5-01929 Ilaria Fontana: Ambito di applicazione del DM 23 gennaio 2024 relativo alla diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER).**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo al quesito posto, si rappresenta che, come noto, lo schema di decreto è stato oggetto di un lungo negoziato con la Commissione europea, ai fini di una valutazione circa la compatibilità dello stesso con la disciplina in materia di aiuti di stato.

Tra gli aspetti sottoposti a valutazione, vi è stato anche quello del cosiddetto « effetto di incentivazione ». Le nuove linee guida in materia di aiuti di Stato energia e ambiente, pubblicate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021, hanno rafforzato le prescrizioni relative all'effetto incentivante, mettendo in discussione la sussistenza dello stesso nel caso di progetti i cui lavori di realizzazione siano stati avviati prima della data di presentazione dell'istanza di ammissione alle relative misure incentivanti. Segnatamente, il riferimento è al punto 29 del paragrafo 3.1.2 della Comunicazione della Commissione europea del 18 febbraio 2022 sulla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022.

Nel corso del 2022, tale aspetto è stato, tra l'altro, oggetto di consultazione pubblica, nell'intento di dare spazio a un con-

fronto che conducesse all'individuazione delle soluzioni in grado di tutelare le iniziative avviate a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021.

A valle dei negoziati con la Commissione, tale criticità è stata però superata. Difatti, l'accesso alla misura tariffaria è consentito anche a seguito dell'entrata in esercizio degli impianti. Sulla scorta dell'esperienza di altri Stati membri, la condizione è che possa dimostrarsi che l'impianto sia stato progettato, sin dal principio, come « impianto di comunità » e, dunque, con l'obiettivo di accedere all'apposito regime incentivante. Si rappresenta che, durante la fase di interlocuzioni con la Commissione, il Ministero ha proseguito costantemente nel lavorare in stretto coordinamento con il GSE per addivenire a una quanto più celere definizione del decreto – richiamato dall'Onorevole interrogante – di disciplina delle regole operative per il riconoscimento degli incentivi.

Con tale atto saranno chiariti tutti gli aspetti operativi della misura di incentivazione, ivi incluse le modalità con cui dovranno essere rispettati i requisiti di accesso, nell'ottica di garantire la più ampia diffusione delle configurazioni in parola.

ALLEGATO 5

5-01930 Simiani: Legittimità nell'assegnazione degli incarichi direzionali all'interno di Sogin.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo al quesito posto, si rappresenta quanto segue.

Come richiamato dall'Onorevole interrogante, il Dottor Giuseppe Bono, in servizio presso la Sogin dal dicembre 2011 all'aprile 2014, successivamente distaccato al GSE S.p.A. sino al dicembre 2018 e presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, è rientrato in azienda nel 2020.

Al tal proposito, si precisa che il 18 maggio 2020 l'Amministratore Delegato *pro tempore* richiedeva formalmente al GSE la retrocessione del rapporto di lavoro.

La legittimità di tale retrocessione del contratto, di natura privatistica, è confortata da parere *pro veritate* di un prestigioso studio legale, pervenuto a seguito di richiesta della citata amministrazione *pro tempore*.

Alla luce di quanto su esposto, è comprovata la sussistenza di esperienza professionale a garanzia di conoscenza delle tematiche trattate e dei vari ambiti aziendali.

Rileva infatti la posizione di distacco presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, oggi Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), ossia un ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua. La sua missione principale consiste nella riscossione di componenti tariffarie dagli operatori, nella loro raccolta e gestione in conti dedicati, nonché nell'erogazione di contributi a favore degli operatori di settore, secondo regole stabilite da ARERA, in materia, tra l'altro, di *decommissioning* nucleare.

Le conoscenze e competenze acquisite in tale ambito appaiono pertinenti e utili allo svolgimento dell'attuale incarico.

Tra le responsabilità ad esso connesse, vi è anche la gestione dei rapporti con gli organismi di regolazione, in particolare ARERA, anche in relazione alla remunerazione delle attività istituzionali riguardanti il *decommissioning*, la localizzazione e realizzazione del Parco Tecnologico e il Deposito Nazionale e delle attività ad essi riferite.

In merito si segnala che Sogin è soggetta al controllo e alla regolazione da parte dell'ARERA, la quale opera in maniera indipendente applicando un rigoroso meccanismo di riconoscimento degli oneri conseguenti alle sopracitate attività.

A tal fine, l'Autorità prevede l'approvazione di un preventivo annuale e del relativo consuntivo, attraverso il quale determina l'entità dei costi da addebitare sulla fiscalità generale per la copertura dei fabbisogni finanziari della Sogin, come previsto dalla vigente normativa.

Al riguardo, l'Amministratore Delegato della Sogin ha dichiarato che la struttura organizzativa aziendale, con i connessi poteri di rappresentanza, è stata adottata in conformità a norme, regolamenti e procedure aziendali.

In tale ambito, il Dottor Giuseppe Bono è ampiamente in possesso di tutti i requisiti di competenza ed esperienza professionale, a garanzia delle tematiche da trattare in ragione delle funzioni assegnate e, dell'inquadramento come quadro *manager*.

ALLEGATO 6

5-01931 Bonelli: Modifica del perimetro della Riserva naturale « Borsacchio » nel Comune di Roseto degli Abruzzi – TE.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo al quesito posto, si rappresenta quanto segue.

In data 26 gennaio 2024 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo (B.U.R.A.), Serie Speciale n. 12/2024, la legge regionale 25 gennaio 2024 n. 4, recante « Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio di previsione finanziario 2024-2026 della regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2024) », il cui articolo 25 (rubricato « Modifiche all'articolo 69 della legge regionale n. 6 del 2005 [...] ») ha previsto la ripermetrazione della Riserva naturale regionale « Borsacchio », sita in zona Roseto degli Abruzzi, in provincia di Teramo (TE).

Al riguardo, si sottolinea che l'istruttoria sull'articolato della legge regionale di cui trattasi risulta, come da prassi, attualmente in corso presso i competenti Uffici del MASE.

In particolare, si evidenzia che ciascuna norma regionale viene sottoposta ad uno

scrutinio preventivo da parte dei Dicasteri, anche con il coinvolgimento delle competenti Direzioni generali e delle Amministrazioni eventualmente interessate, che vengono chiamate ad inviare contributi istruttori per dirimere eventuali dubbi sulla compatibilità, con la Costituzione e con il relativo parametro interposto, delle disposizioni introdotte.

Atteso quanto sopra, ai fini di una esauritiva risposta al quesito formulato dall'Onorevole interrogante, occorrerà attendere l'esito dell'istruttoria di cui sopra, per verificare il rispetto degli adempimenti procedurali previsti dalla legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette).

Infine, si sottolinea, come certamente noto, che al Ministero compete la sola, eventuale, proposta di impugnazione di una legge regionale che il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie (DARA) sottopone alla deliberazione collegiale del Consiglio dei ministri.

ALLEGATO 7

5-01932 Mazzetti: Presenza di ceneri di risulta dei rifiuti conciarati classificati « Keu » in diverse aree della regione Toscana.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riguardo al quesito posto, si rappresenta quanto di seguito.

Dagli esiti dell'indagine giudiziaria, avviata in Toscana dalla Direzione Distrettuale Antimafia (D.I.A.) nell'aprile 2021, i rifiuti del distretto conciario allo stato di fanghi sarebbero stati illegalmente smaltiti.

In particolare, una parte di essi sarebbe stata trasformata in *keu* ovvero essiccata e miscelata con terre di scavo per massicciate stradali o riempimenti ambientali; un'altra parte, non adeguatamente depurata, sarebbe stata riversata nel torrente Usciana, in zona di Santa Croce (provincia di Pisa).

Al riguardo, su indicazione della D.I.A. ed in stretta connessione con la Procura della Repubblica di Firenze, ARPA Toscana ha avviato un'attività ricognitiva, nonché l'analisi di ingente materiale documentale oggetto di sequestro, per verificare l'eventuale presenza di contaminanti anche in altri siti, oltre a quelli oggetto di reato.

Peraltro, attualmente l'Agenzia sta conducendo, con il personale dei propri Uffici, un'indagine parallela.

Inoltre, è stato preso accordo con il Comando regionale dei Carabinieri Forestali, che ha attivato i Comandi provinciali al fine di garantire supporto ai sopralluoghi conseguenti ai risultati dell'indagine documentale di cui sopra.

Ulteriori approfondimenti e analisi per appurare la situazione ambientale del suolo e delle acque sono stati svolti dal Consu-

lente nominato dalla Procura della Repubblica di Firenze.

Per quanto riguarda la bonifica delle aree contaminate dal cromo ed altri metalli pesanti, afferenti ai due impianti di Bucine (Arezzo) e Pontedera (Pisa), nonché alla SRT n. 429 Empoli-Castelfiorentino, è stato nominato un Commissario Unico per la bonifica delle discariche.

Si rappresenta, altresì, che il sito dell'aeroporto di Pisa è stato già oggetto di bonifica.

Nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono stati, inoltre, effettuati un sequestro per equivalente di oltre 20 milioni di euro, confermati in sede di gravame, e una confisca di oltre 5 milioni; somme che potrebbero essere reimpiegate nelle attività di bonifica.

Si segnala che, ai sensi della normativa vigente, la competenza in materia di autorizzazione di impianti di gestione di rifiuti spetta alle amministrazioni regionali.

Questo Ministero emette detta autorizzazione in ipotesi di impianti di competenza statale.

Infine, anche i controlli in materia di gestione illecita di rifiuti sono dalla legge affidati a regioni e province.

Fermo quanto sopra esposto, l'attenzione del MASE in relazione a quanto rappresentato nell'interrogazione resta massima e solo all'esito delle diverse risultanze potranno essere vagliate eventuali iniziative da intraprendere.

ALLEGATO 8

5-01933 Mattia: Stato di avanzamento del procedimento amministrativo relativo alla realizzazione del parco eolico « Poggio tre Vescovi » in provincia di Arezzo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il progetto di parco eolico « Poggio Tre Vescovi » – che prevede l’installazione di 11 aerogeneratori in Alta Valmarecchia e, più precisamente, in località Tre Vescovi ricadente nel comune di Badia Tedalda, per una potenza complessiva pari a oltre 72 megawatt e una producibilità annua stimata pari a circa 165 gigawatt/ora – rientra tra quelli rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC).

Da ciò discende che l’autorità competente per le valutazioni di impatto ambientale è il Ministero e che la relativa istruttoria è affidata all’apposita Commissione tecnica PNRR-PNIEC, con applicazione delle accelerazioni e delle semplificazioni procedurali previste dalla normativa vigente per progetti suscettibili di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di transizione energetica e del PNRR.

Come ricorda l’Onorevole interrogante, l’istanza per l’avvio del procedimento di

valutazione ambientale del progetto in parola è stata presentata al Ministero in data 10 maggio 2023. La procedibilità della stessa è stata comunicata lo scorso 16 maggio, con il contestuale avvio della consultazione pubblica, poi conclusasi il 15 giugno. Ad oggi risultano pervenute complessivamente 22 osservazioni.

In quanto soggetti interessati, le regioni Toscana ed Emilia-Romagna hanno formulato delle richieste di integrazione della documentazione. A fronte di tale richiesta, nell’oggi, non risulta trasmessa dal proponente alcuna controdeduzione né integrazione documentale.

In ogni caso, sta proseguendo l’istruttoria tecnica del progetto presso la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC, cui compete la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da sottoporre alla direzione generale competente del Ministero, ai fini dell’adozione.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Antonio Manganelli, professore di Diritto dell'economia presso l'Università LUMSA, e di Andrea Visconti, professore di Informatica presso l'Università degli Studi di Milano (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (atto n. 108)	200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	209

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	201
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti approvati</i>)	210

RISOLUZIONI:

7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 gennaio 2024.

Audizione informale di Antonio Manganelli, professore di Diritto dell'economia presso l'Università LUMSA, e di Andrea Visconti, professore di Informatica presso l'Università degli Studi di Milano (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,

recante il codice delle comunicazioni elettroniche (atto n. 108).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.15.

Delega al Governo in materia di florovivaismo.**C. 1560 Governo e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta del 30 gennaio è stata svolta la relazione introduttiva.

Riccardo Augusto MARCHETTI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 14.20.

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

C. 1435 Governo e abb.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la

pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che nella seduta di ieri sono stati esaminati gli emendamenti relativi agli articoli 7 e 8 fino all'emendamento Ghirra 8.2.

Ricorda, altresì, con riferimento all'articolo 8, che sono state accantonate le proposte emendative Raimondo 8.72, Gaetano Russo 8.84, Tosi 8.01, Pretto 8.02, Pastorella 8.03, Amich 8.05, Pastorella 8.06, Ghirra 8.07, Gianassi 8.08 e 8.09, Ghirra 8.010, Gaetana Russo 8.011, Tosi 8.013, Pastorella 8.014, Ciocchetti 8.030 e Pretto 8.031.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Bakkali 8.3, Traversi 8.4 e Ghirra 8.5, sottolinea la particolare delicatezza dell'articolo 8, che interviene sulla disciplina della ciclabilità comprimendo l'autonomia dei comuni in tale ambito. L'emendamento in oggetto in particolare abroga la lettera *a*) del comma 1, che elimina la segnaletica orizzontale delle strade ciclabili, di fatto penalizzando chi predilige una mobilità alternativa a quella tradizionale.

Valentina GHIO (PD-IDP) dichiara di condividere quanto dichiarato dalla collega Ghirra e sottolinea come l'eliminazione della segnaletica orizzontale rappresenti un modo di ridurre la mobilità dolce e il tasso complessivo di sicurezza sulle strade.

Giorgio FEDE (M5S) ricorda che la normativa attualmente vigente è volta al tutelare la sicurezza degli utenti più deboli della strada e di fornire una prospettiva di innovazione, come è assai comune nel Nord Europa. La segnaletica orizzontale per le strade ciclabili derivava da tale tipo di sensibilità: si tratta di un principio fondamentale, che va mantenuto.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bakkali 8.3, Traversi 8.4 e Ghirra 8.5.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Tosi 8.6 è stato ritirato.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 8.7, ricorda che nel corso delle audizioni svolte sono emerse numerose preoccupazioni in merito alla norma che viene introdotta. Occorre dunque apportare ad essa alcune modificazioni, ristabilendo delle tutele allo scopo di avvicinare le nostre città ad altre realtà europee: la corsia a doppio senso ciclabile, le strade urbane ciclabili, la conservazione ai comuni della potestà di pianificare le piste ciclabili. Al contrario, la previsione dell'emanazione di un decreto ministeriale va invece nella direzione di una sottrazione di tale competenza agli enti locali; per ovviare a ciò l'emendamento richiede l'obbligo di acquisire l'intesa in sede di Conferenza unificata prima di procedere all'emanazione del decreto.

Francesca GHIRRA (AVS) chiede di sottoscrivere l'emendamento Ghio 8.7. Il provvedimento in esame scoraggia l'utilizzo delle biciclette e limita le prerogative dei comuni in proposito: l'emendamento definisce invece con maggiore chiarezza il concetto di pista ciclabile, interviene sul tema della segnaletica orizzontale, ripristina la zona di attestamento ciclabile e dispone le misure di calmieramento del traffico a tutela dei ciclisti. Il potenziamento della ciclabilità e delle infrastrutture ad essa dedicate ha recato enormi benefici alle nostre città negli ultimi anni, avvicinandole alle più avanzate esperienze europee; la revisione del codice della strada in esame le appare invece un grande tentativo di tornare indietro.

Antonino IARIA (M5S) chiede, a nome del proprio gruppo, di sottoscrivere l'emendamento Ghio 8.7. Esso elenca tutta una serie di buone pratiche che all'estero sono già realizzate: gli sembra assurdo tentare di limitarle e con esse limitare la visione di una strada promiscua in cui possano circolare insieme velocipedi, monopattini, pedoni e automobili. Ad esempio, la possibi-

lità di andare contromano nelle cosiddette zone 30 può sembrare fonte di pericolo, ma se i limiti sono rispettati si trasforma in una grande fonte di decongestionamento e di sicurezza per le città. La mobilità dolce, in questo scenario, diventa il cardine di tutto e non l'ultimo livello della gerarchia dei trasporti, superando l'attuale supremazia delle automobili, che sono in assoluto il peggior mezzo di trasporto all'interno delle città. Bisognerebbe invece far passare in modo radicale in concetto di una città nuova, tutta basata sulla mobilità intermodale, con enormi benefici in senso ecologico e di qualità della vita: come già avviene in altre realtà, che possono fungere per noi da modello.

La Commissione respinge l'emendamento Ghio 8.7.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra il contenuto degli identici emendamenti Ghio 8.8, Iaria 8.9, Ghirra 8.10, Pastorella 8.11 e Roggiani 8.12, che riguardano l'integrazione della segnaletica orizzontale fra le caratteristiche che la strada ciclabile urbana dovrà avere. È infatti fondamentale per la sicurezza che gli utenti della strada possano conoscerne le caratteristiche; escludere dunque la segnaletica orizzontale delle strade urbane ciclabili le sembra una misura assai poco opportuna giacché quella verticale risulta spesso insufficiente. Invita dunque i relatori a valutare la possibilità di accantonare l'emendamento in oggetto.

Valentina GHIO (PD-IDP) dichiara di condividere l'intervento della collega Ghirra. Si tratta di un emendamento molto parziale rispetto a quello testé respinto; eliminare la segnaletica orizzontale può essere motivo di dissuasione e di confusione per i ciclisti. Può apparire un elemento minimale, ma tale eliminazione va nel senso di un obiettivo sfavore nei confronti della mobilità dolce.

Antonino IARIA (M5S) dichiara di non comprendere le motivazioni del parere contrario espresso dai relatori. Non ricomprendere anche la segnaletica orizzontale gli

appare un errore oggettivo: sarebbe bastato non aggiungere l'aggettivo « verticale », così escludendo quella orizzontale, lasciando solo l'espressione « apposita segnaletica ». Chiede dunque di accantonare l'emendamento in oggetto, oppure un chiarimento da parte dei relatori.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) chiede ai relatori quale sia la motivazione per cui è stata eliminata la segnaletica orizzontale, anche allo scopo di arricchire lo spessore del dibattito.

Andrea CASU (PD-IDP) chiede se la soppressione della segnaletica orizzontale per delimitare le strade urbane ciclabili corrisponde all'introduzione di un diverso tipo di segnaletica, o solo un modo occulto di eliminarle *tout court*.

Giorgio FEDE (M5S) si unisce alla richiesta di chiarimenti formulata da più parte ai relatori. Da sempre, nella circolazione stradale, la segnaletica è della massima importanza, seguita in seconda battuta da quella verticale, che rappresenta anche un ostacolo fisico. Ritene tale mancanza di attenzione un grave errore.

Elena MACCANTI (LEGA), *relatrice*, dichiara di rispondere volentieri alla richiesta di chiarimenti formulata. Fa presente che, là dove possibile, i relatori hanno chiesto di accantonare alcune proposte emendative, se veramente ravvisavano la possibilità di individuare delle soluzioni condivise: ad esempio nell'articolo 8 tutte quelle sugli angoli ciechi. Tuttavia la maggioranza e il Governo rivendicano una linea specifica e sull'articolo 8 intendono difendere il provvedimento nel suo impianto originario, al fine di superare la grande confusione e frammentarietà degli interventi effettuati nella precedente legislatura sulla mobilità ciclistica, con numerose modifiche della disciplina introdotte in maniera non coordinata da provvedimenti relativi a tutt'altra materia.

Vi sono in esso alcune scelte che, ad avviso della maggioranza, vanno proprio a favore dei ciclisti. Ribadisce ad esempio

come non sia vero che le case avanzate vengono eliminate: esse diventano zona di attestamento ciclabile. Le strade urbane ciclabili sono sostenute dal Governo, ma identificate solo attraverso la segnaletica verticale. Quanto alle corsie ciclabili, esse non sono oggi la modalità migliore per tutelare i ciclisti e le loro caratteristiche verranno definite da un apposito decreto ministeriale. È chiaro, continua, che ci dovrà essere un confronto continuo con gli enti locali, la Conferenza unificata è ad esempio consultata pressoché ogni giorno; però rispetto all'articolo 8 vi è una volontà precisa del Governo a ridefinire la materia della ciclabilità nel senso di una mobilità sicura ma ordinata.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) ringrazia la relatrice Maccanti per la risposta. Fa però presente, sulla base della propria esperienza come amministratore locale, che tutto ciò che non è tracciato in terra non viene visto dal normale utente della strada, e di qui nascono numerosi problemi e una grande mole di contenzioso.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghio 8.8, Iaria 8.9, Ghirra 8.10, Pastorella 8.11 e Roggiani 8.12.

Antonino IARIA (M5S) ritira l'emendamento Sergio Costa 8.13.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) sottoscrive l'emendamento Steger 8.14, chiedendo che esso venga posto in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Steger 8.14.

Antonino IARIA (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento Traversi 8.15, relativo a una migliore definizione del concetto di centro abitato con meno di diecimila abitanti.

La Commissione respinge l'emendamento Traversi 8.15.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 8.16, afferma che è sì vero che i numerosi interventi della scorsa legislatura sono stati introdotti in modo frammentario, ma che tale frammentarietà non può essere risolta eliminando un istituto così utile come la casa avanzata. Tale segnaletica è della massima importanza e di estrema chiarezza: grazie ad essa viene tutelata la sicurezza dei ciclisti, che hanno così un'area riservata in cui possono arrestarsi senza automobili. Afferma di non fidarsi della asserita volontà della maggioranza di difendere i ciclisti, la quale è semmai, a suo avviso, totalmente a favore della visione retrograda della mobilità imperniata sull'uso delle automobili.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 8.16.

Antonino IARIA (M5S) illustra il contenuto dell'emendamento Sergio Costa 8.17, relativo al doppio senso di marcia e al cosiddetto contromano in bicicletta. Afferma che il dibattito può apparire ripetitivo, ma che occorre approfittare di quella che è forse l'ultima occasione utile per parlare del codice della strada, facendo entrare nelle aule del Parlamento il mondo ad esse esterno e tutte le sue istanze di innovazione. Lamenta che sull'idea iniziale di un lavoro condiviso in Commissione sul codice si è a un certo abbattuto il *diktat* della propaganda elettorale. Gli emendamenti sono stati presentati con l'intenzione di migliorare il testo, senza alcuna finalità di carattere ostruzionistico. L'introduzione del contromano in bicicletta, ad esempio, può apparire pericolosa, ma in realtà corrisponde a pratiche già esistenti in altri Paesi, così come il passaggio dei tram in aree pedonali. La discussione su questi temi da parte della maggioranza gli appare ispirata a logiche quasi da tifoseria: se i membri della Commissione vogliono essere buoni amministratori (giacché di questo si tratta) bisogna andare oltre gli slogan elettorali del Ministro Salvini, altrimenti si finisce per complicare il lavoro dei sindaci e la vita dei cittadini.

La Commissione respinge l'emendamento Sergio Costa 8.17.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) sottoscrive l'emendamento Pastorella 8.18, sottolineando che l'emendamento è identico all'emendamento Pella 8.19, depositato da un collega di Forza Italia che non a caso è vicepresidente vicario dell'ANCI. Sottolinea infatti che i comuni sono a favore della segnaletica orizzontale, che nella sua esperienza riveste una fondamentale importanza ai fini di una circolazione ordinata e sicura.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, fa presente che l'emendamento Pella 8.19 è stato ritirato.

Antonino IARIA (M5S) sottoscrive l'emendamento Pastorella 8.18. Afferma che il fatto che la maggioranza abbia ritirato buona parte dei suoi emendamenti testimonia della poca omogeneità sul tema della maggioranza stessa. Ribadisce poi che la misura che l'emendamento in oggetto vuole espungere rappresenterà un problema enorme per chi dovrà poi amministrare in concreto le città. Chiede dunque ai relatori di valutare la possibilità di un suo accantonamento.

La Commissione respinge l'emendamento Pastorella 8.18.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento Ghio 8.21, ribadisce le preoccupazioni emerse nel corso delle audizioni da parte delle associazioni ciclistiche rispetto all'attuazione delle norme previste nel provvedimento in esame. Con la proposta emendativa in argomento si chiede di mantenere la segnaletica orizzontale e si cerca di ridurre le limitazioni introdotte alla potestà di pianificazione da parte dei comuni. Il fatto di rimandare l'applicazione delle corsie ciclabili a un nuovo decreto ministeriale le appare un fatto eclatante e del tutto ingiustificabile, se non ipotizzando una volontà da parte del Governo di comprimere la ciclabilità. Si chiede dunque di acquisire non un semplice parere della Conferenza unificata, bensì una previa intesa, previsione che le appare minimale data la situazione. Raccomanda

dunque l'approvazione del proprio emendamento 8.21.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghio 8.21 e 8.22, nonché l'emendamento Pastorino 8.23.

Francesca GHIRRA (AVS) illustra il proprio emendamento 8.24, che reca una diversa definizione della corsia ciclabile che a suo avviso tutela la sicurezza dei ciclisti e soprattutto testimonia la volontà di non abolire totalmente le corsie ciclabili, come sembra desiderare la maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Ghirra 8.24.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) sottoscrive l'emendamento Steger 8.25.

La Commissione respinge l'emendamento Steger 8.25.

Francesca GHIRRA (AVS), illustrando gli identici emendamenti Bakkali 8.26 e Ghirra 8.27, afferma che la norma del provvedimento che essi vogliono abrogare appare assai peggiorativa rispetto a quella attualmente vigente: ne viene di fatto bloccata l'applicazione con effetto immediato e fino al futuro aggiornamento del regolamento di esecuzione e attuazione, togliendo dalla norma primaria tutti gli elementi di segnaletica prima presenti e indispensabili per applicarla in via diretta; ne viene in ogni caso pesantemente ristretta l'applicabilità generale, eliminando la clausola che consentiva espressamente di realizzarla senza limitazioni relative alla larghezza della carreggiata, alla presenza e posizione dei parcheggi laterali e alla massa dei veicoli, come avviene in tanti Paesi e città europee, dato invece contestato nella relazione tecnica; ne viene ulteriormente limitata l'applicabilità generale, subordinandola all'impossibilità accertata di creare una pista ciclabile, così togliendo la valutazione della soluzione migliore nel caso concreto da parte del progettista; viene inoltre eliminato l'obbligo per i conducenti dei veicoli a motore di dare la precedenza ai ciclisti in

caso di incrocio malagevole lungo le strade con doppio senso ciclabile, peggiorando la sicurezza degli utenti vulnerabili. Per queste ragioni chiede ai relatori di cambiare il parere sulla proposta emendativa o di valutare la possibilità di un suo accantonamento.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Bakkali 8.26 e Ghirra 8.27.

Valentina GHIO (PD-IDP) illustra gli identici emendamenti Ghio 8.28 e Ghirra 8.29, che intende correggere alcune norme del provvedimento che peggiorano la disciplina del doppio senso ciclabile. Ne viene bloccata infatti l'applicazione, che viene rimandata *in toto* al futuro decreto ministeriale; inoltre, viene eliminato l'obbligo per i conducenti dei veicoli a motore di dare la precedenza i ciclisti in caso di incrocio malagevole lungo le strade con doppio senso ciclabile. Diverse associazioni hanno insistito sulla pericolosità di queste misure per gli utenti vulnerabili della strada, oltre all'impatto generale sulla qualità della vita dei nostri cittadini.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghio 8.28 e Ghirra 8.29.

Luca PASTORINO (MISTO-+EUROPA) sottoscrive l'emendamento Pastorella 8.30.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pastorella 8.30, gli identici emendamenti Ghirra 8.31 e Bakkali 8.32, nonché l'emendamento Bakkali 8.33.

Antonino IARIA (M5S) ritira l'emendamento Sergio Costa 8.34.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Bakkali 8.35 e 8.36.

Giulia PASTORELLA (AZ-PER-RE) sottoscrive l'emendamento Faraone 8.40.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, prende atto che i presentatori accettano la riformulazione proposta dai relatori degli emen-

damenti Barbagallo 8.38, Pastorella 8.39 e Faraone 8.40.

Flavio TOSI (FI-PPE) chiede di sottoscrivere l'emendamento Dara 8.37.

La Commissione, con un'unica votazione, approva l'emendamento Dara 8.37 e gli emendamenti Barbagallo 8.38, Pastorella 8.39 e Faraone 8.40 riformulati in un testo identico all'emendamento Dara 8.37 (*vedi allegato 2*).

Antonino IARIA (M5S) ritira l'emendamento Sergio Costa 8.41.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pastorella 8.42 e Roggiani 8.43.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Ghio 8.44 e Ghirra 8.45, osserva come esso chieda di reintrodurre la segnaletica orizzontale, strumento indispensabile per garantire la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada e per abbattere il contenzioso derivante da violazioni del codice della strada, come già segnalato dal collega Pastorino.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Ghio 8.44 e Ghirra 8.45, gli identici emendamenti Bakkali 8.46 e Ghirra 8.47, nonché l'emendamento Barbagallo 8.48.

Antonino IARIA (M5S) ritira l'emendamento Sergio Costa 8.49.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pastorella 8.50, gli identici emendamenti Ghirra 8.51 e Ghio 8.52, nonché l'emendamento Ghirra 8.53.

Antonino IARIA (M5S), intervenendo sull'emendamento Sergio Costa 8.54, ricorda che il contromano per le biciclette rappresenta una possibilità a favore della sicurezza. Il provvedimento obbliga a realizzare una corsia a doppio senso di marcia per poterlo effettuare, il che vuol dire di fatto eliminarlo. Si tratta dunque di una

misura apparentemente innocua, ma di fatto dalla portata dirompente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sergio Costa 8.54, Ghirra 8.55 e Pastorino 8.56.

Valentina GHIO (PD-IDP), intervenendo sul proprio emendamento 8.57, fa presente che esso interviene nuovamente sul doppio senso ciclabile, che verrà di fatto bloccato nel momento in cui il provvedimento sarà approvato. Ciò rappresenterà un forte strumento di dissuasione per l'utilizzo della bicicletta, che di fatto testimonia quello che è l'orizzonte complessivo portato innanzi dalla maggioranza.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ghio 8.57 e 8.58, nonché gli identici emendamenti Ghio 8.59, Traversi 8.60, Ghirra 8.61, Pastorella 8.62 e Roggiani 8.64.

Francesca GHIRRA (AVS), intervenendo sugli identici emendamenti Ghio 8.65 e Ghirra 8.66, ricorda come la proposta sia stata suggerita dalla FILT-CGIL. A tutela dei lavoratori e dei conducenti dei pullman, relativamente alla possibilità per i velocipedi di utilizzare le corsie preferenziali, la CGIL propone non di vietarla *tout court*, ma solo se vengono realizzati interventi infrastrutturali compensativi come le piste ciclabili. In sostanza, viene data un'alternativa, e solo in quel caso viene vietata; altrimenti viene permessa. Afferma che l'uso delle biciclette in città è spesso inibito dalla mancanza di apposite infrastrutture, come può testimoniare sulla base della propria esperienza personale nella città di Cagliari.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Ghio 8.65 e Ghirra 8.66.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata, da ultimo, nella seduta del 17 gennaio 2024.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI, con riferimento alla risoluzione Casu 7-00111, esprime parere favorevole sul primo, sul secondo, sul quarto, sul quinto, sul sesto, sul nono, sul ventitreesimo e sul ventiquattresimo capoverso della premessa, nonché sul primo impegno del dispositivo a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, ad intraprendere iniziative di competenza volte ad adeguare lo stanziamento del fondo nazionale trasporti e proseguire le iniziative volte alla rimodulazione dei criteri di definizione dei costi *standard* e degli adeguati livelli di servizio ». Esprime parere contrario sui restanti capoversi della premessa e sui restanti impegni del dispositivo.

Con riferimento alla risoluzione Raimondo 7-00138, esprime parere favorevole sulla premessa, sul primo impegno del dispositivo a condizione che siano soppresse

le parole da: « prevedendo una struttura » fino alla fine dell'impegno, sul secondo impegno del dispositivo a condizione che siano premesse le parole: « a valutare l'opportunità di », sul terzo e sul quarto impegno del dispositivo.

Con riferimento alla risoluzione Ghirra 7-00146, esprime parere favorevole sul sesto, sul settimo, sul quattordicesimo capoverso e sui capoversi dal ventiduesimo al ventisettesimo della premessa, sul primo impegno del dispositivo a condizione che siano premesse le parole: « compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a valutare l'opportunità di » e che le parole: « a incrementare ulteriormente, già dal prossimo disegno di legge di bilancio, » siano sostituite dalle seguenti: « ad adeguare », sul secondo impegno del dispositivo a condizione che siano premesse le parole: « compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a valutare l'opportunità di » e che le parole: « aumentare strutturalmente » siano sostituite dalle seguenti: « ad adeguare », sul terzo impegno del dispositivo, a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a valutare l'opportunità, laddove necessario, di favorire il pieno utilizzo delle risorse stanziata a legislazione vigente per il rinnovo della flotta degli autobus per il trasporto pubblico locale, garantendo così la riduzione delle emissioni inquinanti e dello *smog* in particolare nelle grandi aree urbane e contribuire agli obiettivi UE del taglio delle emissioni climalteranti del 55 per cento entro il 2030 e al loro azzeramento entro il 2050 », sul quarto impegno del dispositivo a condizione che siano premesse le parole: « compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio », sul sesto impegno del dispositivo, a condizione che siano premesse le parole: « compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a valutare l'opportunità di ». Esprime parere contrario sui restanti ca-

poversi della premessa e sui restanti impegni del dispositivo.

Con riferimento alla risoluzione Iaria 7-00159, esprime parere favorevole sul primo, sul secondo, sul sesto, sul decimo e sull'undicesimo capoverso della premessa, sul primo impegno del dispositivo a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a sostenere il diritto alla mobilità dei cittadini attraverso un adeguamento del fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale » e sul terzo impegno del dispositivo a condizione che sia riformulato nei seguenti termini: « compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, a valutare l'opportunità, laddove necessario, di favorire il pieno utilizzo delle risorse stanziata a legislazione vigente per il rinnovo della flotta degli autobus per il trasporto pubblico locale,

garantendo così la riduzione delle emissioni inquinanti e dello *smog* in particolare nelle grandi aree urbane e contribuire agli obiettivi UE del taglio delle emissioni climateranti del 55 per cento entro il 2030 e al loro azzeramento entro il 2050 ». Esprime parere contrario sui restanti capoversi della premessa e sui restanti impegni del dispositivo.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb.

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge recante « Delega al Governo in materia di florovivaismo » (C. 1560 Governo e abb.),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

**Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 1435 Governo e abb.**

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) al numero 53-bis), dopo la parola: « ciclisti », sono aggiunte le seguenti: « , conducenti di ciclomotori e di motocicli ».

Conseguentemente, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:

m) all'articolo 208, comma 4, lettera c), le parole: « e ciclisti » sono sostituite

dalle seguenti: « , ciclisti e conducenti di ciclomotori e di motocicli ».

* **8.37.** Dara, Marchetti, Pretto, Furgiuele, Tosi.

* **8.38.** *(Nuova formulazione)* Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

* **8.39.** *(Nuova formulazione)* Pastorella.

* **8.40.** *(Nuova formulazione)* Faraone, Gadda, Pastorella.

X COMMISSIONE PERMANENTE**(Attività produttive, commercio e turismo)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	218
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a</i>) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; <i>b</i>) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	213
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	219
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	213
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	220
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	213
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	221
Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	213
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	222
Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565 Nevi e abb., quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	214
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	223
Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb., quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	214
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01917 Orlando: Sugli impegni reciprocamente assunti tra Governo e Stellantis, in particolare rispetto alla produzione di autovetture in Italia	215
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	225
5-01918 Benzoni: Sulla convocazione di un nuovo tavolo di confronto con « Fibre Ottiche Sud » Srl al fine di rilanciare la produzione di cavi dello stabilimento di Battipaglia	215
ALLEGATO 9 (Testo della risposta)	226
5-01919 Pavanelli: Sul rafforzamento delle misure a sostegno dell'innovazione per i settori produttivi	215
ALLEGATO 10 (Testo della risposta)	227
5-01920 Cavo: Sulle iniziative volte a tutelare i livelli produttivi di Sanac S.p.A	215
ALLEGATO 11 (Testo della risposta)	228
5-01921 Squeri: Sui criteri per la definizione del piano per gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti per il 2024	216
ALLEGATO 12 (Testo della risposta)	229

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.	
Sulla pubblicità dei lavori	216
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto italiano per la <i>privacy</i> (Svolgimento e conclusione)	216
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di DELL Technologies (Svolgimento e conclusione)	216
Audizione di rappresentanti di 4eCom (Svolgimento e conclusione)	217
Audizione, in videoconferenza, di Maria Savona, ordinaria di economia dell'innovazione presso l'Università del Sussex e la Luiss di Roma (Svolgimento e conclusione)	217
Audizione di Gianluigi Greco, presidente dell'Associazione italiana per l'intelligenza artificiale (AIxIA) (Svolgimento e conclusione)	217
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Osservatorio <i>artificial intelligence</i> del Politecnico di Milano (Svolgimento e conclusione)	217

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

C. 1633 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Luca TOCCALINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Chiara APPENDINO (M5S) annuncia il voto contrario del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012.
C. 1585 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Fabio Pietrella, impossibilitato ad essere presente alla seduta, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 2)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021.

C. 1587 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Fabrizio COMBA (FDI), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 3)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021.

C. 1589 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 4)*.

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.

C. 882 Loizzo.

(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Luca TOCCALINI (LEGA), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Emma PAVANELLI (M5S) annuncia il voto di astensione del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565 Nevi e abb., quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, in sostituzione del relatore, on. Luca Squeri, impossibilitato ad essere presente alla seduta, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 6).

Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO (PD-IDP) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo in materia di florovivaismo.

C. 1560 Governo e abb., quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 gennaio 2024.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 31 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 13.55.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-01917 Orlando: Sugli impegni reciprocamente assunti tra Governo e Stellantis, in particolare rispetto alla produzione di autovetture in Italia.

Andrea ORLANDO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Andrea ORLANDO (PD-IDP), replicando, si dichiara soddisfatto quantomeno perché l'interrogazione in titolo aveva anche lo scopo di conoscere con certezza se il volume di automobili prodotte in Italia dall'azienda in oggetto fosse nell'ordine del milione di esemplari oppure molte di meno, come peraltro indicato nelle premesse della medesima interrogazione, ciò che il Governo, seppure piuttosto tortuosamente, ha confermato. Critica che l'Esecutivo riduca la questione relativa all'azione e alla presenza di Stellantis in Italia all'aspetto concernente i soli incentivi e invita a non focalizzarsi di essi come se lo Stato dovesse offrire una controprestazione a fronte delle sue politiche aziendali. Osserva, peraltro, che tale modo di procedere contraddice l'asserita posizione di fermezza nei confronti di tale gruppo industriale espressa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dimostra invece il rapporto subordinato del Governo verso quell'azienda.

5-01918 Benzoni: Sulla convocazione di un nuovo tavolo di confronto con « Fibre Ottiche Sud » Srl al fine di rilanciare la produzione di cavi dello stabilimento di Battipaglia.

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE) illustra l'interrogazione in titolo di cui è co-firmatario.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Antonio D'ALESSIO (AZ-PER-RE), replicando, si dichiara abbastanza confortato dalla risposta ricevuta. Fa presente di es-

sere già venuto a conoscenza del tavolo tecnico ma considera la sua ufficiale conferma una notizia incoraggiante in vista di una possibile positiva soluzione per un problema che riguarda 300 famiglie di un territorio già fortemente colpito nel suo tessuto sociale. Auspica che su tale problema il Governo voglia intervenire per fare tutto il possibile e annuncia, altresì, che la sua forza politica continuerà a seguire la vicenda e a sollecitare con decisione una sua soddisfacente sua soluzione.

5-01919 Pavanelli: Sul rafforzamento delle misure a sostegno dell'innovazione per i settori produttivi.

Emma PAVANELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 10*) e sottolinea che oltre all'individuazione dei LEP, come momento centrale della problematica esposta, saranno fondamentali le intese che saranno raggiunte con le regioni.

Emma PAVANELLI (M5S), replicando, ritiene che il Governo non abbia ben chiare le conseguenze derivanti dal disegno di legge di attuazione dell'autonomia differenziata in discussione al Senato. Sottolinea, infatti, che l'articolo 117 della Costituzione prevede il riferimento al sostegno all'innovazione per i settori produttivi. Ciò comporterà una diversificazione tra regioni, considerando la facoltà in capo a ciascuna di esse di investire in innovazione tecnologica o economica, con il rischio concreto di distruggere l'intero sistema-Paese, compreso il *made in Italy* che questo Governo asserisce di voler difendere.

5-01920 Cavo: Sulle iniziative volte a tutelare i livelli produttivi di Sanac S.p.A.

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 11*).

Ilaria CAVO (NM(N-C-U-I)-M), replicando, ringrazia per la risposta che ritiene soddisfacente. Evidenzia, in particolare, la notizia recata circa l'esistenza di una manifestazione di interesse all'acquisizione di Sanac e sottolinea l'importanza che l'eventuale successiva acquisizione riguardi il complesso dei siti senza che l'azienda sia suddivisa in più parti. Prende atto perciò dell'esistenza della predetta manifestazione di interesse che auspica vivamente possa evolvere in offerta vincolante per poi dare luogo ad una vendita effettiva. Apprezza quindi che il Governo abbia ribadito il suo impegno tanto più importante, per i livelli occupazionali e produttivi della Sanac, considerato che la problematica in oggetto si intreccia con la questione attinente Acciaierie d'Italia, che la cronaca di questi giorni ci indica in evoluzione.

5-01921 Squeri: Sui criteri per la definizione del piano per gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti per il 2024.

Luca SQUERI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Sottosegretario Massimo BITONCI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 12*).

Luca SQUERI (FI-PPE), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta del Governo evidenziando, tuttavia, che non è stata esplicitamente accolta la richiesta contenuta nel suo quesito di equiparare le autovetture a motore endotermico euro 6 alle vetture elettriche. Ricorda che è necessario continuare a sostenere che l'impatto ambientale delle auto non può essere ridotto, come fa l'Europa, a una questione attinente al solo gas di scarico delle vetture medesime. È necessario, a suo avviso, ispirarsi al criterio di neutralità tecnologica, lasciando al cittadino la possibilità di scegliere quale sia la soluzione migliore per il raggiungimento di una mobilità effettivamente sostenibile.

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto italiano per la *privacy*.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, introduce l'audizione.

Luca BOLOGNINI, *presidente dell'Istituto italiano per la *privacy**, che interviene in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'auditore per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di DELL Technologies.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, introduce l'audizione.

Maria Cristina MORONI, *senior advisor, government relations di DELL technologies*, e Frediano LORENZIN, *Country field CTO di DELL technologies*, che intervengono in

videoconferenza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni e chiedere chiarimenti.

Maria Cristina MORONI, *senior advisor, government relations di DELL technologies*, e Frediano LORENZIN, *Country field CTO di DELL technologies*, replicano ai quesiti posti.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia gli auditi per il loro intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di 4eCom.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, introduce l'audizione.

Marco MACARI, *vicepresidente di 4eCom*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene quindi il deputato Emma PAVANELLI (M5S) per formulare osservazioni.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, ringrazia l'audito per il suo intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di Maria Savona, ordinaria di economia dell'innovazione presso l'Università del Sussex e la Luiss di Roma.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, introduce l'audizione.

Maria SAVONA, *ordinaria di economia dell'innovazione presso l'Università del Sussex e la Luiss di Roma*, che interviene in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'audita per il suo intervento.

Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

Audizione di Gianluigi Greco, presidente dell'Associazione italiana per l'intelligenza artificiale (AIxIA).

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, introduce l'audizione.

Gianluigi GRECO, *presidente dell'Associazione italiana per l'intelligenza artificiale (AIxIA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Osservatorio artificial intelligence del Politecnico di Milano.

(Svolgimento e conclusione).

Alberto Luigi GUSMEROLI *presidente*, introduce l'audizione.

Giovanni MIRAGLIOTTA, Alessandro PIVA e Nicola GATTI, *Co-direttori dell'Osservatorio artificial intelligence del Politecnico di Milano*, che intervengono in videoconferenza, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia gli auditi per il loro intervento.

Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

**DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
C. 1633 Governo.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (C. 1633 Governo);

preso atto favorevolmente della proroga al 30 giugno 2024 dell'operatività delle misure straordinarie a valere sul Fondo

394/1981 previste dall'articolo 5-ter del decreto-legge n. 14 del 2022 e dall'articolo 29 del decreto-legge n. 50 del 2022 a favore delle imprese esportatrici colpite dal conflitto russo-ucraino,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; b) Modifiche al testo

e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012 (C. 1585 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'al-

tra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021 referente (C. 1587 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza,
il disegno di legge recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica

d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021 (C. 1589 Governo, approvato dal Senato),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 5

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo.**PARERE APPROVATO**

La X Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio (C. 882 Loizzo);

preso favorevolmente atto di quanto recato all'articolo 1, al comma 2, ove si specifica che nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore dei territori della Magna Grecia lo Stato ne promuove il recupero, la tutela e lo sviluppo, finalizzati a qualificarne la vocazione culturale e turistica e al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate;

apprezzato quanto disposto all'articolo 3, ove si specifica che tra gli interventi ammessi al finanziamento si prevedono, tra gli altri, anche interventi di manutenzione e nuova edificazione di strutture turistico-ricettive, nell'ambito di progetti di valorizzazione e promozione turistica di specifiche aree, le attività di studio, informazione e comunicazione ai fini della promozione turistica e culturale del territorio, nonché programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

**Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565
Nevi e abb., quale risultante dalle proposte emendative approvate nel
corso dell'esame in sede referente.**

PARERE APPROVATO

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento recante Norme per la valorizzazione della castanicoltura (C. 565 Nevi e abb., quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente);

preso atto che l'articolo 1 stabilisce che tra le finalità e l'ambito di applicazione della proposta di legge figurano il sostegno alle attività di valorizzazione industriale del frutto attraverso interventi di trasformazione sia innovativi sia tradizionali nonché la promozione del settore castanicolo nazionale e della sua filiera produttiva;

apprezzato quanto disposto dall'articolo 13 che assegna al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in collaborazione con l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'inter-

nazionalizzazione delle imprese italiane, il compito di favorire iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero;

valutata con favore la possibilità di istituire da parte delle regioni, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di qualità nella filiera dei prodotti castanicoli, nonché la facoltà del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di proporre un marchio unico di qualità che le regioni possono adottare, disposte dall'articolo 15,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb., quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente.

PARERE APPROVATO

La X Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento recante Delega al Governo in materia di florovivaismo (C. 1560 Governo e abb., quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente);

preso atto, in particolare, di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, che, fra gli altri criteri direttivi stabilisce la necessità di una disciplina dell'articolazione della filiera florovivaistica che comprenda non solo le attività agricole, ma anche quelle di

supporto alla produzione, quali quelle di tipo industriale e di servizio;

preso altresì atto di quanto recato alla lettera *i*) del medesimo articolo 2, comma 1, che fa riferimento alla riconversione degli impianti serricoli, destinati al florovivaismo, in siti agroenergetici e all'incremento della loro efficienza energetica e sostenibilità ambientale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 8

5-01917 Orlando: Sugli impegni reciprocamente assunti tra Governo e Stellantis, in particolare rispetto alla produzione di autovetture in Italia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Com'è noto, il Governo sta supportando il settore *automotive* in Italia e vuole che il Paese torni ad essere centrale nei piani di Sviluppo del Gruppo *Stellantis* ma in un contesto molto chiaro: la produzione di veicoli deve aumentare e raggiungere almeno 1 milione di unità/anno, così come devono essere maggiormente valorizzati e integrati i nostri centri di ingegneria e di sviluppo.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, il Governo dispone del Fondo *automotive*, avente una dotazione iniziale di 8,7 miliardi di euro istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, per il periodo 2022-2030. Attualmente, le risorse residue del citato Fondo ammontano a circa 6 miliardi di euro.

È opportuno sottolineare che le risorse saranno utilizzate, da un lato, per stimolare « in generale » la domanda di veicoli a basse emissioni inquinanti tramite contributi statali all'acquisto e, dall'altro, per supportare la produzione dell'intera filiera *automotive* nazionale tramite strumenti agevolativi quali i Contratti di sviluppo e gli Accordi per l'innovazione, entrambi di competenza del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Sempre con riferimento alle agevolazioni, si precisa che il Piano Transizione 5.0 introduce un credito d'imposta fruibile da tutte le imprese, a fronte di un progetto *green* che comporti un significativo risparmio energetico a livello d'impresa e di specifico processo produttivo.

Inoltre, tengo a ribadire che il 6 dicembre scorso è stato costituito un tavolo di lavoro coordinato dal Ministero delle imprese e del *made in Italy* e partecipato da *Stellantis*, dalle organizzazioni sindacali del settore metalmeccanico e dalle sette regioni sedi di stabilimenti produttivi di *Stellantis* e da ANFIA.

Obiettivo di questo tavolo di sistema è giungere a un accordo di sviluppo con il Gruppo e tutti gli attori del settore *automotive* italiano per l'aumento dei livelli produttivi negli stabilimenti italiani, il consolidamento dei centri di ingegneria e ricerca, maggiori investimenti sui modelli innovativi, la riqualificazione delle competenze dei lavoratori e il sostegno alla riconversione della filiera della componentistica.

L'interlocuzione tra il Ministero e *Stellantis* ha permesso di chiarire l'intendimento del Governo di agevolare con nuove risorse le progettualità produttive e di ricerca e sviluppo del Gruppo soltanto a fronte di precisi impegni in termini di incremento dei livelli produttivi degli stabilimenti e, conseguentemente, di riqualificazione e impiego dei lavoratori.

Al contempo, si ribadisce in questa sede che il Governo sta lavorando per attirare almeno un secondo costruttore automobilistico in Italia. Sono in corso interlocuzioni con diversi soggetti imprenditoriali ed è stata costituita una *task force* dedicata che opera congiuntamente al Comitato Attrazione Investimenti Esteri (CAIE).

Da ultimo si ricorda che è convocato per domani 1° febbraio presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* il Tavolo *Automotive* con all'ordine del giorno la presentazione dei contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di rimodulazione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni inquinanti (Ecobonus) nonché lo stato di avanzamento dei gruppi di lavoro previsti proprio dal Tavolo *Stellantis* dedicati al mercato, alla competitività, alla componentistica, al lavoro e alla ricerca e sviluppo.

ALLEGATO 9

5-01918 Benzoni: Sulla convocazione di un nuovo tavolo di confronto con « Fibre Ottiche Sud » Srl al fine di rilanciare la produzione di cavi dello stabilimento di Battipaglia.

TESTO DELLA RISPOSTA

Grazie Presidente. Grazie Onorevoli interroganti.

Come ricordato, la società « Fibre Ottiche Sud », del gruppo Prysmian, è specializzata nella produzione di cavi per i settori dell'energia e delle telecomunicazioni (fibra ottica per la rete digitale).

Per quello che attiene all'individuazione degli *standard* tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi PNRR per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, la legge n. 10 del 2023 assegna tale compito all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM).

Al fine di assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività, l'AGCOM ha effettuato una consultazione pubblica alla quale ha risposto anche la Prysmian.

È stato poi convocato dalla stessa AGCOM il Tavolo tecnico citato dagli Onorevoli interroganti, al fine di analizzare congiuntamente la proposta per l'identifi-

cazione degli *standard* tecnici da utilizzare nella realizzazione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica. Al citato Tavolo partecipano gli operatori, i produttori di cavi in fibra ottica e il soggetto attuatore della Strategia Nazionale per la Banda Ultralarga.

Per quello che riguarda specificamente la società « Fibre Ottiche Sud », sentiti gli Uffici competenti del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, si rappresenta che ci sono costanti contatti con l'Azienda, le Organizzazioni Sindacali e tutte le parti coinvolte per individuare ogni soluzione possibile per salvaguardare le attività imprenditoriali e l'occupazione dello stabilimento FOS di Battipaglia.

Proprio questa mattina il Ministro ha incontrato a Palazzo Piacentini una rappresentanza dei vertici dell'Azienda. In esito all'incontro è stato convocato presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* un tavolo per il 15 febbraio alle ore 11.

ALLEGATO 10

5-01919 Pavanelli: Sul rafforzamento delle misure a sostegno dell'innovazione per i settori produttivi.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dagli Onorevoli interroganti, il 23 gennaio 2024 è stato approvato in prima lettura il disegno di legge Autonomia Differenziata, proposto dal Ministro Calderoli. Il disegno di legge in parola mira a decentralizzare il potere decisionale dello Stato dando – su determinati ambiti di materie – forme di autonomia alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione.

Il disegno di legge chiarisce che l'assegnazione di funzioni relative a ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia riguardanti materie o ambiti di esse legate ai diritti civili e sociali garantiti su tutto il territorio nazionale, è subordinata alla previa determinazione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni – LEP relativi a tali diritti (ossia *standard* dei servizi che devono essere garantiti in tutte le regioni).

Orbene, secondo gli Onorevoli interroganti, tra gli ambiti di materie potenzialmente interessate dal provvedimento rientrerebbero le misure di sostegno all'innovazione per i settori produttivi, tra cui il credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica.

Nella sua versione attuale, il citato credito d'imposta ha l'obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell'ambito del paradigma 4.0 e dell'economia circolare, *design* e ideazione estetica.

Al riguardo, informo che il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ha adottato rilevanti misure finalizzate al potenziamento della ricerca e dell'innovazione tecnologica, tramite l'istituzione dell'albo dei certificatori del credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione e *design* (decreto del Presidente del Consiglio dei mi-

nistri del 15 settembre 2023), nonché tramite la prossima definizione del credito d'imposta transizione 5.0, connesso alla transizione ecologica e digitale.

Pertanto, con riferimento al quesito posto, informo che si sta attentamente seguendo l'*iter* parlamentare in corso. Il filo conduttore dell'impianto normativo è quello di condividere con il Parlamento le decisioni più importanti: sia affidando a una legge ordinaria il compito di attuare in via generale le disposizioni costituzionali sull'autonomia differenziata; che poi in fase di approvazione parlamentare delle singole intese con le regioni.

Pertanto, sarà soprattutto a valle dell'approvazione del disegno di legge Autonomia Differenziata, ossia attraverso l'« intesa » con le regioni, che dovranno essere considerate le possibili differenziazioni di funzioni e concretamente valutate le singole ed eventuali richieste regionali di attribuzioni di competenze sul tema e le conseguenze sul piano economico ed organizzativo. Resta fermo che in tali casi troveranno senz'altro applicazione i principi stabiliti dalla legge in ordine al trasferimento dallo Stato alle regioni interessate. In particolare, l'articolo 5, del disegno di legge rimette all'intesa i criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari per l'esercizio da parte della regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Tali risorse poi vengono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Ministri competenti, su impulso di una Commissione paritetica Stato-regione-autonomie locali, disciplinata dall'intesa medesima.

ALLEGATO 11

5-01920 Cavo: Sulle iniziative volte a tutelare i livelli produttivi di Sanac S.p.A.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento al quesito posto dall'Onorevole interrogante, rappresento che il 6 novembre scorso i Commissari Straordinari di Sanac hanno pubblicato un invito (quarto bando di vendita) a manifestare l'interesse per il Gruppo, con un termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse al 10 gennaio 2024.

Sul punto, si conferma che è pervenuta la manifestazione di interesse di una società per l'acquisto dei quattro complessi aziendali facenti capo alla Sanac.

Conseguentemente, previa autorizzazione dei competenti Uffici del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, si aprirà una procedura propedeutica all'eventuale presentazione – da parte della citata società – di un'offerta vincolante per l'acquisto dei Complessi Aziendali della Sanac, che dovranno essere ceduti unitariamente.

Per l'eventuale convocazione di un tavolo sindacale (Sanac) si attende dunque l'evoluzione della procedura in corso.

Come ricordato dall'Onorevole interrogante, la situazione di Sanac si intreccia inevitabilmente con gli eventi in divenire riguardanti Acciaierie d'Italia.

Riguardo quest'ultima è opportuno ricordare che è in corso un'interlocuzione tra socio pubblico e parte privata. Il Governo, nelle more, è intervenuto con specifiche disposizioni, contenute nel decreto-legge n. 4 del 2024, per garantire la continuità produttiva degli impianti siderurgici della ex Ilva S.p.a, qualificata quale stabilimento di interesse strategico nazionale.

Inoltre, al fine di tutelare l'indotto, è stato disposta la prosecuzione dell'erogazione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Si ribadisce, dunque, l'assoluta urgenza e priorità con le quali il Governo lavora al *dossier* ex Ilva e relativo indotto e che si continuerà a fare tutto il possibile per garantire la continuità produttiva e occupazionale di Sanac.

ALLEGATO 12

5-01921 Squeri: Sui criteri per la definizione del piano per gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti per il 2024.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Grazie Presidente. Grazie Onorevole interrogante.

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri condiviso con le altre amministrazioni concertanti è stato predisposto a seguito di un approfondito confronto con tutti i principali operatori del settore. Rispetto al precedente schema di incentivi sono previste significative novità:

1. un incremento dei contributi per i veicoli elettrici e ibridi *plugin*, così da supportare al massimo la transizione energetica, in coerenza con l'obiettivo delle misure e con la natura delle risorse;

2. il maggiore supporto alle classi meno abbienti attraverso:

a) una maggiorazione dei contributi per ISEE inferiore a 30 mila euro;

b) l'estensione degli incentivi a fronte di rottamazione Euro 5 (con ISEE inferiore a 30 mila euro);

c) l'avvio di un progetto pilota per il NLT (Noleggio Lungo Termine);

3. il ripristino degli incentivi anche per l'usato;

4. l'estensione della platea dei beneficiari, comprendendo anche le imprese (flotte aziendali).

Venendo nello specifico alle proposte puntuali dell'interrogazione, si fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in approvazione assegna il 40 per cento complessivo delle risorse alle vetture della classe 61-135 g/km CO₂, storicamente quella che esaurisce la disponibilità in tempi brevi. Qualora non si fosse confermato l'approccio della ripartizione tra segmenti, si sarebbe corso il rischio di una totale o parziale esclusione dal beneficio proprio delle categorie di autovetture a minor impatto ambientale, in evidente contrasto con la finalità della norma.

Analoghe considerazioni possono essere estese all'inclusione del *bonus* per chi acquista un veicolo Euro 6 della classe 61-135 anche senza rottamazione: l'ampliamento dell'ambito oggettivo avrebbe comportato un assorbimento ancora più rapido delle risorse disponibili.

In ultimo, circa la previsione di un punteggio ambientale per ogni veicolo calcolato all'impronta di carbonio rilasciata da questo nell'intero ciclo di vita, compresa la fase di produzione e trasporto, l'ipotesi è stata vagliata. Al momento, tuttavia, le difficoltà tecniche non sono compatibili alla necessità di adottare il Piano in tempi brevi.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	231
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	236
Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	232
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	237

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	232
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

RISOLUZIONI:

7-00179 Scotto: Iniziative volte a contrastare la grave diffusione del lavoro povero e gli squilibri nei trattamenti salariali nel nostro Paese (<i>Discussione e rinvio</i>)	233
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	235
Audizione di rappresentanti di Enzima12 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	235
Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) .	235

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	235
---------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Federfarma, Professioni Italiane e Sumai Assoprof	235
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici	235

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.30.**Delega al Governo in materia di florovivaismo.****C. 1560 Governo e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 29 marzo 2023.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, ricorda che in data 21 marzo 2023 in Commissione XIII (Agricoltura) è iniziato l'esame della proposta di legge C. 389 Molinari, recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico, composta da 19 articoli e che, a sua volta, riproduce il testo della proposta di legge C. 1824 della XVIII legislatura, approvata dalla Camera dei deputati il 4 novembre 2020 e trasmessa al Senato (A.S. 2009), il cui iter di approvazione definitiva non si è potuto concludere a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Nella seduta del 12 dicembre 2023 è stato abbinato alla predetta proposta di legge il disegno di legge C. 1560, adottato quindi come testo base.

Il provvedimento, composto da 5 articoli, delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi mediante i quali delineare un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promozione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica, al fine di porre rimedio all'incertezza ed alla disomogeneità normativa attualmente presente, realizzando un quadro normativo coerente e organico.

Soffermandosi sulle norme di diretto interesse della XI Commissione, rileva che l'articolo 1 individua l'oggetto e la finalità, mentre l'articolo 2, nell'enucleare 17 criteri direttivi (lettere da *a*) a *s*) ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, prevede, al comma 1, tra l'altro: di prevedere un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al fine di garantire l'efficace gestione del settore e la valorizzazione delle attività, tenendo conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche all'interno delle misure di indirizzo del settore (lettera *c*)); di prevedere l'elaborazione, con periodicità quinquennale, di un Piano nazionale del settore florovivaistico, quale strumento programmatico e strategico, che tenga conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche, da adottare in coordinamento con la strategia nazionale del verde urbano elaborata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *c*), della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (lettera *e*)); di prevedere che il Piano di cui alla lettera *e*) individui, tra l'altro, azioni volte all'aggiornamento normativo, alla formazione professionale, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni, alla ricerca e alla sperimentazione, all'innovazione tecnologica, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi, specialmente quelli legati alla tecnica agronomica, alla promozione di coltivazioni e di installazioni a basso impatto ambientale e a elevata sostenibilità, alle certificazioni di processo e di prodotto, all'internazionalizzazione, alla logistica e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo (lettera *e-bis*)); di definire, nel rispetto della normativa nazionale in materia fitosanitaria, le figure professionali che operano nel comparto florovivaistico, compresi i settori del verde urbano e periurbano nonché i parchi e i giardini storici, prevedendo il loro inquadramento nel sistema di classificazione delle professioni adottato dall'Istituto nazionale di statistica (lettera *n*)); di promuovere l'attivazione di ulteriori percorsi formativi, coerenti con l'ambito tecno-

logico di riferimento, presso gli ITS *Academy* e, mediante corsi di specializzazione, presso i dipartimenti universitari e le facoltà di agraria, previa eventuale concertazione con le autorità statali e regionali competenti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 28 luglio 2016, n. 154, inerente all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde (lettera o)).

L'articolo 3 reca disposizioni concernenti il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi mentre l'articolo 4 reca disposizioni riguardanti la copertura finanziaria del disegno di legge in esame.

L'articolo 5, infine, reca la clausola di salvaguardia.

Formula infine una proposta di parere favorevole, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio.

C. 882 Loizzo.

(Parere alla VII Commissione).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2024.

Dario GIAGONI (LEGA), *relatore*, riformula la sua proposta di parere favorevole, che, nel recare ulteriori osservazioni, accoglie alcuni suggerimenti proposti dai gruppi nel corso nel dibattito (*vedi allegato 2*). Ne raccomanda, dunque, l'approvazione.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), nel ringraziare il relatore per aver riformulato la sua proposta di parere, accogliendo alcuni gli spunti suggeriti dalle opposizioni, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo e l'intenzione di presentare emendamenti al testo nel prosieguo dell'*iter*, anche al fine di dare seguito a quanto auspicato nella presente proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 31 gennaio 2024. – Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.35.

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento.

C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco.

(*Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 gennaio 2024.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che nella seduta odierna si provvederà all'adozione del testo base e, conseguentemente, a stabilire le modalità di prosecuzione dell'*iter* del provvedimento con particolare riferimento alle necessità di approfondimenti relativi agli oneri finanziari recati dal medesimo.

Chiede all'onorevole Tenerini, in qualità di relatrice, di fornire indicazioni circa l'individuazione della proposta di legge da adottare come testo base.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, ritiene opportuno adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 1254 Alfonso Colucci, essendo tale provvedimento iscritto in Assemblea in quota opposizione.

La Commissione delibera di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo della proposta di legge C. 1254 Alfonso Colucci.

Alfonso COLUCCI (M5S) intende ringraziare la relatrice per la disponibilità mostrata al fine di adottare come testo base la proposta di legge a sua prima firma C. 1254, auspicando si possa in ogni caso lavorare insieme su un testo condiviso, tenuto conto che anche il contenuto della proposta di legge C. 1264 appare apprezzabile e di buon senso.

Chiara TENERINI (FI-PPE), *relatrice*, considerato che la proposta di legge C. 1254 Alfonso Colucci, testé adottata come testo base, potrebbe recare un impatto finanziario non trascurabile che necessita di apposita quantificazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, propone di richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica.

Walter RIZZETTO, *presidente*, alla luce di quanto testé espresso dalla relatrice, propone di richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni.

La Commissione approva la proposta di richiedere al Governo la trasmissione della relazione tecnica, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, entro il termine di quindici giorni.

Walter RIZZETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.40.

RISOLUZIONI

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO.

La seduta comincia alle 13.40.

7-00179 Scotti: Iniziative volte a contrastare la grave diffusione del lavoro povero e gli squilibri nei trattamenti salariali nel nostro Paese.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'avvio della discussione della risoluzione 7-00179 Scotti, concernente iniziative volte a contrastare la grave diffusione del lavoro povero e gli squilibri nei trattamenti salariali nel nostro Paese.

Marco SARRACINO (PD-IDP) illustra la risoluzione, di cui è cofirmatario, facendo notare che essa – partendo dal presupposto dell'esistenza nel Paese di profonde disegualianze economiche, rilevate dalla stessa Banca d'Italia – a fronte di un'azione del Governo inadeguata, che tende piuttosto a svalutare il lavoro e a comprimere i diritti dei lavoratori, intende impegnare lo stesso Esecutivo ad intraprendere un'altra via, che tuteli l'unitarietà del principio della contrattazione collettiva nazionale, scongiurando ogni forma di differenziazione salariale a danno dei lavoratori. Fa notare che ciò si pone a garanzia di una coesione territoriale che dovrebbero auspicare gli stessi gruppi di maggioranza, che tanto parlano di unità della Patria. Ricorda che le attuali politiche dell'Esecutivo tendono ad ampliare ulteriormente il lavoro precario, favorendo inoltre differenziazioni salariali su base territoriale, come dimostrato nel corso dell'*iter* di esame del provvedimento sul salario minimo, laddove è stata approvata una norma di delega che potrebbe dar luogo all'introduzione di vere e proprie gabbie salariali. Ricorda, peraltro, che, in Assemblea, in quella occasione, fu accolto un ordine del giorno suscettibile di determinare profonde disegualianze anche nel settore della scuola. Evidenzia, dunque, come vi sia il rischio fondato di una crescita delle disegualianze tra Nord e Sud, tenuto conto anche di quanto previsto nel provvedimento sull'autonomia differenziata, di recente approvato dal Senato e in corso di esame presso la Camera. Fa notare che l'Esecutivo in carica non fa altro che alimentare divisioni territoriali, come dimostra lo stesso taglio, previsto nell'ultima legge di bilancio, delle risorse del fondo di perequazione infrastrutturale, favorendo i più abbienti e pena-

lizzando i più poveri, come testimoniato dalla soppressione degli strumenti di sostegno al reddito.

Valentina BARZOTTI (M5S), nel condividere il contenuto della risoluzione in titolo, ritiene necessario che il Governo chiarisca se intenda realmente introdurre forme di gabbie salariali e incrementare il divario tra Nord e Sud, come sembrerebbe desumersi da recenti ultimi provvedimenti approvati. Giudica altresì necessario fare chiarezza sul tema del livello di diffusione della contrattazione collettiva, osservando che quando si parla di elevate percentuali di copertura spesso non si tengono in considerazione le profonde differenze che esistono in alcuni settori nonché le scarse tutele presenti a livello decentrato.

Walter RIZZETTO, *presidente*, in risposta ad alcune considerazioni svolte nel dibattito odierno, fa notare come le norme recate dal testo di recente approvato dalla Camera sul salario minimo non contemplino alcuna forma di gabbia salariale, strumento peraltro appartenente ad un risalente passato, prevedendo piuttosto interventi volti a favorire la contrattazione di secondo livello, eventualmente favorita mediante la previsione di forme di detassazione dei premi di risultato. Giudica strumentale ipotizzare vi sia la volontà della maggioranza di favorire una differenziazione salariale su base territoriale, giudicando peraltro sbagliato rafforzare tale infondata argomentazione ricollegandola al provvedimento sull'autonomia differenziata. Ritiene che tale provvedimento sull'autonomia differenziata, piuttosto, sia suscettibile di innescare un processo virtuoso di sana competizione tra le regioni, essendo peraltro garantito il rispetto del livello minimo delle prestazioni. Ritiene, in conclusione, che la contrattazione di secondo livello sia la sede più idonea a garantire sia le imprese sia i lavoratori, consentendo di ritagliare le forme di assistenza e di prestazione su misura, a seconda delle esigenze specifiche presenti in un dato contesto, senza alcun rischio di differenziazione.

Francesco MARI (AVS), facendo riferimento ad alcune considerazioni svolte dal

presidente Rizzetto, ritiene che un potenziamento della contrattazione di secondo livello sia controproducente per i lavoratori, dal momento che a tale sede contrattuale il lavoratore si presenta, di fronte al datore di lavoro, debole e privo di effettiva capacità negoziale. Ritiene opportuno, piuttosto, che il legislatore si faccia carico di tale disegualianza e intraprenda valide azioni di contrasto del lavoro povero.

Marco SARRACINO (PD-IDP), intervenendo per una precisazione, evidenzia come il rischio di alimentare disegualianze salariali, sociali ed economiche, anche perseguendo politiche di autonomia differenziata, sia reale e possa condurre ad incrementare il divario tra Nord e Sud. Ipotizza profonde differenziazioni, ad esempio, nel campo dell'istruzione e della sanità, che potrebbero nuocere, a suo avviso, anche alle stesse regioni del Nord, a fronte del possibile incremento di fenomeni di migrazione – provenienti dal Sud – verso quei territori.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) ritiene che la discussione odierna, nonostante abbia fatto emergere posizioni politiche profondamente diverse, sia stata positiva, auspicando che i gruppi possano continuare a confrontarsi, in vista della formulazione di atti di indirizzo il più possibile efficaci, sui quali, in ogni caso, appare necessario ascoltare quanto prima l'orientamento del Governo.

Walter RIZZETTO, *presidente*, ricorda che il Governo prima della votazione di tale risoluzione sarà necessariamente chiamato a manifestare il proprio orientamento.

Valentina BARZOTTI (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Scotto, auspica sia possibile audire la stessa Ministra Calderone anche prima della votazione della risoluzione, in modo che i gruppi possano acquisire elementi utili di conoscenza e orientarsi di conseguenza nel prosieguo del dibattito, in vista delle determinazioni finali che saranno assunte dalla Commissione.

Walter RIZZETTO, *presidente*, assicurato che nel prosieguo della discussione sarà pos-

sibile avviare una proficua interlocuzione anche con il Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Walter RIZZETTO, indi della vicepresidente Tiziana Nisini.

La seduta comincia alle 14.25.

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro.

Walter RIZZETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la resoconfezione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti di Enzima12.

(Svolgimento e conclusione).

Walter RIZZETTO, *presidente*, introduce l'audizione.

Alberto GIUSTI, *Partner di Enzima12*, intervenendo in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni.

(Svolgimento e conclusione).

Tiziana NISINI, *presidente*, introduce l'audizione.

Francesco Angelo SIDDI, *presidente di Confindustria Radio Televisioni*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Tiziana NISINI, *presidente*, ringrazia l'audito per il contributo fornito all'indagine conoscitiva e dichiara, quindi, conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 gennaio 2024.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532-bis Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Federfarma, Professioni Italiane e Sumai Assoprof.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532-bis Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Federazione nazionale degli Ordini TSRM e PSTRP, Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.15.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1560 Governo, recante delega in materia di florovivaismo, come risultante dagli emendamenti approvati, e la abbinata proposta di legge C. 389 Molinari;

preso atto che il provvedimento delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno o più decreti legislativi, al fine di realizzare un quadro normativo organico in materia di coltivazione, promo-

zione, commercializzazione, valorizzazione e incremento della qualità e dell'utilizzo dei prodotti del settore e della filiera florovivaistica;

preso atto, per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione, dei criteri direttivi recati dall'articolo 2, comma 1, in particolare di quelli volti, tra l'altro, alla formazione professionale nonché all'attivazione di ulteriori percorsi formativi e alla definizione delle figure professionali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo.**PARERE APPROVATO**

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il testo della proposta di legge C. 882 Loizzo, recante riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio;

osservato che il provvedimento in esame, individuando puntualmente i territori delle regioni Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Marche e Veneto ricompresi nell'area della Magna Grecia, mira alla salvaguardia e alla valorizzazione culturale, storica e archeologica, museale e turistica di quei territori, anche al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate;

valutata l'opportunità di integrare l'attuale perimetrazione dei comuni della Magna Grecia – in vista degli interventi previsti dal successivo articolo 3 – prevedendo, per la regione Campania, l'inserimento del comune di Bacoli e specificando che nell'ambito dell'Isola di Ischia sono ricompresi i comuni di Lacco Ameno e Forio, tutti territori che hanno una importanza storica e culturale estremamente rilevante e risultano attualmente non ricompresi nel testo in esame;

rilevato, per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, che l'articolo 3, nel prefigurare una serie d'interventi ammessi al finanziamento, destinati all'area della Magna Grecia, prevede, tra l'altro, alla lettera f), programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro già impiegata o da impiegare per le attività connesse alla promozione e alla fruizione del territorio, an-

che in concorso con le regioni e i comuni interessati;

ritenuto che andrebbe valutata l'opportunità di precisare, alla predetta lettera f), che si tratta di programmi strategici tra loro interdipendenti;

ritenuto inoltre che andrebbe valutata l'opportunità di precisare che gli interventi ammessi a finanziamento prefigurati nel predetto articolo 3 si riferiscono sia agli attuali siti della Magna Grecia sia a quelli che eventualmente saranno scoperti e individuati nel triennio 2024-2026,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2 valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'attuale perimetrazione dei comuni della Magna Grecia prevedendo, per la regione Campania, l'inserimento del comune di Bacoli e specificando che nell'ambito dell'Isola di Ischia sono ricompresi i comuni di Lacco Ameno e Forio;

b) all'articolo 3, comma 1, lettera f), si valuti l'opportunità di sostituire le parole: programmi di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro con le seguenti: programmi strategici tra loro interdipendenti di formazione, riqualificazione e valorizzazione della forza lavoro;

c) al medesimo articolo 3 valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che si tratta di interventi sugli attuali siti della Magna Grecia e su quelli che eventualmente saranno scoperti e individuati nel triennio 2024-2026.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

RISOLUZIONI:

7-00172 Vietri e 7-00186 Girelli, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica (*Seguito della discussione congiunta e rinvio*) 238

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità 239

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di rappresentanti di Farmindustria 239

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di Giovanni Corrao, professore di Statistica medica presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca 239

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 239

RISOLUZIONI

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00172 Vietri e 7-00186 Girelli, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata da ultimo nella seduta del 23 gennaio 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono par-

tecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Imma VIETRI (FDI), considerata la sostanziale omogeneità dei testi delle due risoluzioni in esame, annuncia l'intenzione, condivisa con il collega Girelli, di procedere alla predisposizione di un testo unificato.

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP) conferma quanto annunciato dall'onorevole Vietri.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 31 gennaio 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.15.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di rappresentanti di Farmindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.15 alle 15.35.

Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di Giovanni Corrao, professore di Statistica medica presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.35 alle 15.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(Politiche dell'Unione europea)****S O M M A R I O****SEDE CONSULTIVA:**

Sui lavori della Commissione	240
Sull'ordine dei lavori	241
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836 Molinari ed altri (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	241
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	247
DL 5/24: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	242
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	248
DL 200/23: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 1666 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	243
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	249
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche. COM(2023) 645 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà</i>) ...	245
<i>ALLEGATO 4 (Documento approvato dalla Commissione)</i>	250
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	246
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	252
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 31 gennaio 2024. – Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.20.

Sui lavori della Commissione.

Elisa SCUTELLÀ (M5S) annuncia, a nome del suo Gruppo, la presentazione di una richiesta formale riguardante lo svolgimento di un'audizione del Ministro per

gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, on. Raffaele Fitto, sugli esiti della prossima riunione del Consiglio europeo.

Sull'ordine dei lavori.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, propone di posticipare l'esame del disegno di legge C. 1658, considerata la temporanea assenza del relatore, on. Pietrella, e di passare all'esame della proposta di legge C. 836, di cui è relatore.

La Commissione concorda.

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836 Molinari ed altri.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, rileva che il progetto di legge all'esame della XIV Commissione, di cui è cofirmatario, prevede misure volte a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse.

In Italia, infatti, manca ad oggi una normativa che rechi una chiara definizione delle varie forme di azionariato popolare e soprattutto preveda incentivi per l'adozione di questa particolare forma di partecipazione societaria.

Un importante passo in avanti sul tema è stato fatto con l'approvazione della legge 8 agosto 2019, n. 89, recante deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione, che all'articolo 1, comma 1, lettera *n*), delega espressamente il Governo ad individuare forme e condizioni di azionariato e altri strumenti di partecipazione popolare per le società sportive professionistiche.

Tuttavia, allo stato attuale, in Italia non è stata ancora approvata una disciplina che regoli specificamente l'azionariato popolare.

La presente proposta di legge, all'articolo 1, nell'enunciare le finalità e i principi mira a promuovere, sostenere e favorire la partecipazione, diretta o indiretta, alla proprietà del capitale sociale e alla gestione delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse, quale forma di coesione e aggregazione sociale, fattore di crescita individuale e collettiva e occasione per la formazione e diffusione di una cultura sportiva autentica e rispettosa dei principi di legalità.

Ai fini della presente legge, per società sportive s'intendono le società aventi quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico (articolo 1).

L'articolo 2 tipizza le forme di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, identificando i soggetti che possono essere assoggettati a partecipazione popolare.

Gli enti di partecipazione popolare sportiva sono enti che assumono la forma giuridica di società o di associazione che sono adeguatamente rappresentativi dei sostenitori della società sportiva, ossia i cui partecipanti siano pari o superiori al 30 per cento della media degli spettatori paganti a ciascuna gara rientrante nei campionati nazionali cui la società ha partecipato e nel cui statuto sono inserite determinate previsioni (articolo 3).

Nel caso di perdita del diritto al titolo sportivo della società sportiva per fallimento o per altre cause previste dall'ordinamento, alle società sportive a partecipazione popolare di cui all'articolo 2, a parità di condizioni e di garanzie, anche patrimoniali, spetta un diritto di prelazione per l'assegnazione del medesimo titolo sportivo (articoli 4 e 5).

Si prevede quindi, che, per le finalità di cui alla presente legge, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri:

a) vigili sul rispetto dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4;

b) nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituisca una sezione con l'elenco, per singola federazione sportiva nazionale, delle società sportive a partecipazione popolare in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;

c) nell'ambito del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche istituisca una sezione relativa agli enti di partecipazione popolare sportiva di cui all'articolo 3.

Il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede all'attuazione delle suddette disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 6).

Si stabilisce altresì che il controllo sulla costituzione di un ente di partecipazione popolare sportiva è esercitato dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta la tenuta della sezione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6 (articolo 7).

Richiama conclusivamente le argomentazioni svolte nella relazione illustrativa del progetto di legge, menzionando i modelli sportivi di altri Paesi europei come la Spagna e la Germania e l'esperienza maturata tra i sostenitori della società calcistica Torino Football Club.

L'impianto complessivo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, appare pienamente coerente con le politiche in materia di sport dell'Unione europea e segnatamente con i principi di un modello sportivo europeo delineati dal quarto piano di lavoro dell'UE per lo sport (2021-2024) adottato dal Consiglio dei ministri dell'UE il 1° dicembre 2020 e dalla risoluzione sulla politica dell'UE in materia di sport approvata dal Parlamento europeo il 23 novembre 2021: formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 1*).

DL 5/24: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7.

C. 1658 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Fabio PIETRELLA (FDI), *relatore*, segnala che il disegno di legge al nostro esame, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2024, reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 a motivo della ristrettezza dei tempi di realizzazione degli interventi stessi.

Il 1° gennaio scorso il nostro Paese ha assunto, per la settima volta, la Presidenza del G7 e, in questo anno, oltre al Vertice dei Capi di Stato e di Governo (G7), avranno luogo venti sessioni ministeriali in diverse località italiane, dedicate ai principali argomenti di attualità internazionale, da infrastrutture e trasporti a clima ed ambiente, da energia e finanza passando per ricerca, lavoro, agricoltura e salute.

Nel rinviare per una disamina più dettagliata del contenuto del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che l'articolo 1, al comma 1, prevede la nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di un Commissario straordinario con il compito di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma dal 13 al 15 giugno 2024.

Il medesimo comma fa riferimento alle strutture di cui può avvalersi il Commissario nell'esercizio delle proprie funzioni e nelle attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali.

Particolare rilievo assumono, ai fini degli ambiti di competenza della XIV Commissione, le disposizioni di cui al comma 2, che da un lato prevede che agli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ag-

giudicati dal Commissario straordinario, si applichi la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (di cui all'articolo 76 del Codice dei contratti pubblici), anche per gli appalti d'importo superiore alle soglie di rilevanza europea, sulla base di una motivazione che dia conto, per singoli interventi, delle ragioni d'urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della presidenza italiana del G7. Il medesimo comma 2 al contempo fa salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto degli appalti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea.

Il comma 3 prevede per gli affidamenti indicati al comma 2 l'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula, mentre per la verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione si procede secondo le previsioni indicate all'articolo 3 del decreto-legge n. 76 del 2020 in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità.

Il comma 4 reca disposizioni in materia di processo amministrativo, prevedendo che alle impugnazioni degli atti relativi alle procedure di affidamento di cui al comma 2 e ai giudizi relativi alle procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere si applichi l'articolo 125 del codice del processo amministrativo concernente le controversie relative alle infrastrutture strategiche. Si specifica, inoltre, che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi previsti al comma 1.

Il comma 5 dispone, infine, che per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi indicati al comma 1 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, si proceda in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e

delle misure di prevenzione, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

L'articolo 2 autorizza per l'anno in corso la spesa di 18.050.000 euro per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi e per il compenso del Commissario di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Formula conclusivamente una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 2*).

DL 200/23: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina.

C. 1666 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e IV).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, avverte che il provvedimento all'esame della XIV Commissione, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, è connesso alla necessità per il nostro Paese di ottemperare agli impegni assunti nell'ambito delle Nazioni Unite, dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali.

L'articolo 1, in particolare, proroga fino al 31 dicembre 2024 l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine di cui all'articolo 2-*bis* del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28. L'autorizzazione è concessa nei termini e con le modalità stabilite nella normativa richiamata, e previo atto di indirizzo delle Camere.

L'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 14 del 2022 autorizza, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge n. 185 del 1990, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento.

L'elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione, nonché le modalità di realizzazione della stessa (anche ai fini dello scarico contabile), sono definiti con uno o più decreti del Ministro della difesa, adottati di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze.

Ai sensi dello stesso articolo 2-*bis* (al comma 3), il Ministro della difesa e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con cadenza almeno trimestrale, riferiscono alle Camere sull'evoluzione della situazione in atto, « anche alla luce di quanto disposto dai precedenti commi 1 e 2 » (che disciplinano la cessione di armi).

Il 13 dicembre 2022 la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in seguito alle comunicazioni del Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2022 di proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative di Kiev, hanno approvato nelle rispettive sedute atti di indirizzo che impegnano il Governo, fra l'altro, a proseguire il sostegno all'Ucraina.

In relazione alle cessioni in esame, sono stati finora emanati 8 decreti ministeriali, rispettivamente decreto ministeriale 2 marzo 2022, decreto ministeriale 22 aprile 2022, decreto ministeriale 10 maggio 2022, decreto ministeriale 26 luglio 2022, decreto ministeriale 7 ottobre 2022, decreto ministeriale 31 gennaio 2023, decreto ministeriale 23 maggio 2023 e il decreto ministeriale 19 dicembre 2023.

L'articolo 2 del decreto-legge in via di conversione dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello

della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella riunione del 14 e 15 dicembre scorsi il Consiglio europeo ha ribadito fermamente – con il voto di tutti i ventisette Stati membri dell'Unione la condanna all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, decidendo al contempo di avviare i negoziati di adesione di Kiev, alla quale era stato concesso lo *status* di Paese candidato nel giugno 2022.

Rammenta altresì che lo scorso 10 gennaio, pochi giorni fa, le Camere hanno approvato risoluzioni di maggioranza che impegnano il Governo a proseguire il sostegno all'Ucraina, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito NATO e Unione europea, nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, con le autorità governative dell'Ucraina, anche attraverso la gestione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari.

Il Consiglio ha finora stanziato, attraverso pacchetti successivi di decisioni, 5,6 miliardi di euro per la fornitura all'Ucraina di attrezzatura militare nell'ambito dello Strumento europeo per la Pace (*European Peace Facility – EPF*), fondo fuori dal bilancio dell'UE alimentato da contributi degli Stati membri (determinati secondo il criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo (l'Italia contribuisce per circa il 12,8 per cento). La dotazione complessiva del fondo, a fronte delle crescenti esigenze di sostegno all'Ucraina, è salita da ultimo a 12,04 miliardi.

Allo stesso tempo, l'Italia non ha mai dimenticato che l'impegno riguarda anche il proseguimento dell'assistenza umanitaria al popolo ucraino, pesantemente logorato dalla guerra, e il supporto a tutte le iniziative di ricostruzione e ripartenza economica, sociale, politica e istituzionale della Nazione ucraina, in piena sinergia con gli intendimenti dell'Unione europea e degli alleati occidentali.

Rileva che il percorso delineato da questo disegno di legge appare pienamente condivisibile perché prosegue nel solco della politica finora adottata congiuntamente dai Paesi dell'Unione e dell'Alleanza atlantica,

nella speranza che finalmente si possano riprendere quelle trattative di pace, da tanti auspicate, che abbiano anche iniziative conseguenti.

Sottolinea conclusivamente che, affinché ciò accada, è necessario proseguire nel sostegno all'Ucraina, che combatte una guerra che è di tutta l'Europa e di tutto l'Occidente. Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 13.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.35.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche.

COM(2023) 645 final.

(Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2023.

Calogero PISANO (NM(N-C-U-I)-M), *relatore*, illustra i contenuti del parere (*vedi allegato 4*).

Elisa SCUTELLÀ (M5S), nell'annunciare il voto contrario del suo Gruppo, stigmatizza l'eccessivo ricorso all'approvazione di pareri motivati, invalso nei lavori di questa Commissione nella presente legislatura, particolarmente grave in questo caso perché investe una proposta di regolamento afferente alla materia ambientale ed alla transizione ecologica.

Isabella DE MONTE (IV-C-RE), nell'illustrare il voto contrario del suo Gruppo, sottolinea come la proposta di parere motivato sia più attinenti ai nodi problematici del rispetto del principio di proporzionalità che di sussidiarietà. Condivide invece l'eccessivo ricorso allo strumento regolamentare, anche se l'ambito ambientale, disciplinato dalla nuova normativa unionale, sembra postulare, in ogni caso, un approccio integrato ed europeo a questione così complesse e stratificate.

Piero DE LUCA (PD-IDP), contesta la qualità tecnica della proposta di parere, che evidenzia ragioni giuridicamente deboli e del tutto sganciate dal vaglio dell'osservanza del principio di sussidiarietà, snaturando la funzione del parere motivato.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, osserva che il ricorso al parere motivato ha una natura meramente tecnica e non politica, come dimostra la stessa casistica prodotta in questo primo anno di legislatura, che rileva una ridotta percentuale di pareri motivati, a fronte dei documenti complessivamente adottati dalla Commissione nell'ambito di questa specifica disamina fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà. Serve ad evidenziare criticità ed incongruenze della legislazione europea, da parte dei Parlamenti nazionali, nella fase ascendente del diritto dell'UE, così come è stato del resto recentemente evidenziato dal prof. Enzo Cannizzaro nella sua audizione sui nodi applicativi dei principi di sussidiarietà e proporzionalità, che ha criticato espressamente la scarsa considerazione, da parte della Commissione europea, nei riguardi dell'osservanza di questi principi.

Antonio GIORDANO (FDI) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, sottolineando come l'espressione di un parere motivato non vada considerata una reiezione della proposta legislativa europea, quanto una richiesta di valutare meglio e con strumenti normativi idonei una tematica complessa che non può essere liquidata con slogan, né con un approccio eccessiva-

mente centralizzato, basato su una normativa dettagliata.

Stefano CANDIANI (LEGA), annunciando il voto favorevole del suo Gruppo, rimarca che con l'approvazione di questo parere la XIV Commissione non intende entrare nel merito della proposta regolamentare, ma evidenziare l'esigenza di un metodo normativo diverso, realmente basato sulla sussidiarietà.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di documento formulata dal relatore (*vedi allegato 4*).

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972,

che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche.

Atto n. 108.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dello scorso 17 gennaio.

Antonio GIORDANO (FDI), *relatore*, illustra i contenuti del parere favorevole.

Nessun altro chiedendo d'intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 14.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836 Molinari ed altri.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, per i profili di competenza, la proposta di legge in titolo recante disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, come risultante dagli emendamenti approvati (C. 836 Molinari ed altri);

rilevato come in Italia, infatti, manchi ad oggi una normativa che rechi una chiara definizione delle varie forme di azionariato popolare e soprattutto preveda incentivi per l'adozione di questa particolare forma di partecipazione societaria;

condivisa la finalità del provvedimento volto a promuovere, sostenere e fa-

vorire la partecipazione, diretta o indiretta al capitale sociale delle società sportive da parte dei sostenitori delle stesse;

evidenziato come l'intervento normativo sia pienamente coerente con le politiche in materia di sport dell'Unione europea e segnatamente con i principi di un modello sportivo europeo delineati dal quarto piano di lavoro dell'UE per lo sport (2021-2024) adottato dal Consiglio dei ministri dell'UE il 1° dicembre 2020 e dalla risoluzione sulla politica dell'UE in materia di sport approvata dal Parlamento europeo il 23 novembre 2021,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 5/24: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2024, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (C. 1658 Governo);

evidenziate, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, che prevedono, per l'affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dal Commissario straordinario, il ricorso alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara, anche per gli appalti d'importo superiore alle soglie di rilevanza europea finalizzati alla realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi agli eventi del G7, facendo salvo, al contempo, il ri-

corso alle procedure di affidamento diretto degli appalti d'importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

sottolineata altresì la previsione di cui al comma 5 del medesimo articolo che richiama espressamente, per l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture previsti dal provvedimento, l'inderogabilità dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

rilevato che nel complesso l'intervento legislativo non evidenzia criticità sotto il profilo della conformità all'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

DL 200/23: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 1666 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 200 del 2023, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (C. 1666, approvato dal Senato);

rilevato che il provvedimento è motivato dalla necessità per il nostro Paese di ottemperare agli impegni assunti anche nell'ambito dell'appartenenza all'Unione europea, per affrontare più efficacemente la crisi internazionale in atto in Ucraina, che incide sugli equilibri geopolitici e mina la sicurezza e la stabilità internazionali;

sottolineato che nella riunione del 14 e 15 dicembre scorsi il Consiglio europeo ha ribadito fermamente la condanna all'aggressione bellica della Russia nei confronti di Kiev, decidendo al contempo di avviare i negoziati di adesione dell'Ucraina, alla quale era stato concesso lo *status* di Paese candidato nel giugno 2022;

richiamati gli impegni delineati dalla risoluzione 6-00079 approvata dalla Camera il 10 gennaio 2024 e segnatamente quello a continuare a sostenere, in linea con gli impegni assunti e con quanto sarà ulteriormente concordato in ambito NATO e Unione europea nonché nei consessi internazionali di cui l'Italia fa parte, le autorità governative dell'Ucraina anche attraverso la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, così come stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 2023, n. 200;

evidenziato come nel complesso l'intervento legislativo s'inquadri nel più ampio contesto delle decisioni del Consiglio dell'Unione europea in materia di fornitura di materiale militare alle Forze armate ucraine non evidenziando pertanto profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'UE,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche. COM(2023) 645 final.**DOCUMENTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminata, ai fini della verifica di conformità con il principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di *pellet* di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche (COM(2023)645);

premessi che:

secondo quanto ricostruito dalla Commissione europea nella relazione di accompagnamento della proposta, ogni anno vengono prodotti e manipolati nell'UE circa 57 milioni di tonnellate di *pellet* di plastica, che costituiscono la materia prima industriale utilizzata per la produzione di tutta la plastica;

la Commissione europea sottolinea che la dispersione di *pellet* di plastica nell'ambiente si aggiunge ad altre fonti di microplastiche, rilasciate da vernici, pneumatici, tessuti, geotessili e, in misura minore, capsule di detersivo, e rappresenta una forma di inquinamento evitabile attraverso la modifica dei processi di produzione, manipolazione e trasporto;

rilevato con riferimento al rispetto del principio di attribuzione, che la proposta è fondata sull'articolo 192, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Tale scelta, pur corretta sotto il profilo strettamente giuridico, dimostra come in questo caso la Commissione europea, pur prospettando l'introduzione di importanti innovazioni per imprese e operatori economici, attribuisca alle finalità di protezione ambientale un rilievo prevalente sulle politiche per il funzionamento del mercato interno;

ritenuta la proposta non interamente conforme al principio di sussidiarietà, in quanto soltanto alcune delle disposizioni da essa prospettate rispondono ai requisiti della necessità e soprattutto del valore aggiunto richiesti dall'articolo 5, paragrafo 3 del TFUE a giustificazione dell'azione a livello unionale. In particolare:

a) risulta evidente la necessità di disporre di un quadro generale armonizzato in materia valido in tutta l'Unione europea, alla luce della maggiore efficacia di politiche unionali nel contrasto di un fenomeno caratterizzato da una dimensione transfrontaliera per la facilità con cui le microplastiche possono essere trasportate da un luogo ad un altro e diffondersi nell'ambiente, nelle acque e nel suolo;

b) risultano complessivamente giustificate, sotto il profilo della necessità e del valore aggiunto, le disposizioni di cui all'articolo 4, relative all'adozione del piano di valutazione dei rischi e agli obblighi in materia di prevenzione, contenimento e bonifica di fuoriuscite e dispersioni, nonché di cui agli articoli da 5 a 7 in materia di certificazione;

c) le disposizioni di cui agli articoli da 8 a 11, concernenti i poteri delle autorità nazionali nonché gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri, non appaiono invece conformi al principio di sussidiarietà in quanto incidono su aspetti ordinamentali e organizzativi che dovrebbero essere riservati alla competenza degli Stati membri;

d) anche la disciplina dettagliata in materia di indennizzo del danno alla salute umana in conseguenza di una violazione del nuovo regolamento, di cui al-

l'articolo 16, pur perseguendo finalità condivisibili, incide sulla normativa sostanziale e processuale nazionale in misura eccessiva e non giustificata sotto il profilo della necessità e del valore aggiunto;

considerata altresì la proposta non conforme al principio di proporzionalità per le seguenti ragioni:

a) non risulta adeguatamente giustificata, alla luce degli obiettivi ambientali perseguiti, l'introduzione di nuovi obblighi e significativi oneri, economici e amministrativi, per l'intero sistema produttivo, per gli Stati membri, e per le autorità nazionali designate incaricate dei controlli di conformità. Ciò vale in particolare per gli adempimenti previsti per operatori economici e vettori di trasporto relativi all'installazione di attrezzature, all'adozione di nuove procedure di lavoro, alla adeguata formazione del personale, nonché ai procedimenti amministrativi per il conseguimento di certificazioni obbligatorie degli impianti e la predisposizione di un piano di valutazione del rischio;

b) non è previsto un periodo transitorio per consentire l'adeguamento delle

imprese alla nuova e complessa normativa, che dovrebbe essere applicata già entro 18 mesi dalla sua entrata in vigore;

c) i nuovi ed ulteriori oneri prospettati dalla proposta in esame si aggiungerebbero all'ingente impegno già richiesto ad ampia parte del sistema produttivo europeo per la transizione a sistemi di produzione più sostenibili, nonché per il recepimento, nel prossimo futuro, delle nuove norme europee in materia di produzione, utilizzo e trattamento degli imballaggi;

sottolineata, pertanto, l'opportunità di operare, nel prosieguo dell'esame della proposta a livello di Unione europea, un'analisi approfondita dei profili di criticità richiamati in precedenza, anche aggiornando la valutazione di impatto effettuata dalla Commissione europea,

esprime un

PARERE MOTIVATO

per violazione del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 6 del Protocollo n. 2 allegato al Trattato sull'Unione europea ed al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per i profili di competenza, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (Atto del Governo n. 108);

richiamate le finalità della direttiva oggetto di recepimento, e segnatamente gli obiettivi generali di promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica e delle risorse correlate e contribuire allo sviluppo del mercato interno rimuovendo gli ostacoli residui, unitamente a quello di promuovere gli interessi dei cittadini dell'Unione europea, garantendo la connettività e l'ampia disponibilità e utilizzo delle reti ad altissima capacità e dei servizi di comunicazione elettronica, garantendo i massimi vantaggi in termini di scelta, prezzo e qualità sulla base di una concorrenza efficace, preservando la sicurezza delle reti e dei servizi;

tenuto conto che l'intervento correttivo, legato alle innovazioni tecnologiche intervenute nel settore negli ultimi anni, si articola in un corposo pacchetto di modificazioni testuali, che ha interessato questioni di portata generale e speciale, quali quelli inerenti all'aggiornamento ed alla modifica delle definizioni, il miglioramento della mappatura geografica delle reti presenti sul territorio nazionale, le modifiche dell'apparato sanzionatorio;

rilevato che il provvedimento s'inserisce nel più ampio contesto delle misure di semplificazione per l'innovazione delle infrastrutture digitali e nella loro relativa diffusione sul territorio nazionale sostenute anche dal PNRR;

condivisa l'esigenza di un adeguamento normativo che garantisca lo sviluppo di un processo di semplificazione e di digitalizzazione inclusivo in grado di cogliere le opportunità derivanti dalle tecnologie e dalla loro evoluzione, perseguendo ulteriori benefici per il sistema-Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:

Audizione del direttore generale dell'European Broadcasting Union (intervento in videoconferenza) 253

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza della presidente Barbara FLORIDIA.

Audizione del direttore generale dell'European Broadcasting Union (intervento in videoconferenza)

L'audizione si è svolta dalle 8.30 alle 9.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254
III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	254

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.20.

III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI.

Mercoledì 31 gennaio 2024.

Il comitato III – Infiltrazioni mafiose nelle istituzioni territoriali e negli enti locali si è riunito dalle 14.25 alle 15.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dello schema di bilancio preventivo per l'anno 2024 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	255
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	255
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	255

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dello schema di bilancio preventivo per l'anno 2024 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza.

(*Seguito dell'esame e approvazione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce la seduta.

Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), *relatore*, illustra con riferimento al provvedimento in titolo una proposta di parere, sulla quale intervengono Lorenzo GUERINI, *presidente*, il senatore Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ) e il deputato Marco PELLEGRINI (M5S).

Lorenzo GUERINI *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere formulata dal relatore.

Il Comitato approva.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, propone, concorde il Comitato, di anticipare il punto relativo alle Comunicazioni del Presidente.

La seduta termina alle 14.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

La seduta comincia alle 14.15.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione dei lavori del Comitato, su cui il Comitato concorda.

La seduta termina alle 14.20.

AUDIZIONI

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

(*Svolgimento e conclusione*).

Lorenzo GUERINI, *presidente*, introduce l'audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli.

Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando quesiti e osservazioni, Lorenzo GUERINI, *presidente*, i

senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE), la senatrice Licia RONZULLI (FI-BP-PPE) e i deputati Giovanni DONZELLI (FDI), Marco PELLEGRINI (M5S) e Ettore ROSATO (AZ-PER-RE), ai quali risponde Giovanni CARAVELLI, *Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE)*.

Lorenzo GUERINI, *presidente*, dopo aver ringraziato il generale Caravelli, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 257

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 8.30 alle 9.10.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	258
Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	258

AUDIZIONI

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Maurizio CASASCO.

La seduta comincia alle 8.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maurizio CASASCO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo.

(Svolgimento e conclusione).

Maurizio CASASCO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze,

Maurizio Leo, che ringrazia per aver accolto l'invito della Commissione.

Maurizio LEO, *Vice Ministro dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Al termine dell'audizione intervengono, formulando domande e osservazioni, Maurizio CASASCO, *presidente*, ed Emiliano FENU (M5S), a cui risponde Maurizio LEO, *Vice Ministro dell'economia e delle finanze*.

Maurizio CASASCO, *presidente*, dopo aver ringraziato tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	259
Audizione della Presidente del IX Municipio di Roma Capitale, Teresa Maria Di Salvo	259
Audizione dell'Assessore al lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, previdenza complementare e integrativa, formazione professionale, urbanistica, valorizzazione dei beni ambientali, tutela del paesaggio, parchi e riserve naturali, cave, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della costa, edilizia pubblica, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, acque minerali, termali e di sorgente della regione Marche, Stefano Aguzzi	260
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	260
Comunicazioni del Presidente	260
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	261

AUDIZIONI

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del presidente Jacopo MORRONE.

La seduta comincia alle 8.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*, nonché sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione della Presidente del IX Municipio di Roma Capitale, Teresa Maria Di Salvo.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione della Presidente del IX

Municipio di Roma Capitale, Teresa Maria Di Salvo.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Teresa Maria DI SALVO, *Presidente del IX Municipio di Roma Capitale*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Andrea DE PRIAMO (FDI), Manfredi POTENTI (LSP-PSd'Az), Simona PETRUCCI (FdI), i deputati Marco SIMIANI (PD-IDP), Carmela AURIEMMA (M5S), Carla GIU-

LIANO (M5S), Dario IAIA (FdI), nonché Jacopo MORRONE, *presidente*.

Teresa Maria DI SALVO, *Presidente del IX Municipio di Roma Capitale*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione dell'Assessore al lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, previdenza complementare e integrativa, formazione professionale, urbanistica, valorizzazione dei beni ambientali, tutela del paesaggio, parchi e riserve naturali, cave, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della costa, edilizia pubblica, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, acque minerali, termali e di sorgente della regione Marche, Stefano Aguzzi.

Jacopo MORRONE, *presidente*, introduce l'audizione dell'Assessore al lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, previdenza complementare e integrativa, formazione professionale, urbanistica, valorizzazione dei beni ambientali, tutela del paesaggio, parchi e riserve naturali, cave, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della costa, edilizia pubblica, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, acque minerali, termali e di sorgente della regione Marche, Stefano Aguzzi.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Avverte, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi, sia dei colleghi, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Stefano AGUZZI, *Assessore al lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, previdenza complementare e integrativa, formazione professionale, urbanistica, valorizzazione dei beni ambientali, tutela del paesaggio, parchi e riserve naturali, cave, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della costa,*

edilizia pubblica, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, acque minerali, termali e di sorgente della regione Marche, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i senatori Silvia FREGOLENT (IV-C-RE), Simona PETRUCCI (FDI), nonché i deputati Francesco Emilio BORRELLI (AVS), Carmela AURIEMMA (M5S), Marco SIMIANI (PD-IDP).

Stefano AGUZZI, *Assessore al lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, previdenza complementare e integrativa, formazione professionale, urbanistica, valorizzazione dei beni ambientali, tutela del paesaggio, parchi e riserve naturali, cave, rifiuti, risorse idriche, difesa del suolo e della costa, edilizia pubblica, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, acque minerali, termali e di sorgente della regione Marche,* replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Jacopo MORRONE, *presidente*, ringrazia l'auditore per il contributo fornito ai lavori della Commissione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle 9.50, è ripresa alle 9.55.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla pubblicità dei lavori.

Jacopo MORRONE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv*, nonché sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Comunicazioni del Presidente.

Jacopo MORRONE, *presidente*, comunica che l'ufficio di presidenza, integrato

dai rappresentanti dei gruppi, all'esito della riunione testé conclusasi, ha convenuto che una delegazione della Commissione si recherà in missione in Puglia la prossima settimana, nelle giornate del 6, 7 e 8 febbraio, nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia. La missione rientra nell'ambito dei due filoni d'inchiesta su *I reati economici collegati alla gestione illecita dei rifiuti* e sulla *Analisi sul fenomeno del traffico illecito di rifiuti in merito alle infiltrazioni mafiose e al ruolo della cosiddetta « area grigia »* già deliberati in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 20 dicembre scorso.

Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara quindi concluse le comunicazioni in titolo.

La seduta termina alle 10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.50 alle 9.55.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

**sulle condizioni di sicurezza e sullo stato
di degrado delle città e delle loro periferie**

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262
---------------------------------------------------------------------	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 31 gennaio 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per il contrasto degli svantaggi derivanti dall'insularità

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	263
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sen. Nello Musumeci (Svolgimento e conclusione)	263

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 31 gennaio 2024. — Presidenza del vicepresidente Silvio LAI.

La seduta comincia alle 15.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

Silvio LAI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.

Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sen. Nello Musumeci.

(Svolgimento e conclusione).

Silvio LAI, *presidente*, comunica che il Ministro Musumeci è accompagnato dal Capo di Gabinetto, Riccardo Rigillo, dal Capo del settore legislativo, Francesco De

Luca, e dal Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, Luigi Ferrara. Introduce quindi i temi all'ordine del giorno.

Nello MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Dario GIAGONI (LEGA) e Francesco Maria Salvatore CIANCITTO (FDI), il senatore Antonio NICITA (PD-IDP), collegato in videoconferenza, nonché Silvio LAI, *presidente*.

Nello MUSUMECI, *Ministro per la protezione civile e le politiche del mare*, replica ai quesiti posti, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Silvio LAI, *presidente*, nel ringraziare il Ministro per l'esauriente relazione svolta, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Conversione in legge del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7 (C. 1658 Governo) (Parere alla Commissione VIII) (<i>Esame e conclusione – Parere con osservazione</i>)	3
Conversione in legge del decreto-legge 21 dicembre 2023, n. 200, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina (C. 1666 Governo, approvato dal Senato) (Parere alle Commissioni riunite III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere senza condizione né osservazioni</i>)	4

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Risultanze del Comitato di verifica per la revisione delle schede elettorali relative alla III Circoscrizione Lombardia 1, Collegio uninominale n. 8	6
Verifica dei poteri nella XXVII Circoscrizione Valle d'Aosta	8
Verifica dei poteri nella XXVIII Circoscrizione Trentino-Alto Adige	8
Sui lavori della Giunta	9

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

SEDE REFERENTE:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	11
<i>ALLEGATO (Proposte emendative segnalate)</i>	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	11

COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	93
---------------------------------------------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

DL 200/2023: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 1666 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	93
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati, e che modifica il regolamento (UE) 2017/625. COM(2023)411 final, corredata dai	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

relativi allegati Annexes 1 to 3 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale</i>)	97
ALLEGATO (<i>Documento finale approvato dalle Commissioni</i>)	98

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE REFERENTE:

Variazione della composizione della Commissione	100
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976 cost. Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	106
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	111
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	105

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836 (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	119
DL 5/2024: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	120

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari. Atto n. 102 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	113
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	121
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	116

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01934 Dori: Chiarimenti in merito alla mancata attivazione dei sistemi di videosorveglianza nell'area del carcere di Milano-Opera in cui era detenuto Oumar Dia nel giorno del tentato suicidio e ai rilievi effettuati dopo la sua morte	116
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	122
5-01935 Varchi: Iniziative per la realizzazione degli obiettivi indicati nell'Atto di indirizzo politico-istituzionale per il 2024 del Ministero della Giustizia, con particolare riguardo alla rimodulazione dei <i>target</i> del PNRR in materia di giustizia	116
ALLEGATO 5 (<i>Testo della risposta</i>)	123
5-01937 Ascari: Sulle modalità di esecuzione di un provvedimento del Tribunale di Napoli di allontanamento forzato di un minore dalla casa materna e sulle eventuali iniziative volte a verificarne la correttezza	117
ALLEGATO 6 (<i>Testo della risposta</i>)	124

5-01938 Gianassi: Iniziative di competenza del Ministero della Giustizia nei confronti delle autorità ungheresi volte a tutelare i diritti di Ilaria Salis e a ottenere l'esecuzione delle misure detentive in Italia	117
ALLEGATO 7 (Testo della risposta)	126
5-01936 Pittalis: Iniziative di competenza per contrastare il ripetersi di casi di errori giudiziari e di ingiusta detenzione, dopo quello verificatosi a danno di Beniamino Zuncheddu.	
5-01939 Lupi: Iniziative di competenza per contrastare il ripetersi di casi di errori giudiziari e di ingiusta detenzione, dopo quello verificatosi a danno di Beniamino Zuncheddu	118
ALLEGATO 8 (Testo della risposta)	128

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO.

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Audizione dell'Ambasciatore della Repubblica di Corea, Seong-ho Lee (*Svolgimento e conclusione*)

129

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

130

SEDE REFERENTE:

Variazione nella composizione della Commissione

130

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL. C. 1539 Governo (*Seguito dell'esame e conclusione*)

130

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali sulle modalità di collaborazione tra Italia e Stati del Continente africano finalizzata alla promozione dello sviluppo.

Audizione informale di Arturo Varvelli, Direttore di ECFR Roma

130

Audizione informale di Francesco Dalmazio Casini, Direttore editoriale di Aliseo editore ...

130

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Variazione della composizione della Commissione

131

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Audizione del Sottosegretario di Stato, Segretario del Consiglio dei Ministri e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Alfredo Mantovano (*Svolgimento e conclusione*)

131

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

131

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale. C. 799 e abb.-A (Parere all'Assemblea) (*Esame e rinvio*)

133

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il

18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)	134
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836 (Parere alla VII Commissione) (Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione)	137
Norme per la valorizzazione della castanicoltura. C. 565 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009)	139
ALLEGATO (Documentazione depositata dalla rappresentante del Governo)	161
Modifiche al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, in materia di considerazione dei costi di produzione per la fissazione dei prezzi nei contratti di cessione dei prodotti agroalimentari, e delega al Governo per la disciplina delle filiere di qualità nel sistema di produzione, importazione e distribuzione dei prodotti agroalimentari. C. 851 (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell'esame e rinvio)	143
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2023, denominato «Basi Blu», relativo all'adeguamento e ammodernamento delle capacità di supporto logistico delle basi navali della Marina militare. Atto n. 111 (Rilievi alla IV Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi)	144
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2023, denominato «Volo a vela», relativo al rinnovamento della componente volo a vela dell'Aeronautica militare mediante l'acquisto di 8 nuovi alianti e del relativo materiale e prestazioni di supporto e addestramento. Atto n. 112 (Rilievi alla IV Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	149
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 23/2023, denominato «Rinnovamento della capacità Very Short Range Air Defence (VSHORAD) dell'Esercito italiano», relativo all'acquisizione di sistemi di difesa aerea a cortissima portata per l'Esercito. Atto n. 113 (Rilievi alla IV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo) ...	151
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 24/2023, denominato «Mezzi tattici aviolanciabili Ground Mobility Vehicle (GMV) Flyer». Atto n. 114 (Rilievi alla IV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo)	154
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 27/2023, denominato «Poligoni di tiro chiusi in galleria per l'addestramento con armi da fuoco portatili», relativo all'acquisizione e messa in opera di sistemi finalizzati alla mitigazione degli impatti ambientali delle attività addestrative dell'Esercito italiano. Atto n. 115 (Rilievi alla IV Commissione) (Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	160
VI Finanze	
RISOLUZIONI:	
Variatione nella composizione della Commissione	167
7-00184 Matera: Riconoscimento degli incentivi fiscali per l'acquisto della casa di abitazione, per i cittadini che non abbiano compiuto 36 anni di età, qualora l'acquisizione dell'immobile sia avvenuta a seguito di asta giudiziaria entro il 31 dicembre 2023 (Discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00040)	167
ALLEGATO (Risoluzione approvata)	173

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza. Atto n. 116 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio*) 168

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 172

VII Cultura, scienza e istruzione

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini in relazione ai procedimenti di licenziamento e di sospensione dei giornalisti dell'Agenzia DiRE (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) 175

RISOLUZIONI:

7-00175 Cangiano: Iniziative per garantire la prosecuzione dell'attività culturale del Salone Margherita (*Seguito discussione e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00039*) 176

ALLEGATO 1 (*Risoluzione approvata*) 179

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio – Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. C. 1127 Latini e C. 1289 Manzi (*Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base*) 177

ALLEGATO 2 (*Testo unificato adottato come testo base*) 181

Dichiarazione di monumento nazionale di Teatri italiani. C. 982 Vinci, C. 1214 Foti, C. 1347 Giovine, C.1584 sen. Zanettin, approvata dal Senato, e C. 1639 Amorese (*Seguito esame e rinvio – Adozione di un testo base*) 177

ALLEGATO 3 (*Testo unificato adottato come testo base*) 182

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina dell'architetto Roberto Rossetto a presidente dell'Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo magistrato alle acque. Nomina n. 42 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 184

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*) 185

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 189

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*) 185

ALLEGATO 2 (*Parere approvato*) 190

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla partecipazione di una delegazione della Commissione alla COP28 di Dubai 185

ALLEGATO 3 (*Relazione*) 191

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 186

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01929 Ilaria Fontana: Ambito di applicazione del DM 23 gennaio 2024 relativo alla diffusione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) 186

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 195

5-01930 Simiani: Legittimità nell'assegnazione degli incarichi direzionali all'interno di Sogin .	187
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	196
5-01931 Bonelli: Modifica del perimetro della Riserva naturale « Borsacchio » nel Comune di Roseto degli Abruzzi – TE	187
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i>	197
5-01932 Mazzetti: Presenza di ceneri di risulta dei rifiuti conciarati classificati « Keu » in diverse aree della regione Toscana	187
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i>	198
5-01933 Mattia: Stato di avanzamento del procedimento amministrativo relativo alla realizzazione del parco eolico « Poggio tre Vescovi » in provincia di Arezzo	188
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i>	199

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di Antonio Manganelli, professore di Diritto dell'economia presso l'Università LUMSA, e di Andrea Visconti, professore di Informatica presso l'Università degli Studi di Milano (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche (atto n. 108)	200
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	201
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	209

SEDE REFERENTE:

Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. C. 1435 Governo e abb. (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	201
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i>	210

RISOLUZIONI:

7-00111 Casu, 7-00138 Raimondo, 7-00146 Ghirra, 7-00159 Iaria recanti iniziative in materia di trasporto pubblico locale (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	207
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	208

X Attività produttive, commercio e turismo

SEDE CONSULTIVA:

DL 215/2023: Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. C. 1633 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	212
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	218
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: <i>a)</i> Protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico, con allegati, firmato a Göteborg il 30 novembre 1999; <i>b)</i> Modifiche al testo e agli allegati da II a IX del Protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico nonché aggiunta dei nuovi allegati X e XI, adottate a Ginevra il 4 maggio 2012. C. 1585 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	213
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i>	219

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021. C. 1587 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	213
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	220
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, con allegati, fatto a Bruxelles il 15 novembre 2021. C. 1589 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	213
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	221
Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	213
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato</i>)	222
Norme per la valorizzazione della castanicoltura. Nuovo testo C. 565 Nevi e abb., quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	214
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato</i>)	223
Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb., quale risultante dalle proposte emendative approvate nel corso dell'esame in sede referente (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	214
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato</i>)	224
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	214
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01917 Orlando: Sugli impegni reciprocamente assunti tra Governo e Stellantis, in particolare rispetto alla produzione di autovetture in Italia	215
ALLEGATO 8 (<i>Testo della risposta</i>)	225
5-01918 Benzoni: Sulla convocazione di un nuovo tavolo di confronto con « Fibre Ottiche Sud » Srl al fine di rilanciare la produzione di cavi dello stabilimento di Battipaglia	215
ALLEGATO 9 (<i>Testo della risposta</i>)	226
5-01919 Pavanelli: Sul rafforzamento delle misure a sostegno dell'innovazione per i settori produttivi	215
ALLEGATO 10 (<i>Testo della risposta</i>)	227
5-01920 Cavo: Sulle iniziative volte a tutelare i livelli produttivi di Sanac S.p.A	215
ALLEGATO 11 (<i>Testo della risposta</i>)	228
5-01921 Squeri: Sui criteri per la definizione del piano per gli incentivi per l'acquisto di veicoli non inquinanti per il 2024	216
ALLEGATO 12 (<i>Testo della risposta</i>)	229
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'intelligenza artificiale: opportunità e rischi per il sistema produttivo italiano.	

Sulla pubblicità dei lavori	216
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Istituto italiano per la <i>privacy</i> (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	216
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di DELL Technologies (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	216
Audizione di rappresentanti di 4eCom (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	217
Audizione, in videoconferenza, di Maria Savona, ordinaria di economia dell'innovazione presso l'Università del Sussex e la Luiss di Roma (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	217
Audizione di Gianluigi Greco, presidente dell'Associazione italiana per l'intelligenza artificiale (AIXIA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	217
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Osservatorio <i>artificial intelligence</i> del Politecnico di Milano (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	217

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo in materia di florovivaismo. C. 1560 Governo e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	231
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	236
Riconoscimento dell'interesse storico, culturale e ambientale dell'area della Magna Grecia e disposizioni per la tutela e la promozione del suo territorio. C. 882 Loizzo (Parere alla VII Commissione) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	232
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato</i>)	237

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini per la liquidazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e rivalutazione dei limiti di importo per l'erogazione rateale del medesimo trattamento. C. 1254 Alfonso Colucci e C. 1264 Bagnasco (<i>Seguito esame e rinvio – Adozione del testo base – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009</i>)	232
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

RISOLUZIONI:

7-00179 Scotto: Iniziative volte a contrastare la grave diffusione del lavoro povero e gli squilibri nei trattamenti salariali nel nostro Paese (<i>Discussione e rinvio</i>)	233
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e mondo del lavoro, con particolare riferimento agli impatti che l'intelligenza artificiale generativa può avere sul mercato del lavoro	235
Audizione di rappresentanti di Enzima12 (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	235
Audizione di rappresentanti di Confindustria Radio Televisioni (<i>Svolgimento e conclusione</i>) ..	235

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	235
---------------------------------------------------------------------	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Federfarma, Professioni Italiane e Sumai Assoprof	235
Audizioni informali, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1532- <i>bis</i> Governo recante disposizioni in materia di lavoro, di rappresentanti di Federazione nazionale degli Ordini	

TSRM e PSTRP, Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici	235
XII Affari sociali	
RISOLUZIONI:	
7-00172 Vietri e 7-00186 Girelli, sulle problematiche connesse alla cosiddetta transizione reumatologica (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	238
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità	239
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di rappresentanti di Farmindustria	239
Audizione informale, in videoconferenza, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00183 Loizzo e 7-00187 Girelli, sulla raccolta e l'utilizzo dei dati sanitari, di Giovanni Corrao, professore di Statistica medica presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca	239
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	239
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione	240
Sull'ordine dei lavori	241
Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive. C. 836 Molinari ed altri (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	241
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	247
DL 5/24: Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7. C. 1658 Governo (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	242
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	248
DL 200/23: Disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. C. 1666 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e IV) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	243
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	249
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche. COM(2023) 645 final (Ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere motivato per violazione del principio di sussidiarietà</i>) ...	245
ALLEGATO 4 (<i>Documento approvato dalla Commissione</i>)	250
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche. Atto n. 108	

<i>(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole)</i>	246
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	252
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	246
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI PARLAMENTARI:	
Audizione del direttore generale dell'European Broadcasting Union (intervenuto in videoconferenza)	253
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	254
III COMITATO – INFILTRAZIONI MAFIOSE NELLE ISTITUZIONI TERRITORIALI E NEGLI ENTI LOCALI	254
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA	
Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 124 del 2007, dello schema di bilancio preventivo per l'anno 2024 delle spese degli Organismi di informazione per la sicurezza (<i>Seguito dell'esame e approvazione</i>)	255
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE	255
AUDIZIONI:	
Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 124 del 2007, del Direttore dell'Agenzia Informazioni per la Sicurezza Esterna (AISE), Giovanni Caravelli (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	255
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	257
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	258
Audizione del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	258
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI	
AUDIZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	259
Audizione della Presidente del IX Municipio di Roma Capitale, Teresa Maria Di Salvo	259
Audizione dell'Assessore al lavoro, tutela e sicurezza del lavoro, professioni, previdenza complementare e integrativa, formazione professionale, urbanistica, valorizzazione dei beni ambientali, tutela del paesaggio, parchi e riserve naturali, cave, rifiuti, risorse idriche, difesa	

del suolo e della costa, edilizia pubblica, edilizia residenziale pubblica, protezione civile, acque minerali, termali e di sorgente della regione Marche, Stefano Aguzzi	260
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	260
Comunicazioni del Presidente	260
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	261
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	262
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER IL CONTRASTO DEGLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL'INSULARITÀ	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sulla pubblicità dei lavori	263
Indagine conoscitiva sull'individuazione degli svantaggi derivanti dalla condizione d'insularità e sulle relative misure di contrasto.	
Audizione del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, sen. Nello Musumeci (Svolgimento e conclusione)	263

PAGINA BIANCA



19SMC0073550